BIBLIOTECA

STORICA

DI

TUTTE LE NAZIONI

MILANO

PER NICOLÒ BETTONI

M.DCCC.XXIV

STORIA DEL REGNO

DELL'IMPERATORE

CARLO QUINTO

CON UN QUADRO
DEI PROGRESSI DELLA SOCIETÀ IN EUROPA
DAL SOVVERTIMENTO DELL'IMPERO ROMANO
FINO AL PRINCIPIO DEL SECOLO DECIMOSESTO

DI

GUGLIELMO ROBERTSON

TRADUZIONE DALL'INGLESE
DI A. C.

VOLUME I

MILANO
PER NICOLÒ BETTONI
M.DCCC.XXIV

DEDICA DELL' AUTORE

A SUA MAESTÀ

GIORGIO III

RE D' INGHILTERRA

Ardisco deporre innanzi alla Maestà Vostra la Storia di un'epoca, la quale non sarebbe immeritevole della attenzione di un Monarca, giudice non meno che protettore del merito letterario, se i talenti dello scrittore andassero del pari colla dignità del soggetto.

È una prerogativa della Storia l'offrire istruzione ai Re ugualmente che ai popoli. Quali riflessioni il Regno di Carlo V possa suggerire alla Maestà Vostra, non spetta a me il congetturare. Non possono però i sudditi vostri riflettere sulle calamità varie, recate

alle province da lui dominate, senza ricordare la felicità de' loro tempi e volgere uno sguardo di gratitudine ad un Sovrano, che, nel fervore della gioventù e sulla carriera della vittoria, possedette tanto impero su di sè medesimo e tanta maturità di giudizio, che pose un limite ai proprii trionfi, ed allo splendore della gloria militare antepose le benedizioni della pace.

La posterità celebrerà non solo la saviezza della scelta, ma enumererà ancora le molte virtù che rendono cospicuo il Regno della Maestà Vostra per un sacro riguardo ai doveri che incumbono al Sovrano di un popolo libero.

Egli è nostra felicità il sentire l'influenza di queste virtù, ed il vivere sotto il dominio di un Principe, che prova maggiore soddisfazione nel promuovere il pubblico bene, che nel ricevere la lode dovuta alla sua beneficenza reale. — Sono

SIRE,

Della Maestà Vostra,

Il fedelissimo suddito e doverosissimo servo

GUGLIELMO ROBERTSON

PREFAZIONE

Non avvi periodo nella Storia del proprio paese, che possa essere considerato come del tutto mancante d'interesse; e quegli avvenimenti, che tendono ad illustrare i progressi della sua costituzione, le leggi e' costumi meritano la massima attenzione. Anche avvenimenti rimoti e minuti sono oggetti di curiosità, la quale, essendo naturale alla mente umana, riesce perciò piacevole il soddisfarla.

Ma relativamente alla Storia degli Stati estranei dobbiamo porre altri limiti alla nostra brama d'istruzione. I progressi universali della scienza, negli ultimi due secoli, l'arte della stampa, ed altre ovvie cagioni hanno riempiuto l'Europa di tale moltiplicità di storie, e di così vaste collegazioni di materiali storici, che troppo breve sarebbe il periodo della vita dell'uomo per lo studio, o la sola lettura de' medesimi. È quindi indispensabile, per coloro non solamente che sono chiamati a dirigere le faccende dei popoli, ma per quelli ancora che se ne rendono instrutti, e ne for-

mano soggetto di ragionamento, l'accontentarsi di una cognizione generale degli avvenimenti lontani, e limitare lo studio della Storia a quel periodo, in ispecie, in cui, gli Stati d' Europa divenuti interamente collegati, le operazioni di una Potenza sono talmente sentite dalle altre, che i consigli e le misure di queste ne sono influenzate e regolate.

Qualche confine dovrebbe quindi essere fissato per la separazione di questo periodo, ed un' Era essere indicata, precedentemente alla quale ciascun paese, poco in relazione co' paesi limitrofi, potesse tracciare a parte la sua propria Storia, dopo la quale gli avvenimenti di ogni nazione ragguardevole in Europa divengono interessanti ed istruttivi per tutti. Con questa intenzione mi accinsi a scrivere la Storia di Carlo V. Egli fu durante la sua amministrazione che le Potenze di Europa si unirono in un gran sistema politico, in cui ciascuno prese una situazione, che conservò sempre con una variazione minore di quella, che poteva aspettarsi dopo gli sconvolgimenti prodotti da tante interne rivoluzioni, ed esterne guerre. I grandi eventi che ebbero luogo, non hanno finora perduto di forza; i principii politici, e le massime stabilite allora sono tuttavia in vigore, e le idee di potere che furono introdotte, o rese generali in quei tempi, influiscono tuttora sopra i consigli delle nazioni.

Il secolo di Carlo V può essere quindi considerato come il periodo, in cui lo stato politico d'Europa in-

cominciò ad assumere una forma novella. Ho procurato di stendere la mia narrativa in modo, che questa Storia serva d' introduzione alla Storia europea susseguente al regno di lui, e mentre i suoi numerosi biografi ne descrivono le qualità personali e le azioni, mentre gli Storici de' vari paesi riferiscono fatti, di cui le conseguenze furono locali o passeggere, lo scopo che mi prefissi fu di ricordare solamente quei grandi avvenimenti del suo regno, di cui gli effetti furono universali, e continuano tuttora a farsi sentire.

Siccome poca istruzione ritrarrebbero i miei lettori da una siffatta Storia del Regno di Carlo V, senza avere qualche conoscenza dello stato d' Europa, precedentemente al secolo decimosesto, così la mia brama di supplirvi ha prodotto un volume preliminare, ove ho tentato di indicare e spiegare le grandi cause ed eventi, all' azione de' quali devonsi attribuire tutti i miglioramenti nello stato politico di Europa, dal sovvertimento dell' Impero romano fino al principio del secolo accennato. Ho delineato un quadro de' progressi della società in Europa, non solo rapporto a governi interni, leggi e costumi, ma rapporto al comando ancora della forza nazionale occorrente nelle operazioni esterne, ed ho descritto la costituzione politica degli Stati principali del tempo in cui Carlo V incominciò a regnare.

In questa parte dell' Opera fui tratto entro diverse critiche ricerche, che sono più di spettanza del Lega-

le, o dell'Antiquario che dello Storico, e le ho collocate in fine al secondo volume, sotto il titolo di Prove ed Illustrazioni. *Molti fra' miei lettori presteranno probabilmente poca attenzione a cotali ricerche; ad altri parranno forse la parte la più curiosa, ed interessante dell' Opera. Ho indicato esattamente le sorgenti a cui ho attinto istruzione, ed ho citato gli Scrittori, all' autorità de' quali confido, con una precisione scrupolosa che potrebbe sentire dell' ostentazione, se fosse possibile l' andar glorioso della lettura di libri, la più parte de' quali io poteva essere indotto ad aprire dal solo dovere di esaminare attentamente quanto esponeva al Pubblico. Siccome le mie ricerche mi guidarono sovente per oscuri, o poco frequentati sentieri, così la ricorrenza a questi libri non solo era indispensabile ad autenticare i fatti che servono di fondamento a' miei ragionamenti, ma può essere utile nell' indicare la strada a quelli che terranno dopo di me lo stesso corso, e nel porli in grado di proseguir le loro ricerche con maggiore facilità e successo.*

Ogni lettore dotato d' intelligenza rimarcherà una omissione in quest' Opera, di cui è d' uopo spiegare il motivo. Non ho dato conto veruno delle conquiste del Messico e del Perù, e dello stabilimento delle Colonie spagnuole nel Continente e nell' Isole dell' America. Mia prima intenzione si fu di riferire la Storia di questi avvenimenti piuttosto per esteso; ma considerando questa parte della mia idea più da vicino ed

attentamente, ho trovato che la scoperta del Nuovo Mondo, lo stato di società fra' suoi antichi abitanti, il carattere, costumi, ed arti di questi, il genio degli stabilimenti europei nelle diverse province, unitamente all' influenza loro sopra i sistemi di politica, o commercio in Europa, erano oggetti di tanta importanza, che un prospetto superficiale di tutte queste cose avrebbe potuto recare ben poca soddisfazione, e che il trattarle così estesamente, come lo esigeva il loro merito, avrebbe prodotto un episodio non proporzionato all'Opera principale. Ho quindi tutto riservato per una Storia separata, cui mi propongo d' intraprendere, qualora l' Opera, che offro presentemente al Pubblico, ne ottenga l'approvazione.

Quantunque, coll' omettere articoli così importanti, ma staccati nella Storia di Carlo V, io abbia circoscritto la mia narrativa a più ristretti limiti, sono però persuaso dal quadro dell' intenzione e natura dell' Opera che ho creduto necessario di presentare ai miei lettori, che il disegno parrà loro tuttavia troppo esteso, e troppo ardua l' impresa. Me ne accorsi io pure, ma il convincimento in cui sono dell' utilità di questa Storia suggerimmi di perseverare, e spetta adesso al Pubblico il giudicare, con quale successo io l'abbia eseguita. Ne attendo ansiosamente la decisione, e mi vi sottoporrò con un silenzio rispettoso.

QUADRO
DEI PROGRESSI DELLA SOCIETÀ
IN EUROPA

DAL SOVVERTIMENTO DELL' IMPERO ROMANO
FINO AL PRINCIPIO DEL SECOLO DECIMOSESTO

SEZIONE PRIMA

Quadro dei progressi della società in Europa relativamente al Governo interno, alle leggi ed ai costumi.

Due grandi rivoluzioni sono accadute nello stato politico, e ne' costumi delle nazioni Europee. L'una fu causata dai progressi della romana Potenza, l' altra dal sovvertimento dell' Impero romano. Allorquando lo spirito di conquista guidò oltre l'Alpi gli eserciti di Roma, trovarono essi i paesi, che invasero, abitati da popoli cui denominarono Barbari, ma che erano ciò nullameno valorosi ed indipendenti. Colla superiorità della disciplina, anzichè del coraggio, ottennero sopra di questi qualunque vantaggio. Non decideva una sola battaglia come fra gli

effeminati popoli dell'Asia del destino di uno Stato, ma riprendevano le armi i vinti con nuovo vigore, ed il loro indisciplinato valore, animato dall' amore di libertà, suppliva alla mancanza di condotta, ugualmente che d' unione. Durante questi lunghi e fieri sforzi di dominio e di indipendenza, le contrade Europee vennero successivamente devastate, gran parte degli abitanti delle medesime perì sul campo, ne fu altra trascinata in ischiavitù, ed i pochi superstiti, incapaci di resistere più oltre, assoggettaronsi al potere de' Romani.

Devastata così l' Europa, si accinsero i Romani ad incivilirla. La forma di governo, che stabilirono nelle conquistate province, sebbene severa, era però regolare, e manteneva la tranquillità pubblica. Comunicarono arti, scienze, lingue e costumi a questi sudditi novelli per consolarli della perdita della libertà, e respirando finalmente l' Europa, riacquistò forza dopo le calamità a cui aveva soggiaciuto. Venne incoraggiata l' agricoltura, aumentossi la popolazione, rifabbricaronsi le città smantellate, se ne fondarono delle nuove, ed una apparenza di prosperità succedette e riparò, in qualche grado, allo sterminio della guerra.

Era però ben lontana questa situazione dall' essere felice, o favorevole ai progressi dell' umano intelletto. Le nazioni vinte, disarmate dai conquistatori, e tenute in soggezione da' soldati espressamente pagati, venivano rinunciate come preda a Governatori rapaci, che le ponevano a sacco impunemente, e la ricchezza ne veniva assorbita da tasse eccedenti con sì poco riguardo alla situazione di esse, che venivano anzi aumentate in proporzione della inca-

pacità in cui si trovavano di soddisfarle. Erano private dei cittadini i più intraprendenti, che affluivano ad una Capitale lontana in cerca di avanzamento, o ricchezze, avvezzi in tutte le azioni ad alzare lo sguardo ad un superiore, e riceverne sommessamente i comandi. In circostanze tanto opprimenti era impossibile che conservassero vigore, e generosità di mente. Lo spirito marziale ed indipendente, che ne aveva distinto gli antenati, si ammorzò nei popoli soggetti al giogo romano; cosichè perderono l' abitudine, ed anche la capacità di agire, o di decidere per impulso delle proprie menti, ed il dominio de' Romani, come quello di tutti i grandi Imperi, degradò ed avvilì la specie umana (A).

Una società non poteva durare in questo stato più lungo tempo. Esistevano difetti nel Governo de' Romani, anche nella sua forma la più perfetta, che ne minacciavano lo scioglimento. Maturò il tempo questi semi naturali di divisione, e produsse nuovi disordini. Una costituzione guasta e sdruscita doveva cadere da per sè stessa in pezzi, senza urto estraneo, e la violenta irruzione de' Goti, Vandali, Unni, ed altri Barbari affrettò quest' avvenimento, e precipitò la caduta dell' Impero. Sembrò che sorgessero nuove nazioni, e da contrade ignote si precipitassero per vendicare sui Romani le calamità, che avevano inflitto al genere umano. Abitavano queste orde feroci le province diverse della Germania, non mai soggiogate dai Romani, od erano disseminate su de' vasti paesi al Nord dell' Europa, ed al Nord-Est dell' Asia, occupati attualmente dai Danesi,

(A) Nota I.

Svedesi e 'Polacchi, dai sudditi dell' Impero russo, e dai Tartari. Poco noti ne sono gli avvenimenti e la condizione, precedentemente all' invasione dell' Impero, e quanto ne sappiamo ci proviene dai Romani; ma siccome questi non penetrarono molto innanzi in paesi, che non presentavano nè coltura, nè adescamento, così le notizie, che ci danno del loro stato originario sono estremamente imperfette. I rozzi abitanti medesimi sprovvisti di scienza, e di memoria, non avendo nè ozio, nè curiosità di fare ricerche negli avvenimenti lontani, conservavano forse qualche ricordanza indistinta di fatti recenti, ma tutto il restante era sepolto nell' obblio, od involto nell' oscurità, e nella favola (B).

Le orde prodigiose che precipitaronsi sull' Impero, dal principio del quarto secolo fino alla totale decadenza del potere de' Romani, diedero a credere che i paesi donde sortivano, rigurgitassero d' abitanti, e furono immaginate delle teorie per render conto di un grado di popolazione così straordinario, che procacciò a questi paesi il nome di *Magazzino delle Nazioni*. Se però riflettiamo, che le contrade abitate dai popoli che invasero l' Impero, erano di una vasta estensione, che una gran parte delle medesime era coperta di boschi e paludi, che alcune delle più considerabili fra le nazioni barbare vivevano di caccia, od erano pastori, stati di società entrambi che richiedono ampi tratti di terreno al mantenimento di pochi abitanti; se riflettiamo, che erano tutte estranee alle arti, ed all' industria, senza cui la popolazione non può crescere in grado emi-

(B) Nota II.

nente, egli è chiaro che questi paesi non potevano essere ne' tempi antichi tanto popolati quanto presentemente, mentre a' dì nostri ancora lo sono meno di qualunque altra parte dell' Europa, o dell' Asia.

Ma se queste circostanze impedivano, che le barbare nazioni divenissero popolose, contribuivano però ad ispirare, o a ravvivare lo spirito marziale, che ne distingueva gli abitanti. Avvezzi dal rigore del clima, e dalla povertà del suolo a fatiche che invigoriscono il corpo, e rendono attiva la mente, ed abituati ad un corso di vita, che era una continua preparazione al combattere, e sdegnando tutt'altra occupazione, che quella della guerra, intraprendevano, e proseguivano le loro imprese militari con un ardore, e con un impeto, di cui uomini ammolliti dalla raffinatezza di tempi più inciviliti possono difficilmente farsi un'idea (c).

Procedettero le incursioni nell'Impero di questi popoli dall' amore del bottino, anzi che dal desiderio di nuovi stabilimenti. Eccitati alle armi da qualche condottiere intraprendente, o popolare, irruppero fuori dalle loro foreste, penetrarono nelle province limitrofe con irresistibile violenza, misero a fil di spada quanti opponevansi, trasportarono seco gli effetti di maggior prezzo, trascinarono in catene quantità di prigionieri, posero a ferro e a fuoco tutto ciò che ad essi paravasi innanzi, e ritornarono in trionfo ai loro deserti. Il buon esito delle loro spedizioni, e le descrizioni che facevano di oggetti di comodo, e di lusso fra essi sconosciuti, e di cui

(c) Nota III.

abbondavano paesi meglio coltivati, o beati da un clima più dolce, eccitarono nuovi avventurieri, ed esposero le frontiere a nuove devastazioni.

Allorchè non rimase più nulla di che far preda nelle province devastate da frequenti escursioni, marciarono essi più lontano, e, trovando difficile e pericoloso il ritornarsene, s' accinsero a stabilirsi ne' paesi soggiogati. Le improvvise e brevi escursioni in cerca di bottino, che avevano sparso lo spavento e inquietudine nell' Impero, cessarono, ma sovrastava una più terribile calamità. Moltitudini d' uomini armati, colle mogli, co' figli e colle greggi, sortirono, come colonie regolari, in cerca di nuovi stabilimenti, e popoli non aventi città, e ben di rado una stabile abitazione, erano così poco affezionati al suolo nativo, che migravano da un luogo all' altro senza rincrescimento. Nuovi avventurieri tenevano loro dietro, e le terre, che essi abbandonavano, erano invase da tribù più lontane di Barbari. Questi a loro volta spingevansi innanzi entro paesi più fertili, e, come un torrente continuamente crescendo, faccevansi strada fra la distruzione. In meno di due secoli dopo la prima invasione de' Barbari, di nome e linguaggio diversi, posero a sacco ed impossessaronsi della Tracia, Pannonia, Gallia, Spagna, Affrica, dell' Italia, in fine, e di Roma medesima, e la vasta fabbrica della Potenza romana, cui l' opera dei secoli era occorsa a perfezionare, fu rovesciata dalle fondamenta.

Molte cause concorsero, e prepararono la strada a questa grande rivoluzione, ed assicurarono un buon esito alle nazioni, da cui fu invaso l' Impero. La Repubblica romana aveva conquistato il Mondo colla saviezza delle sue massime civili, e col rigore della

sua disciplina militare; ma sotto gl' Imperatori furono quelle poste in dimenticanza o sprezzate, fu allentata la briglia di questa. Gli eserciti dell' Impero nel quarto e quinto secolo conservavano appena l' apparenza di quelle invitte legioni, che tutto avevano superato, ovunque marciarono, e in vece di uomini liberi che prendessero volontariamente le armi per amore di patria, o di gloria, barbari ed abitanti delle province erano o assoldati, o forzati a servire. Troppo orgogliosi, e troppo deboli per sottoporsi alle fatiche del servizio militare, lagnavansi persino del peso della loro armatura difensiva, come insopportabile, e gettavanla. L' infanteria, a cui gli eserciti dell' antica Roma dovettero vigore e fermezza, cadde in disprezzo, ed i soldati effeminati ed indisciplinati de' tempi più tardi, difficilmente persuadevansi di avventurarsi in campo, fuorchè a cavallo. Queste miserabili milizie erano però le sole che avessero in custodia l' Impero. La gelosia del dispotismo aveva privato il popolo dell' uso delle armi, e sudditi oppressi, e resi incapaci a difendersi, non avevano nè coraggio, nè volontà di resistere ad invasioni, da cui poco avevano a temere, poichè la loro condizione difficilmente poteva peggiorare. Spento appena lo spirito marziale, diminuirono gradatamente le entrate dell' Impero, e cresciuta nella Corte imperiale la passione del lusso, grandi somme furono trasportate nelle Indie, donde il danaro non fa più ritorno, ed i sussidi generosi forniti alle nazioni barbare, ritirarono dalla circolazione una maggiore quantità di specie monetata. Le province situate ai confini, devastate da frequenti invasioni, non erano più in istato di pagare il solito tributo,

e le ricchezze del Mondo, che avevano per tanto tempo fatto centro nella Capitale dell' Impero, cessarono di colarvi colla stessa abbondanza, o ne vennero per altri canali stornate. Erano i limiti dell' Impero ugualmente estesi che prima, mentre il coraggio che ne esigeva la difesa andava declinando, e le risorse ne erano esaurite. Divenuto un corpo vasto, languido, e quasi inanimato, era incapace di qualunque sforzo per salvarsi, e fu facilmente superato. Gli Imperatori, che avevano l' assoluta direzione di questo disordinato sistema, s' immersero nella mollezza del lusso orientale, e, chiusi fra le mura di un palazzo, ignari della guerra, non edotti degli affari, e governati totalmente da donne e da eunuchi, o da ministri non meno effeminati, tremavano all' avvicinarsi del pericolo, ed in circostanze, che richiedevano il massimo vigore, e nel consiglio e nell' azione, dimostrarono tutta l' impotente irresoluzione del timore e della follia.

In ogni rapporto la condizione delle nazioni barbare era il rovescio di quella dei Romani. Fra esse lo spirito marziale era in pieno vigore, arditi, ed intraprendenti i loro condottieri. Le arti che avevano snervato i Romani non le conoscevano, e tale era la natura delle loro istituzioni militari, che molta gente esse mettevano in campo, e con poca spesa la mantenevano. Gli effeminati mercenari di stazione sulle frontiere, sorpresi della ferocia de' Barbari, o fuggirono al vederli, od erano posti in rotta al primo scontro. La meschina risorsa, a cui ricorrevano gl'Imperatori, di assoldare quantità di costoro, e di adoperarsi a respingere nuovi invasori, affrettava, anzi che ritardare la distruzione dell' Impero. Rivolgevano

essi le armi contro i loro padroni, e con maggiore vantaggio che mai; poichè servendo negli eserciti Romani, acquistata avevano la disciplina e perizia di guerra, che questi conservavano sempre, qualità che, unite alla nativa ferocia, rendevanli irresistibili.

Sebbene, per queste e molte altre cagioni, i progressi, e le conquiste de' Barbari che innondarono l'Impero divenissero tanto rapide, erano però accompagnate da orribili devastazioni, e da una distruzione incredibile della specie umana. Nazioni incivilite, che con fredda riflessione prendono le armi, spinte dai motivi di politica, o di prudenza, colla vista di porsi in guardia contro qualche lontano pericolo, o di andare incontro a qualche rimoto accidente, procedono nelle ostilità con sì poco rancore ed animosità, che la guerra perde metà di ciò che la rende terribile. Tanta raffinatezza non è conosciuta da'Barbari. Essi si precipitano impetuosamente nella guerra, e la proseguono con violenza. Altro oggetto non hanno che di far sentire al nemico il peso della loro vendetta, e non n'è la rabbia calmata, finchè non è sazia d' infliggere su di lui ogni possibile calamità. È con questo spirito, che le selvagge tribù dell'America procedono nelle loro picciole guerre. Fu con uno spirito uguale, che, più potenti e non meno feroci, i Barbari del nord dell' Europa e dell' Asia, piombarono sull' Impero romano.

Ovunque marciassero, la strada che percorrevano era segnata dal sangue; tutto avevano all' intorno devastato, e distrutto. Non facevano distinzione di sacro, e profano; non rispettavano nè età, nè sesso, nè rango. Quanto sfuggiva alla prima innondazione periva nelle altre che la seguivano. Le più fertili e po-

polate provincie erano cambiate in deserti, ove erano sparse le rovine di villaggi e città, che fornivano d' asilo pochi miserabili abitanti, cui l' azzardo aveva preservati, od aveva risparmiati la spada del nemico stanco di distruggere. I conquistatori, che eransi stabiliti i primi ne' paesi che avevano devastati, erano espulsi o sterminati da novelli invasori, i quali, venendo da regioni ancor più lontane dalle parti incivilite del Mondo, erano conseguentemente più feroci e rapaci.

Andò quindi soggetta l' umana razza a nuove calamità, che non ebbero fine se non quando, col successivo vomitare di tante orde, fu il Settentrione impoverito di gente, e non potè più a lungo somministrare stromenti di distruzione. La fame e la peste, che tengono ognor dietro alla guerra, quando questa distrugge con una inconsiderata crudeltà, infuriarono dappertutto in Europa, e posero il colmo a' suoi patimenti. Se qualcuno fosse invitato a fissare un periodo, nella Storia del Mondo, durante il quale la condizione dell' umana razza fu maggiormente sventurata ed afflitta, egli indicherebbe, sensa esitare, il periodo di tempo dalla morte di Teodosio il Grande allo stabilimento dei Longobardi in Italia (1). Gli autori contemporanei, che furono spettatori di quella scena di desolazione, non trovano espressioni sufficienti a descriverne l' orrore. *Il flagello di Dio*, *il distruggitore delle Nazioni* sono i terribili epiteti co' quali distinguonsi i più cele-

(1) Teodosio morì A. D. 395; il regno d'Alboino ebbe principio coll' anno 571; cosichè questo spazio di tempo fu di 176 anni.

bri fra i barbari Capi, e si paragonano le rovine, che essi trascinarono sulla terra, allo sterminio cagionato dai terremoti, incendii, o diluvii, calamità le più desolatrici e fatali, che l'immaginazione umana possa concepire.

Non valgono le espressioni ad offrire un'idea perfetta del progresso distruttore de' Barbari, quanto il contemplare, ciò che deve colpire ogni attento osservatore, il cambiamento totale nella situazione dell'Europa, dachè principiò a ricuperare qualche grado di tranquillità sul finire del secolo sesto. Erano i Sassoni in quel tempo padroni delle province meridionali, e più fertili della Brettagna; i Franchi lo erano della Gallia; della Pannonia gli Unni; i Goti della Spagna; i Goti ed i Longobardi dell'Italia e delle province addiacenti. Rimaneva appena qualche vestigio della politica, della ginrisprudenza, arti e letteratura dei Romani. Nnove forme di governo, nnove leggi e costumi, nuove fogge di vestire, novelle lingue, e nomi nuovi d'uomini e di paesi erano dappertutto introdotti. Riuscì sempre un'impresa al di là del potere de' più grandi conquistatori, il fare de' cambiamenti notabili su di questi punti in un paese, a meno che gli abitanti non ne fossero quasi totalmente esterminati (D). Il cambiamento assoluto, che lo stabilimento de' Barbari causò nello Stato dell'Europa, può essere per tanto considerato come una prova più convincente ancora, che la testimonianza degli Storici contemporanei, della violenza distruggitrice, con cui questi invasori portavano innanzi le loro conquiste, e della strage che ave-

(D) Nota IV.

vano fatto da una estremità all' altra di questa parte del Globo (E).

Nell' oscurità del Caos, prodotta da questo naufragio generale delle nazioni, cercar dobbiamo i semi dell' ordine, e tentar di scoprire i primi rudimenti della politica e delle leggi stabilite adesso in Europa. A questa sorgente hanno attinto gli Storici delle differenti nazioni, quantunque con minore attenzione ed industria che non meritasse l' importanza della ricerca, per rinvenire la traccia delle istituzioni, ed usanze particolari de' loro compratriotti. Non è di mia pertinenza il dare un minuto ragguaglio de' progressi del governo e de' costumi di ciascuna nazione, i di cui trattati sono l' oggetto della seguente Storia; ma per presentare un prospetto esatto dello Stato dell' Europa, al principio del secolo decimosesto, è d' uopo volgere in dietro lo sguardo, e contemplare la condizione delle nazioni settentrionali al loro primo stabilirsi ne' paesi occupati. È d' uopo marcare i gran passi con cui avanzaronsi dalla barbarie all' incivilimento, ed indicare que' principii generali ed eventi, dalla cui opera uniforme, non meno che estesa, furono portate a quel grado di miglioramento, in politica ed in costumi, al quale trovavansi nel tempo in cui Carlo V incominciò a regnare.

Allorchè nazioni suddite di un governo dispotico fanno delle conquiste, servono queste solamente ad estendere il dominio ed il potere del loro padrone. Ma eserciti composti di uomini liberi conquistano per conto proprio e non de' loro condottieri. A que-

(E) Nota V.

st' ultima classe appartenevano i popoli che rovesciarono l' Impero romano, e stabilironsi nelle varie province del medesimo. Non solo le diverse nazioni che sbucarono dal nord dell' Europa, riputato mai sempre sede di libertà, ma gli Unni e gli Alani pure, che abitavano porzione di que' paesi che furono ognor considerati come il soggiorno della schiavitù (1), godevano di una libertà ed indipendenza, che sembrano appena compatibili con uno stato di unione sociale, o colla subordinazione necessaria per mantenerlo. Essi seguivano il Capitano che conducevali in cerca di nuovi stabilimenti, forzatamente non già, ma per elezione; non come soldati, a cui egli poteva ordinar di marciare, ma come volontarii che si offrivano ad accompagnarlo (F). Riputavano le conquiste una proprietà comune, ad una porzione della quale tutti avevano un diritto, perchè tutti avevano contribuito a conquistare (G). In qual modo, o con quali principii dividessero essi fra loro le terre, di cui impossessavansi, non ci è possibile il determinare con qualche certezza. Non avvi nazione in Europa, i di cui annali rimontino a questa lontana epoca, e ben poca notizia puossi ottenere dalle cronache meschinissime e poco istruttive, compilate da scrittori ignoranti lo scopo vero, e mal edotti degli oggetti che alla Storia convengono.

Questa nuova divisione di proprietà, in concorrenza delle massime e costumi che ne derivarono gradatamente, introdusse una nuova forma di governo,

(1) De l' Esprit des Lois, liv. 17, ch. 3.
(F) Nota VI.
(G) Nota VII.

Così singolare instituzione viene presentemente distinta colla denominazione di *Sistema Feudale*, e quantunque le nazioni barbare, che lo formarono, si stabilissero ne' territorii nuovamente occupati ad epoche differenti, venissero da diversi paesi, non parlassero la stessa lingua e dipendessero da Capi separati, la politica e le leggi feudali furono nondimeno introdotte in ciaschedun regno d' Europa con poca varietà. Questa sorprendente uniformità ha indotti alcuni Autori (1) a credere, che tutte queste nazioni, malgrado circostanze così apparenti di distruzione, fossero originariamente un popolo medesimo; ma può essere in vece, con maggiore probalità, attribuita allo stato uguale di società e di costumi, a cui erano esse abituate nelle loro terre native, ed all' uguale situazione in cui si trovavano, allor quando impossessaronsi de' nuovi dominii.

Siccome ai conquistatori dell' Europa incumbeva di mantenersi in possesso delle fatte conquiste contro gli antichi abitanti che avevano risparmiato, e più ancora contro le formidabili esazioni de' nuovi invasori, così la propria difesa ne era il pensiero principale, e sembra che sia stata il primo oggetto della loro politica e delle prime istituzioni. In vece di quelle libere associazioni, che, quantunque diminuissero appena l' indipendenza personale, avevano bastato alla loro sicurezza, finchè rimasero nelle originarie contrade, essi videro la necessità di confederarsi più strettamente e di rinunciare a qualche diritto privato, per ottenere la pubblica sicurezza. Ogni uomo libero al

(1) Procòp. De Bello Vandal. apud. Script. Byz. ed. Ven. vol. I, pag. 345.

ricevere quella porzione di terreno che venivagli nelle divisioni assegnata, obbligavasi di comparire armato contro il comune nemico, e questo servizio militare era la condizione con cui poteva conservare una tale cessione. Siccome non era carico d' altro peso, così, presso un popolo belligero, questo gravame era riputato leggiero ed onorifico. Al re, o generale, che conducevali a conquistare, continuando ancora ad essere il Capo della colonia, era naturalmente assegnata la porzione la più vistosa. Avendo così acquistati i mezzi di ricompensare i servigi prestati, come pure di procacciarsi nuovi aderenti, subdivideva egli le sue terre con questa vista, obbligando quelli, a' quali cedevane qualche porzione, a seguire le sue bandiere col numero d' uomini proporzionato all' estensione del territorio che ricevevano, ed a portare le armi in sua difesa. I Capi fra' suoi oficiali imitarono l' esempio del Sovrano, e nel distribuire porzione delle loro terre a' dipendenti, ne caricavano la concessione coll' ugual obbligo. Così un regno feudale rassomigliava uno stabilimento militare, anzichè una istituzione civile. L' esercito vittorioso, posto a quartiere nel paese che aveva occupato, continuava nella subordinazione del comando militare sotto le insegne de' proprii oficiali. Soldato ed uomo libero erano sinonimi (1). Ogni proprietario di terra era pronto a marciare colla spada al fianco alla chiamata del suo Capo, ed entrare in campo contro il comune nemico.

Quantunque la politica feudale sembri così mirabilmente calcolata per la difesa contro gli assalti di qualunque estranea forza, ne erano però le prov-

(1) Du Cange Glossar. voc. *Miles*.

videnze per l'ordine interno e la pace della società estremamente difettose. Nelle forme meglio intese e più perfette di quella istituzione, scopronsi principii di disordine e corruzione. Sviluppâronsi questi ben presto, e rapidamente diffondendosi entro ogni parte del sistema, produssero gli effetti i più fatali. Debole estremamente era il legame di politica unione, innumerevoli le sorgenti d'anarchia. Le parti monarchiche ed aristocratiche della costituzione, non trovando un potere intermedio che le tenesse in bilancia, erano in perpetuo contrasto, ed urtavansi vicendevolmente. I potenti vassalli della Corona estorsero ben presto una conferma a vita di quelle concessioni di terre che, essendo dapprima puramente gratuite, erano state accordate solamente per quel tempo che fosse piaciuto; e di ciò non paghi, riuscirono a convertirli in possessi ereditari. Con un altro passo furono compiute le loro usurpazioni, e le terre divennero inalienabili (H). Con un'ambizione non meno intraprendente, e maggiormente fuor di luogo, essi si appropriarono titoli di onore, ed impieghi potenti e di confidenza. Que' contrassegni di distinzione personale che la pubblica ammirazione concede ad illustre merito, e la pubblica confidenza conferisce a capacità straordinaria, furono annessi a certe famiglie, e come feudi fatti passare per diritto di eredità di padre in figlio. Assicuratisi in tal modo i vassalli della Corona nel possedimento delle proprie terre e dignità, la natura delle istituzioni feudali, che, quantunque basata sulla subordinazione, propendeva verso l'indipendenza, trascinolli a nuove

(H) Nota VIII.

ed ancor più pericolose lesioni della prerogativa del Sovrano. Essi ottennero il potere di giurisdizione civile e criminale, il diritto di battere moneta, non che il privilegio di portare la guerra contro i loro privati nemici in nome e per conto proprio. Le idee di soggezione politica forono quindi del tutto perdute, e non di rado rimaneva appena qualche apparenza di subordinazione feudale. I Nobili, che avevano usurpato un potere così enorme, sdegnarono di considerarsi come sudditi, ed aspirarono apertamente ad essere indipendenti. Vennero sciolti i legami che commettevano alla Corona i membri principali della costituzione, e regni riguardevoli, per estensione e rinomanza, furono sminuzzati in altrettanti principati, quanti contenevano potenti Baroni. Mille cagioni di gelosia e di discordia, che sussistevano fra questi, produssero un migliaio di guerre. Ogni paese in Europa, o devastato, o tenuto in allarme continuo da queste incessanti contese, fu empiuto di castelli e Fortezze erette per la sicurezza degli abitanti, non già contro la forza straniera, ma contro le interne ostilità. Prevaleva un'anarchia universale distruggitrice oltremodo de' vantaggi che gli uomini aspettansi dalla società, ed il popolo, che è la parte più numerosa e la più utile della Comunità, venne ridotto in istato di servitù, o trattato con rigore ed insolenza, come se fosse stato degradato per indurlo a questa miserabile condizione (1). Il Re, spogliato quasi d'ogni prerogativa, senza autorità di emanare e di porre in esecuzione leggi salutari, nè poteva proteggere l'innocente, nè punire il colpe-

(1) Nota IX.

vole. I Nobili, non usando ritegno, stancavansi l' un l' altro con continue guerre, opprimevano gli altri sudditi, ed umiliavano, od insultavano il loro Sovrano. A compimento di ogni cosa, stabilì gradatamente il tempo e rese rispettabile questo pernicioso sistema che la violenza aveva fondato.

Tale si fu lo stato dell' Europa relativamente all' interna amministrazione di governo dal settimo all' undecimo secolo. Durante questo periodo di tempo, tutte le operazioni esterne de' suoi Stati diversi furono naturalmente assai deboli. Un regno smembrato e straziato da dissensioni, senza interesse comune a promovere, e mancante di Capo per dirigerne la forza, doveva essere incapace di agire con vigore. Quasi tutte le guerre d' Europa nell' indicato periodo furono di poca importanza, non decisive, nè produttrici di eventi considerabili. Rassomigliavano piuttosto a momentanee incursioni di pirati, che ad operazioni imponenti di un esercito regolare. Ogni Barone, guidando i suoi vassalli, imprendeva qualche piccola guerra, a cui sete di ambizione o di vendetta spingevalo. Lo Stato medesimo privo d' unione, o rimanevasi del tutto inattivo, o, se tentava uno sforzo, ciò non serviva che a scoprirne l' impotenza. Vero si è che il genio superiore di Carlo Magno unì tutti questi membri disgiunti e discrepanti, ed amalgamandoli ancora in un corpo, ridonò al governo quel grado di attività che distingue il suo regno, e ne rende gli avvenimenti oggetto di attenzione non solo, ma di ammirazione a' tempi più illuminati. Ma tale stato di vigore ed unione, non essendo naturale al governo feudale, fu di breve durata. Subito dopo la morte di Carlo, quello spirito che animava e sosteneva il

vasto sistema da lui stabilito essendone ritirato, cadde in pezzi la macchina, e tutte le calamità che provengono da anarchia e discordia, ritornando con forza maggiore, afflissero i diversi regni, in cui fu diviso il suo Impero. Da quel tempo all' undecimo secolo, una successione di avvenimenti poco importanti, una serie di guerre, di cui la causa e gli effetti erano parimenti senza interesse, riempiono e deformano gli annali di tutte le nazioni d' Europa.

A questi effetti perniciosi dell' anarchia feudale, puossi aggiungere l'influenza fatale della medesima sul carattere e sul miglioramento della mente umana. Se gli uomini non godono la protezione di un governo regolare, unitamente alla convenzione della sicurezza personale che ne deriva naturalmente, essi non tentano mai di fare de' progressi nella scienza, nè hanno per iscopo di conseguire raffinatezza di gusto, o di costumi. Quel torbido periodo di oppressione e rapina, che ho descritto, male adattavasi a favorire un miglioramento in proposito. In meno di un secolo, dopo lo stabilimento de' Barbari ne' paesi da loro conquistati, scomparvero quasi tutti gli effetti de' lumi e dell' incivilimento che i Romani avevano sparso in Europa. Le arti eleganti non solo, che sono ministre del lusso e ne sono sostenute, ma molte delle arti utili, senza cui non è agiata la vita, erano o neglette, o perdute. Letteratura, scienza, gusto, erano parole appena usate ne' secoli che noi stiamo esaminando, o se talvolta si presentano, si è per attribuire un merito eminente a persone e componimenti così spregevoli, che sembra che il valore non ne fosse compreso. Uomini di un rango il più elevato e nelle più eminenti cariche, non sapevano nè

leggere, nè scrivere. Molti del Clero non intendevano il breviario, che giornalmente erano obbligati di recitare, ed alcuni lo leggevano a stento (K). Ogni memorja degli avvenimenti decorsi era perduta, o conservata in annali pieni zeppi di futili novelluzze, od in racconti e leggende. Anche i codici delle leggi, pubblicate dalle nazioni varie che si fissarono ne' diversi paesi d' Europa, caddero in disuso, mentre sostenevansi in loro luogo usanze vaghe, e capricciose. L' umana mente depressa, e di cui la coltura era negletta, fu immersa nella più profonda ignoranza. Non produsse l' Europa, durante lo spazio di quattro secoli, un autore che meriti di essere letto, o per l' eleganza del suo componimento, o per l'aggiustatezza e novità de' suoi sentimenti. Difficilmente si troverebbe un' invenzione utile e di ornamento alla società, della quale possa vantarsi quel lungo periodo di tempo.

La Religione cristiana ancora, sebbene ne siano stati rilasciati i precetti, e fissate le istituzioni in iscritto, con una precisione che avrebbe dovuto impedirne la mala interpretazione o corruzione, degenerò entro que' secoli di oscurità in una superstizione illiberale. Le nazioni barbare, convertite al Cristianesimo, cambiarono l'oggetto, non lo spirito del loro culto religioso. Esse procurarono di conciliarsi il favore del vero Dio con mezzi non diversi da quelli di cui eransi servite a pacificare le loro false Deità. In vece di aspirare a quella virtù e santità, che possono sole rendere gli uomini accettevoli al grande Autore dell' ordine e della perfezione, pensavano

(K) Nota X.

esse di aver soddisfatto ad ogni obbligo di dovere con un' osservanza scrupolosa delle cerimonie esterne (L). La Religione, quale esse la concepivano, null' altro comprendeva, ed i riti, per mezzo de' quali esse si persuadevano di attirarsi il favore del Cielo, erano di quella natura che potevasi aspettare dalle rozze idee de' secoli che li immaginarono ed introdussero, indegni, perchè insulsi dell' essere all' onore di cui venivano consacrati, o tanto assurdi che facevano torto alla ragione ed all' umanità (M). Carlo Magno in Francia, e Alfredo in Inghilterra procurarono di diradare questa oscurità, e diedero a' loro sudditi qualche idea di lumi e cognizioni. Ma l' ignoranza del secolo era troppo impenetrabile a' sforzi ed istituzioni, e l'oscurità ricomparve, e si stese su tutta l'Europa più buia e più profonda che nol fosse dapprima.

Siccome gli Europei, durante questi secoli, furono estranei all' arti che abbelliscono un' età incivilita, così erano privi delle virtù, di cui è ampiamente dotato un popolo che vive in un semplice stato. Potenza d' intelletto, sentimento di dignità personale, valore nell' intraprendere, perseveranza invincibile nell' eseguire, non curanza del pericolo, non timore della morte, sono le virtù che caratterizzano le nazioni non dirozzate. Ma queste dipendono tutte dall' uguaglianza ed indipendenza, distrutte entrambe dalle istituzioni feudali. Lo spirito di dominio corruppe i Nobili, il giogo di servitù depresse il popolo, nè più freno rimase alla ferocia e violenza. La

(L) Nota XI.
(M) Nota XII.

società umana trovasi nello stato il più corrotto al momento in cui gli uomini hanno perduto la loro originaria indipendenza e semplicità di costumi; ma non sono ancora arrivati a quel grado di raffinatezza, che introduce un sentimento di decoro e di proprietà nella condotta, come un ritegno di quelle passioni che guidano ad orribili delitti. Accade conseguentemente di trovare nella Storia de' secoli di cui parliamo, un numero di quelle atroci azioni che riempiono la mente di sorpresa e d'orrore, e non ha pari in qualunque periodo di uguale estensione negli annali d' Europa. Se noi apriamo la Storia di Gregorio di Tours, o di qualunque contemporaneo, c'incontriamo in una serie di fatti di crudeltà, perfidia e vendetta, tanto strani ed enormi che superano quasi ogni credere.

Nullameno, secondo l' osservazione di un profondo ed elegante Storico (1), avvi un estremo punto di avvilimento, egualmente come di esaltazione, da cui le umane faccende retrocedono naturalmente con progresso contrario, e cui non oltrepassanò mai nell' avanzamento e nel decadimento. Allorquando difetti di forma, o d' amministrazione, nel governo sono causa di disordini cccessivi ed intollerabili nella società, conviene al comune interesse il trovare e l' applicare rimedii tali che abbiano efficacemente ad allontanarli. Inconseguenze leggiere possono essere per lungo tempo o dissimulate, o sofferte, ma quando gli abusi crescono ad un certo punto, è d' uopo, o che la società si sciolga, o tenti di riformarli. I disordini del sistema feudale, unitamente alla cor-

(1) Hume's History of England, vol. II, p. 441.

ruzione di gusto e costumi, di cui sono la causa, essendo andati progredendo per un lungo corso di anni, sembrarono arrivati all' apice dell' eccesso verso il fine dell' undecimo secolo. Da quell' Era dobbiamo datare il ritorno di un governo e costumi diametralmente in opposizione allo stato di prima, e possiamo travedere una successione di canse ed eventi, che contribuirono, con influenza or più immediata e potente, or più rimota ed impercettibile, a scacciare confusione e barbarie, e ad introdurre ordine, regolarità e raffinatezza.

Non è d' uopo di seguire l' ordine cronologico accuratamente nell' indicare e nello spiegare queste canse ed eventi. Di maggiore importanza si è il porre sott' occhio le loro mutue connessioni e dipendenza, e mostrare come l' opera di un evento, o di una causa, preparasse la strada ad un altro, e ne aumentasse l' influenza. Noi abbiamo contemplati finora i progressi di quell' oscurità, che si estese su tutta l' Europa dal suo primo avanzarsi fino al momento del suo buio il più cupo. Diamo ora principio ad un' occupazione più piacevole, coll' osservare il primo albeggiare di una luce che ricompare, col segnare le gradazioni diverse per cui essa poco a poco s' accrebbe, ed avanzossi fino allo splendore suo massimo.

Le Crociate, o spedizioni per riscattare dalle mani degl' Infedeli la Terra Santa, sembrano il primo evento che risvegliò l' Europa da un letargo, in cui per tanto tempo giacque immersa, e che influì nell' introdurre qualche cambiamento nel governo e costumi. È inerente all' umana natura il vedere con qualche grado di diletto e venerazione de' luoghi

celebri o pel soggiorno di qualche gran personaggio, o perchè scena di qualche grande avvenimento. Da questo principio derivò la superstiziosa divozione, con cui i Cristiani, da'primi secoli della Chiesa, erano abituati di visitare quel paese, cui scelto aveva l' Onnipotente come l' eredità del suo popolo eletto, e dove il figlio di Dio aveva compiuto la Redenzione del genere umano. Siccome questo pellegrinaggio lontano non poteva essere eseguito senza spesa, fatica e pericoli considerevoli, così parve il più meritorio, e venne considerato come un' espiazione di quasi tutti i delitti. Un' opinione, che si sparse in tutta l' Europa, fra il termine del decimo ed il principio dell' undecimo secolo, ed ottenne universale credenza, aumentò prodigiosamente il numero de' creduli pellegrini, ed accrebbe l' ardore con cui intrapresero quest' inutile viaggio. Fu supposto che fossero compiuti i mille anni ricordati da S. Giovanni (1), e che fosse prossimo il fine del Mondo (2). Una costernazione generale impadronissi del genere umano; molti abbandonarono quanto possedevano, e, lasciando gli amici e i parenti, s' affrettarono precipitosamente verso la Terra Santa, ove immaginavansi che Cristo dovesse prontamente comparire per giudicarli. Finchè i Califfi furono padroni della Palestina, incoraggiarono l' affluenza de' pellegrini a Gerusalemme, considerandola come una specie di

(1) Revel. XX. 2, 3, 4.

(2) Chronic. Will. Godelli ap. Bouquet, Recueil des Historiens de France, tom. X, p. 262. Vita Abbonis, ibid. p. 332. Chronic. S. Pantaleonis ap. Eccard. Corp. Scrip. medii aevi, vol. I, p. 909. Annalista Saxo, ibid. 576.

commercio vantaggioso che apportava a' loro domi-
nii oro ed argento, e non estraevano che reliquie e consacrate cianciafruscole. Ma avendo i Turchi conquistato la Soria, verso la metà dell'undecimo secolo, furono i pellegrini esposti ad oltraggi d'ogni sorta da questi feroci Barbari (1). Ed accadendo questo cambiamento precisamente nella congiuntura che il terrore panico, di cui feci parola, aveva reso i pellegrinaggi più frequenti, riempiè l'Europa di spavento ed indegnazione. Chiunque faceva ritorno dalla Palestina riferiva i pericoli incontrati nel visitare la Città Santa, e descriveva, esagerando, la crudeltà e le vessazioni de' Turchi.

Preparate in tal modo le menti degli uomini, lo zelo di un frate fanatico, che concepì l'idea di condurre tutte le forze del Cristianesimo contro gl'Infedeli e di cacciarli a viva forza dalla Terra Santa, bastò per dare l'impulso a questa strana impresa. Pietro l'Eremita, così chiamandosi questo Apostolo marziale, scorse di provincia in provincia col Crocifisso in mano, eccitando principi e popoli ad una guerra strana cotanto; ed ovunque egli andò, accese lo stesso ardore ed entusiasmo da cui era animato. Il Concilio di Piacenza, dove radunaronsi più di trentamila persone, decise unanimamente che il progetto era stato suggerito dall'immediata ispirazione del Cielo. In quello di Clermont, ove incontrossi più gente, appena fu proposta l'impresa, che gridarono tutti d'una voce: *È la volontà di Dio.* Uomini di qualunque grado furono colpiti dal contagio. Va-

(1) Jo. Dan. Schoepflini de sacris Gallorum in oriente expeditionibus, p. 4. Argent. 1726, 4.to.

lorosi Nobili non solo co' loro seguaci guerrieri, cui poteva adescare l' arditezza di un' impresa da romanzo, ma uomini appartenenti alla condizione la più umile e la più pacifica, Ecclesiastici di qualunque ordine, e donne ancora e ragazzi impegnavansi a gara in un' impresa riputata sacra e meritoria. Se possiamo credere al testimonio concorde di autori contemporanei, sei milioni di persone indossarono la Croce (1), contrassegno, con cui distinguevansi quelli che eransi dedicati a questa santa guerra. Tutta l' Europa, dice la Principessa Anna Comnena, svelta dalle fondamenta, parve pronta (2) a precipitarsi sull' Asia in un corpo. Nè svaporò ad un tratto questo fumo di entusiastico zelo, ma la frenesia fu durevole altrettanto che stravagante. Per lo spazio di due secoli sembrò l' Europa null' altro avere di mira, che di ricuperare, o conservare il possesso di Terra Santa, ed in tutto quel tempo poderosi eserciti continuarono a marciarvi (N).

I primi sforzi di un valore animato dall' entusiasmo furono irresistibili. Porzione dell' Asia Minore, la Soria tutta, e la Palestina furono strappate dalle mani degl' Infedeli, e lo stendardo della Croce sventolò sul Sinai. Costantinopoli, Capitale dell' Impero cristiano d' Oriente, fu occupato da un branco di quelli avventurieri, che avevano preso le armi contro i Maomettani, ed un Conte delle Fiandre ed i suoi discendenti vi si tennero per mezzo secolo in possesso

(1) Fulcherius Carnotensis ap. Bongarsii Gesta Dei per Francos, vol. I. 387, edit. Han. 1611.

(2) Alexias, lib. X ap. Byz. Script., vol. XI, p. 224.

(N) Nota XIII.

del trono imperiale. Ma quantunque il primo impeto de' Crociati fosse così improvviso, che loro agevolò di molto le conquiste, trovarono essi però grande difficoltà nel conservarle. Stabilimenti tanto dall' Europa lontani, circondati da nazioni belligere, animati da un fanatico zelo appena inferiore a quello de' Crociati medesimi, trovavansi in pericolo continuo di essere rovesciati. Prima che terminasse il tredicesimo secolo, furono i Cristiani scacciati da tutti i possedimenti dell' Asia, nell' acquisto de' quali un numero incredibile di gente e somme immense erano state sacrificate. Sola impresa comune in cui le nazioni europee siensi impegnate giammai, ed abbiano con uguale ardore intrapreso, rimarrassi dessa come un monumento singolare della umana follia.

Da queste spedizioni, per quanto fossero stravaganti, derivarono però conseguenze benefiche, non aspettate, nè prevedute. Nel progredire verso Terra Santa, i seguaci della Croce passavano per paesi più colti ed inciviliti dei loro, primo luogo d' unione essendo comunemente l' Italia, ove Venezia, Genova, Pisa ed altre città avevano incominciato ad applicarsi al commercio, ed eransi alquanto arricchite e dirozzate. Essi colà imbarcavansi, ed approdando in Dalmazia proseguivano per terra a Costantinopoli. Quantunqne lo spirito militare fosse estinto da lungo tempo nell' Impero d' Oriente, ed il peggiore dispotismo vi avesse pressochè annichilato ogni pubblica virtù, nullameno Costantinopoli, che non aveva mai provato gli effetti della rabbia devastatrice de' Barbari, era la più bella città d' Europa, e la sola che conservasse qualche immagine dell' antica eleganza ne' costumi e nell' arti. La potenza

navale dell'Impero d'Oriente era considerevole; manifatture di un raro lavoro erano in fiore ne' suoi dominii; Costantinopoli era la sola depositaria delle mercanzie dell' Indie Orientali in Europa. Sebbene i Saracini e i Turchi avessero strappato all' Impero molte delle più ricche province, ed avesserlo ridotto a limiti assai ristretti, pure da queste varie sorgenti scorreva nella Capitale grande ricchezza, che favoriva non solo siffatto gusto per la magnificenza, ma teneva ognor viva una passione per le scienze, che parrà certo non indifferente, se confrontata all' esistente in altre parti d' Europa. Nell' Asia parimenti, gli Europei, che avevano indossato la Croce, ritrovarono le reliquie delle cognizioni ed arti che l' esempio ed incoraggiamento de' Califfi aveva diffuso nel dominio di questi.

Abbenchè l' attenzione degli storici delle Crociate fosse volta a tutt' altro oggetto che allo stato di società e de' costumi de' popoli conquistati, ed i più fra loro non avessero nè gusto nè discernimento sufficiente per darne un' idea, ciò non per tanto riferiscono tali tratti di umanità e generosità, nella condotta di Saladino e d'altri Capi fra' Maomettani, che ce ne danno un' altissima. Era impossibile che i Crociati transitassero per tanti paesi, e ne osservassero le usanze ed istituzioni, senza acquistare cognizioni e trarne vantaggio. Le loro viste ampliaronsi, svanirono i pregiudizii, idee novelle lor si affollarono in capo, e ben di frequente avranno dessi rimarcato la rozzezza de' loro costumi in confronto di quelli di un popolo più incivilito. Queste impressioni non erano così leggiere, che potessero venire cancellate col ritorno alla patria. Una stretta corri-

spondenza sussistè per due secoli fra l'Oriente e l'Occidente; nuovi eserciti furono sempre in moto dall' Europa all'Asia, ed i primi avventurieri, reduci alle loro case, vi recarono molte delle usanze, a cui eransi famigliarizzati colla lunga residenza fuor di paese. Scopriamo perciò, dopo il ritorno de' Crociati, uno splendore più grande nelle Corti de' principi, una pompa maggiore nelle pubbliche cerimonie, un gusto più raffinato ne' piaceri e divertimenti, non che uno spirito d' imprese da romanzo diffondersi gradatamente in Europa; e dobbiamo a queste spedizioni, frutti della superstizione e follia, i primi barlumi di luce che incominciarono a scacciare la barbarie e l' ignoranza.

Cionondimeno, ancorchè queste conseguenze avessero luogo lentamente, l' influenza delle medesime sullo stato di proprietà e di potere ne' differenti regni d' Europa fu più immediata e visibile. I Nobili, che indossarono la Croce ed obbligaronsi di marciare a Terra Santa, compresero ben presto, che grandi somme occorrevano onde far fronte alle spese di una spedizione lontana, e porsi in grado di comparire con dignità convenevole al comando de' proprii vassalli; ma contraria all' imposizione di gravose tasse essendo la natura del sistema feudale, ed i sudditi in quell' età non essendo avvezzi a pagarle, altra risorsa non ebbero che la vendita delle terre per ricavarne il danaro di cui abbisognavano.

Siccome gli uomini erano esaltati dall' aspettativa esagerata delle brillanti conquiste che speravano fare nell'Asia, e dominati da cotale zelo, per ricuperare Terra Santa, che assorbiva qualunque altra passione, così essi abbandonavano le eredità degli avi senza rincrescimento, ed a prezzo molto al di sotto di quello

che meritassero, onde potersi incamminare, quali avventurieri, in cerca di nuovi stabilimenti fra contrade ignote. I Monarchi de' vasti regni d'Occidente, fra' quali nessuno erasi nella prima Crociata impegnato, colsero con ardore quest' opportunità di unire a poche spese considerevoli territorii alla Corona (1). Oltrechè, de' feudi di diversi grandi Baróni, morti nella guerra santa, senza eredi, ritornando naturalmente possessori i Sovrani rispettívi, con quest' amalgama di proprietà, non che di potere, preso da una bilancia e gettato nell' altra, l' autorità regale aumentossi in proporzione che diminuivasi quella dell' aristocrazia. Anche la lontananza di molti potenti vassalli, avvezzi a tenere in freno e a dar legge al Sovrano, somministrava a questi l' opportunità di estendere le proprie prerogative, e di acquistare un grado di peso nella costituzione dapprima non posseduto. A queste circostanze s' aggiunga, che tutti quelli che indossarono la Croce, trovandosi sotto l' immediata protezione della Chiesa, i di cui più terribili anatemi erano lanciati contro chi avesse od inquietato, o disturbato chiunque a questo servizio si dedicasse, le querele ed ostilità private, che da un regno feudale bandivano la tranquillità, furono sospese, od estinte, una più ferma e più generale amministrazione di giustizia incominciò ad essere introdotta, ed alcuni passi furono fatti verso lo stabilimento di un governo regolare ne' regni diversi dell' Europa (o) (2).

(1) Willelm. Malmsbur. Guibert. Abbas ap. Bongars., vol. I. 481.

(o) Nota XIV.

(2) Du Cange Glossar. voc. *Cruce signatus*. Guil. Abbas ap. Bongars. vol. 1. 480, 482.

Gli effetti delle Crociate non furono meno importanti pel commercio. I primi eserciti sotto le bandiere della Croce, cui Pietro l'Eremita e Goffredo di Bouillon guidarono a Costantinopoli attraverso la Germania e l'Ungheria, ebbero tanto a soffrire e dalla lunghezza della marcia, e dalla ferocia de' barbari abitatori di que' paesi, che furono gli altri stornati dal battere la stessa strada, e preferirono quella del mare, anzichè affrontare tanti pericoli; Venezia, Genova e Pisa li fornirono di mezzi di trasporto, e la somma che ricavarono dal noleggio de' vascelli fu immensa (1). Non fu però questa che una piccola parte di quanto guadagnarono colle spedizioni a Terra Santa; poichè i Crociati contrattando con essi attrezzi militari e proviande, e le loro flotte costeggiando, mentre gli eserciti progredivano per terra, e somministrandole di quanto occorreva, essi assorbirono l'intiero profitto di un ramo di commercio così lucroso. Vantaggi ancor più durevoli ricavarono dal buon esito dell'armi de' Crociati. Esistono tuttavia patenti che contengono guarentigie delle immunità le più estese ai Veneziani, Pisani e Genovesi ne' stabilimenti diversi che i Cristiani fecero nell'Asia. Con esse sono dichiarati esenti da qualunque tassa sopra le mercanzie che ne trasportavano, o vi recavano, ed investiti nel possesso di sobborghi intieri in città marittime, e di ampie contrade in altre, e vi è dichiarato, che le quistioni insorgenti fra persone aventi domicilio nella loro giurisdizione, o traffico sotto la loro protezione, debbano sottostare a processo secondo le proprie

(1) Muratori Antiquit. Italic. medii aevi, vol. II. 906.

leggi, ed essere giudicati da giudici di loro propria scelta (1). Allorquando i Crociati impossessaronsi di Costantinopoli, e collocarono sul trono imperiale uno de' loro condottieri, gli Stati d'Italia trassero profitto anche da questo avvenimento. I Veneziani, che avevano ideato il disegno dell' impresa, e contribuirono tanto nel condurla a buon termine, non trascurarono di assicurarsi i vantaggi principali che ne ridondarono. Essi si resero padroni di una parte dell' antico Peloponneso nella Grecia, non che della più parte delle isole dell' Arcipelago. Molti rami importanti del commercio, che faceva centro dapprima in Costantinopoli, furono trasferiti a Venezia, Genova e Pisa. Così una catena d' avvenimenti, prodotti dalla guerra santa, aprì varie sorgenti, da cui scaturì copiosa ricchezza per queste città, in modo che, assieme ad altre istituzioni di cui faremo menzione fra poco, le pose in istato di assicurarsi libertà ed indipendenza.

Le istituzioni poc'anzi accennate furono la formazione delle città in comunità, corporazioni, o corpi politici, e il privilegio ad esse concessò di giurisdizione municipale, che contribuì forse più di qualunque altra causa ad introdurre governo regolare, incivilimento ed arti in Europa. Il governo feudale aveva degenerato in un sistema di oppressione; insopportabili ed illimitate erano divenute le usurpazioni de' Nobili. Essi avevano ridotto la massa del popolo in uno stato di servitù effettiva,

(1) Muratori Antiquit. Italic. medii aevi, vol. II. 906, etc.

(2) Willehardouin hist. de Constant. sous les Empereurs Français, 105, etc.

e la condizione de' distinti col nome di uomini liberi, era sovente poco preferibile a quella degli altri. Nè erano soggetti a tale oppressione quelli solamente che soggiornavano nelle campagne, coltivando i poderi del loro padrone; ma città e province dipendenti da qualche gran Signore, alla di cui protezione erano raccomandate, non lo erano meno alla di lui arbitraria giurisdizione. Gli abitanti privati de' diritti i più naturali ed i più inalienabili dell' umanità, non potevano disporre degli effetti acquistati dalla propria industria o per mezzo di testamento o per altro modo durante la vita (1). Non avevano diritto di fissare tutori alla minorità de' figli, ed era ad essi vietato maritarsi senza ottenere il permesso dal Signore, da cui dipendevano (2). Se avevano incominciato un processo, non osavano terminarlo col venire a patti, per non defraudare lo stesso Signore de' diritti, che sulla sentenza erangli devoluti (3). Servitù insopportabile ed opprimente esigevasi da essi senza pietà o moderazione.

In alcune città era posto un limite allo spirito di industria per mezzo di assurdi regolamenti, in altre da esigenze fuor di ragione, nè mai le ristrette ed opprimenti massime dell'aristocrazia militare permesso avrebbero, che si fosse portato ad un grado di vigore, o d' elevatezza (4).

(1) Dacherii Spicileg. tom. XI. 374, 375, edit. in 4.to. Ordonnances des Rois de France, tom. III. 204. N. 2, 6.

(2) Ordonnances des Rois de France, tom. I, p. 22, tom. III. 203. N. 1. Murat. Antiq. Ital., vol. IV, p. 20. Dacher. Spicil. vol. XI. 325, 341.

(3) Dacher. Spicil. vol. IX. 182.

(4) Mably, observat. sur l' hist. de France, t. II, p. 2, 96.

Ma appena le città d'Italia incominciarono a volgere l'attenzione verso il commercio, ed a formarsi un' idea de' vantaggi che potevano derivarne, divennero impazienti di scuotere il giogo dei Signori insolenti, e di stabilire fra di esse un governo libero ed uguale, in modo di rendere sicura la proprietà, e florida l'industria. Gl'Imperatori alemanni, quelli specialmente delle Case di Svevia e Franconia, siccome avevano la sede del loro governo molto lontana dall'Italia, vi mantennero perciò una giurisdizione debole ed imperfetta. Le eterne contese, o co'Papi, o co'proprii torbidi sudditi, stornarono l'attenzione loro dall'interna politica di questo paese dando continuamente di che fare alle loro armi. Queste circostanze incoraggiarono, verso il principio dell'undecimo secolo, gli abitanti di alcune città d'Italia ad assumere nuovi privilegi, ad unirsi più strettamente, ed a formare politiche corporazioni governate da leggi stabilite di comune consenso (1). I diritti acquistati da molte città, per mezzo di ardite e fortunate usurpazioni, altre compraronli dagli Imperatori, contenti di ricevere grandi somme per concedere privilegi che non potevano abrogare, ed alcune li ottennero gratuitamente dalla generosità o facilità de' Principi, da cui dipendevano. Le grandi ricchezze portate in Italia dai Crociati produssero un fermento ed un'attività novella nelle menti del popolo, ed eccitarono cotanta passione generale di libertà ed indipendenza, che, prima della conclusione dell'ultima Crociata, tutte le principali città

(1) Murat. Antiquit. Ital. vol. IV, p. 5.

di quel paese avevano o comprato, od estorto dagl' Imperatori ampii privilegi (P).

Questa innovazione non fu a lungo conosciuta in Italia, che non avesse luogo anche in Francia. Luigi il Grosso, onde usare qualche potere che contrabbilanciasse quello de' vassalli, i quali tenevano in dovere o davano leggi alla Corona, addottò il primo il disegno di conferire nuovi privilegi alle città dipendenti dal suo dominio. Questi privilegi furono denominati *patenti di comunità*, per mezzo di cui egli affrancava gli abitanti, aboliva le tracce di servitù, ed erigeva le città medesime in corporazioni, o corpi politici governabili da un consiglio, o magistrato da esse nominatò. Questi magistrati avevano il diritto di amministrare la giustizia entro i circondari rispettivi, di imporre tasse, di unire ed educare all' armi la milizia civica, che ponevasi in campo, a richiesta del Sovrano, guidata da oficiali destinati dalla comunità. I grandi Baroni imitarono l' esempio del Monarca, ed accordarono immunità uguali alle città de' proprii territorii. Essi avevano prodigato tanto nelle spedizioni di Terra Santa, che approfittarono con trasporto di un nuovo espediente di cavar danaro colla vendita di queste *patenti di libertà*. Quantunque la istituzione delle comunità fosse altrettanto ripugnante alle massime politiche, che contraria al potere dei medesimi, non badarono a conseguenze rimote, purchè ottenessero un sollievo presente. In meno di due secoli fu abolita la servitù nella più parte delle città di Francia, che divennero corporazioni libere, in vece di villaggi dipendenti senza giurisdizione, o pri-

(P) Nota XV.

vilegi (Q). Quasi nel tempo stesso le grandi città di Germania incominciarono ad acquistare simili immunità, e posero le fondamenta della loro libertà ed indipendenza presente (R). La pratica si diffuse prontamente in Europa, e venne adottata in Ispagna, Inghilterra, Scozia e in tutti gli altri regni feudali (S).

I buoni effetti di questa nuova istituzione furono immediatamente sentiti, e la sua influenza, sul governo e sui costumi, fu estesa non meno che salutare. Una gran massa del popolo fu affrancata dalla servitù, e da tutte le imposte gravose ed arbitrarie, a cui avevalo assoggettato questa miserabile condizione. Le città, coll' acquistare il diritto di comunità, divennero tante piccole repubbliche governate da leggi conosciute ed uguali. La libertà fu riputata una parte così essenziale e caratteristica della loro costituzione, che se qualche schiavo si fosse rifugiato in qualcuna delle città medesime, e vi avesse soggiornato per un anno, senza essere richiamato, egli era dichiarato immediatamente uomo libero, ed ammesso membro della comunità (1).

Nell' ugual modo, che una parte del popolo fu debitrice della propria libertà alla formazione delle comunità, lo fu l' altra della propria sicurezza. Fu tale la situazione dell' Europa per diversi secoli, che la conservazione del proprio individuo obbligava ciascuno a corteggiare la protezione di qualche potente

(Q) Nota XVI.

(R) Nota XVII.

(S) Nota XVIII.

(1) Statut. Humberti Bellojoci, Dacher. Spicil. vol. IX. 182, 185. Charta Comit. Forens. ibid. 193.

Barone; ed in tempi pericolosi il castello di questi era il luogo, ove tutti avevano ricorso per la propria salvezza. Ma città circondate di mura, i di cui abitanti erano regolarmente educati all' armi, ed obbligati dall' interesse e da' più solenni impegni a difendersi reciprocamente, offrivano un asilo più comodo e più sicuro. Cessarono i Nobili di essere tanto importanti col cessare di essere i soli protettori, a cui potesse il popolo rivolgersi per difenderlo contro la violenza.

Se la Nobiltà soffrì qualche diminuzione di potere e di credito coi privilegi accordati alle città, acquistò la Corona un aumento d'entrambi. Siccome non v' erano eserciti regolari in nessuno de' Regni feudali, non poteva il Sovrano condurne in campo che non fossero composti di soldati forniti da vassalli della Corona, gelosi sempre dell' autorità reale. Nè aveva egli danaro per continuare il servizio pubblico, oltre quello che questi accordavangli con avara mano. Ma quando ai membri della comunità fu permesso di portar le armi, e furono educati a servirsene, ciò supplì in qualche modo al primo difetto, e diede alla Corona il comando di un corpo d' uomini indipendentemente da' suoi vassalli. L'attaccamento delle città al Sovrano, cui consideravano il primo autore della loro libertà, ed erano obbligate di corteggiare come il protettore de' loro privilegi contro lo spirito dominante de' Nobili, contribuì in qualche modo ad allontanare il secondo male, e procurò in molte occasioni alla Corona soccorsi di danaro, da cui ritrasse il Governo novella forza (1).

(1) Ordon. des Rois de France, tom. I. 602, 785, tom. II. 318, 422.

L'acquisto della libertà produsse un cambiamento così felice nella condizione di tutti i membri delle comunità, che li scosse da quel letargo in cui avevali immersi la miseria dello stato primiero. Risorse lo spirito d'industria, divenne il commercio oggetto di attenzione, ed incominciò a fiorire. Si aumentò la popolazione, fu l'indipendenza stabilita, e affluì la ricchezza nelle città, che per lungo tempo erano state la sede della miseria e della oppressione. Alla ricchezza tennero dietro l'ostentazione ed il lusso, e, benchè quella tuttavia incomoda ed inelegante, e questo mancante di garbo, fecero però strada a maggiore raffinatezza ne' costumi e nelle abitudini della vita Una specie di governo e di politica più regolare fu introdotta assieme a questo miglioramento. A mano a mano che le città divenivano più popolate, ed aumentavansi le occasioni di corrispondenza fra gli uomini, si moltiplicarono naturalmente e regolamenti e statuti, e tutti s'accorsero, che, dall'osservarli esattamente e dal punire con prontezza e vigore chi li trasgrediva, dipendeva la comune salvezza. Le leggi e la subordinazione, non che i costumi inciviliti, dalle città si diffusero insensibilmente fra il restante della società.

Gli abitanti delle città avendo ottenuto libertà personale e giurisdizione municipale, acquistarono subito la libertà civile ed il potere politico. Principio fondamentale di politica feudale si era quello, che nessun uomo libero potesse essere o governato, o tassato senza il suo consentimento. Quindi alla Corte di ogni Barone erano chiamati i suoi vassalli, ove, di comune accordo, stabilivano que' regolamenti che riputavano i più vantaggiosi alla loro piccola so-

cietà, e concedevano al medesimo soccorsi in danaro proporzionati a' suoi bisogni, o alle loro forze. I Baroni stessi, conformemente al principio accennato, erano ammessi nella suprema assemblea della nazione, e concorrevano col Sovrano nell' emanare le leggi ed imporre le tasse.

Il Signore supremo, secondo il disegno originario della politica feudale, conservando la proprietà diretta di quelle terre di cui accordava il possesso temporario a' suoi vassalli, la legge supponeva che sussistesse sempre questa pratica dopo ancora che i feudi divennero ereditarii, ed un Barone continuava ad essere considerato come il protettore di quelli che risedevano ne' suoi territorii. Il gran Consiglio d'ogni nazione, distinto anche col nome di Parlamento, di Dieta, di Cortes, di Stati generali, era interamente composto di que' Baroni, o dignitari ecclesiastici, che dipendevano immediatamente dalla Corona. Le città, sia che fossero situate ne' dominii reali, sia nelle terre di un suddito, erano raccomandate alla protezione del Signore, a cui erano tributarie. Non avevano nè nome legale, nè esistenza politica, che le abilitasse ad essere ammesse nell' assemblea legislativa, o vi dasse loro qualche autorità. Ma furono appena affrancate, e formate in corpi collegiati, che divennero membri legali ed indipendenti della costituzione, ed acquistarono tutti i diritti essenziali degli uomini liberi. Fra questi il più importante era il privilegio di un voto decisivo nella formazione delle leggi pubbliche, e nella concessione de' sussidii nazionali. Era naturale che riclamassero questo privilegio città avvezze ad una forma di governo municipale, secondo cui, nessun regolamento poteva es-

sere stabilito nella comunità, nè poteva essere esatto danaro, fuorchè col comune consentimento. La ricchezza, il potere, la considerazione che esse acquistarono, col ricuperare la libertà, aggiunsero peso a questo reclamo, e fortunati eventi accaddero, od occorsero felici congiunture ne' diversi regni d' Europa, che loro facilitarono, od accrebbero il possedimento di un diritto così importante.

In Inghilterra, uno de' primi paesi ove i rappresentanti de' borghi furono ammessi nel gran Consiglio della nazione, i Baroni, che presero le armi contro Enrico III, invitaronli ad intervenire in Parlamento, onde aggiungere popolarità maggiore alla causa, e rinforzare la barriera contro le usurpazioni del potere regale. In Francia Filippo il Bello, monarca non meno astuto che intraprendente, considerolli come uno stromento che potesse essere adoperato con uguale vantaggio per estendere la regale prerogativa, per bilanciare il potere esorbitante dei Nobili e per agevolare l' imposizione di tasse novelle. Con questa vista egli introdusse negli Stati generali della nazione i deputati di quelle città che erano divise in comunità (1). Nell'Impero la ricchezza ed i privilegi delle città imperiali le pose a livello de' membri i più considerevoli del Corpo germanico. Conscie del potere e della propria dignità, pretesero di avere un banco separato nella Dieta, e condussero a buon fine questa pretensione (2).

(1) Pasquier, Recherches sur la France, p. 81, edit. Par. 1633.

(2) Pfeffel, Abregé de l'histoire et droit d'Allemagne, p. 408, 451.

In qualunque modo i rappresentanti delle città ottenessero dapprima un posto nella legislatura, ebbe quest' avvenimento però una grande influenza sulla forma e sul genio del governo. Temperò il rigore dell' oppressione aristocratica con un misto adattato di libertà popolare. Al gran Corpo del popolo, che non aveva rappresentanti attivi e potenti, assicurò dei tutori de' suoi diritti e privilegi. Creò un potere intermedio fra il re ed i Nobili, a cui ciascuno alternativamente ricorreva, e che ora opponevasi alle usurpazioni dell' uno, ora poneva un freno alle lesioni degli altri. Appena i rappresentanti delle comunità ottennero qualche grado di credito e d' influenza nella legislatura, lo spirito delle leggi variò da quello che era, derivò da nuovi principii e si diresse a nuovi oggetti. Eguaglianza, ordine, pubblico bene e riparazione di torti divennero frasi ed idee in corso, e famigliari negli statuti e nella giurisprudenza delle nazioni europee. Quasi tutti gli sforzi in favore della libertà, in ogni parte d'Europa, sono stati fatti da questo potere nuovo nella legislatura. In proporzione dell' influenza e considerazione da loro acquistata, diminuiva la severità dello spirito aristocratico, ed i privilegi del popolo gradatamente estendevansi, mentre tarpavansi le ali alla antica ed esorbitante giurisdizione de' Nobili (r).

Gli abitanti delle città essendo stati dichiarati liberi dalle patenti di comunità, quella parte del popolo che viveva in campagna ed impiegata nella agricoltura, incominciò a riacquistare la libertà coll' essere affrancata. Durante il rigore del governo

(r) Nota XIX.

feudale la gran massa del popolo, come è stato di già osservato, era ridotta in servitù. Schiavi aggregati al podere da essi coltivato, passavano da un proprietario ad un altro, o per vendita, o per cessione, assieme col podere. Lo spirito della politica feudale non favoriva l' affrancamento di tal sorta di gente. Era massima stabilita, che nessun vassallo potesse legalmente diminuire il valore di un feudo a danno del Signore, da cui avevalo ricevuto. Non era perciò valida la *manumissione* fatta per autorità del padrone immediato, e se non era confermata dal Signore supremo, da cui dipendeva, gli schiavi, inerenti al feudo, non acquistavano un diritto completo alla propria libertà. Così era d' uopo ascendere per tutte le gradazioni di dipendenza feudale fino al re, assoluto padrone (1). Una forma di procedimento tanto tediosa ed incomoda scoraggiava dalla pratica di manomettere i schiavi domestici ottenevano spesso la libertà dall' umanità e beneficenza del padrone, a cui come assoluta proprietà appartenevano; ma la condizione degli schiavi attaccati alla gleba era meno soggetta ad alterazione.

La libertà ed indipendenza, che una parte del popolo aveva ottenuto dall'instituzione delle comunità, ispirò all' altra un desiderio ardentissimo di acquistare uguali privilegi, ed i Capi, accortisi del beneficio che avevano dalle prime concessioni ricavato, furono meno ritrosi nell' accondiscendervi. L' affrancazione si rese più frequente, ed i Re di Francia, spinti dalla necessità non meno che dall' inclina-

(1) Etablissemens de St. Louis, liv. II, ch. 34. Ordon., tom. I. 283, not. (a).

zione a ridurre il potere de' Nobili, procurarono di renderla generale. Luigi X, e suo fratello Filippo emanarono ordinanze dichiaranti: » Che tutti gli uomini erano naturalmente liberi, e, siccome il loro regno chiamavasi il regno de' Franchi, deciso avevano che così fosse in realtà. Ordinavano quindi che si concedessero affrancazioni a patti giusti e ragionevoli (1) ». Questi editti vennero immediatamente posti in esecuzione ne' regali dominii. L' esempio del Sovrano non meno che la speranza di ricavare somme considerevoli da questo espediente, decise molti fra' Nobili a porre in libertà i loro dipendenti, e la servitù fu gradatamente abolita in quasi ogni provincia del regno (v). In Italia, lo stabilimento del governo repubblicano nelle grandi città, governo le di cui massime e genio differivano dalla politica feudale, unitamente alle idee di uguaglianza, rese familiari dai progressi del commercio, avevano introdotto la pratica di affrancare gli antichi schiavi *prediali*. In alcune città di Germania, le persone che erano state assoggettate a questa specie di servitù furono affrancate. In Inghilterra, a misura che lo spirito di libertà guadagnava terreno, il nome e l' idea ancora di servitù personale furono totalmente banditi, e senza che la legislatura intervenisse per proibirli formalmente. Gli effetti di un cambiamento così rimarchevole nella condizione di una parte tanto grande del popolo, non potevano non essere importanti ed estesi. L' agricoltore padrone della propria industria, e sicuro di raccogliere per sè i frutti della propria fatica divenne

(1) Ordon., tom. I, p. 583, 653.
(v) Nota XX.

l' affittaiuolo de' campi medesimi, ove era prima obbligato di lavorare pel beneficio di un altro. I nomi odiosi di padrone e di schiavo, distinzioni le più vili e mortificanti nell' umana condizione, scomparvero. La speranza di migliorare la propria fortuna, e di innalzarsi a più onorevole condizione, contribuì a dare una spinta al genio, ed all' attività; e classi numerose d' uómini, che non avevano politica esistenza, ed erano adoperate come meri stromenti di fatica, divennero utili cittadini e concorsero all' aumento della forza e delle ricchezze della società, che avevali adottati come suoi membri.

I diversi espedienti posti in opera per introdurre un' amministrazione di giustizia più regolare, più uguale e più vigorosa contribuirono di molto al miglioramento della società. Quale fosse il modo particolare di far giustizia fra' Barbari, che innondarono l' Impero romano e ne occuparono le diverse province, non può essere con certezza determinato. Dalla forma di governo fra' medesimi in vigore, non che dalle loro idee sulla natura della società, puossi dedurre che l' autorità del magistrato fosse assai limitata, ed illimitata, in proporzione, quella degl' individui. Ed è simile deduzione giustificata dalle storie e cronache, fino ne' tempi più remoti, che presentano l' idea ed esecuzione della giustizia, in tutti i paesi d' Europa, come poco diverse da quanto deve aver luogo in uno stato di natura. Il mantenere l' ordine e la tranquillità della società coll' esecuzione regolare di leggi conosciute, il vendicare delitti distruttori della pace e sicurezza individuale con una persecuzione spinta innanzi nel nome, e coll' autorità della

comunità, erano oggetti di governo poco intesi in teoria, meno valutati in pratica.

Poteva appena dirsi, che il magistrato tenesse in mano la spada della giustizia, mentre i privati se ne servivano. Il risentimento era quasi il solo motivo di perseguitare i delitti, e soddisfare questa passione era lo scopo e la norma nel castigare. Chi soffriva il torto aveva solo il diritto di perseguitare l' aggressore, e di esigere o condonare una punizione. Da un sistema di procedimento giudiziario così barbaro e difettoso, che appena sembra compatibile coll' esistenza della società civile, derivarono disordini ed anarchia. Unissi la superstizione a questa ignoranza della natura del governo, per imporre l'amministrazione della giustizia, o per renderla capricciosa ed inuguale. Provvedere a questi mali in modo di dare un corso regolare alla giustizia, fu per diversi secoli un grande oggetto di politica saviezza. I regolamenti a ciò relativi possono dividersi in tre separati capitoli. Spiegarli ed indicare il modo, in cui operarono, è un articolo importante nella Storia della società fra le nazioni europee.

Il primo passo considerabile verso lo stabilimento di un' amministrazione di giustizia uguale, fu l' abolizione del diritto, reclamato da privati individui, di muoversi guerra l'uno contro l' altro a nome e con autorità propria. Respingere l'ingiurie e vendicare i torti è cosa altrettanto in natura, che il coltivare l' amicizia, e, finchè la società rimane nel suo stato il più semplice, il primo è considerato un diritto personale non meno inalienabile dell' altro. Nè credono gli uomini in tale stato di essere semplicemente autorizzati a farsi ragione de' torti ricevuti, ma sono

sensibili anche alle ingiurie che soffrono persone con cui sono in relazione, od all'onore delle quali prendono interessamento; e non sono meno solleciti di vendicarle. Il selvaggio, per quanto imperfettamente comprenda i principii di politica unione, prova al vivo i sentimenti di affezione sociale, e le obbligazioni che nascono dai legami del sangue.

La sola apparenza d'ingiuria o d'affronto fatto alla sua famiglia, o tribù, lo accende di furore, e ne perseguita col più vivo risentimento gli autori. Reputa codardia l'aspettare una riparazione da tutt'altre armi che le proprie, ed infamia il rinunziare ad altri il diritto di determinare quale soddisfazione egli abbia a ricevere, o di quale vendetta rimanersi contento.

Relativamente alla persecuzione ed al castigo degli offensori, le massime e la pratica di tutte le nazioni non incivilite, specialmente degli antichi Germani ed altri Barbari, che invasero l'Impero romano, trovansi perfettamente d'accordo con queste idee (1). Finchè conservarono la nativa semplicità di costumi, e trovaronsi divisi in piccole società, o tribù, i difetti di questo sistema imperfetto di giurisprudenza criminale, se pur merita questo nome, erano meno vivamente sentiti. Quindi s'accinsero a stabilirsi nelle estese province, che avevano conquistate, e ad organizzarsi in grandi monarchie. Allorchè, nuovi oggetti d'ambizione offrendosi, aumentarono il numero e la violenza delle loro dissensioni, avrebbero dovuto adottare nuove massime relativamente alle riparazioni

(1) Tacit. de Mor. German., c. 21. Vell. Paterc., lib. II, cap. 18.

dell' ingiurie, e regolare, per mezzo di leggi generali ed uguali, ciò che dapprima lasciavano in balìa del capriccio di private passioni. Ma fieri ed altieri Capitani, avvezzi a vendicarsi di chi offendevali, non credevano di dover rinunziare ad un diritto che consideravano come un privilegio del loro Ordine, ed una prova della loro indipendenza. Leggi, appoggiate all' autorità di principi e magistrati, aventi poco potere, non ispiravano molto rispetto. L'amministrazione della giustizia fra gente rozza ed illetterata non era tanto accurata, decisa, od uniforme, che potesse indurre gli uomini a sottoporsi implicitamente alle sue determinazioni. Qualunque Barone offeso, indossava l' armatura, e, ponendosi a capo de' suoi vassalli, chiedeva soddisfazione. Il di lui avversario gli si faceva incontro coll' uguale corredo di ostilità. Nè l'uno, nè l' altro ricorreva ad impotenti leggi da cui non isperava protezione, nè intendeva sottoporre alla lenta decisione delle indagini giudiziarie, cose che tanto caldamente interessavano le sue passioni. Confidavano entrambi nella loro spada per terminare la contesa. I parenti e servi dell' aggressore e del difensore erano involti nella lite, nè avevano la libertà di rimanersi neutri. Chi ricusava di agire di concerto colla parte, cui apparteneva, era non solo esposto all' infamia, ma soggetto a pene legali.

I differenti régni d' Europa furono straziati e desolati per più secoli da intestine guerre, suscitate da animosità private, e proseguite con tutta la rabbia d' uomini di feroci costumi e passioni violenti. Il podere di ciascun Barone era una specie di territorio indipendente, separato da quelli che circondavanlo, e le ostilità fra loro perciò perpetue. Divenne il

male tanto inveterato e profondo, che la forma e le leggi della guerra privata furono stabilite, e regolamenti relativi formarono parte della giurisprudenza (1), come se questa pratica avesse fondamento in qualche diritto naturale di umanità, o nell' originaria costituzione della società civile.

Tale era il disordine, e tante le calamità causate da queste perpetue guerre, che degli sforzi furono fatti per torre ai Nobili questo pericoloso privilegio, a cui pretedevansi autorizzati. Era interesse d' ogni Sovrano l' abolizione di una pratica, che ne annichilava l' autorità. Carlo Magno la vietò con una legge apposita, quale invenzione del diavolo, tendente a distruggere l' ordine e la felicità sociale (2). Ma il regno di questo Monarca, che che vigoroso ed attivo sia stato, durò troppo poco, perchè potesse riuscire a sradicare un' usanza così inveterata. In vece di tener mano forte a questa proibizione, i successori di lui osarono appena applicare de' palliativi. Dichiararono illegale, che chicchesia potesse muovere guerra prima di aver mandato una sfida formale ai parenti e vassalli dell' avversario; ed ordinarono, che, dopo il fatto di trasgressione, o delitto, cagione di privata guerra, dovessero trascorrere quaranta giorni, prima che l' offeso potesse attaccare i vassalli dell' offensore. Ingiunsero a tutti di sospendere le contese private, e di cessare dalle ostilità quando il re trovavasi impegnato in qualche guerra contro i nemici della nazione. Coo-

(1) Beaumanoir Coustumes de Beauvoisis, ch. 59 et les notes de Thaumassiere, p. 447.

(2) Capitul. A. D. 801. Edit. Baluz. Vol. I, p. 371.

però la Chiesa coi magistrati civili, ed interpose la propria autorità per estirpare una pratica cotanto in opposizione collo spirito del Cristianesimo. Diversi Concilii emanarono decreti, che proibivano le guerre private, e minacciavano i più terribili anatemi contro chi disturbasse la tranquillità sociale col reclamare, od esercitare un diritto cotanto barbaro. L'aiuto della Religione fu invocato per combattere e soggiogare la ferocia de' tempi. Fu detto che l'Onnipotente aveva manifestato, per mezzo di visioni e rivelazioni a diverse persone, la sua disapprovazione di quello spirito di vendetta, che armava una parte delle sue creature contro dell'altra. Furono scongiurati gli uomini di riporre nel fodero la spada, e di ricordarsi de' legami sacri che univanli come Cristiani, e come membri della stessa società. Ma quest'amalgama di autorità civile ed ecclesiastica, quantunque rinforzato da tutto ciò che poteva essere atto ad atterrire, e ad imporne agli spiriti creduli di que' secoli, altro effetto non produsse che sospensioni temporarie d'ostilità, ed una cessazione dal guerreggiare in certi giorni e stagioni, consecrate agli atti i più solenni di divozione. Continuarono i Nobili ad asserire questo pericoloso privilegio; ricusarono di ubbidire a quelle leggi, che tentavano di abrogarlo, o limitarlo, mentre altre ne eludevano, e presentavano suppliche e rimostranze, e facevano ogni sforzo per sostenere il diritto di privata guerra, come la distinzione la più grande e la più onorifica che avessero. Anche più avanti, fino al quattordicesimo secolo, noi troviamo, in diverse province della Francia, la Nobiltà che pretende di decidere le proprie differenze colla spa-

da, anzichè sottoporsi alla decisione di qualunque giudice. L' abolizione totale di questa pratica in quel regno ed in altri paesi, ove prevaleva, non deve attribuirsi tanto alla forza degli statuti e decreti, come all' aumento graduale della regale autorità, ed al progresso impercettibile di sentimenti più giusti per ciò che concerne il governo, l' ordine e la sicurezza pubblica (x).

La proibizione della prova per mezzo del combattimento giudiziario, fu un altro passo importante verso l' introduzione di un governo regolare, capace di assicurare l' ordine pubblico e la pubblica tranquillità. Siccome il diritto di guerra privata permetteva che molte liti fra individui fossero decise coll' armi, come quelle fra nazioni, così la formalità della prova per mezzo del combattimento giudiziario bandiva dalle Corti di giustizia l' equità; e l' azzardo e la forza divenivano gli arbitri delle loro decisioni. Presso le nazioni incivilite, tutti i Trattati di qualche importanza sono conchiusi per iscritto, e la presentazione dell' atto, od istromento, è una piena evidenza del fatto, ed accerta con precisione quanto ciascheduna parte ha stipulato di eseguire. Ma presso un popolo rozzo, allorchè le arti di leggere e scrivere erano qualità così poco comuni che il possederle procurava il titolo di *Cherico* od *Uomo dotto*, eravi appena cosa che fosse posta in iscritto oltre i Trattati fra principi, le concessioni e patenti ai sudditi, o gli atti fra privati che erano di conseguenza straordinaria, od avevano un effetto esteso. La più gran parte degli affari, nella

(x) Nota XXI.

vita e d'interesse comune, era portata innanzi per mezzo di contratti o promesse. Ciò rendeva non solo difficile, nelle contese civili, l'offrire prove sufficienti a convalidare qualche diritto, ma incoraggiava la falsità e la frode, col renderle estremamente facili. Anche ne' casi criminosi, ove un fatto particolare deve essere accertato, o smentita un' accusa, la natura e l' effetto dell' evidenza legale erano poco intesi dalle nazioni barbare. Definire con accuratezza quella specie di evidenza che una Corte aveva ragione di pretendere, determinare quando dovesse insistere per la prova positiva, quando accontentarsi di quella di circostanza, confrontare la deposizione di testimonii discordi, e fissare il grado di credito dovuto a ciascuno, erano discussioni troppo imbrogliate e sottili per la giurisprudenza di secoli ignoranti. Onde evitare d'imbarazzarsene, una forma più semplice di *procedura* fu introdotta nelle Corti civili e criminali. In tutti i casi, ove la notorietà del fatto non somministrava l'evidenza la più chiara e la più diretta, la persona accusata, e contro cui era portata un' azione, era chiamata legalmente, o invitata a purgarsi col giuramento; e, dichiarando la propria innocenza, veniva assolta immediatamente (1). Quest' assurda pratica impediva effettivamente che la colpa e la frode fossero scoperte e punite, rendendo così forte la tentazione allo spergiuro, che non era facile resistervi. Gli effetti perniciosi ne furono provati sensibilmente, e, per porsi in guardia contro i medesimi, ordinarono le

(1) Leg. Burgund. Tit. 8, et 45. Leg. Aleman. Tit. 89. Leg. Baiwar. Tit. 8, § 5, 2, etc.

leggi, che i giuramenti si dovessero prestare con grande solennità, ed accompagnati da ogni circostanza, che ispirasse un rispetto religioso, od un superstizioso terrore (1). Debole riuscì il rimedio, poichè questi riti e cerimonie divennero familiari, e l' impressione loro sull' immaginazione andò a poco a poco scemando. Uomini che si azzardavano di schernire la verità, non erano certamente atterriti dalle solennità di un giuramento. Ciò suggerì l' idea di rendere la purgazione, per giuramento, più sicura e soddisfacente. Esigevano quindi, che l' accusato comparisse con un certo numero d' uomini liberi, suoi vicini o parenti, che corroboravano il giuramento da lui prestato, col giurare che credevano vero tutto ciò ch' egli aveva profferito. Chiamavansi questi *Compurgatori*, e ne variava il numero secondo l' importanza dell' oggetto di cui trattavasi, o la natura del delitto o capo d' accusa (2). In alcuni casi non richiedevansi meno di trecento testimonii ausiliarii per assolvere l' accusato (3). Ma questo divisamento pure riuscì infruttuoso. Per diversi secoli fu riguardato un punto d' onore in Europa il non abbandonare il proprio Capo, e il tenersi a fianco di quelli a cui univano i legami del sangue. Chicchesia fosse stato ardito abbastanza per violare le leggi, era certo di trovare aderenti a lui devoti che lo sostenessero, e lo servissero in quel modo che più

(1) Du Cange, Glossar. voce *Juramentum*, vol. III, p. 1607. Edit. Benedict.

(2) Du Cange, Glossar., vol. III, p. 1599.

(3) Spelman Glossar. voce *Assath*. Gregor. Turon. hist., lib. VIII, c. 9.

eragli gradito. La formalità di chiamare compurgatori riuscì una sicurtà apparente, e non reale, contro la falsità e lo spergiuro, e le sentenze delle Corti, finchè continuarono di riferire ogni punto in quistione al giuramento del difendente, divennero così flagrantemente inique, che eccitarono lo sdegno universale contro un tale metodo di *procedura* (1).

Accortisi di questi difetti, ma incapaci di correggerli, o d'introdurre una forma più conveniente, i nostri antenati appellavansi al Cielo, riputando un infallibile metodo di scoprire la verità, e tenersi in guardia contro il falso, quello di sottoporre ogni punto di disputa alle decisioni, come essi credevano, di una saggezza infallibile, e di una giustizia imparziale. Sottoponevasi l'accusato, per attestare la propria innocenza, alla prova d'immergere il braccio nudo nell'acqua bollente, di tenere in mano un ferro rovente, di passeggiare a' piè scalzi su di bruciantì coltri d'aratro e ad altri esperimenti pericolosi e terribili. In altre occasioni, egli sfidava l'accusatore a combattere seco lui da solo a solo. Entravasi in tutte queste diverse forme di prove per mezzo di divote cerimonie, poichè i ministri della religione erano adoperati, ed invocavasi l'Onnipotente, acciò intervenisse col manifestare la colpa e proteggere l'innocenza. Chiunque sortiva senz'esserne offeso, o vittorioso, era dichiarato assolto dal *Giudizio di Dio* (2).

Fra tutte le capricciose ed assurde istituzioni,

(1) Leg. Longobard., lib. II, tit. 55, § 54.

(2) Murat. Dissert. de judiciis Dei. Antiq. hist. vol. III, pag. 612.

che hanno origine dalla debolezza dell' umana ragione, quella di sottoporre quistioni concernenti la proprietà, la riputazione e la vita degli uomini alla decisione dell' azzardo, o della forza e destrezza di corpo, sembra la più stravagante e fuor di ragione. Furonvi però circostanze, che determinarono le nazioni europee a considerare questo modo equivoco di decidere qualunque punto contestato, come un appello diretto al Cielo, ed un metodo certo per conoscerne la volontà. Siccome gli uomini non sono atti a comprendere per mezzo di quali leggi fisse, uguali e generali l' Universo prosegua ad essere governato dall' Onnipotente, così inclinano ad immaginarsi, che, in ogni caso cui la passione e l' interesse rendono a' loro occhi importante, il Supremo Reggitore di tutto dovrebbe visibilmente spiegare il suo potere col giustificare l' innocenza, e col punire il colpevole. Per correggere questo errore popolare, non fa d' uopo di un piccolo grado di scienza e filosofia, ma i sentimenti che dominavano l' Europa ne' secoli oscuri lo aumentarono in vece di correggerlo. La Religione, per diversi secoli, consistè principalmente nel credere alla leggenda storica di quei Santi, i nomi de' quali riempiono il Calendario romano. I racconti favolosi de' loro miracoli, formavano il grande oggetto dell' istruzione che il Clero offriva al popolo, da cui erano accolti con implicità, credulità ed ammirazione. Tale credulità avvezzò gli uomini a pensare, che le leggi stabilite della natura potessero essere violate nelle occasioni le più frivole, ed impararono piuttosto a starsi in aspettazione di atti straordinari e particolari di potere dalla divina Providenza, di quello che contemplare il pro-

gresso regolare e il compimento di un disegno generale. Una superstizione faceva strada all'altra, e chiunque credeva che l'Essere Supremo fosse miracolosamente intervenuto nelle fatali circostanze, di cui facevano parola le leggende, aspettavane naturalmente l'intervento in oggetti di maggiore importanza, allorchè rimessi alla sua decisione.

Con quest'opinione superstiziosa, lo spirito marziale d'Europa concorse, durante i secoli di mezzo, a stabilire la prova per mezzo del combattimento giudiziario. Mostrarsi pronto a sostenere colla spada quanto era al labbro sfuggito, era la prima massima d'onore d'ogni gentiluomo. Asserire i proprii diritti colla forza dell'armi, vendicarsi di quelli da cui avevano ricevuto ingiuria ed affronto, erano le distinzioni che formavano l'orgoglio de' Nobili di uno spirito elevato. La prova del combattimento, combinando con tali massime, lusingava e soddisfaceva queste passioni. Ogni uomo era il custode del proprio onore e della propria vita, e la giustizia della sua causa e la sua futura riputazione dipendevano dal suo coraggio e dal suo valore.

Questo modo di decidere era per conseguenza considerato come uno de' più felici sforzi di una saggia politica, e, appena introdotto, tutte le forme di processo per mezzo di fuoco, d'acqua e d'altri sperimenti superstiziosi, caddero in disuso, o vi si ebbe solamente ricorso nelle controversie fra persone di un rango inferiore. La prova del combattimento venne in tutta l'Europa autorizzata, ed ovunque accolta con uguale soddisfazione. Quistioni, non solo relative a fatti incerti o disputati, ma punti di legge astratti e generali, erano decisi dall'esito di

una tenzone, e questo era creduto un metodo di scoprire la verità più liberale e soddisfacente, che quello di esaminare od argomentare. Non solo potenti antagonisti, inaspriti dall' ardore e dall' ostilità dell' opposizione, sfidavansi a vicenda, ed eccitavansi a render valida l' accusa, ed a difendere la propria innocenza colla spada, ma testimonii, che non avevano interesse nell' esito della questione, sebbene chiamati a dire la verità da leggi che avrebbero dovuto proteggerli, erano ugualmente esposti al pericolo di una sfida, ed ugualmente obbligati di sostenere colla forza dell' armi la veracità della loro deposizione. A compimento delle assurdità di questa giurisprudenza militare, il carattere stesso di un giudice non era dalla sua violenza rispettato, poichè al momento di pronunciare la propria opinione, poteva qualunque delle parti contendenti interromperlo, e, gittandogli il guanto, sfidarlo a difendere sul campo la propria integrità, nè poteva egli, senza coprirsi d' infamia, ricusare di accettare la sfida, o rifiutarsi dall' entrare nello steccato contro un tale avversario.

Così la prova del combattimento, come altri abusi, si diffuse gradatamente, e si estese ad ogni persona, ed a quasi tutti i casi. Ecclesiastici, donne, minori, decrepiti, ed infermi, che non potevano decentemente o giustamente essere obbligati a prendere le armi, ed a sostenere la loro causa, dovevano presentare campioni, cui essi, o per affetto o con ricompensa, impegnavano a battagliare per loro conto. Le solennità di un combattimento giudiziario erano quali dovevano essere in un' azione che consideravasi come un appello a Dio, e la decisione

delle quistioni della più grande importanza. Qualunque occorrenza vi si riferisse era regolata da editti sovrani, o spiegata da commenti legali con una accuratezza minuta ed anche superstiziosa. Abilità in tali leggi e diritti, era la sola scienza cui nobili guerrieri vantassero, od ambissero di conseguire (1).

Da questa barbara usanza, il corso di procedere nelle questioni civili e criminali fu interamente sovvertito. All' equità subentrò la forza nelle Corti di giudicatura, e la giustizia fu bandita dalla propria abitazione. Discernimento, dottrina, integrità divennero per un giudice qualità meno necessarie, che forza fisica e destrezza nel maneggio dell'armi. Coraggio intraprendente, vigore, od arte superiore valevano maggiormente a procurarsi il buon esito di un processo, che l' equità della causa o la chiarezza dell' evidenza. Applicavansi gli uomini naturalmente alla coltura de' talenti che trovavano più utili. Siccome forza di corpo e maneggio dell' armi non occorrevano meno nello steccato, ove entravano in difesa de' loro diritti privati, che sul campo di battaglia, ove azzuffavansi co' nemici del proprio paese, così divenne il grande oggetto di educazione, e la principale occupazione della vita, l' acquisto di queste qualità marziali. L' amministrazione della giustizia, in luogo di avvezzare gli uomini ad ascoltare la voce dell' equità, od a rispettare le decisioni della legge, insegnò loro a considerare la forza come l' arbitro sovrano della ragione e del torto.

(1) Vedi un discorso assai curioso rapporto alle leggi del duello giudiziario di Tommaso Woodstock, Duca di Glocester, zio di Riccardo II, nel Glossario di Spelman voc. *Campus*.

Tanto evidenti erano gli effetti perniciosi della prova del duello, che non isfuggirono totalmente alla vista del secolo poco osservatore, in cui venne introdotto. Fino dal principio, il Clero fece delle rimostranze contro la medesima, come in contraddizione collo spirito del Cristianesimo, e sovvertitrice della giustizia e dell'ordine (1). Ma le massime e le passioni, che la favorivano, eransi talmente impossessate delle menti degli uomini, che spregiavano ed ammonizioni e censure, che in altri casi avrebberli colpiti di terrore. Troppo grande era il male ed inveterato per cedere a tale rimedio, e, siccome andava sempre crescendo, così il potere civile trovò necessario l' interporsi. Consci però della propria limitata autorità, procedettero con cautela i monarchi, e i loro primi tentativi, per contenere o porre de' limiti a questa pratica, furono assai deboli. Una delle prime restrizioni alla medesima, che si presenti nella Storia d'Europa, fu posta da Enrico I, re di Inghilterra, e non si estese che a proibire la prova del combattimento nelle quistioni riguardanti oggetti di poco momento (2). Luigi VII, in Francia, imitonne l'esempio, ed emanò un editto allo stesso effetto (3). S. Luigi, le di cui idee, come legislatore, erano di molto superiori a quelle del secolo in cui viveva, procurò d' introdurre una giurisprudenza più perfetta, e di sostituire alla prova del combattimento quella dell' evidenza. Ma i suoi regolamenti in proposito non estendevansi che a' suoi dominii, poichè

(1) Du Cange, Glossar voc. *Duellum*, vol. II, p. 1675.
(2) Brussel, Usage des Fiefs, vol. II, p. 962,
(3) Ordon. tom. I, p. 16.

i grandi vassalli della Corona possedevano un' autorità così indipendente, ed erano tanto appassionatamente attaccati all' antica pratica, che egli non osò di avventurarne la propagazione per tutto il regno. Alcuni Baroni però li adottarono volontariamente, e lo spirito delle Corti di giustizia si fece contrario al modo di decidere col combattimento, e cercò di deprimerlo nelle occasioni. Ciònnullameno, i Nobili riputavano cotanto onorevole cosa il far dipendere dal proprio coraggio la sicurezza della propria vita e fortuna, e con tanta veemenza contesero per la conservazione di questo privilegio favorito, che i successori di S. Luigi, incapaci di opporsi, e temendo di offendere sudditi tanto potenti, furono obbligati di tollerare ed anche di autorizzare quest' usanza, ch' egli (1) aveva tentato di abolire. In altri paesi d' Europa, con altrettanto zelo, si fecero sforzi per mantenere la pratica stabilita, e vennero estorte da' rispettivi Sovrani simili concessioni. Qualunque sovrano però dotato di capacità, o risolutezza, ebbe sempre di mira di condannare la prova del combattimento, e furono emanati a tal fine diversi editti; ma le osservazioni da noi fatte sul diritto di guerra privata, possono applicarsi ugualmente al modo di prova di cui trattasi. Nessuna usanza, per quanto possa essere assurda, se ha durato a lungo, o se trae la propria forza da costumi e pregiudizii del secolo in cui domina, non venne mai abolita dalla semplice pubblicazione di leggi o statuti. O devono cambiarsi i sentimenti del popolo, o deve essere introdotta una forza nuova,

(1) Ordon., tom. I, p. 328, 390, 435.

che ne arresti la corrente; e tale cambiamento ebbe luogo in Europa coll' aumento delle cognizioni, e la società fece de' passi verso un ordine più perfetto. Coll' estendersi della prerogativa del Sovrano, e coll' acquistare nuova forza, insinuossi un potere, di cui era interesse il sopprimere qualunque pratica che favorisse l' indipendenza de' Nobili. Nondimeno durò lo sforzo per diversi secoli, ed ora sembrava che i regolamenti e le idee nuove guadagnassero terreno, ora che ritornassero le antiche abitudini, e quantunque la prova del combattimento andasse sempre più in disuso, pure ne abbiamo degli esempii fino al secolo decimosesto nella Storia d' Inghilterra e di Francia. A misura ch' essa andò decadendo, l' amministrazione della giustizia fu rimessa in attività, la procedura delle Corti fu diretta da leggi conosciute, lo studio delle quali divenne l' oggetto dei giudici, e, rimosso l' inciampo della ferocia de' suoi costumi, il popolo europeo fece gran passi verso l' incivilimento (1).

Coll' autorizzare il diritto di appello dalle Corti de' Baroni a quelle del Re, e coll' assoggettare alle revisioni dell' ultime le decisioni delle prime, fu fatto un passo non meno importante, di quelli che ho già mentovati, verso un' amministrazione della giustizia più regolare, stabile e vigorosa. Fra tutte le lesioni della prerogativa regia, che i Nobili feudali commisero, la più singolare si fu certo quella di usurparsi, nel loro dominio, l' amministrazione della giustizia con autorità suprema, tanto nelle cause civili, che criminali. Presso altre nazioni sono insorte pure delle contese fra

(1) Nota XXII.

sudditi e principi, ed hanno tentato i primi di estendere il proprio potere e privilegi; ma nella storia de' loro sforzi e pretese, nulla scopriamo di uguale a questo diritto reclamato e conseguito dai Baroni feudali. Deve aver esistito qualche cosa di particolare nel genio e nei costumi, che suggerirono questa idea, o spinsero i Baroni ad insistere su tale diritto. Fra il popolo rozzo che conquistò le diverse provinche dell' Impero romano, e vi pose in attività nuove leggi, la passione del risentimento, troppo impetuosa per essere contenuta, fu lasciata quasi senza freno dall' autorità delle leggi. La persona offesa, come già osservossi, conservava non solo il diritto di perseguitare, ma di punire il proprio avversario. Apparteneva alla medesima l' infliggere quella pena che bastasse a saziarne la rabbia, o l' esigere quella soddisfazione che fosse sufficiente per calmarla. Ma finchè Barbari feroci continuarono ad essere i soli giudici in causa propria, le loro inimicizie furono implacabili ed eterne, e non posero limiti al grado della vendetta, o alla durata del risentimento. Gli eccessi, che ne derivarono, mandarono talmente a soqquadro l' ordine e la pace della società, che furono obbligati di pensare a qualche rimedio. Da principio, furono interposti dagli arbitri, che, per mezzo della persuasione o della preghiera, ottennero dalla parte offesa di accettare un' ammenda o di venire a patti coll' aggressore, e rinunziare ad ulteriore persecuzione. Ma siccome la sommissione a persone, che non avevano autorità nè legale, nè giudiziaria, era del tutto volontaria, così fu d' uopo di fissare de' giudici che avessero potere sufficiente per sostenere le proprie decisioni. Il condottiero, cui erano

abituati a seguire ed obbedire, di cui rispettavano il coraggio, e nella integrità confidavano, fu naturalmente quegli a cui un popolo belligero affidò quest' importante prerogativa. Ogni capitano divenne il comandante in guerra, ed il giudice in pace della sua tribù. Ogni Barone guidava al campo i suoi vassalli, ed amministrava la giustizia ai medesimi nella propria sala. Questi altieri dipendenti non avrebbero riconosciuto altra autorità, nè si sarebbero sottoposti ad altra giurisdizione. Ma in tempi torbidi e di violenza, l'esercizio di questa nuova funzione divenne incomodo, ed anche pericoloso. Nessuno poteva assumere il carattere di giudice, se non possedeva un poter sufficiente a proteggere una parte dalla violenza di privata vendetta, e ad obbligare l' altra ad accettare quella riparazione ch' egli aveva ordinato. In considerazione degli sforzi straordinarii che richiedeva quest' ufficio, i giudici, oltre l' ammenda che imponevano, a titolo di compenso, alla persona o famiglia ingiuriata, levavano una somma addizionale, come compenso della loro fatica, ed in tutti i regni feudali era quest' ultima non solo regolata, ma esatta ancora con uguale precisione che la prima.

Per tal modo, dall' operazione naturale di circostanze peculiarie a' costumi, od allo stato politico delle nazioni feudali, ne derivò non solo che giurisdizioni separate e territoriali furono in ogni regno stabilite; ma lo furono in tal maniera, che l'interesse concorse coll' ambizione de' Baroni a mantenerle ed estenderle. Non solo fu riguardato dai Nobili feudali un mero punto d' onore il dispensare la giustizia ai proprii vassalli, ma dall' esercizio di

questo potere ne nacque un ramo principale d'entrata, e gli emolumenti delle Corti furono frequentemente il sostegno massimo della loro dignità; e questo privilegio dell'ordine sostennero essi e difesero con zelo infinito. Per mezzo di questa istituzione, tutti i regni in Europa vennero divisi in altrettanti principati, quanti esistevano potenti Baroni. I vassalli di questi, e in pace e in guerra, a mala pena riconoscevano altra autorità, oltre quella del supremo Signore, nè sentivansi soggetti ad altro comando, poichè non erano dipendenti da altra giurisdizione. I legami che univano queste Confederazioni minori, si strinsero e rassodarono; quelli della pubblica unione si rallentarono e si sciolsero. I Nobili martellavansi il cervello nell'immaginare regolamenti che tendessero ad assicurare e ad eternare questa distinzione, e, per tenere le proprie Corti in guardia contro ogni apparenza di subordinazione alle Corti della Corona, obbligavano il Sovrano a proibire ai giudici regi di entrare nelle loro terre, o di reclamarvi qualunque giurisdizione. E se poi, o per errore, o per ispirito di lesione, qualche giudice regio avventuravasi di estendere la propria autorità ai vassalli di un Barone, essi potevano allegare il diritto di esenzione, ed il Signore, da cui dipendevano, aveva non solo il diritto di liberarli dalle sue mani, ma quello ancora di esigere una legale riparazione per l'ingiuria ed affronto ricevuto. La giurisdizione de' regi giudici non oltrepassava i ristretti limiti dei dominii del Re, ed in vece di regolari gradazioni di Corti giudiziarie, riconoscenti tutte le stesse leggi generali, ed avendole di mira come guida nelle decisioni, eranvi in ogni regno feudale mille tribunali

indipendenti, da' quali le procedure erano dirette da usanze locali e forme contraddittorie, così che la collisione di giurisdizione di questi tribunali ritardava sovente l'esecuzione della giustizia. Rendevasi d'altronde impossibile, che l'amministrazione della medesima giungere potesse ad un grado di conformità e perfezione, attesa la varietà e capricci de' modi di procedura in corso.

Tutti i Monarchi d'Europa ben comprendevano, che tutto era una lesione della propria giurisdizione, e sopportavanla con impazienza; ma le usurpazioni de' Nobili erano tanto solidamente stabilite, ed era così manifesto il pericolo nel tentare di rovesciarle a viva forza, che si limitarono a minarne le fondamenta. Espedienti varii furono a quest' oggetto posti in opera che sono degni di attenzione, poichè ciascunò di essi marca il progresso della legge e dell' equità ne' diversi regni d' Europa. Da principio, tentarono i Sovrani di circoscrivere la giurisdizione de' Baroni col permetterle di prendere conoscenza delle offese più leggiere, riservando le più importanti, che chiamavansi *Cause Regie*, *o della Corona*, al giudizio delle Corti del Re. Ciò non feriva che i Baroni di un grado inferiore, poichè i Nobili più potenti ridevansi di questa distinzione, e non solo reclamavano una giurisdizione illimitata, ma obbligavano il Sovrano a concedere loro patenti ove riconoscevano questo privilegio nella forma la più ampia. Il tentativo produsse però qualche buona conseguenza, e preparò la strada ad altre migliori, poichè diresse l'attenzione degli uomini verso una giurisdizione distinta da quella de' Baroni, di cui erano i vassalli, abituolli alle pretese di superio-

rità che la Corona reclamava sopra i giudici territoriali, ed insegnò loro di volgersi al Sovrano, come ad un protettore, allorquando erano oppressi dal padrone immediato. Con ciò venne agevolata l'introduzione degli appelli, per mezzo de' quali i Principi ordinavano, che le decisioni delle Corti baronali venissero sottoposte alla revisione de' regi giudici. Finchè fu in pieno vigore la prova del combattimento, non v'era punto, deciso dalla medesima, che potesse essere portato alla revisione di un'altra Corte, mentre, rimessa la cosa al giudizio di Dio, egli aveva dichiarato la sua volontà coll'esito del combattimento, e il porre in dubbio l'equità del divino giudizio sarebbe stato considerato come un'empietà. Questa barbara pratica, caduta appena in disuso, i Principi incoraggiarono i vassalli de' Baroni ad appellarsi alle Corti regie, ricorrendo alle medesime per ottenere soddisfazione. La pratica progredì poi lentamente e gradatamente. I primi esempi di appellazione furono per *dilazione* o *rifiuto* di giustizia delle Corti baronali; e come queste erano appoggiate sulle idee di subordinazione del sistema feudale, così acconsentirono i Nobili che fossero senza molta opposizione introdotte. Ma quando subentrarono le appellazioni *per ingiustizia od iniquità di sentenza*, previdero bene che se questa innovazione rendevasi generale, la sola ombra del potere sarebbe rimasta in mano loro, e tutta l'autorità e giurisdizione regia avrebbe fatto centro in quelle Corti che avevano il diritto di revisione. Si spaventarono quindi subito, e rimostrarono contro le lesioni de' loro antichi privilegi, che arditamente si accinsero a difendere. Ma proseguirono i Sovrani de' diversi regni

d' Europa il piano adottato con fermezza e prudenza; e, quantunque obbligati in alcune occasioni a sospendere le operazioni; od a cedere in apparenza, quando qualche formidabile confederazione di vassalli univasi contro di essi, ripresero le prime misure appena s' accorsero che i Nobili erano o deboli o lenti nell' agire, e li respinsero vigorosamente. Decretarono, che le Corti reali, che erano originariamente ambulatorie, e sedevano irregolarmente, fossero tenute in un luogo fisso, ed in tempi stabiliti, e si diedero la premura di nominare de' giudici che fossero di un' abilità superiore a quella de' giudici delle Corti baronali, aggiungendo dignità al carattere, e splendore alle assemblee de' medesimi. Studiaronsi di renderne regolari le forme e consistenti i decreti; talchè queste giudicature divennero per conseguenza oggetto della pubblica confidenza e venerazione. Il popolo, abbandonando i tribunali parziali de' Signori, era ansioso di sottoporre ogni soggetto di contesa al criterio più giusto e discernitore di quelli che il Sovrano aveva scelto per dar giudizio in suo nome. Così i Re ritornarono Capi della comunità e dispensatori della giustizia ai popoli; e cessarono i Baroni dall' esercitare il proprio diritto di giurisdizione, perchè caduto in dispregio, o circoscritto da regolamenti che rendevanlo vano, od abolito da appositi statuti. Così l' amministrazione della giustizia, scaturendo da una sorgente sola, e seguendo una sola direzione; proseguiva il suo corso in ogni Stato con maggior forza ed uniformità (z).

Le forme e le massime della legge canonica, che

(z) Note XXIII.

erano divenute universalmente rispettabili per l'autorità che avevano nelle Corti ecclesiastiche, non contribuirono poco ai miglioramenti anzidetti della giurisprudenza. Se noi consideriamo il diritto canonico politicamente, e lo vediamo, o come un sistema formato ad oggetto di assistere il Clero nell'usurpazione di poteri e giurisdizione, non meno ripugnanti alla natura delle sue funzioni, che inconsistenti coll'ordine di governo, o come lo stromento principale per istabilire il dominio de' Papi, da cui fu scosso il trono ed intaccata la libertà de' regni europei, noi dobbiamo convenire, che questa legge fu una delle macchine le più formidabili poste in opera contro la felicità della società civile. Ma se lo contempliamo meramente come un codice di leggi concernenti i diritti e la proprietà dell'individuo, e seguiamo gli effetti civili delle sue decisioni, ci comparirà desso, in allora, sotto una luce più favorevole. In secoli d'ignoranza e crudeltà i ministri della religione sono l' oggetto di una venerazione superstiziosa. Allorquando i Barbari, che invasero l'Impero, abbracciarono la Fede cristiana, trovarono il Clero in possesso di un potere considerabile, e naturalmente tributarono a questa nuova guida la sommissione e riverenza che erano avvezzi di tributare ai Sacerdoti dell'a religione, che avevano abbandonato. S'immaginavano che le persone ne fossero altrettanto sacre quanto le funzioni, e avrebbero riputata un' empietà l'assoggettarli alla giurisdizione profana de' secolari. Non fu cieco il Clero a' vantaggi che gli offerse la debolezza umana, e stabilì delle Corti, in cui processavasi quanto risguardava il loro carattere, funzioni o proprietà. Perorarono essi per

una quasi totale esenzione dall' autorità de' giudici civili, e l' ottennero con diversi pretesti; e per mezzo di variati artificii comunicarono questo privilegio a tanta gente, ed estesero la loro giurisdizione a tale diversità di casi, che la più gran parte degli affari, che davano luogo a liti e contestazioni, era portata alla cognizione delle Corti spirituali.

Per disporre però i secolari a sopportare questa usurpazione senza mormorare od opporsi, uopo era convincerli che l' amministrazione poteva essere perfezionata dallo stabilimento di questa nuova giurisdizione, e non era difficile l' impresa in un tempo in cui gli ecclesiastici procedevano nelle usurpazioni col massimo successo. La scarsa porzione di dottrina che servì a guidare gli uomini ne' secoli di oscurità, era interamente devoluta al Clero, ed esso solo sapeva leggere, ricercare, ragionare. Dal Clero era posseduta solamente qualunque cognizione conservavasi ancora dell' antica giurisprudenza, o per tradizione, od in que' pochi libri che erano sfuggiti alla rabbia devastatrice de' Barbari; e sulle massime di quell' eccellente sistema, fondarono un codice di leggi che accordavasi co' grandi principii dell' equità. Avendo delle regole fisse cui tener dietro, determinaronsi le formalità delle Corti del Clero, e le decisioni delle medesime divennero uniformi e consistenti. Nè mancava ad esse autorità bastante per dar esecuzione alle sentenze, poichè la scomunica e le altre censure ecclesiastiche erano castighi più terribili di quelli che potevano essere inflitti dai giudici civili, in appoggio de' proprii decreti.

Non è dunque sorprendente, che la giurisprudenza ecclesiastica si rendesse oggetto d' ammirazione e

rispetto, e che l'esenzione della giurisdizione civile fosse corteggiata come un privilegio, ed accordata come una ricompensa. Non è sorprendente che, anche ad un popolo rozzo, le massime del diritto canonico sembrassero più giuste e imparziali della mal digerita giurisprudenza che dirigeva tutte le procedure delle Corti civili. Secondo quest' ultime, le differenze tra Baroni contendenti erano terminate, come in istato di natura, colla spada; e secondo le prime, ogni materia veniva assoggettata alla decisione delle leggi. Le une permettevano combattimenti giudiziarii, lasciando in balìa dell' azzardo o della forza l' arbitrio della ragione o del torto, della verità o della falsità; le altre giudicavano secondo le massime dell' equità, e la deposizione de' testimonii. Qualunque errore od ingiustizia in una sentenza pronunciata da un Barone, che avesse giurisdizione feudale, era irremediabile, poichè non andava questa soggetta a tribunale superiore; ma la legge ecclesiastica fissava una regolare graduazione di Corti, a cui la causa poteva essere portata per appello, finchè era decisa dall'autorità, considerata suprema nella Chiesa. Così il genio ed i principii del diritto canonico, prepararono gli uomini alla approvazione delle tre grandi alterazioni nella giurisprudenza feudale di cui ho fatto parola. Ma non era solamente rapporto a questi punti, che il diritto canonico suggeriva miglioramenti benefici alla società, poichè molti de' regolamenti, riputati il baluardo della sicurezza personale, o la salvaguardia della proprietà privata, sono contrarii allo spirito ed in contraddizione colle massime della giurisprudenza civile, conosciuta in Europa per diversi secoli, e

furono tolti dalle regole e pratica delle Corti ecclesiastiche. Osservando la saggezza ed equità delle decisioni di queste Corti, incominciarono gli uomini a comprendere la necessità o di abbandonare i tribunali marziali de' Baroni, o di tentarne la riforma (AA).

Il risorgimento della scienza e lo studio della legge romana cooperarono, unitamente alle cause già menzionate, ad introdurre idee più giuste e più liberali relativamente alla natura del governo, ed alla amministrazione della giustizia. Tra le calamità recate al genere umano dalle devastazioni de' Barbari che innondarono l' Impero, una delle più grandi si fu il rovescio del sistema della romana giurisprudenza, il più nobile monumento della saggezza di quel gran popolo nato per soggiogare il Mondo. Le leggi e regolamenti di una comunità incivilita erano totalmente avverse ai costumi e all' idee di que' feroci invasori, poichè esse rispettavano oggetti di cui un popolo rozzo non aveva neppure l' idea, ed erano adattate ad uno stato di società totalmente a questo ignoto. Per tale motivo, ovunque essi si stabilirono, la giurisprudenza romana cadde subito in dimenticanza e fu sepolta per diversi secoli sotto il peso di quelle istituzioni, che gli abitanti dell' Europa magnificarono col nome di leggi. Ma, verso la metà del secolo duodecimo, fu scoperta accidentalmente in Italia una copia delle Pandette di Giustiniano. In quel tempo era lo stato della società tanto avanzato, e le idee degli uomini tanto ampliate e migliorate, dagli eventi di diversi secoli, durante i quali avevano progredito in unione poli-

(AA) Nota XXIV.

tica, che essi furono colpiti di ammirazione per un sistema che i loro avi non avrebbero potuto comprendere. Sebbene non fossero ancora giunti a quel grado di raffinatezza, che li ponesse in situazione di trarre dagli antichi un gusto per la vera filosofia o la scienza speculativa; sebbene fossero insensibili ancora alla bellezza ed all' eleganza de' classici componimenti, essi erano abbastanza capaci di giudicare del merito di un sistema di legge, in cui tutti i punti i più interessanti e gli oggetti principali dell' attenzione degli antichi, in ogni età, erano spiegati con discernimento, precisione ed equità. Tutti gli uomini di lettere studiarono ardentemente questa nuova scienza, ed in pochi anni, dopo la scoperta delle Pandette, furono fissati de' professori di legge civile, che le insegnarono pubblicamente nella più parte dei paesi d' Europa.

Manifestaronsi ben presto gli effetti dello studio e dell' imitazione di un modello così perfetto, poichè non appena furono gli uomini istrutti da leggi fisse e generali, che ne compresero l'utilità, e divennero impazienti di stabilire i principii e le formalità che dovevano regolare le decisioni giudiziarie. Fu tale l' ardore, con cui persistettero in un' impresa di tanta importanza alla società, che, prima del finire del dodicesimo secolo, la legge feudale fu ridotta in un sistema regolare, il Codice del diritto canonico fu ampliato e posto metodicamente in ordine, e le sciolte ed incerte usanze de' diversi regni e province furono raccolte e disposte coll' accuratezza acquistata dalla cognizione della romana giurisprudenza. In alcuni paesi d' Europa, la legge romana fu adottata come sussidiaria alla legge municipale, e tutti i casi, a

cui non estendevasi quest' ultima, erano decisi secondo i principii della prima. In altri, le massime, come pure le forme, della romana giurisprudenza, frammischiavansi impercettibilmente colle leggi del paese, ed ebbero una forte influenza, però meno sensibile, nel migliorarle e perfezionarle (BB).

Questi diversi miglioramenti nel sistema della giurisprudenza e nell' amministrazione della giustizia, produssero un cambiamento ne' costumi assai importante e di un effetto esteso, mentre occasionarono una distinzione di professioni, obbligando gli uomini a coltivare talenti diversi, ed avere di mira il conseguimento di diverse cognizioni, onde rendersi atti agli impieghi ed alle funzioni differenti, che divenivano necessarie nella società (1). Fra popoli non ancora inciviliti non v' è che la professione delle armi che sia onorevole, e tutta l' attitudine ed il vigore dell' intelletto umano sono esercitate per acquistarvi destrezza od abilità. Le funzioni della pace in vece sono poche e semplici, nè richiedono un corso particolare d'educazione preparatoria a disimpegnarle. Tale fu lo stato dell' Europa per diversi secoli. Ogni gentiluomo nato soldato sprezzava ogni altra occupazione, e non era educato in altra scienza oltre quella della guerra, mentre anche i suoi esercizii e passatempi erano azioni di militare prodezza. Nè esigeva il carattere giudiziario, cui i soli Nobili di nascita erano autorizzati ad assumere, altro grado di cognizioni oltre il posseduto da questi mal

(BB) Nota XXV.

(1) Dr. Ferguson's Essay on the History of Civil Society, part. IV, sect. 1.

governati soldati. Raccogliere poche usanze confermate e rese rispettabili dal tempo; scerre e fissare colla debita formalità lo steccato pe' combattenti; osservare l'esito della tenzone, e decidere se aveva avuto luogo secondo le leggi dell'armi, era tutto ciò che un Barone, che agiva come giudice, doveva essere capace di comprendere.

Fissate le formalità della procedura legale, e trovandosi scritte le norme di decisione e raccolte in un corpo, la legge divenne una scienza, di cui la cognizione esigeva un corso regolare di studio ed una lunga attenzione alla pratica delle Corti. Nobili belligeri, ed illetterati non avevano nè ozio, nè inclinazione per intraprendere un carico così faticoso e così estraneo a tutte le occupazioni, che reputavano adattate al proprio rango. Essi abbandonarono a poco a poco il posto nelle Corti di giustizia, ove l'ignoranza esponevali allo scherno, e si stancarono di assistere alla discussione di casi troppo intricati per la loro intelligenza. Non solo la decisione giudiziaria di punti, che erano il soggetto della controversia, ma la condotta di tutti gli affari e transazioni legali, fu affidata a persone educate da uno studio e da un'applicazione impiegata nell'acquistare cognizioni legali. Una classe d'uomini dai proprii concittadini interrogata giornalmente, per ottenerne un parere, ed alla decisione di cui riportavansi nelle faccende le più importanti, acquistò naturalmente una considerazione ed una influenza nella società. Fu promossa ad onori che eransi sempre considerati come le ricompense del merito militare, e furonle affidate cariche della più alta dignità e del potere più esteso. Così un'altra professione, oltre quella

dell' armi, fu introdotta fra i secolari e riputata onorevole. Tutti si applicarono alle funzioni della vita civile e coltivarono i talenti richiesti per disimpegnarle. Una nuova strada fu aperta alla ricchezza ed agli onori, e le arti e le virtù della pace furono poste nel rango conveniente, e ricevettero la debita ricompensa (cc).

Mentre, miglioramenti tanto importanti allo stato della società ed alla amministrazione della giustizia, andavano gradatamente facendo progressi in Europa, sentimenti più liberali e generosi incominciarono ad animare la Nobiltà. Erano questi ispirati dallo spirito cavalleresco, che, sebbene considerato comunemente come una strana instituzione e sorgente di stravaganza, nacque naturalmente dallo stato della società in quell' epoca, ed ebbe un' influenza grandissima sulla raffinatezza dei costumi delle nazioni europee. Lo stato feudale era uno stato di guerra perpetua, di rapina e di anarchia, durante il quale il debole ed il disarmato erano esposti ogni momento ad insulti, o ad ingiurie. Il potere del Sovrano era troppo limitato per prevenire questi mali, e l' amministrazione della giustizia troppo debole per ordinarne il compenso. Eravi appena protezione contro la violenza e l' oppressione, oltre quella che il valore e la generosità di alcuni privati potevano accordare. Lo stesso spirito d' intrapresa, che aveva suggerito a tanti gentiluomini di prendere l'armi in difesa degli oppressi pellegrini nella Palestina, eccitonne altri a dichiararsi i protettori ed i vendicatori dell' innocenza insultata in patria. Allorquando

(cc) Nota XXVI.

l'assoggettamento finale di Terra Santa al dominio degli Infedeli, pose fine a queste estere spedizioni, fu questo il solo impiego lasciato all'attività ed al coraggio degli avventurieri. Frenare l'insolenza della oppressione che andava crescendo, soccorrere gli sventurati, riscattare dalla prigionia chi non avevano i mezzi, proteggere o vendicare donne, orfani, od ecclesiastici, che non potevano portare armi in propria difesa, riparare torti ed allontanare disgrazie, erano riputati atti della massima prodezza e del più alto merito. Valore, umanità, cortesia, giustizia, onore, erano le qualità che distinguevano la cavalleria. Vi si aggiungeva la religione che frammischiossi ad ogni passione ed instituzione ne' secoli di mezzo, e, coll'infondère uno zelo più entusiastico, dette a queste una forza tale che le spinse ad un eccesso fanatico. Gli uomini erano educati al grado di cavaliere da una lunga previa disciplina, e vi erano ammessi per mezzo di solennità divote non meno che pompose. Chi sortiva nobili natali corteggiava questo onore che riputavasi una distinzione superiore alla sovranità, e i monarchi andavano orgogliosi di riceverlo dalle mani di gentiluomini privati.

Quest' istituzione singolare, in cui erano così stranamente amalgamati valore, religione e galanteria, trovavasi maravigliosamente adattata al gusto ed al genio di nobili guerrieri, e gli effetti ne furono ben presto visibili ne' loro costumi. La guerra fu proseguita con minore accanimento allorchè l'umanità, non meno del coraggio, fu riputata l'ornamento della cavalleria, e costumi più gentili ed inciviliti vennero introdotti, quando la cortesia fu raccomandata come la più amabile delle virtù cavalleresche. Anda-

rono cessando oppressione e violenza, allorquando fu riconosciuto un merito il frenarle ed il punirle. Una aderenza scrupolosa alla verità e la massima attenzione religiosa ad adempiere ogni impegno, divennero il caratteristico distintivo di un gentiluomo; poichè la cavalleria era riguardata come la scuola dell' onore, ed inculcava su di questo punto i principii più delicati. L' ammirazione di queste qualità, non che le grandi distinzioni e privilegi prodigati al grado di cavaliere in ogni parte dell' Europa, ispirarono a persone di nascita nobile, in alcune occasioni, una specie di fanatismo militare che guidolli ad imprese stravaganti. Avevano però sempre scolpiti nell' animo principii di generosità ed onore, resi più forti da quanto può blandire i sensi, o penetrare il cuore. Le strane imprese di que' cavalieri da romanzo che s' incamminarono in cerca di avventure, sono note benissimo e sono state trattate con meritato ridicolo; ma agli effetti politici e stabili dello spirito cavalleresco si fece poca attenzione. Forse l' umanità, che accompagna tutte le operazioni di guerra, la raffinatezza della galanteria ed il punto d' onore, tre circostanze che particolarmente distinguono i moderni costumi dagli antichi, si possono in gran parte attribuire a questa capricciosa instituzione, apparentemente di poco utile al genere umano. I sentimenti dalla cavalleria inspirati ebbero un' influenza sorprendente sui costumi e la condotta ne' secoli, dal dodicesimo al decimoquinto inclusivamente, ed erano così profondamente radicati che ne continuò l' azione, dopo che il vigore e la rinomanza dell' instituto incominciarono a declinare. Alcuni atti considerevoli, ricordati nella presente Storia, rassomigliano alle

imprese avventurose della cavalleria, anziche alle operazioni ben combinate di una soda politica. Alcuni de' personaggi i più eminenti, di cui imprendiamo a tracciare il carattere, erano potentemente imbevuti di questo spirito fanatico. Francesco Primo ambiva di distinguersi con tutte le qualità di un compito cavaliere, e tentò di imitare il genio intraprendente della cavalleria nella guerra, come pure nella pompa e nella cortesia in tempo di pace. La fama, che procacciossi colle sue splendide azioni, abbagliò talmente il suo meno stravagante rivale, che egli si dipartì qualche volta dalla prudenza e moderazione solita, ed emulò Francesco in azioni di prodezza e di galanteria (DD).

Il progresso della scienza e la coltura delle lettere ebbero un effetto considerabile nel cambiamento de' costumi delle nazioni europee, e nell' introdurre quella civiltà e raffinatezza per cui si distinguono presentemente. Allorquando fu rovesciato l' Impero, sebbene i Romani avessero perduto quella correzione di gusto che ne rese le produzioni modelli di eccellenza da imitarsi da' secoli futuri, conservarono sempre un amore per le lettere, e coltivarono le arti con grande ardore. Ma Barbari rozzi erano ben lungi dall' essere colpiti d' ammirazione per questi ad essi ignoti ornamenti che disprezzavano. Non erano ancora giunti a quello stato di società, in cui quelle facoltà dell' intelletto umano, che hanno per iscopo la bellezza ed eleganza, incominciano a svilupparsi, ed erano estranei a que' bisogni e desiderii che sono collegati coll' invenzione e l' ingegno; e siccome non com-

(DD) Nota XXVII.

prendevano il merito e l'utilità delle arti di Roma, ne distrussero perciò i monumenti con un' industria non inferiore a quella impiegata da' loro posteri per conservarli, o ricuperarli. Le convulsioni occasionate dal loro stabilimento nell' Impero, le rivoluzioni violenti e frequenti in ogni regno che essi crearono, non che i difetti inerenti alla forma di governo da essi introdotta, bandirono la sicurezza e il comodo, impedirono l' aumento del gusto, o il coltivamento della scienza, e tennero l'Europa, per diversi secoli, in quello stato d' ignoranza che è già stato descritto. Ma gli eventi ed instituzioni che ho enumerato, produssero una grande alterazione nella società; poichè, appena le loro operazioni, per restituire la libertà e l' indipendenza ad una parte della comunità, incominciarono a farsi sentire; appena essi incominciarono a comunicare a tutti i membri della società qualche gusto pei vantaggi che nascono dal commercio, dall' ordine pubblico e dalla sicurezza personale, l' intelletto umano divenne consapevole di aver una forza di percezione, cui non conosceva da prima, ed appassionato per ricerche di cui era prima incapace. Verso il principio del secolo duodecimo, travedonsi i primi sintomi del suo svegliarsi da quel lettargo in cui per tanto tempo era stato immerso, e lo si osserva volgersi con curiosità ed attenzione a nuovi oggetti.

I primi sforzi letterarii delle nazioni europee, nei secoli di mezzo, furono però estremamente mal diretti. Fra le nazioni egualmente, che fra gli individui, le facoltà dell' immaginazione pervengono ad un grado di vigore, prima che le facoltà intellettuali siano molto esercitate nelle ricerche astruse, o spe-

culative. Gli uomini sono poeti prima d'essere filosofi, e sono penetrati da una certa sensibilità, e descrivono con forza prima di aver fatto molti progressi nell' investigazione e nel raziocinio. L'età di Omero e d' Esiodo precedette di molto quella di Talete e di Socrate. Ma, sgraziatamente per la letteratura, deviando da questo corso dalla natura prescritto, s' immersero i nostri antenati negli abissi delle ricerche astruse e metafisiche. Convertiti alla fede Cristiana, immediatamente dopo stabiliti ne'paesi conquistati, non la ricevettero pura, poichè la presunzione degli uomini aveva aggiunto alla dottrina, semplice ed istruttiva, del Cristianesimo le teorie di una vana filosofia, che tentava di penetrare ne' misterii e decidere quistioni, che le facoltà limitate dell' intelletto umano non valgono nè a comprendere, nè a sciogliere. Queste curiosissime speculazioni vennero incorporate col sistema di religione, e passarono ad esserne considerate come la parte la più essenziale. Appena quindi la curiosità suggerì agli uomini di ragionare ed istruirsi, fu questo il soggetto che loro si affacciò il primo, e che ne impegnò l'attenzione. La teologia scolastica, col suo treno infinito di ardite inquisizioui e distinzioni sottili, sopra punti che non sono lo scopo dell' umana ragione, fu la prima produzione dello spirito di ricerca, dopo che riassunse qualche grado di attività e vigore in Europa. Non fu questa circostanza sola che diede una piega viziosa alle menti degli uomini, quando incominciarono di nuovo ad esercitare talenti che avevano per tanto tempo trascurati. La maggior parte delle persone che tentarono di far risorgere la letteratura, nel dodicesimo e tredicesimo secolo, avevano ricevuta l'istru-

zione, o ricavato i principii della scienza dai Greci nell' Impero d' Oriente, o dagli Arabi nella Spagna e nell' Affrica. Questi popoli, dotati di acutezza ed inquisitori all' eccesso, corruppero quelle scienze che coltivarono. Resero i primi la teologia un sistema di raffinatezza speculativa, o d' interminabile controversia; comunicarono i secondi alla filosofia uno spirito di sottigliezza frivolo e metafisico. Stornate dal giusto cammino da queste guide, le persone che applicaronsi alla scienza trovaronsi involte in un labirinto di ricerche imbrogliatissime, ed invece di lasciare libero il campo alla fantasia, affinchè producesse tali opere d' invenzione che migliorare ne potessero il gusto ed ingentilire i sentimenti, in vece di coltivare quelle arti che abbelliscono la vita e la rendono cara, esse furono inceppate dall' autorità, e sviate dall' esempio, e consumarono tutta la forza del proprio genio in speculazioni così poco profittevoli che difficili. Sebbene infruttuose e mal dirette fossero però queste speculazioni, la novità delle medesime diede uno slancio all' intelletto umano, cui l'arditezza delle medesime aveva interessato. Sorprendente fu l' ardore con cui gli uomini proseguirono questi sterili studii: e la filosofia naturale non fu mai coltivata in nessun secolo illuminato con maggiore zelo. Scuole, sul modello di quelle istituite da Carlo Magno, furono aperte in ogni Cattedrale e quasi in ogni Monastero ragguardevole. Collegi ed Università si eressero, e si formarono in comunità o corporazioni governate da leggi proprie, ed investite di una giurisdizione separata ed estesa sopra i proprii membri. Fu ideato un corso regolare di studii, e privilegi di gran valore furono conferiti ai maestri ed agli

scolari. Titoli accademici ed onori di diverso genere furono inventati per ricompensare gli uni e gli altri. Nè solamente nelle scuole, la superiorità di sapere guidava alla autorità ed alla fama; poichè divenne un oggetto di stima e favori l' avanzamento di chi possedevala ad un grado di eminenza considerabile. Adescati da tutti questi vantaggi, affluivano d'ogni parte gli studenti a queste nuove sedi d' istruzione, e s'affollavano con ardore entro questa nuova strada aperta alla fama e alla distinzione.

Per quanto però considerabili apparir possano questi primi tentativi, non ebbero, attesa una circostanza, que' decisi risultamenti che se ne potevano aspettare. Tutte le lingue d'Europa, durante l' epoca di cui parliamo, erano barbare, destitute d'eleganza, di forza e di chiarezza, e nessuno erasi ancora accinto a migliorarle, o rittoccarle. La lingua latina, dalla Chiesa consacrata alla religione, avevala la pratica, con autorità appena meno sacra, adattata alla letteratura. Tutte le scienze coltivate nel secolo dodicesimo e nel tredicesimo, erano insegnate in latino, e tutti i libri che vi avevano relazione scritti in questa lingua. Il trattare di qualche soggetto importante in lingua moderna sarebbe stato un degradarlo. Ciò confinava la scienza entro limiti assai ristretti, e, ammessi i soli Dotti nel tempio della cognizione, chiudevasi la porta a tutti gli altri, obbligati di rimanersene nella prima oscurità ed ignoranza.

Ma sebbene, durante diversi secoli, fosse in tal modo impedito alla scienza di diffondersi nella società, e ne fosse circoscritta l'influenza, nondimeno i progressi che essa fece possono valutarsi fra le grandi cause, che contribuirono ad introdurre in Europa un

cambiamento di costumi. L'ardente, sebbene mal diretto, spirito di ricerca, cagionò un fermento intellettuale, che pose in moto e diè forza al genio ed all'invenzione. Guidò gli uomini ad un nuovo impiego delle facoltà morali, che trovarono aggradevole ed interessante, ed avvezzolli ad esercizii ed occupazioni che tendevano a raddolcirne i costumi, e ad ispirar loro qualche gusto delle virtù gentili, particolari alle nazioni fra cui la scienza è stata con successo coltivata (zz).

I progressi del commercio non ebbero poca influenza nell' incivilire i costumi degli Europei, e nel guidarli a leggi uguali, all' ordine e all' umanità. I bisogni degli uomini, nello stato originario e semplice della società, sono tanto pochi, e ne sono i desiderii così limitati, che s' accontentano delle produzioni naturali del clima, o del suolo, o di quelle che possono aggiungervi colla propria rozza industria. Non hanno superfluo di cui disporre, e poche ne sono le occorrenze che abbisognino d' essere soddisfatte. Ogni piccola comunità, sussistendo colla sua propria provvista domestica, o non è in relazione cogli Stati che la circondano, o non è d'accordo con essi. Società e costumi devon essere migliorati di molto, e molti provvedimenti devono essere presi per l' ordine pubblico e per la sicurezza personale, prima che una corrispondenza liberale possa aver luogo fra nazioni diverse. Noi troviamo, per conseguenza, che il primo effetto dello stabilimento dei Barbari nell' Impero, fu di dividere le nazioni cui il potere de' Romani aveva unite. L' Europa fu divisa in

(zz) Nota XXVIII.

comunità separate, e la corrispondenza fra questi piccoli Stati cessò quasi del tutto per diversi secoli. La navigazione era pericolosa nei mari infestati dai pirati, nè potevano gli stranieri confidare in un ricevimento amichevole ne' porti di nazioni non ancora incivilite. Anche fra le province distanti dello stesso regno, era la comunicazione rara e difficile, poichè le rapine sfrenate dei banditi, non che le poco meno terribili ed opprimenti esazioni de' Nobili, rendevano perigliosa l'intrapresa d' un viaggio un po' lungo. Fissa al luogo in cui risedeva, la più parte degli abitanti d'Europa perdè oltre modo la notizia di regioni remote delle quali più non conosceva nè i nomi, nè la situazione, nè il clima, nè gli agi (rr).

Diverse cause contribuirono però a far insorgere lo spirito di commercio, ed a rinnovare in qualche grado la corrispondenza fra le nazioni. Le relazioni degli Italiani con Costantinopoli ed altre città dell'Impero greco, avevano conservato nel loro paese qualche gusto per le preziose merci e curiose manifatture dell' Oriente. Essi ne comunicarono la conoscenza ai paesi contigui: ma questo commercio era estremamente limitato, e la relazione, che ne nasceva fra le nazioni varie, era poco considerabile. Le Crociate, col condurre nell'Asia quantità di gente da ogni cantone dell'Europa, aprirono una comunicazione più estesa fra l'Oriente e l'Occidente che durò per due secoli, e sebbene l'oggetto di queste spedizioni non fosse il commercio, ma la conquista, sebbene l' esito ne fosse sgraziato, come i motivi dell' impresa strani e suggeriti dall' entu-

(rr) Nota XXIX.

siasmo, gli effetti poi, che ne ridondarono al commercio, furono benefici e permanenti, come ho già dimostrato. Durante le Crociate, le grandi città di Italia e degli altri paesi d'Europa acquistarono libertà e con essa privilegi, che rendevanle comunità rispettabili ed indipendenti. Così venne creato in ogni Stato un nuovo ordine di cittadini che avevano per iscopo il commercio, il quale apriva ad essi un sentiero certo agli onori ed alle ricchezze. Terminata appena la santa guerra, fu inventata la bussola, che, col rendere i navigatori più sicuri e perciò più azzardosi, facilitò la comunicazione fra rimote nazioni, ed avvicinolle l'una dell'altra.

Gli Stati d'Italia, durante lo stesso periodo, stabilirono un commercio regolare coll'Oriente nei porti dell'Egitto, e di là trassero tutti i ricchi prodotti dell'India. Essi introdussero manifatture di diverse sorta, e le fecero prosperare con molta destrezza ed attività. Nuove arti tentarono, e trapiantarono da climi più caldi, a cui solamente riputavansi indigeni, diversi prodotti naturali, che forniscono adesso materia di un commercio lucroso ed esteso. Di tutte queste mercanzie, o recate dall'Asia, o prodotto della loro industria, essi disposero in vantaggio grandissimo degli altri popoli d'Europa, che incominciarono ad acquistare qualche gusto di eleganza, o non conosciuto, o non apprezzato dai loro antenati. Durante i secoli duodecimo e tredicesimo, il commercio dell'Europa trovossi quasi interamente fatto dagli Italiani, più noti, in quel tempo, col nome di Lombardi, de' quali compagnie e società mercantili stabilironsi dappertutto. Essi furono ricevuti sotto l'immediata protezione dei di-

versi governi, e godettero privilegi ed immunità estese; l'azione delle antiche leggi barbare, relative agli stranieri, venne sospesa per essi, e divennero *gli spedizionieri*, *i manifatturieri ed i banchieri* di tutta l' Europa.

Mentre gl'Italiani, nel Mezzodì dell' Europa, coltivavano il traffico con tanta industria e successo, risvegliossi lo spirito di commercio nel Settentrione verso la metà del secolo decimoterzo. Essendo le nazioni attorno al Baltico, in quel tempo, estremamente barbare, ed infestando quel mare co' ladronecci, le città di Lubecca e di Amburgo incominciarono appena ad aprire qualche traffico cogli Italiani, che trovarono indispensabile l' entrare in una Lega di difesa scambievole, e ricavarono tali vantaggi da questa unione, che altre città vi accedettero, ed in breve tempo ottanta delle più considerevoli, sparse su di que' vasti paesi, che si stendono dal fondo del Baltico fino a Colonia sul Reno, collegaronsi sotto il nome famoso di *Lega Anseatica*, la quale divenne così formidabile, che ne fu corteggiata l' alleanza, e temuta l' inimicizia dai più potenti Monarchi. I membri di questa grande associazione, crearono il primo disegno sistematico di commercio noto ne' secoli di mezzo, e che era protetto da leggi comuni emanate dalle loro assemblee generali. Essi provvidero il rimanente dell' Europa di attrezzi navali, e scelsero diverse città, di cui la più considerabile era Bruges in Fiandra, ove stabilirono depositi in cui il loro commercio era regolarmente proseguito. Colà portavano i Lombardi le produzioni dell' India assieme alle manifatture d' Italia, e le cambiavano colle più massiccie, ma non meno utili mercanzie del Nord.

I mercanti Anseatici disponevano dei carichi che ricevevano dai Lombardi, nei Porti del Baltico, o li trasportavano su pei grandi fiumi nell' interno della Germania. Questa regolare comunicazione, aperta fra le nazioni meridionali e settentrionali d' Europa, fe' ad esse sentire mutui bisogni, e creò domande di mercanzie d' ogni genere, così nuove ed estese, che eccitossi maggiore attività nelle grandi manifatture di lana e di lino ne' Paesi Bassi, quali sembra vi fossero considerabili dai tempi di Carlo Magno. Siccome Bruges era divenuto il centro di comunicazione, fra i mercanti Lombardi ed Anseatici, i Fiamminghi commerciarono con entrambi in quella città così estesamente, e con tanto profitto; che si diffuse fra loro un' abitudine generale d' industria, per cui le Fiandre e le province addiacenti divennero il paese più ricco, più popolato e meglio coltivato dell' Europa.

Colpito dallo stato florido di queste province, del quale ben vedeva la causa, Edoardo III d' Inghilterra procurò di eccitare uno spirito d' industria fra' suoi sudditi, che, ciechi ai vantaggi della propria situazione, ed ignari della sorgente da cui l' opulenza doveva scorrere nel paese, così poco si curavano di interessi commerciali, che esperimentavansi appena in que' generi di manifatture, di cui fornivano ad altri paesi la materia prima. Coll' adescare artefici Fiamminghi a stabilirsi ne' suoi dominii, e con molte leggi savie per incoraggiare e regolare il traffico, diede Edoardo principio alle manifatture inglesi di lana, e volse il primo il genio intraprendente del suo popolo verso quelle arti, che hanno

innalzato gli Inglesi al più alto rango fra le nazioni commercianti.

Quest'aumento di traffico e di comunione fra nazioni, per quanto possa sembrare di poca considerazione rapporto ai suoi rapidi ed estesi progressi durante l'ultimo secolo ed il presente, sembra vasto se lo paragoniamo allo stato in cui trovavasi prima del duodecimo, e non mancò di produrre grandi effetti. Tende il commercio a spogliare di que' pregiudizii che conservano distinzioni ed animosità fra popoli; raddolcisce e pulisce i costumi, ed unisce gli uomini per mezzo del più forte fra' legami, il desiderio di aiutarsi ne' bisogni scambievoli. Li dispone alla pace collo stabilire in ogni Stato un' ordine di cittadini obbligati dall' interesse ad essere il custode della pubblica tranquillità. Appena lo spirito di commercio incomincia ad allargare le ali, e ad acquistar una preponderanza in una società, noi scopriamo, nella sua politica, alleanze, guerre, negoziati e genio novello. Prove evidenti se ne affacciano nella Storia degli Stati d'Italia, della Lega Anseatica e delle città de' Paesi Bassi, durante il periodo di tempo di cui parliamo. Proporzionatamente a' progressi fatti dal commercio, i paesi diversi d' Europa volsero la propria attenzione agli oggetti che occupano, ed adottarono i costumi che distinguono le nazioni incivilite (GG).

(GG) Nota XXX.

QUADRO
DEI PROGRESSI DELLA SOCIETÀ
IN EUROPA

DAL SOVVERTIMENTO DELL'IMPERO ROMANO
FINO AL PRINCIPIO DEL SECOLO DECIMOSESTO

SEZIONE II.

Quadro del progresso della società in Europa, relativamente al comando della forza nazionale occorrente nelle operazioni esterne.

Tali sono gli eventi ed istituzioni che, con forza operando, gradatamente contribuirono ad introdurre fra le nazioni europee un governo più regolare e costumi più civili. Se noi gettiamo lo sguardo sullo stato della società ed il carattere degl'individui, al principio del secolo decimoquinto, e lo volgiamo dopo per esaminare la condizione dell' uno e dell'altro al tempo in cui i Barbari, che avevano rovesciato il potere de'Romani, completarono il loro stabilimento ne' paesi conquistati, ci sembreranno immensi i progressi fatti dall'umana razza verso l' ordine e la raffinatezza.

Il governo per altro era ben lontano ancora dall'esser giunto a quella situazione, in cui estese monarchie agiscono con unito vigore, o proseguono nelle grandi imprese con perseveranza e successo. Piccole comunità, o tribù, ancorchè nel rozzo stato, possono agire d'accordo, ed esercire la massima forza, poichè sono spinte ad agire non da oggetti lontani e da raffinate speculazioni, che interessano gli uomini delle società incivilite, ma da proprii momentanei sentimenti. Gli insulti di un nemico accendono risentimento; i successi di una tribù rivale risvegliano emulazione; e queste passioni, comunicandosi di petto in petto, tutti i membri della comunità con unito ardore precipitansi nel campo, o per saziare la propria vendetta, o per acquistare distinzione. Ma negli Stati vasti ed estesi, quali erano i grandi regni d'Europa al principio del secolo decimoquinto, ove esiste poca corrispondenza fra i membri distanti della comunità; ed ove ogni grande intrapresa richiede previo concerto e lunghi preparativi, non v'ha che l'assoluto comando di un despota, o la potente influenza di una politica regolare che possa porne in movimento e farne uscire le collegate forze. Sono un esempio del primo i vasti Imperi d'Oriente, ove l'irresistibile mandato del Sovrano penetra nelle più rimote province dei suoi dominii, e vi costringe qualunque numero di sudditi a lui piaccia a seguire il suo stendardo. Esempio dell'altra sono i regni europei, nel secolo presente, ove il principe, dalla meno violenta ma non meno efficace operazione delle leggi e da un ben regolato governo, è autorizzato a giovarsi di tutta la

forza dello Stato, e adoperarla in imprese che esigono sforzi di valore e di perseveranza.

Al principio del secolo decimoquinto, la costituzione politica di tutti i regni d'Europa differiva però di molto dall'uno e dall'altro di questi stati di governo. Quantunque i diversi monarchi avessero in qualche modo esteso i limiti della prerogativa reale, per mezzo di fortunate usurpazioni sulle franchigie e privilegi de' Nobili, possedevano però una autorità assai limitata. Deboli ancora ed imperfette erano le leggi e l'interna politica de' regni, sebbene di molto migliorate dagli avvenimenti e regolamenti, che ho enumerato. In ogni paese, un corpo numeroso di Nobili che continuavano sempre ad essere formidabili, malgrado gli espedienti diversi posti in opera per deprimerli, vegliava tutti i movimenti del Sovrano con una attenzione gelosa, che ne teneva in freno l'ambizione, ed impedivagli di formare estesi progetti d'imprese, od attraversavane la esecuzione.

Le entrate ordinarie di ciaschedun principe erano tanto modiche, che trovavansi insufficienti a qualunque grande intrapresa, e, per ottenere soccorsi, egli dipendeva dalla volontà de' suoi sudditi, che accordavanli sovente di mala voglia, e sempre con parsimonia.

Siccome le entrate de' principi non erano considerabili, così gli eserciti, ch' essi potevano porre in campo, risultavano inadatti ad un lungo ed effettivo servizio. In luogo di poter servirsi di gente esercitata al maneggio dell' armi, ed educata alla subordinazione militare da una regolare disciplina, erano i monarchi obbligati ad accontentarsi di quei

militi, che i vassalli conducevano a pugnare sotto le proprie bandiere in forza dei proprii titoli militari; e siccome non erano questi militi obbligati a rimanere in campo per lungo tempo ed a marciare lontano dalla residenza, ed essendo d' altronde più attaccati al padrone immediato che al Sovrano a cui servivano, così erano non di rado disposti ad agire piuttosto in senso contrario che favorevole ai disegni di lui. Neppure sarebbero stati adattati per portare a compimento impresa alcuna ardua, od importante, ancorchè fossero stati obbedienti agli ordini sovrani. Nell' Infanteria stassi la forza di un esercito, che vien formato per conquistare, o difendersi. Alla fermezza e disciplina delle loro legioni, composte in gran parte d' infanteria, furono debitori i Romani di tutte le vittorie durante la Repubblica, ed allorchè i discendenti dei medesimi, dimenticando le istituzioni che guidati li avevano al dominio universale, alterarono talmente il sistema militare che maggiormente confidarono in una numerosa cavalleria, l' impetuosità indisciplinata de' Barbari, che battagliavano a piedi la massima parte, bastò, come ho di già accennato, a superarli. Ma istrutti questi ultimi dall' errore fatale de' Romani, abbandonarono; appena stabiliti nelle nuove conquiste, l' usanza degli avi, e collocarono negli uomini a cavallo la principale forza degli eserciti. Causa di tale cambiamento fra' Romani fu l' effeminatezza del soldato, che non valeva a sopportare le fatiche del servigio, cui i loro più valorosi ed arditi antenati seppero con facilità sostenere. Fra popoli, che stabilirono le nuove monarchie in cui fu divisa l' Europa, pare che quest' invasione avesse origine dall' orgoglio dei

Nobili, che, sdegnando frammischiarsi a gente di un grado inferiore, tendevano a farsi distinguere nel campo ugualmente che in tempo di pace. L'istituzione della cavalleria, e la frequenza de' tornei, ne' quali cavalieri completamente armati presentavansi a cavallo nello steccato in splendidissimo arnese, spiegando destrezza, forza e valore, aumentarono la stima in cui tenevansi gli uomini a cavallo, e crebbe ad un tal punto la passione per questa sorta di servizio, ne' secoli duodecimo e tredicesimo, che gli eserciti europei erano quasi del tutto composti di gente a cavallo. Nessun gentiluomo sarebbe comparso diversamente in campo, mentre avrebbe creduto di derogare al proprio rango col servire in altro modo. Gli uomini a cavallo venivano, per distinzione, chiamati la *Battaglia*, e da essi dipendeva il destino di un combattimento, e non era tenuta in conto alcuno l'infanteria, raccolta fra la feccia del popolo, mal armata, e peggio disciplinata.

Siccome queste circostanze rendevano meno considerabili e meno vigorose le operazioni de' regni parzialmente, così trattennero per lungo tempo i principi d'Europa dal prestare quell'attenzione ai disegni e ai trattati de' loro vicini, che potesse condurli a formare qualche sistema regolare di pubblica sicurezza; e li trattennero dall'unirsi in confederazione e dall'agire di concerto, onde stabilire quella bilancia e distribuzione di potere le quali impedissero che uno Stato si elevasse ad un grado di superiorità, che risultasse dannoso alla libertà ed indipendenza generale. Sembra che per diversi secoli le nazioni europee siansi considerate come separate so-

cietà, appena in relazione per qualche interesse comune, e poco curassero gli affari ed operazioni l'una dell'altra. Un commercio esteso non somministrava loro opportunità di osservare e di conoscere a fondo i disegni degli altri Stati, nè avevano ambasciadori risedenti in ciascuna Corte per vegliarne i movimenti, e darne di buon'ora avviso. La speranza di vantaggi remoti, o l'aspetto di mali vicini o distanti non erano sufficienti ad eccitare le nazioni ad armarsi, e quelle solamente che trovavansi entro la sfera dell'immediato pericolo, ed esposte inevitabilmente ad insulti e ad ingiurie, credevansi interessate nella contesa, ed obbligate a prendere delle precauzioni per la propria sicurezza.

Chiunque conosce gli avvenimenti di qualcheduno degli Stati più considerevoli, durante gli ultimi due secoli, potrebbe scrivere la Storia d'Europa. I suoi regni diversi, entro questo periodo di tempo, sono stati formati in un grande sistema così strettamente unito, che avendovi ciascuno di essi una situazione fissa, le operazioni dell'uno sono talmente sentite dagli altri, che i loro consigli ne sono dominati, e ne sono regolate le misure. Ma prima del secolo decimoquinto, a meno che la vicinanza di territorio non rendesse frequenti ed inevitabili le occasioni di discordia, ovvero l'emulazione nazionale fomentasse od inasprisse lo spirito di ostilità, trovansi raramente in comunione le faccende dei diversi paesi. In ciascun regno d'Europa, grandi avvenimenti e rivoluzioni accaddero, che le altre Potenze rimirarono quasi colla stessa indifferenza di spettatori, a cui non si potesse estendere giammai l'effetto delle medesime.

Durante le lotte terribili fra la Francia e l'Inghilterra, e nonostante i progressi spaventosi fatti per rendere un Principe il padrone d'entrambi i regni, fu presa appena qualche misura che possa essere riguardata come il risultamento di una politica prudente e sagace, onde tenersi in guardia contro un avvenimento così fatale all'Europa. I Duchi di Borgogna, e di Brettagna, cui la propria situazione non poteva permettere di rimanere neutrali, impegnaronsi, egli è vero, nella contestazione, ma sembra che, nel prendervi parte, abbiano piuttosto ascoltato l'impulso delle proprie passioni, di quello che siano stati guidati da un giusto discernimento del pericolo da cui essi e la tranquillità dell'Europa erano minacciati; e gli altri Principi, apparentemente non interessati ai successi alternativi delle parti contendenti, lasciavano che decidessero la lite od interponevano appena qualche negoziato debole e senza effetto.

Malgrado le ostilità perpetue, in cui trovaronsi impegnati per diversi secoli i regni differenti della Spagna, ed i fatti successivi tendenti visibilmente ad unire in una grande monarchia quella parte del Continente, i principi d'Europa fecero appena qualche passo che dimostrasse, che essi prestavano qualche attenzione ad un avvenimento così importante, e permisero a quella potenza di elevarsi impercettibilmente, e di acquistare una forza che divenne formidabile a tutti i suoi vicini.

Fra le convulsioni violenti, da cui fu agitato l'Impero per causa dello spirto di dominio della Sede di Roma, e della torbida ambizione de' Nobili alemanni, nè l'autorità de' Papi, secondata da tutto

l'artifizio ed intrigo, nè le sollecitazioni degli Imperatori, poterono indurre nessuno de' potenti monarchi d'Europa ad impegnarsi nelle loro questioni, od a giovarsi di molte opportunità favorevoli per interporsi con effetto e vantaggio.

Questa inattività sorprendente, durante avvenimenti così interessanti, non deve essere imputata all'incapacità di prevederne le politiche conseguenze, poichè la facoltà di giudicare sagacemente e di agire vigorosamente appartengono agli uomini di tutti i secoli. I monarchi che regnarono nelle diverse età, nelle differenti contrade d'Europa, non erano ciechi al proprio interesse particolare, nè trascuranti la pubblica sicurezza, nè ignoravano il modo di assicurare l'uno e l'altra. Se non adottarono quel sistema salutare che insegna ai moderni politici di porsi in guardia al prospetto di lontani pericoli, e ad essi suggerendo di frenare le prime usurpazioni di qualunque potenza formidabile, rende ciascuno Stato il custode, in certo qual modo, dei diritti e dell' indipendenza degli Stati vicini, ciò dovevasi intieramente alle imperfezioni e disordini nel governo civile d'ogni paese, che erano tali, che ponevano i Sovrani nell'impossibilità di agire conformemente alle idee, che la situazione degli affari e le proprie osservazioni dovevano loro suggerire.

Nel corso del secolo decimoquinto accaddero però diversi avvenimenti, che, col dare ai Principi un comando più assoluto della forza ne' rispettivi dominii, ne rese le operazioni più vigorose ed estese. Quindi le faccende de' differenti regni, divenendo più frequentemente e più intimamente connesse, furono questi abituati gradatamente ad agire di concerto

e confederatamente, e furono insensibilmente preparati a creare un sistema di politica, che stabilisse o conservasse la bilancia di potere, la più conveniente alla sicurezza generale. Egli fu, durante il regno di Carlo V, che incominciarono per la prima volta a comprendersi le idee su di cui questo sistema è fondato, e fu in quell'epoca che vennero universalmente adottate le massime che l'hanno uniformemente mantenuto d'allora in poi. Un prospetto delle cause e degli eventi che contribuirono alla creazione di un disegno di politica, più salutare ed esteso di qualunque altro abbia avuto luogo nella condotta delle umane faccende, non solamente è un'introduzione necessaria all'opera che ho intrapreso, ma è un oggetto capitale nella Storia d'Europa.

Il primo avvenimento che abbia prodotto qualche alterazione nell'ordine delle cose in Europa, fu l'unione alla Corona di Francia degli estesi territorii posseduti sul continente dall'Inghilterra. Finchè gli Inglesi trovaronsi padroni di queste fertilissime ed opulenti provincie, ed una gran parte dei più belligeri abitanti della Francia seguirono per conseguenza i loro vessilli, un Monarca inglese consideravasi piuttosto come il rivale, che come il vassallo del Sovrano da cui dipendeva, ed i Re di Francia, circoscritti ed attraversati ne' loro progetti ed operazioni da un avversario non meno geloso che formidabile, non osavano di avventurare impresa alcuna che fosse importante o difficile, poichè gli Inglesi erano sempre pronti ad opporvisi. Disputavano ancora i loro diritti alla Corona, e, potendo penetrare facilmente nel cuore del regno, potevano per conseguenza armare contro di essi quelle stesse mani

che avrebbero dovuto essere adoperate in loro difesa. In questa situazione, timidi consigli e deboli sforzi erano naturali ai Re della Francia, la quale, smembrata ed avvilita, non poteva pervenire alla situazione che le conviene nel sistema d'Europa. Ma la morte d'Enrico V, non sfortunatamente per l'Inghilterra, liberò fortunatamente la Francia dalla calamità di avere sul trono un padrone straniero. La debolezza di una lunga minorità, le dissensioni della Corte d'Inghilterra, la condotta mal ferma e languida che ne derivò, offrirono ai Francesi un' opportunità favorevole di ricuperare le provincie perdute. L' innato valore della Nobiltà francese, elevato ad una confidenza fanatica da un supposto intervento del cielo, guidato al campo da abili capitani, e diretto nel gabinetto da un potente Monarca, fu posto in azione, durante questa favorevole congiuntura, con tale vigore e successo, che strappò dalle mani degl'Inglesi non solo le nuove conquiste, ma spogliolli ancora degli antichi possedimenti in Francia, e li ridusse alla sola padronanza di Calais e della sua provincia.

Non appena tanti considerevoli paesi furono uniti al proprio dominio, che i Re di Francia, consci di quest' acquisto di forza, incominciarono a formare progetti più arditi di politica interna, e di operazioni al di fuori. Essi si resero formidabili ai vicini che fissarono la propria attenzione sulle loro misure e movimenti, di cui compresero pienamente l' importanza. D' allora in poi, la Francia, attesi i vantaggi che ritrae dalla situazione e contiguità de' suoi territorii, non che dal numero e dal valore della sua popolazione, si alzò ad una

nuova influenza in Europa, e fu la prima Potenza in grado di dare l'allarme alla gelosia, o ai timori degli Stati limitrofi.

Nè fu solamente debitrice la Francia di questo aumento d'importanza alla riunione delle provincie che n'erano state staccate, poichè una circostanza vi tenne dietro, che, sebbene meno considerabile e meno osservata, contribuì non poco ad aggiungere vigore e decisione a tutti gli sforzi della monarchia. Nel tempo delle lotte ostinate fra la Francia e l'Inghilterra, provaronsi sensibilmente tutti i difetti del sistema militare di un governo feudale, mentre una guerra di lunga durata languiva, perchè proseguita da soldati obbligati ed accostumati a stare in campo per poche settimane. Eserciti, per la più parte composti di cavalleria armata pesantemente, erano inadatti all'attacco egualmente che alla difesa delle città o castella, e per ottenere la forza permanente ed effettiva, che occorreva in queste prolungate contese, i Re di Francia arrolarono numerose bande di soldati mercenarii, levati talvolta fra proprii sudditi, e talvolta in estranei paesi. Ma siccome la politica feudale non forniva fondi che bastassero a questo servizio straordinario, così erano questi avventurieri licenziati al finire di ogni campagna o nella speranza di accomodamento, ed essendo stati poco tenuti in freno dalla disciplina, volgevano essi frequentemente le armi contro il paese che avevali assoldati per la propria difesa, e vi portavano la desolazione con una crudeltà non minore di quella de' suoi nemici stranieri.

Un corpo di soldati tenuto costantemente in piedi, ed educato regolarmente alla subordinazione militare,

avrebbe supplito a quanto mancava nella costituzione feudale, ed avrebbe somministrato a' principi i mezzi di eseguire imprese a cui erano intetti. Ma ciò ripugnava talmente al genio della politica feudale, ed era tanto incompatibile coi privilegi e colle pretese de' Nobili, che, per diversi secoli, non vi fu monarca ardito o potente abbastanza per avventurare l'introduzione di un simile stabilimento. Finalmente Carlo VII, giovandosi della riputazione acquistatagli dalle vittorie contro gli Inglesi, ed approfittando delle impressioni di terrore che un nemico così formidabile aveva prodotto sopra i suoi sudditi, eseguì ciò che i suoi predecessori non avevano osato di tentare. Sotto pretesto di tener sempre in piedi una forza sufficiente a difendere il regno contro qualunque invasione subitanea degli Inglesi, mentre licenziò le altre milizie, egli tenne sotto l'armi un corpo di novemila uomini a cavallo e di sedicimila fanti, assegnò fondi che servissero a pagarli regolarmente, stanziolli in diversi luoghi del regno a suo piacimento, e nominò uficiali per comandarli e disciplinarli. Corteggiò la prima Nobiltà questo servizio, in cui veniva ad essa insegnato a dipendere dal proprio Sovrano, ad eseguirne gli ordini ed a considerarlo come il giudice ed il rimuneratore del merito che potevasi acquistare. La milizia feudale, composta di vassalli, cui i Nobili potevano chiamare a seguire le loro bandiere, siccome non era in modo alcuno paragonabile ad un corpo di soldati educati regolarmente alla guerra, così perdè gradatamente di riputazione. La forza degli eserciti incominciò ad essere stimata solamente in ragione del numero dei soldati

disciplinati che contenevano, ed, in meno di un secolo, i Nobili ed i militi che ne dipendevano, sebbene chiamati qualche volta al campo, secondo l'antica usanza, furono piuttosto considerati come d'imbarazzo alle genti d'armi con cui agivano d'accordo, e veduti con disprezzo da soldati accostumati alle vigorose e ferme operazioni di un servizio regolare.

Così i regolamenti di Carlo V, collo stabilire il primo esercito fisso conosciuto, furono causa di una rivoluzione importante nelle faccende e nella politica dell'Europa; e, col privare i Nobili della direzione della forza militare nazionale dello Stato, che avevali elevati a tanta autorità e potenza, una profonda ferita fu fatta al sistema feudale in quella parte, ove sembravane più sicura la forza.

Dalla formazione di questo corpo di milizie regolari, in un tempo in cui appena esisteva qualche squadrone, o compagnia regolarmente pagata nelle altre parti dell'Europa, acquistò la Francia tali vantaggi su de' suoi vicini, nell'attacco e nella difesa, che la propria sicurezza rese necessario di imitarne l'esempio. Milizie mercenarie vennero introdotte in tutti i Regni considerabili del continente, che divennero la sola forza militare adoperata, od in cui fosse riposta confidenza. Oggetto principale di politica fu per lungo tempo l'aumentarle e il sostenerle, e per lungo tempo fu pure scopo massimo de' principi e ministri l'annichilare ogni altro mezzo di nazionale attività, o difesa.

Avendo i re di Francia preceduto le altre Potenze nella creazione di una forza militare, ne' proprii dominii, che abilitavali a proseguire più vigorosamente

e più estesamente le operazioni al di fuori, furono anche i primi che effettivamente posero in pezzi l'aristocrazia feudale, ed umiliarono i vassalli della Corona, che, col loro potere esorbitante, avevano circoscritto, entro limiti assai ristretti, la regale prerogativa, ed avevano paralizzato tutti gli sforzi de' monarchi d'Europa. Molte cose concorsero a sottominare gradatamente questo potere di feudale aristocrazia. La ricchezza e le proprietà de' Nobili erano grandemente diminuite durante le lunghe guerre della Francia coll' Inghilterra, e lo zelo straordinario con cui s'adoperavano nella difesa del proprio paese, contro i suoi antichi nemici, esaurì le fortune di alcune delle prime famiglie. Siccome ogni provincia del regno era a sua volta la sede della guerra, le terre delle altre erano esposte alle depredazioni del nemico; erano devastate dalle milizie mercenarie che i loro Sovrani accidentalmente assoldavano, ma non potevano pagare, od erano desolate dalla rabbia ancor più distruggitrice de' paesani nelle diverse insurrezioni de' medesimi. Nello stesso tempo, i bisogni del governo avendo obbligati i Re al disperato espediente di grandi ed improvvise alterazioni della moneta corrente nel regno; i tributi, i censi, ed altri pagamenti fissati dall' antica usanza scaddero di valore, e le entrate di un feudo furono ridotte molto al dissotto della somma, che ricavavasene una volta. Durante le contese cogli Inglesi, in cui una Nobiltà generosa cercava ogni situazione ove apparisse pericolo, o vi fosse onore a procacciarsi, molte famiglie di riguardo si estinsero, e ne furono i feudi uniti alla Corona. Altri feudi, in un lungo periodo d'anni, furono ereditati e divisi fra donne, ed altri

diminuiti da profusi donativi alla Chiesa, o divisi e sminuzzati dalla successione di rimoti eredi collaterali (1).

Incoraggiato da questi sintomi manifesti di decadenza in quel corpo che egli desiderava deprimere, Carlo VII, nel primo intervallo di pace coll' Inghilterra, fece diversi sforzi per istabilire la prerogativa regale sulle rovine dell' aristocrazia; ma le sue obbligazioni ai Nobili erano tante e così recenti, e così splendidi erano i servizi da questi prestati nella ricupera del regno, che gli fu necessario procedere con moderazione e cautela. Tale autorità però avevasi la Corona acquistato coi progressi delle sue armi contro gli Inglesi, e talmente era diminuito il potere de' Nobili, che egli fece subito nella costituzione innovazioni di grandi conseguenze, senza incontrare opposizione. Non solamente stabilì quel corpo di milizia regolare, di cui abbiamo parlato, ma fu il primo Monarca della Francia, che, per mezzo di un editto reale, senza che vi concorressero gli Stati generali del regno, imponesse sul suo popolo una tassa straordinaria. Riuscì egualmente a renderne perpetue diverse, fra quelle levate dapprima accidentalmente e per breve tempo esatte, e così acquitò tale aumento di potere, ed estese talmente la prerogativa regale oltre gli antichi limiti, che, dall' essere il principe il più dipendente che avesse seduto sul trono di Francia, egli pervenne in possesso, negli ultimi anni del suo regno, di un grado di autorità, di cui

(1) Boulainvilliers, Histoire du Gouvernement de France, Lettre XII.

nessuno de' suoi predecessori per diversi secoli aveva goduto. (1).

Questo disegno di umiliare la Nobiltà, immaginato da Carlo, fu proseguito dal figlio di lui Luigi XI con uno spirito più ardito e con successo maggiore. Era costui creato dalla natura per essere un tiranno, ed in qualunque periodo fosse egli stato chiamato al trono, avrebbe il suo regno abbondato di progetti per opprimere il popolo e per rendere assoluto il proprio potere. Sottile, crudele, insensibile ad ogni principio di integrità, estraneo e senza riguardo alla decenza, egli sprezzava ogni ritegno che un senso d' onore, o desiderio di fama impone anche agli uomini i più ambiziosi. Sagace, nell' istesso tempo per conoscere i suoi veri interessi, e da questi soli guidato, era capace di ricercarli con un' industria perseverante e di attenervisi con uno spirito sistematico, da cui non eravi oggetto che potesse stornarlo, o pericolo distorlo.

Le massime della sua amministrazione furono altrettanto profonde che fatali ai privilegi della Nobiltà. Tutti i dipartimenti di governo vennero affidati ad uomini nuovi, e non di rado a persone cui egli faceva sortire dalle più basse e più vili funzioni, per innalzarle a suo talento a situazioni di grande potere, o confidenza. Di queste solamente egli faceva conto, e le consultava nel formare i disegni, ed incaricavale di eseguirli, mentre i Nobili avvezzi, ad essere i compagni, i favoriti ed i ministri del So-

(1) Histoire de France par Velly et Villaret, t. XV. 331, etc. 389, tom. XVI. 324. Variations de la Monarchie Françoise, tom. III, 162.

vrano, erano trattati con tanta studiata e mortificante trascuranza, che, se non amavano di sottoporsi a seguire una Corte, in cui comparivano senza ombra alcuna dell'antico potere, erano obbligati di ritirarsi nei loro castelli, ove rimanevano senza impiego e scordati. Non contento di aver diminuita l'importanza dei Nobili, col torre ad essi di mano la direzione degli affari, aggiunse Luigi l'insulto alla trascuranza, e, col violarne i più valutabili privilegi, tentò di degradare l'Ordine, e di ridurne i membri allo stesso livello degli altri sudditi. Se fra essi esistevano persone di un alto rango, che fossero tanto ardite per opporsi ai suoi progetti, o così sgraziate di risvegliare la gelosia del suo capriccioso temperamento, erano perseguitate con un rigore, da cui erano fino a quel tempo stati esenti tutti quelli che appartenevano all'Ordine della Nobiltà, ed erano processati da giudici che non avevano diritto di dimandare conto delle loro azioni, e, senza riguardo a nascita o condizione, assoggettavanli alla tortura, o condannavanli ad una morte infame. Avvezzo così il popolo a vedere versato dal carnefice comune il sangue de' più illustri personaggi, od a rimirarli chiusi in prigione, o portati in giro in gabbie di ferro, incominciò a vedere la Nobiltà con meno rispetto, e a volgere uno sguardo atterrito alla autorità regale, che pareva aver annientato ogni altro potere nel regno.

Temendo Luigi nello stesso tempo, che l'opposizione potesse sollevare i Nobili, cui il vigore del suo governo aveva atterriti, o che la propria salvezza potesse insegnar loro finalmente di unirsi, sparse destramente fra essi i semi della discordia, ed industriosamente fomentò quelle antiche animosità fra le

grandi famiglie, cui lo spirito di gelosia e di emulazione, naturale al governo feudale, aveva acceso in origine, e teneva ognor vivo. Tutte l'arti dell' intrigo, tutti i misteri e sottigliezze della sua fraudolente politica pose in opera per venirne a capo, e con successo tale, che, mentre erano necessarî i massimi sforzi e l'unione la più perfetta, i Nobili non agirono mai nè con vigore, nè di concerto, fuorchè in una leggierà esplosione di risentimento in principio del suo regno.

Aggiungeva al potere e alle prerogative della Corona, a mano a mano ch'egli andava spogliando la Nobiltà de' suoi privilegi. Onde avere a disposizione tanta soldatesca che fosse sufficiente a schiacciare qualunque forza potessero raccorre i malè affezionati suoi sudditi, non solamente egli mantenne la milizia regolare che il padre aveva posto in piedi, ma assoldò seimila Svizzeri, a que' giorni i fanti i meglio disciplinati e più formidabili dell' Europa (1), e, per gelosia naturale a' tiranni, confidò in questi mercenarî estranei come ne' più devoti stromenti d'oppressione, ed i più fedeli custodi del potere da lui acquistato, ed affinchè stessero pronti ad agire ad un minimo cenno, negli ultimi anni del suo regno, ne tenne un corpo considerabile accampato in un luogo solo (2).

Occorreva molto danaro per supplire alla spesa di questo stabilimento addizionale ed a quelle delle imprese diverse, che l'irrequieta attività di lui lo spingeva a tentare. La prerogativa da suo padre usurpata

(1) Mém. de Comines, tom. I, 367. Dan. Hist. de la Milice Françoise, tom. I. 182.

(2) Mém. de Com. tom. I. 381.

di levare tributi senza la concorrenza degli Stati generali, prerogativa ch' egli ebbe cura di conservare, anzi di estendere, lo pose in situazione di provvedere in qualche modo agli aumentatisi carichi del governo.

Ciò che questa prerogativa, per quanto estesa si fosse, non valeva ad ottenergli, seppe la sua destrezza procurargli. Egli fu il primo Monarca in Europa che trovò il metodo di governare quelle grandi assemblee, su cui la politica feudale aveva investito il potere di accordare i sussidii e d' imporre le tasse, ed insegnò agli altri principi, il primo, l'arte fatale di incominciare ad intaccare la pubblica libertà col corrompere la sorgente da cui essa dovrebbe derivare. Col porre in opera tutta la destrezza e potere onde influire sopra l'elezione de' rappresentanti, col subornare, od intimorire i membri, e per mezzo di diversi cambiamenti ch' egli andava facendo nella forma delle loro deliberazioni, acquistò Luigi una direzione così assoluta di queste assemblee, che, da custodi vigilanti dei privilegi e proprietà del popolo, egli cambiolle in vili strumenti di cui servissi a promovere le più odiose misure del proprio dominio (1). Siccome non eravi potere che mettesse un limite alle sue esazioni, egli non solo continuò a percepire le tasse imposte dal padre, ma vi fece aggiunte immense, ammontanti ad una somma che parve esorbitante ai suoi contemporanei (2) (*).

(1) Mém. de Comin. tom. I, 136. Chron. Scandal. ibid. tom. II, p. 71.

(2) Mém. de Com., t. I, 334.

(*) Carlo VII levò imposte fino all'ammontare di 1,800,000

Luigi non aumentò solamente il potere e la ricchezza della Corona, ma ne estese i dominii per mezzo d' acquisti di diverse sorta. Procacciossi con danaro il possesso del Roussillon, ebbe la Provenza legata in testamento da Carlo d'Anjou, ed alla morte di Carlo l'Ardito impadronissi della Borgogna e dell' Artois, che a quel principe appartenevano. In tal modo, nel corso di un regno solo, collegossi la Francia in un corpo, e la ferma ed inflessibile politica di Luigi XI soggiogò lo spirito altiero dei Nobili feudali, e stabilì una specie di governo poco meno assoluto e terribile del dispotismo Orientale.

Ma per quanto fatale fosse alla libertà de' suoi sudditi l' amministrazione di questo Monarca, l'autorità che acquistossi, i mezzi di cui potè disporre, e il non trovare inciampo nel concertare e nell' eseguire i suoi disegni, ne rese attivo ed intraprendente il regno. Egli negoziava in tutte le Corti d'Europa; osservava i movimenti de' suoi vicini; impegnavasi o come principale, o come ausiliario, in ogni importante avvenimento; risolveva con prontezza, operava con vigore, e ad ogni emergenza aveva disponibile l'intera forza armata del regno. Dall' epoca del suo dominio, i re di Francia, non più inceppati, o circoscritti da una Nobiltà gelosa, hanno agito molto al di fuori, e formato progetti più estesi di conquiste, e proseguita la guerra con uno spirito ed un vigore sconosciuto da molto tempo in Europa.

Troppo adescava l' esempio dato da Luigi per non

franchi, Luigi XI levò 4,700,000. Il primo assoldava costantemente 9000 cavalli e 16,000 fanti, il secondo 15,000 cavalli e 25,000 fanti. Mém. de Com., tom. I, 384.

essere da altri principi imitato. Enrico VII, appena seduto sul trono d'Inghilterra, ideò il progetto di ampliare la prerogativa regale, e di spezzare il potere della Nobiltà. Determinossi però di darvi esecuzione in circostanze meno favorevoli di quelle che indussero Carlo a fare lo stesso tentativo, e condusse la faccenda con uno spirito assai diverso da quello di Luigi XI. Carlo, co' successi dell'armi contro gli Inglesi, e col merito di averli espulsi da tante province, erasi talmente assicurato della confidenza del suo popolo, che ciò gli diede coraggio di arditamente intaccare l'antica costituzione. Il genio intraprendente di Luigi spezzò qualunque barriera, e tentò di rovesciare o rimovere quanto gli si parava davanti. Ma dubbio era il titolo per cui teneva Enrico lo scettro. Una fazione popolare stava ognor pronta ad armarsi contro di lui, e dopo lunghe guerre civili, nelle quali la Nobiltà aveva spiegato il potere di creare e di deporre i re, egli s'accorse che l'autorità regale erasi talmente diminuita, e ch'egli entrava in possesso di una prerogativa tanto limitata, che era uopo di procedere deliberatamente nelle adottate misure, e senza violenza alcuna. Egli tentò di minare quella formidabile fabbrica, cui non osava di apertamente rovesciare, e i suoi progetti, quantunque canto e lento nell'operare, furono ben concertati, e produssero finalmente grandi effetti. Colle sue leggi, che permettevano ai Baroni d'intaccare i proprii possessi e di esporli in vendita; coi suoi regolamenti, che tendevano ad impedire alla Nobiltà di avere al servizio quelle bande numerose di salariati che rendevanla formidabile e sediziosa; col favorire la popolazione, l'agricoltura ed il commercio; collo

assicurare ai proprii sudditi, per un lungo regno, il godimento della felicità prodotta dalle arti di pace, e coll'avvezzarli ad un' amministrazione di governo che dava esecuzione alle leggi con fermezza e vigore, egli fece impercettibilmente nella Costituzione inglese tali alterazioni, che tramandò a' suoi successori quella estesa autorità che lo rese uno de' più assoluti monarchi d' Europa, e capace de' più grandi e più vigorosi sforzi.

In Ispagna, l'unione di tutte le Corone per mezzo del matrimonio d' Isabella e Ferdinando, la gloria da questi acquistata colla conquista di Granata, che pose fine al dominio odioso de' Mori, il comando de' grandi eserciti tenuti per lungo tempo sul piede di guerra a quest' effetto, la saviezza e fermezza della loro amministrazione, e la destrezza con cui posero a profitto ogni occasione di umiliare la Nobiltà e di estendere la regale prerogativa, furono tutte cause contribuenti ad innalzare questi Sovrani ad un grado di eminenza ed autorità, di cui nessuno de' loro predecessori era mai stato in possesso. Quantunque ragioni diverse, che verranno in seguito spiegate, loro impedissero di giungere all' uguale estensione di potere de' re di Francia e d'Inghilterra, pure la molta abilità supplì in essi al difetto della prerogativa regale, e così destramente migliorò i vantaggi di cui erano in possesso, che Ferdinando potè continuare le sue operazioni al di fuori, le quali erano estesissime, con un vigore ed un'efficacia straordinaria.

Mentre questi Principi stavano in tal modo ampliando i limiti della regale prerogativa, e tenevano una siffatta condotta onde porre il regno in situa-

zione di agire con unione e con forza, accaddero avvenimenti che li eccitarono a porre in opera i nuovi poteri che avevano acquistato. Da questi avvenimenti furono tratti in una serie d'imprese e negoziati, in guisa che le faccende delle nazioni principali in Europa vennero insensibilmente ad intrecciarsi, ed un gran sistema politico formossi gradatamente che divenne oggetto dell'attenzione universale.

Il primo avvenimento degno di notizia, per la sua influenza nel produrre questo cambiamento nello stato d'Europa, fu il matrimonio della figlia di Carlo l'Ardito, unica erede della Casa di Borgogna. Alcuni anni prima della morte del padre, essa era stata considerata come il successore apparente a' suoi dominii, e Carlo aveva fatto proposizioni a diversi principi per maritarla colla vista di adescarli con questa offerta, onde favorissero i progetti che la sua irrequieta ambizione stava continuamente formando.

Ciò rese l'alleanza con questa Principessa l'oggetto dell'attenzione generale, e valutavansi appieno tutti i vantaggi provenienti dal possesso de' suoi territorii, i più opulenti in quel tempo e i meglio coltivati di qua dall'Alpi. Appena dunque la morte intempestiva di Carlo ne aprì la successione, gli occhi di tutti i principi d'Europa si volsero verso Maria, e trovaronsi questi profondamente interessati nella scelta che essa stava per fare della persona, a cui portava in dote una così pingue eredità.

Luigi XI, dal regno di cui diverse fra le province da essa possedute erano state smembrate, e del quale stendevansi i dominii lungo le frontiere dei territorii di lei, aveva ogni motivo per corteggiarne l'alleanza. Aveva egualmente ragione di aspet-

tarsi un favorevole ricevimento delle proposizioni che egli potesse fare relativamente al disporre di una Principessa, vassalla della sua Corona e discendente dal sangue reale di Francia. Due sole però potevane offrire convenientemente, ed erano, o di maritarla col Delfino, o col conte d' Angouleme, principe del sangue. Col primo matrimonio egli ne avrebbe annesso i dominii alla Corona, e resa avrebbe la Francia la più rispettabile monarchia in Europa; ma la troppa differenza d' età, non avendo il Delfino che otto anni e Maria venti, e la decisa risoluzione dei Fiamminghi di non scerre un padrone che avesse tali poteri, che lo abilitassero a formare progetti pericolosi per la loro libertà, non che il timore de' medesimi di cadere sotto l' odiato ed opprimente governo di Luigi, erano tutti ostacoli all' esecuzione di questo piano, che era inutile il pensare di superare. Col secondo, al compimento del quale era facile di giungere, avendo Maria lasciato travedere qualche inclinazione ad unirsi al conte d'Angouleme (1), avrebbe Luigi impedito che i possessi della Casa di Borgogna passassero nelle mani di una Potenza rivale, ed in compenso di così splendido stabilimento, avrebbe ottenuto, od estorto dal Conte concessioni utili alla Corona di Francia. Ma Luigi era da lungo tempo così abituato alle tortuosità di una intricata ed insidiosa politica, che egli non poteva accontentarsi di quanto era semplice ed ovvio, ed era così appassionato per gli artifizii e la raffinatezza, che giungeva perfino a considerarli siccome scopo, non già come i mezzi di condurre gli

(1) Mém. de Comines, I, 358.

affari. Per questo principio non meno che per la ripugnanza di rendere potente qualcuno de' suoi sudditi, o pel suo desiderio di opprimere la Casa di Borgogna da lui odiata, egli non battè la strada che un principe meno abile e artifizioso avrebbe preso, e seguinne una più adattata al suo genio.

Egli si propose di farsi padrone, coll'armi, di quelle province che Maria possedeva dipendentemente dalla Corona di Francia, e di spingere le sue conquiste negli altri dominii ancora della medesima, mentre tenevala a bada coll' insistere continuamente sull' impraticabile matrimonio del Delfino. Nel seguire questo piano, egli spiegò talenti ed industria meravigliosa, e rappresentò tali scene di tradimeuto, falsità e crudeltà, che recano sorpresa anche nella Storia di Luigi XI. Subito dopo la morte di Carlo, egli pose in movimento le sue milizie, ed avanzossi verso i Paesi Bassi. Corruppe gli uomini in carica delle province di Borgogna e d'Artois, e gl'indusse ad abbandonare la loro Sovrana. Ottenne il possesso di alcune delle città di frontiera, di cui subornò i governatori, e di altre gli furono aperte le porte in conseguenza de' suoi intrighi cogli abitanti. Entrò in negoziati con Maria, e, per renderla odiosa ai sudditi, tradinne i più importanti segreti. Intavolò e proseguì una privata corrispondenza con due ministri, in cui essa poneva la massima fiducia, e ne comunicò in seguito le lettere agli Stati di Fiandra, che, adirati da questa perfidia, li sottoposero a processo, indi con estrema crudeltà fecero loro applicare la tortura, ed insensibili alle lagrime e alle preghiere della Sovrana, che tutto sapeva e tutto

aveva approvato quanto essi avevano fatto, li fecero decapitare alla presenza di lei (1).

Mentre Luigi, con questa condotta indegna di un monarca, stava assicurandosi il possesso della Borgogna, dell' Artois e delle città sulla Sonna, gli Stati di Fiandra procedevano in negoziati coll' Imperatore Federico III, e conchiusero un trattato di matrimonio fra la loro sovrana ed il figlio di questo, Massimiliano arciduca d'Austria. L' illustre nascita di questo Principe, non che l' alta dignità di cui aveva il prospetto, ne rendeva l' alleanza onorevole per Maria, mentre, per la distanza de' suoi possessi ereditarii e per la scarsezza delle sue entrate, ne era così poco ragguardevole il potere, che non eccitava la gelosia, od il timore de' Fiamminghi.

In tal modo Luigi, co' suoi capricci e coll' eccesso della sua sottigliezza, pose la Casa d'Austria in possesso di questa nobile eredità. Quest' acquisto fu il fondamento della futura grandezza di Carlo V, ed egli divenne padrone di que' territorii, che lo abilitarono a portare innanzi contro la Francia le sue più formidabili e decisive operazioni. Così lo stesso Monarca, che collegò il primo le forze interne della Francia, e la mise su d' un piede che rendevala formidabile al resto dell' Europa, contribuì, contro sua voglia, ad innalzare una Potenza rivale, che ha per due secoli tergiversato i piani, si è opposta alle armi ed ha frenato i progressi de' suoi successori.

Il primo avvenimento importante nel secolo decimoquinto, fu la spedizione in Italia di Carlo VIII, che fu causa di rivoluzioni non meno memorabili, pro-

(1) Mém. de Comines, liv. V, ch. 15, p. 309, etc.

dusse alterazioni più immediatamente sentite nel sistema militare e nel politico, sollevò gli Stati di Europa a più arditi sforzi e ne unì più strettamente le faccende ed' interessi. La dolce amministrazione di Carlo, principe debole ma generoso, sembra aver fatto rivivere lo spirito ed il genio depressi della nazione francese, e quasi estinti dal rigido dispotismo di suo padre Luigi XI. L'ardore per il servizio militare, naturale alla Nobiltà francese, ritornò, ed il giovane Monarca era impaziente di distinguersi con qualche splendida impresa. Mentre egli stava incerto verso qual parte avesse a volgere l' armi, le sollecitazioni e gli intrighi di un politico Italiano, non meno infame pe' suoi delitti che di un' esimia capacità, determinonne la scelta. Lodovico Sforza, avendo disegnato di deporre il proprio nipote duca di Milano, fu talmente atterrito dall' alleanza delle Potenze d' Italia per tergiversare l'esecuzione di questo disegno, e per aiutare lo sgraziato Principe, col quale erano per la più parte legate in parentela od alleanza, che egli vide la necessità di procacciarsi l'aiuto di qualche abile protettore. Al re di Francia egli si diresse, e, senza fargli conoscere le sue intenzioni, si diè molta pena di persuaderlo a marciare in Italia con un potente esercito per impadronirsi della Corona di Napoli, alla quale Carlo aveva delle pretese come erede della Casa d'Anjou. Il diritto a questa Corona, riclamato dalla famiglia Angiovina, era stato tramandato a Luigi XI da Carlo d'Anjou, conte di Maine e Provenza; ma quel sagace monarca, sebbene s'impossessasse immediatamente di que' territorii di cui Carlo era realmente padrone, poco curavasi di un titolo ideale ad un trono su

cui regnava tranquillamente un altro principe, e ricusò costantemente d' involgersi nel labirinto della italiana politica. Suo figlio, più azzardoso, o più inconsiderato, s' accinse con ardore a quest' intrapresa, e, disprezzando le rimostranze de' suoi più sperimentati consiglieri, preparossi a proseguirla col massimo vigore.

Tanto grande era il potere di Carlo, che egli credè di poter venire a capo di questa spedizione. Il padre avevagli trasmessa così ampia prerogativa, che gli dava un comando assoluto nel regno. Aveva egli considerabilmente aumentato i suoi dominii maritandosi coll' erede di Brettagna, per cui si rese padrone di quella provincia, l' ultimo de' grandi feudi che rimanesse ancora non annesso alla Corona. Radunò subito quel numero di soldati che credeva occorrente, e tanta ne era l' impazienza di entrare nella carriera di conquistatore, che, sagrificando il positivo all' ideale, restituì a Ferdinando il Roussillon, e rinunciò a Massimiliano una parte degli acquisti di suo padre nell' Artois, colla vista d' indurre questi Principi a non molestare la Francia, mentre egli stava prosegnendo in Italia le sue operazioni.

Differivano però gli sforzi degli Stati d' Europa, nel secolo XV, talmente da quelli che noi osserveremo nel corso di questa Storia, che l' esercito con cui Carlo s' accinse a qnesta grande impresa non oltrepassava ventimila uomini. Il treno di artiglieria, le proviande, e gli attrezzi militari, d' ogni genere, erano però tali a poter entrare in confronto cogli immensi apparati delle guerre moderne (1).

(1) Mezeray, Hist., t. II, 777.

Allorquando i Francesi entrarono in Italia, non incontrarono chi fosse capace di opporre resistenza. Durante un lungo periodo non essendo le Potenze italiane state molestate dall' invasione di estranei nemici, avevano formato un sistema, relativamente alle faccende di pace e di guerra, ad esse particolare. Onde accomodare gli interessi, e tenere in bilancio il potere degli Stati diversi che componevano l' Italia, erano questi impegnati in perpetui ed interminabili negoziati l' uno coll'altro, che conducevano con tutta la sottigliezza di una politica raffinata e falsa. Se avevano ricorso alle armi, le contese in campo erano decise in battaglie da giuoco, e da vittorie senza sangue. Alla prima apparenza del pericolo che minacciavali, ebbero ricorso alle arti, di cui avevano fatto uno studio, ed impiegarono la massima abilità d' intrigo per allontanarlo. Ma ciò riuscendo senz' effetto, e gli effeminati mercenarii, unica forza militare che rimanesse in paese, essendo solamente adattati alla mostra del servizio, furono atterriti dall' aspetto di una guerra reale, e si ritirarono all' avvicinarsene. L' impeto del valore francese parve ad essi irresistibile. Firenze, Pisa e Roma, all'avvicinarsi dei medesimi, aprirono le porte; l'aspetto di questa terribile invasione colpì di tale terrore un re di Napoli, che, se crediamo agli storici, egli morì di spavento. Un altro abdicò il trono, mosso da uno spirito uguale di pusillanimità, ed un terzo fuggì dai suoi dominii, appena i Francesi comparvero sulle frontiere. Carlo, dopo di essere marciato colà dal fondo dell' Alpi con tanta rapidità, e così poca opposizione come se avesse progredito entro i proprii

dominii, occupò tranquillamente il trono di Napoli, ed intimorì o diè la legge ad ogni Potenza d' Italia.

Tale si fu la conclusione di un'impresa, che deve essere considerata come il primo impiego che i Principi d' Europa fecero di que' nuovi poteri, che essi avevano acquistato ed incominciavano ad esercitare. Non ne furono meno importanti gli effetti, che non ne fu l' esito sorprendente. Gli Italiani, incapaci di resistere all' impeto del nemico, che irrompeva su di essi, lasciarono che egli procedesse nel suo corso. Compresero essi ben presto che, se non v' era Potenza fra loro che da sè sola potesse tener fronte ad un Monarca padrone di così estese province e Capo di un popolo così marziale, una Confederazione avrebbe potuto venire a capo di ciò che membri separati non osavano tentare, ed a questo espediente, il solo che rimanesse per liberarli, o preservarli dal giogo, ebbero ricorso. Mentre Carlo stava sconsideratamente perdendo il tempo a Napoli in trionfi e feste, per celebrare i passati successi, o pazzamente sognava future conquiste nell' Oriente, all' Impero di cui aspirava, formossi contro di lui una potente alleanza di quasi tutti gli Stati d' Italia coll' aiuto dell' imperatore Massimiliano, e di Ferdinando, re d' Aragona. L' unione di tante Potenze, che sospendevano o scordavano le animosità private per agire di concerto contro un nemico che a tutte era divenuto formidabile, svegliò Carlo dalla spensierata sicurezza in cui viveva, e non vide speranza di salute che nel ritorno in Francia. Un esercito di trentamila uomini, radunato dagli alleati, era pronto per

impedirne la marcia, e sebbene i Francesi con ardito coraggio, che compensavali della inferiorità di numero, si facessero strada attraverso questo gran corpo, ed ottenessero una vittoria che aprì a Carlo il passaggio ai suoi dominii, egli fu spogliato delle conquiste fatte in Italia in un tempo ugualmente breve di quello che aveva impiegato per condurle a fine, ed il sistema politico riprese, in quella contrada, la stessa apparenza che aveva prima dell' invasione.

Pare che gli effetti immediati e decisi di questa confederazione tanto instruissero e principi ed uomini di Stato in Italia, quanto che avevali sconcertati e spaventati l' irruzione dei Francesi. Estesero dessi alle faccende d' Europa, in questa circostanza, le massime di quella scienza politica che avevano fino allora solamente impiegato nel regolare le operazioni de' piccoli Stati del proprio paese. Scoprirono parimente il metodo di impedire a qualunque Monarca l' elevarsi ad un grado di potere, che non fosse compatibile colla libertà generale, e manifestarono l' importanza di tener dietro al gran segreto della politica moderna, la preservazione cioè di un' adattata distribuzione di potere fra tutti i membri del sistema di cui si compongono gli Stati d' Europa. Duranti le guerre di cui fu teatro l' Italia da' quel tempo, e fra le operazioni ostili che l' imprudenza di Luigi XII e l' ambizione di Ferdinando d' Arragona portarono innanzi in quel paese con poca interruzione, dal fine del secolo decimoquinto a quel periodo in cui comincia la Storia susseguente, il mantenimento di una giusta bilancia di potere, fra le parti contendenti, divenne un grande oggetto d'atten-

zione per gli uomini di Stato in Italia. Nè ad essi solamente limitossi quest'idea, poichè la propria salvezza insegnò ad altre Potenze di adottarla, per cui si rese universale e di moda. Da quest'Era noi possiamo tracciare i progressi di quella corrispondenza fra le nazioni, che ha così strettamente legate le Potenze europee, e possiamo discernere le operazioni di quella provvidente politica che in tempo di pace difende da' pericoli rimoti e contingenti, ed in tempo di guerra ha impedito conquiste rapide e devastatrici.

Nè quest' effetto fu il solo prodotto dalle operazioni delle grandi Potenze d'Europa, poichè contribuirono a rendere generale il cambiamento che i Francesi avevano incominciato a fare nello stato della milizia, ed obbligarono i principi, che mostraronsi su questo nuovo teatro d' azioni, a stabilire la forza militare dei loro regni sull'ugual piede di quella di Francia. Allorquando la sede della guerra allontanavasi dai paesi che sostenevano la lite, cessava di essere di qualche utilità il servizio dei vassalli feudali, e la necessità di adoperare milizie, educate regolarmente all' armi ed assoldate costantemente, si rese ben presto evidente. Nel tempo dell' invasione di Carlo, la sua cavalleria era composta di quelle compagnie di Giandarmi formate da Carlo VII, e che continnarono a servire sotto Luigi XI; e la sua infanteria era composta in parte di Svizzeri, arrolati nei Cantoni, ed in parte di Guasconi, armati e disciplinati alla foggia svizzera. A questi Luigi XII aggiunse un corpo di Tedeschi assai noti nelle guerre d' Italia sotto il nome di *Bande Nere*. Ma nessuno di questi monarchi faceva conto della milizia feudale,

od ebbe mai ricorso a quella forza militare che avrebbe potuto comandare secondo le antiche istituzioni del regno. Non appena Massimiliano e Ferdinando incominciarono ad agire in Italia, che impiegarono gli stessi stromenti, ed affidarono a' soldati mercenarii l'intiera esecuzione de' loro disegni.

Questa innovazione del sistema militare fu tosto seguita da un'altra, cui il costume d'impiegare gli Svizzeri nelle guerre d'Italia fu occasione d'introdurre. Le armi e la disciplina degli Svizzeri differivano da quelle delle altre nazioni europee. Duranti le lunghe e violenti conteze in difesa della libertà contro la Casa d'Austria, di cui le milizie erano principalmente composte di cavalleria di pesante armatura, trovarono gli Svizzeri che la loro povertà ed il piccolo numero di gentiluomini, abitanti nel loro paese sterile e mal coltivato in quel tempo, ponevali fuori di grado di presentarsi in campo con un corpo di cavalleria atto a far fronte al nemico. La necessità obbligolli di confidare nell'infanteria, e, per renderla capace di sostenere l'urto della cavalleria, diedero ai soldati corazze ed elmi come armatura difensiva, e li provvidero di lunghe lance, allabarde e pesanti spade per offendere (1). Li disposero in ampie falangi, schierati in ranghi stretti e profondi in modo che avessero a presentare da tutti i lati una fronte formidabile al nemico. Gli uomini d'armi non potevano far impressione sulla solida forza di questo corpo, che rispinse gli Austriaci ne' loro tentativi per conquistare la Svizzera. Esso ruppe la Giandarmeria di Borgogna che era appena inferiore a quella

(1) Machiavelli, Arte della guerra, lib. II, cap. II, p. 151.

di Francia in numero e in fama, e, quando chiamati la prima volta ad agire in Italia, gli Svizzeri abbatterono colla loro forza irresistibile qualunque nemico tentasse ad essi d'opporsi. Queste prove ripetute dell'effetto decisivo dell'infanteria in tali e tante occasioni, restituì la riputazione a questo servizio, e ristabilì gradatamente l'opinione da tanto tempo condannata della sua importanza superiore nelle operazioni di guerra. Ma la gloria dagli Svizzeri acquistata ispirò ad essi un'idea così elevata della loro prodezza ed importanza, che divennero frequentemente sediziosi ed insolenti, stancarono i principi, che se ne servivano, di dipendere dal capriccio de' mercenari estranei, e volsero l'attenzione a migliorare l'infanteria nazionale.

Le Potenze della Germania imperando ad uomini forniti dalla natura di un coraggio fermo e di una forza instancabile, che li rende ottimi soldati, formarono le proprie milizie in modo tale, che gareggiarono cogli Svizzeri in disciplina e valore.

I monarchi della Francia, quantunque più lentamente e con maggiore difficoltà, avvezzarono alla subordinazione e disciplina lo spirito impetuoso della popolazione, e si diedero tanta pena di rendere imponente l'infanteria nazionale, che, anche sotto il regno di Luigi XII, diversi Nobili abbandonarono le antiche abitudini, e condiscesero di entrare in questo servizio (1).

Gli Spagnuoli, a cui la propria situazione rendeva difficile il potersi servire di altre milizie oltre le nazionali nelle parti meridionali d'Italia, teatro principale delle loro operazioni, non solamente adot-

(1) Brantome, tom. X, p. 18. Mém. de Fleuranges, 143.

tarono, ma perfezionarono la disciplina degli Svizzeri col frammischiare nelle falangi un numero conveniente di soldati armati di pesanti moschetti, e così crearono quel famoso corpo d' infanteria, che, per un secolo e mezzo, fu la maraviglia ed il terrore di tutta l' Europa. Gli Stati d' Italia diminuirono a poco a poco il numero della cavalleria, e, ad imitazione de' loro più potenti vicini, fecero consistere la forza degli eserciti ne' soldati a piedi. D' allora in poi, le nazioni europee hanno continuato a guerreggiare con forze più adattate ad ogni specie di servizio, più capaci di agire in ogni paese, e più atte tanto a fare delle conquiste, che a conservarle.

Nell' ugual modo che le contese in Italia guidarono i popoli Europei a questi perfezionamenti nell' arte della guerra, diedero anche ad essi la prima idea della spesa occorrente nelle grandi e continuate operazioni, la quale abituolli al peso di quelle imposte che sono necessarie per supplirvi. Mentre sussisteva in pieno vigore la politica feudale, ed erano gli eserciti composti di vassalli militanti chiamati ad attaccare qualche Potenza vicina, e ad adempiere in una breve campagna ai servizii che dovevano al Sovrano, erano modiche le spese di guerra, poichè un leggiero sussidio abilitava un principe ad incominciare e finire le sue più grandi operazioni.

Ma quando l' Italia divenne il teatro di contesa delle Potenze europee, i preparativi voluti da una così distante spedizione, la paga degli eserciti tenuti costantemente sul piede di guerra, la sussistenza di questi in estranea terra, gli assedii che era d' uopo intraprendere, le città che esigevano difesa, aumen-

tarono immensamente i pesi della guerra, e col creare dimande, in tempi meno attivi non conosciute, moltiplicarono le tasse in ogni regno. Tanto rapido divenne il progresso dell' ambizione, e con tanta prestezza estesero i principi le operazioni, che fu impossibile, da principio, lo stabilire fondi proporzionati a cotanto aumento di spesa. Allorchè Carlo VIII invase il regno di Napoli, il danaro necessario al proseguimento di quell' impresa sorpassò talmente la quantità ordinaria che ne contribuiva la Francia, che il suo tesoro trovossi esaurito, e le risorse, poste a sua disposizione dalla prerogativa regale, consumate prima che egli giungesse alle frontiere d' Italia. E poichè egli non osava di avventurare nuove imposizioni sul suo popolo, già oppresso dal peso d' insoliti carichi, non gli restò altro espediente fuorchè torre a prestito dai Genovesi il danaro occorrente per continuare la sua marcia. Ma non gli riuscì di ottenerne una quantità sufficiente, senza acconsentire di annualmente pagare l' interesse esorbitante del quarantadue per cento (1). Possiamo osservare la stessa sproporzione fra gli sforzi e le entrate di altri principi suoi contemporanei. Da quest' epoca in poi, le tasse andarono sempre aumentandosi, e, durante il Regno di Carlo V, furono levate in ogni Stato tali somme, che sarebbero sembrate prodigiose sul finire del secolo decimoquinto, e prepararono gradatamente la strada alle più esorbitanti esazioni dei tempi moderni.

L' ultimo avvenimento, precedente il regno di Carlo V, degno d' attenzione per la sua influenza sullo

(1) Mém. de Cominès, liv. VII, c. 5, p. 440.

stato d' Europa è la Lega di Cambray. Umiliare la veneta Repubblica e dividerne i territorii, era l' oggetto di tutte le Potenze che si unirono in questa confederazione. La costituzione civile di Venezia, basata solidamente, non aveva da diversi secoli sofferto alterazioni importanti, ed il Senato ne aveva condotto le faccende con massime di politica non meno prudenti che vigorose, e vi si era attenuto con uno spirito uniformemente costante, che dava à quella Comunità grandi vantaggi su gli altri Stati, de' quali le viste e misure cambiavano così sovente, come la forma del governo o le persone che lo dirigevano. Con questo esercizio non interrotto di saviezza e valore, i Veneziani ampliarono i dominii della Repubblica a segno, che divenne la Potenza la più considerabile in Italia, mentre l' esteso commercio, le utili e curiose manifatture ed il monopolio delle preziose mercanzie d'Oriente, rendevano Venezia la più ricca città dell' Europa.

Il potere dei Veneti era oggetto di terrore agli Stati limitrofi italiani, e la ricchezza n' era invidiata dai più grandi Monarchi, che non potevano gareggiare coi privati cittadini della Repubblica ne' fabbricati, nella ricchezza degli abiti ed addobbi, o nello splendore e l' eleganza del vivere (1). Giulio II, di cui l' ambizione superò, e la capacità uguagliò quella di qualunque Pontefice abbia occupato il trono papale, concepì l' idea di questa Lega contro i Veneziani, e tentò, ricorrendo a queste passioni, di persuadere gli altri principi ad unirvisi. Approfit-

(1) Heliani, oratio apud Goldastum in polit. Imperial., p. 980.

tando dei timori delle altre Potenze italiane e dell' avarizia dei Monarchi oltre l'Alpi, e di altre cause che non è mio scopo l' indagare, egli gl' indusse a formare una delle più estese confederazioni, che mai siansi vedute contro quegli altieri repubblicani.

L'Imperatore, il re di Francia, il Papa, il re di Aragona erano i Capi di questa Lega, a cui quasi tutti i principi d'Italia accedettero, sperando il meno considerabile fra questi la sua parte anch'esso delle spoglie di uno Stato, che riputavano già condannato alla distruzione. I Veneziani avrebbero potuto allontanare questa procella, o spezzarne la forza, ma ne aspettarono l' avvicinamento con una temerità presontuosa, di cui non v'ha esempio nella loro Storia. L' impetuoso valore dei Francesi mandò a vuoto tutte le precauzioni che presero per la salvezza della Repubblica, e la battaglia fatale di Ghiaradadda rovinò intieramente l' esercito, sulla difesa del quale confidavano. Giulio impadronissi delle città che possedevano nel territorio della Chiesa, e Ferdinando riunì ai suoi dominii quelle di cui eransi impossessati sulla costa di Calabria. Massimiliano, guidando un esercito potente, avanzossi verso Venezia da un lato, mentre i Francesi spingevano dall' altro le conquiste. Circondati i Veneziani da tanti nemici, e non avendo alleati caddero dalla più alta presunzione nella più profonda disperazione, ed abbandonati tutti i possessi sul continente, si chiusero entro la Capitale come ultimo rifugio e solo luogo che sperassero di conservare.

Riuscirono però fatali alla Confederazione questi rapidi successi, poichè i membri della medesima, rimasti uniti sinchè impegnati nell' impadronirsi

della preda, incominciarono a sentire rinascere l' antica gelosia ed animosità, appena ebbero la speranza di dividerla. Allorquando i Veneziani osservarono questi sintomi di diffidenza e discordia e videro brillare un raggio di speranza, lo spirito solito fu' ritorno fra' loro consigli e ripresero tale saviezza e fermezza, che emendò in parte la prima imprudenza, e scoraggiamento. Ricuperarono porzione del territorio perduto, acchetarono il Papa e Ferdinando con opportune concessioni, e sciolsero finalmente questa Lega che aveva spinto sull' orlo del precipizio la Repubblica.

Inebbriato Giulio dai risultamenti felici di questa Lega, di cui appartenevagli il piano, ed immaginandosi che non vi fosse impresa troppo ardua per lui, concepì l' idea di scacciare dall' Italia qualunque Potenza estranea, e tutte diresse le facoltà del proprio intelletto all' esecuzione di un disegno così ben adattato al suo vasto ed intraprendente genio. I primi attacchi furono diretti contro i Francesi, per molti titoli dagli Italiani maggiormente odiati delle altre nazioni che avevano acquistato dominio in Italia. Colla sua attività e destrezza egli persuase la maggior parte delle Potenze, che si unirono nella Lega di Cambray, a volgere l' armi contro il Re di Francia loro alleato dapprima, ed impegnò Enrico VIII, ultimamente asceso al trono d' Inghilterra, a favorire le operazioni invadendo la Francia. Luigi XII si oppose a tutti gli sforzi di questa formidabile ed inaspettata confederazione con intrepida fermezza. Vennero le ostilità proseguite pel corso di diverse campagne in Italia, sulle frontiere della Spagna, e nella Piccardia con successo variato. Esaurito final-

mente dalla quantità, non che dall'ampiezza delle sue operazioni, incapace di resistere ad una Lega che gli opponeva una forza superiore saviamente guidata, e che agiva con perseveranza, vide Luigi la necessità di concludere coi suoi nemici Trattati separati di pace, e la guerra ebbe fine colla perdita di quanto i Francesi avevano acquistato in Italia, meno il castello di Milano e poche città, non di riguardo, in quel Ducato.

I negoziati diversi proseguiti durante questo affaccendato periodo di tempo, e le diverse combinazioni, formate fra Potenze fino a quel momento l'una coll'altra poco legate, accrebbero grandemente quella corrispondenza fra le europee nazioni che ho accennato, come un effetto degli eventi del secolo decimoquinto. La vastità degli oggetti che ebbero di mira, le spedizioni lontane che intrapresero, non che la durata ed ostinazione delle contese in cui s'impegnarono, obbligarono le nazioni medesime ad agire con un vigore ed una perseveranza ignota a' secoli precedenti.

Le scene di attività che presenterà questa Storia, e la varietà ed importanza che distinguono il periodo di tempo a cui si estende la medesima, non devono essere attribuite solamente ai talenti ed alla rivalità di Carlo V e di Francesco I. I regni d'Europa erano giunti a cotal grado di miglioramento nell'amministrazione interna, ed i Principi eransi talmente impadroniti della direzione della forza nazionale, destinata ad agire nelle guerre al di fuori, che trovaronsi in istato di ampliare la sfera delle operazioni, e d'aumentare il vigore de' loro sforzi. Le contestazioni in Italia, che prime li spinsero a

far prova dell' estensione del potere acquistato, fecero nascere tanti rìclami e pretese opposte, eccitarono uno spirito tale di discordia e rivalità fra le nazioni, e posero le fondamenta di tante liti, che non poterono non produrre convulsioni straordinarie in Europa. Conseguentemente il secolo decimosesto aprissi con un prospetto sicuro di abbondare in grandi ed interessanti avvenimenti.

QUADRO
DEI PROGRESSI DELLA SOCIETÀ
IN EUROPA
DAL SOVVERTIMENTO DELL' IMPERO ROMANO
FINO AL PRINCIPIO DEL SECOLO DECIMOSESTO

SEZIONE III.

Quadro della costituzione politica degli Stati principali d' Europa al principio del secolo decimosesto.

Enumerate così le cause e gli eventi principali di cui l' influenza s' estese a tutti gli Stati europei, e contribuì o a perfezionarne il governo e politica, o ad ampliarne la sfera dell' attività e ad aumentarne la forza nazionale, null' altro rimane, per preparare i miei lettori pienamente istrutti alla lettura della Storia di Carlo V, fuorchè di dar loro qualche prospetto della costituzione particolare, e della forma del governo civile presso ciascuna delle nazioni che rappresentarono una parte ragguardevole in questo tempo. Mentre le istituzioni e i fatti,

che ho tentato d' illustrare, prepararono i popoli d' Europa a rassomigliarsi scambievolmente, e dalla barbarie li condussero alla raffinatezza, nello stesso sentiero e con passi quasi uguali, furonvi altre circostanze che cagionarono una differenza sugli stabilimenti politici, e diedero vita a que' generi particolari di governo che tanta varietà hanno prodotto nel carattere e nel genio delle nazioni.

Non è meno necessario l' essere istrutto dell' ultima, che l' aver contemplato la prima di queste cose. Il quadro, che ho posto sott' occhio, delle cause e degli eventi, di cui fu universale l' influenza, porrà i miei lettori in istato di rendere ragione della rassomiglianza sorprendente fra le nazioni europee, relativamente all' interna politica, ed operazioni esterne. Ma, senza una distinta cognizione della forma particolare e del genio del governo civile delle medesime, una gran parte degli avvenimenti deve sembrare misteriosa ed inesplicabile. Gli Storici degli Stati particolari, siccome estendevano raramente la vista oltre l' istruzione e l' allettamento de' proprii concittadini, da cui potevano presumere tutte le usanze ed istituzioni domestiche perfettamente conosciute, hanno spesso trascurato di scendere a minuti ragguagli, che sarebbero stati sufficienti a tramandare agli estranei in piena luce i fatti e le occorrenze da essi riferite. Ma una Storia, che comprendesse gli avvenimenti di tanti paesi diversi, sarebbe estremamente imperfetta, se non fosse preceduta da un colpo d' occhio alle costituzioni rispettive, poichè da questa conoscenza può il lettore desumere que' principii, che lo porranno in situa-

zione di giudicare con discernimento, e di decidere con certezza rapporto alla condotta delle nazioni.

Un' ispezione minuta però delle forme e regolamenti particolari di ogni paese, guiderebbe ad interminabili deduzioni, e quindi un abbozzo dei tratti principali, da cui ciascun governo è caratterizzato e distinto, è quanto può ammettere la natura dell' opera presente, quanto è necessario ad illustrare gli avvenimenti ch' essa ricorda.

Sul principio del secolo decimosesto, la faccia politica dell' Italia differiva estremamente da quella delle altre Potenze in Europa. In luogo di quelle estese monarchie, che componevano il resto del continente, questo paese delizioso era diviso in molti piccoli Stati, aventi ciascuno un Sovrano ed una giurisdizione indipendente. La sola monarchia in Italia era quella di Napoli. Il dominio de' Papi era di una specie particolare, a cui nulla avvi di paragonabile ne' tempi antichi, o moderni. In Venezia ed in Firenze esisteva un Governo repubblicano, e Milano era soggetta a Sovrani, che non avevano assunto che il modesto titolo di Duchi.

Era il Papa primo fra queste Potenze in dignità, e non meno considerabile per l' estensione de' suoi territorii. Nella Chiesa primitiva la giurisdizione dei Vescovi era uguale e sullo stesso piede, e derivavano forse qualche grado di considerazione dalla qualità della diocesi di cui erano i Capi. Non possedevano però autorità o preminenza reale, oltre quella che procacciavansi colla maggiore abilità o santità. Siccome Roma era stata per tanto tempo la sede dell' Impero e la Capitale del Mondo, i suoi Vescovi meritavano perciò rispetto e l'ottennero, e per molti

secoli di più non ottennero. Da questi umili principii, essi si avanzarono con tale avventurosa e ben diretta ambizione, che stabilirono un dominio spirituale sulle menti e i sentimenti degli uomini, ed a questo dominio si sottopose l' Europa tutta con implicita obbedienza. Il diritto di giurisdizione universale, come Capi della Chiesa, e le pretese all'infallibilità nelle decisioni, come successori di S. Pietro, sono altrettante chimeriche idee che ripugnano al genio della Religione cristiana. Ma su queste fondamenta, la superstizione e la credulità del genere umano li pose in grado di erigere un monumento meraviglioso. In tutte le controversie ecclesiastiche, le decisioni de' Papi furono ricevute come oracoli infallibili di verità, nè fu la pienezza del loro potere limitata a ciò solo, poichè detronizzarono monarchi, disposero delle Corone, assolsero i sudditi dall' obbedienza ai Sovrani, e posero i Regni sotto interdetto. Non vi fu Stato in Europa non inquietato dall'ambizione di costoro, nè trono, che non abbiano crollato, nè Principe che non ne tremasse al potere.

Nulla mancava per renderne l' Impero assoluto e stabilirlo sulle rovine di ogni autorità civile, fuorchè i Papi posseduto avessero quel grado di potere temporale, necessario per sostenerne e secondarne i decreti spirituali. Felicemente, pel genere umano, i possessi temporali de' Papi erano assai limitati in quel tempo in cui la spirituale giurisdizione erane più estesa, e nel suo apogeo. Erano i potenti Pontefici formidabili in lontananza, ma piccoli Principi senza considerabile forza domestica. Avevano bensì procurato di acquistare dei possessi con

quell' arte medesima, con cui avevano estesa la propria giurisdizione, poichè, col pretesto di una donazione fatta da Costantino, e di un' altra da Carlo Magno, o dal padre di questi Pipino, essi tentarono di prendere possesso di alcune città addiacenti a Roma; ma queste donazioni erano fittizie, e riuscirono ad essi di poco giovamento. I benefizii, in vece, di cui furono debitori alla credulità degli avventurieri Normanni, che conquistarono Napoli, ed alla superstizione della Contessa Matilde, erano reali, ed aggiunsero ampi dominii alla Santa Sede.

Il potere de' Papi non s' accrebbe però in proporzione dell' ampiezza di territorio che acquistarono, mentre ne' dominii annessi alla Santa Sede, come in quelli dipendenti da altri Principi d' Italia, il Sovrano era ben lontano dall' aver il comando della forza armata che contenevano. Durante le turbolenze e confusioni del medio evo, la potente Nobiltà od i Capi delle fazioni popolari in Italia, eransi impadroniti del governo di differenti città, e, dopo di averne ampliato le fortificazioni e d' aver assoldato un corpo di mercenarii, aspirarono all' indipendenza. Il territorio che la Chiesa aveva guadagnato era pieno di questi piccoli tiranni, che lasciavano al Papa l' ombra appena del dominio.

Nell' ugual modo che queste usurpazioni annientavano quasi la potenza Papale, nella più gran parte delle città soggette alla Chiesa, i Baroni romani disputavano frequentemente l'autorità de' Papi nella stessa Roma. Nel secolo duodecimo, incominciò a propagarsi un' opinione: *Che, essendo puramente spirituali le funzioni ecclesiastiche, essi non dovrebbero possedere proprietà alcuna, nè riclamare giuri-*

sdizione temporale; *ma*, *secondo il costume lodevole de' loro predecessori nella Chiesa primitiva*, *dovrebbero sussistere delle decime, od offerte volontarie* (1). Questa dottrina fu ascoltata con appassionata attenzione da uomini, che erano stati spettatori del modo scandaloso, con cui l'avarizia e l'ambizione avevano spinto il Clero a contendere per ricchezze, e ad esercitare potere. I Baroni romani, che più sensibilmente avevano esperimentato il rigore della oppressione ecclesiastica, adottarono questi sentimenti con tale ardore, che s'accinsero all'istante a scuotere il giogo. Essi tentarono di riprodurre qualche immagine dell'antica libertà col far rivivere l'istituzione del Senato romano, cui rivestirono della autorità suprema, affidando il potere esecutivo talvolta ad uno de' Senatori, talvolta a due, ed alcune volte ad un Magistrato distinto col dignitoso nome di *Patrizio*. Adoperaronsi vigorosamente i Papi per porre un freno a queste usurpazioni fatali alla loro giurisdizione, ed uno morì di dolore per la mortificazione di vedere andar a vuoto tutti i suoi tentativi su questo proposito, ed un altro, essendosi avventurato di attaccare i Senatori, guidando alcuni uomini armati, fu mortalmente ferito nella zuffa (2). Per lungo tempo, il potere de' Papi, avanti il quale tremavano i principi i più potenti d'Europa, fu circoscritto a tali ristretti limiti nella stessa Capitale, che osavano a mala pena esercitare qualche

(1) Otto Frisingensis, de Gestis Frider. Imp., lib. II, c. 10.

(2) Otto Frising., Chron., lib. VII, cap. 27, 31. Id. de Gest. Frid., lib. 1, c. 27. Muratori, Annali d'Italia, vol. IX. 398, 404.

atto di autorità senza il permesso e la concorrenza del Senato.

L'autorità papale fu tergiversata non solo dall'usurpazioni della Nobiltà romana, ma dallo spirito sedizioso del popolo. Nel secolo decimoquarto, i Papi fissarono la residenza in Avignone per settant' anni consecutivi. Gli abitanti di Roma, avvezzi a considerarsi i discendenti dei conquistatori e legislatori del Mondo, avevano lo spirito troppo elevato per sottoporsi pazientemente all' autorità delegata di quelli a cui affidavano i Papi il governo della città. Molte volte si opposero all'esecuzione de' mandati papali, e, alla più leggiera apparenza d'innovazione od oppressione, furono pronti a prendere l'armi in difesa delle proprie immunità. Verso la metà del secolo decimoquarto, instigati da Nicola Rienzi, uomo di bassa nascita e di spirito torbido, ma di un' eloquenza popolare e di un' ambizione intraprendente, scacciarono i Nobili dalla città, stabilirono una forma democratica di governo, elessero Rienzi tribuno del popolo, e conferirongli estesa autorità. Ma, quantunque il fanatico procedere del tribuno rovesciasse subito questo nuovo sistema, e il governo romano venisse reintegrato nell'antica forma, pure ogni nuovo attacco contribuiva ad indebolire la giurisdizione papale; e la turbolenza del popolo concorse, collo spirito d'indipendenza fra' Nobili, a circoscriverla entro ristrettissimi limiti (1). Gregorio VII,

(1) Storie Fiorentine di Gio. Villani, lib. XII, c. 89, 104. ap. Murat. Script. Rerum Ital., vol. XIII. Vita di Cola di Rienzo, ap. Murat. Antiq. Ital., vol. III, p. 399, etc. Hist. de Nic. Rienzi, par M. de Boispreaux, p. 91, etc.

ed altri Pontefici dominanti condussero a fine quelle grandi cose che gli resero tanto formidabili agli Imperatori, con cui furono in lite, non già per la forza dell'armi, nè la vastità del potere, ma pel terrore delle censure spirituali e l'effetto di maneggi, che sollevarono rivali ed eccitarono nemici contro qualunque principe bramassero essi distruggere, o deprimere.

Molti tentativi furono fatti dai Papi non solamente per umiliare quegli usurpatori che signoreggiavano le città dello Stato ecclesiastico, ma per fiaccare lo spirito torbido del popolo romano, e riuscirono per lungo tempo infruttuosi. Finalmente Alessandro VI, con una politica non meno artifiziosa che infame, soggiogò e scacciò la più parte dei Baroni romani, e rese i Papi padroni ne' proprii dominii. L'ambizione intraprendente di Giulio II aggiunse conquiste di non poca importanza al Patrimonio di San Pietro, ed in tal modo i Papi a poco a poco divennero potenti principi temporali. I loro possessi, nel secolo di Carlo V, erano di maggior estensione che presentemente, e sembra che fossero meglio coltivati e più popolati; e siccome essi traevano ampi tributi da ogni parte dell'Europa, così ne erano le entrate di molto superiori a quelle delle Potenze vicine, e rendevanli capaci di sforzi più subitanei, e vigorosi.

Il genio del governo papale era più adattato all'esercizio del dominio spirituale, che a quello del temporale. Rapporto al primo, ne erano le massime ferme ed invariabili, mentre ogni Pontefice seguiva le norme del suo predecessore. Gli ecclesiastici erano dall'educazione e dall'abitudine formati

in guisa, che il carattere dell' individuo perdevasi in quello della professione, e agli interessi ed all' onore dell' Ordine sacrificavano le passioni dell' uomo. Potevano cambiarsi le mani che tenevano le redini dell' amministrazione, ma sempre uguale era lo spirito che guidavale. In un tempo in cui erano fluttuanti le misure degli altri governi, e variava l' oggetto che si prefiggevano per iscopo, ebbe la Chiesa in vista un fine unico, ed a questa incessante costanza fu debitrice de' suoi successi nei tentativi i più arditi, che l' umana ambizione abbia fatto giammai.

Nell' amministrazione civile non seguirono però i Papi un disegno uniforme e costante, e fra essi, come in altri governi, una variazione tanto negli oggetti che nelle misure fu occasionata dal carattere, interessi e passioni di chi aveva la suprema direzione degli affari. Siccome pochi Prelati giungevano alla massima delle dignità ecclesiastiche prima di arrivare ad un' età avanzata, così un cambiamento di padroni diveniva più frequente ne' dominii papali che negli altri Stati, e per conseguenza meno stabile e permanente rendevasene il sistema politico. Ciaschedun Papa affrettavasi di trarre partito dal breve tempo, durante il quale aveva speranza di regnare, per aggrandire la propria famiglia e giugnere ai suoi fini privati, ed era sovente prima impresa del suo successore disfare quanto egli aveva fatto, e rovesciare quanto egli aveva stabilito.

Essendo gli ecclesiastici educati alle arti pacifiche ed iniziati di buon' ora nei misterii di quella politica, con cui la Corte di Roma estese od appoggiò

lo spirituale dominio, i Papi furono perciò in grado di condurre le faccende temporali collo stesso spirito, e più pronti, in tutte le misure, ad adoperare le raffinatezze dell' intrigo che la forza dell' armi. Fu nella Corte papale, che la destrezza e la sottigliezza nei negoziati divennero la prima volta una scienza, e, durante il secolo decimosesto, Roma fu considerata la scuola ove potevano acquistarsi.

Siccome il decoro del carattere ecclesiastico impediva ai Papi di guidare personalmente gli eserciti, o di porsi al comando della forza militare nei proprii dominii, così temettero di armare i sudditi, ed in tutte le operazioni offensive o difensive confidarono interamente in soldati mercenari.

Non potendo il dominio discendere nella prosapia, erano i Papi meno solleciti degli altri principi di formare od incoraggiare progetti di pubblica utilità e miglioramento. La reggenza di essi non estendevasi che ad una breve vita; i vantaggi presenti erano quanto principalmente curavano, ed era quindi scopo de' medesimi mungere e raccogliere, non perfezionare. Eressero forse qualche opera di ostentazione, come un monumento del loro pontificato, e trovarono indispensabile qualche volta di stabilire utili istituzioni, onde accarezzare e tener quieta la torbida popolazione di Roma; ma disegni di un beneficio generale pei sudditi, e formati colla mira alla posterità, furono raramente oggetti d' attenzione nella politica papale. Il Patrimonio di San Pietro era peggio governato d'ogni altra parte d'Europa, e quantunque qualche Pontefice generoso potè per poco sospendere, o tergiversare gli effetti di que' vizii che sono particolari all' ecclesiastica amministrazione, la

malattia non solo rimase incurabile, ma è andata vie più crescendo di secolo in secolo, ed il decadimento dello Stato marciò del pari coi progressi della medesima.

Una circostanza ancora relativa al governo papale esiste, e, tanto singolare, che merita attenzione. Essendo i poteri spirituale e temporale uniti in una persona sola, ed aiutandosi reciprocamente nelle operazioni, talmente si collegarono, che riesciva difficile il separarli, anche nell' immaginazione. I Potentati che trovàvano necessario di opporsi alle misure che i Papi prendevano, come principi temporali, non potevano spogliarsi della riverenza, che immaginavansi ad essi dovuta come Capi della Chiesa e Vicarii di Gesù Cristo. E loro malgrado arrivavano a disgustarsi con essi, ed erano contrarii a spingere contro i medesimi le cose all' estremo, ed ardentemente ascoltavano le prime proposizioni di accomodamento, e cercavano di aggiustarsi ad ogni patto. Gli intraprendenti Pontefici che sederono in trono, al principio del secolo decimosesto, consci di questi vantaggi, ardirono di impegnarsi nell' esecuzione di progetti i più apparentemente stravaganti, confidando, che se il potere temporale non bastava a fare che ne venissero con buon successo a capo, il rispetto che avevasi per la loro dignità spirituale gli avrebbe aiutati a trarsi d' impaccio facilmente e con onore (1).

(1) Questa osservazione è illustrata rimarchevolmente dal modo con cui Luigi XII intraprese e proseguì la guerra contro Giulio II. Luigi consultò solennemente il Clero francese per sapere, se era giusto il prendere l' armi contro un Papa che aveva per puro piacere accesa la guerra in Europa, e cui

Ma allorquando i Papi incominciarono ad immischiarsi più frequentemente nelle liti fra' principi, e ad impegnarsi come principali od ausiliarii in ogni guerra europea, la venerazione ispirata dal sacro carattere de' medesimi andò gradatamente diminuendo, e nella Storia, che abbiamo intrapresa, troveremo anche esempii che ne dimostreranno l' estinzione quasi totale.

Di tutte le Potenze d' Italia, la Repubblica di Venezia, dopo il Papa, era la più connessa al rimanente dell' Europa. La nascita di questa Repubblica durante le incursioni degli Unni nel quinto secolo, la singolare situazione della sua Capitale nelle piccole isole del golfo adriatico, e la forma più singolare della sua costituzione civile sono note generalmente. Se noi consideriamo il veneto governo come calcolato per l' Ordine solo de' Nobili, le sue istituzioni possonsi chiamare eccellenti, poichè i poteri deliberativo, legislativo ed esecutivo vi sono così ammira-

nè fede di Trattati, nè gratitudine per favori ottenuti, nè decoro, potevano trattenere dalle azioni le più violenti, a cui principi ambiziosi siano spinti dall' ingordigia del potere. Sebbene il Clero autorizzasse la guerra, pure la regina Anna di Brettagna conservava qualche scrupolo sulla giustizia della medesima, ed il re stesso, per qualche superstizione dell' ugual genere, la proseguì debolmente, e ad ogni nuovo vantaggio rinnovava le proposizioni di pace. (Mezeray, Hist. de France).

Produrrò un' altra prova ancor più sorprendente di questo rispetto al carattere papale. Guicciardini, il più sagace forse fra gli Storici moderni, ed il più ardito nella pittura de' vizii ed ambizione dei Papi, rappresenta la morte di *Migliau*, oficiale Spagnuolo ucciso all' assedio di Napoli, come un castigo del Cielo, per essersi egli opposto alla liberazione di Clemente VII. (Guicciardini, Storia d' Italia).

bilmente distribuiti, che esso deve essere risguardato come un perfetto modello di saviezza politica. Ma se noi lo consideriamo come formato per un corpo numeroso di gente soggetta alla sua giurisdizione, sembrerà allora una aristocrazia rigida e parziale, che depone tutto il potere nelle mani di pochi membri della comunità, mentre degrada ed opprime il rimanente.

Lo spirito del governo, in una Repubblica di questa specie, era naturalmente timido e geloso. I Nobili veneti diffidavano de' proprii sudditi, e temevano di accordare ad essi l'uso dell' armi. Incoraggiavano fra i medesimi le arti dell' industria e del commercio, ed adoperavangli nelle manifatture e nella navigazione, ma non li ammettevano mai nelle milizie pagate dallo Stato. La forza della Repubblica era totalmente composta di mercenarii estranei, e non mai n' era affidato il comando a' Nobili veneti, per timore che acquistassero sull'esercito un'influenza che ponesse la libertà pubblica in pericolo, o si avvezzassero ad esercitare un potere, che rendesse ad essi rincrescevole il ritorno alla condizione di privati cittadini. Un soldato di fortuna era chiamato a guidare gli eserciti della Repubblica, ed il conseguimento d' un simile onore era il grande oggetto dei condottieri, o Capi di schiere Italiani che, ne' secoli decimoquinto e decimosesto, facevano delle guerre un traffico, e negli Stati diversi ingaggiavano e noleggiavano soldati. Ma quella stessa politica sospettosa che inducevali ad impiegare questi avventurieri, impediva che collocassero piena fiducia ne' medesimi. Due Nobili erano destinati dal Senato ad accompagnare l'esercito, allorquando entrava in campagna,

che chiamavansi *Provveditori*, e, come i deputati del campo presso la Repubblica d'Olanda, negli ultimi tempi, osservavano tutti i movimenti del generale, e ne tenevanó imbrigliate o ne vegliavano tutte le operazioni.

Una Repubblica che aveva tali istituzioni civili e militari non era fatta per conquistare. Finchè ne furonó i sudditi disarmati, ed esclusi i Nobili dal comando militare, essa proseguì nelle imprese della guerra con grande svantaggio. Ciò avrebbe dovuto insegnare ai Veneziani a render la propria salvezza, ed il godimento della domestica sicurezza oggetto della loro politica. Ma le Repubbliche sono soggette ugualmente che i Principi ad essere dall' ambizione sedotte. Allorquando i Veneziani scordaronsi degl'interni difetti del proprio governo, in modo di aver di mira estese conquiste, il colpo fatale che ricevettero nella guerra suscitata dalla Lega di Cambray, li persuase dell'imprudenza e pericolo di fare degli sforzi violenti in opposizione al genio ed alla tendenza della costituzione.

Non è però come Potenza militare, ma come Potenza navale e commerciante, che l'importanza devesi valutare della veneta Repubblica, poichè in questa consisteva il nerbo e la forza positiva dello Stato. Non estendevasi a questo dipartimento la gelosia del governo, e nulla dal medesimo temevasi che riuscir potesse pericoloso per la libertà. Il Senato incoraggiava i Nobili al commercio ed a servir sulle navi, così che divenivano mercanti ed ammiragli. Coll' industria aumentavano la ricchezza del paese, e col valore, con cui ne guidavano le armate, ne accrescevano il dominio.

Era il commercio pe' Veneziani una sorgente inesausta d' opulenza, e le nazioni europee dipendevano da essi per procacciarsi le merci dell' Oriente non solo, ma per ottenere dalle loro fabbriche manifatture particolari, o di un lavoro e di un' eleganza ignota in altri paesi. Dal commercio ritraeva lo Stato tali risorse, che i difetti della sua costituzione, di cui feci un cenno, ne venivano assorbiti e ponevanlo in grado di tenere sul piede di guerra eserciti, che superarono le forze degli Stati limitrofi, e furono anche in grado di contendere per qualche tempo coi potenti Monarchi oltre l' Alpi. Durante la lotta della Repubblica contro i Principi della Lega di Cambray, levò dessa somme tali di danaro, che, anche nel presente secolo, sarebbero riputate considerabili, e mentre il re di Francia pagava l' interesse esorbitante, di cui feci parola, sul danaro fornitogli, e l' Imperatore, avidissimo di torre a prestito, ma privo di credito, era conosciuto col nome di Massimiliano *senza danari*, i Veneziani ottennero qualunque somma al prezzo moderato del cinque per cento (1).

Perfettamente il rovescio della veneta era la costituzione di Firenze, poichè tanto partecipava questa della democratica licenza, quanto quella del rigore aristocratico. Questa democrazia era però commerciale, non militare, ed al commercio erano favorevoli le sue istituzioni, e volto il genio del popolo. Le ampie ricchezze acquistate col traffico dalla famiglia dei

(1) Hist. de la Ligue faite a Cambray par M. l' Abbé du Bos, lib. V. Sandi, Storia civile veneziana. lib. VIII, c. 16. p. 891.

Medici, e la magnificenza, la generosità e la virtù di Cosimo I, gli diè cotale impero sull' affezione, non che sui consigli de' suoi concittadini, che, sebbene le forme del governo popolare fossero conservate, e fossero i varii impieghi amministrativi coperti da magistrati di antico casato, eletti nel solito modo, egli era realmente il Capo della Repubblica, e, nella situazione di un privato cittadino, possedeva la suprema autorità. Trasmise Cosimo questo potere alla propria discendenza in un grado considerevole, ed estremamente singolare fu lo stato politico di Firenze per la più gran parte del secolo XV. L' apparenza del governo repubblicano sussisteva; il popolo vi era appassionatamente affezionato, ed in alcune occasioni caldamente contese pe' suoi privilegi; eppure permettevasi che una sola famiglia assumesse la direzione degli affari, quasi altrettanto assolutamente che se fosse stata investita del potere sovrano. La gelosia dei Medici concorse, collo spirito di commercio dei Fiorentini, a porre la forza militare della Repubblica sullo stesso piede di quella degli altri Stati d'Italia. Le milizie dei Fiorentini, impiegate nelle guerre, erano quasi intieramente composte di mercenarii forniti dai condottieri, o Capi di schiere, cui essi assoldavano.

Nel regno di Napoli, a cui andava annessa la sovranità della Sicilia, il governo feudale era stabilito nella forma e co' difetti, come negli altri paesi di Europa, resi maggiormente intollerabili, ed accresciuti dalle frequenti e violenti rivoluzioni della monarchia. La successione al trono vi era stata così spesso interrotta od alterata, e tanti principi estranei eransi impadroniti della Corona, che la Nobiltà aveva

grandemente perduto di quell' attaccamento alla famiglia de' Sovrani, e quel rispetto che contribuì in altri paesi a porre de' limiti alle lesioni fatte dai Baroni al potere e prerogativa reale. Nello stesso tempo, i pretendenti diversi alla Corona, obbligati di corteggiare i Baroni loro aderenti, dall' appoggio de' quali dipendevano pel buon esito delle proprie pretese, ne aumentarono i privilegi, e tollerarono le più ardite usurpazioni. Ancorchè seduto in trono, un Principe che avesse tenuto lo scettro con titolo disputato, correva pericolo nell' avventurarsi di ampliare il proprio potere, o circoscrivere quello de' Nobili.

Per gli accennati motivi, il regno di Napoli era il più torbido di tutti i regni in Europa, e meno estesa vi era l' autorità sovrana. Quantunque Ferdinando, che incominciò a regnare nell' anno 1468, tentasse di rompere il potere dell' aristocrazia, ed Alfonso suo figlio, onde schiacciarlo ad un tratto, col torre di mezzo i Capi di maggiore influenza e riputazione fra i Baroni napoletani, osasse commettere una delle più perfide e crudeli azioni che la Storia ricordi, l' Ordine de' Nobili fu ciò nondimeno più inasprito che umiliato da queste misure (1). Il risentimento eccitato da tali oltraggi fu così forte, e tale era ancora il potere de' Nobili malcontenti, che può ad essi attribuirsi in gran parte la facilità e rapidità, con cui il regno fu conquistato da Carlo VIII (2).

L' avvenimento che produsse le contese violenti

(1) Giannone, lib. XXVIII, cap. 2, vol. II, p. 410, ec.
(2) Giannone, ibid, p. 414.

intorno alla successione alla Corona di Napoli, e versò tante calamità su questo regno, accadde nel secolo XIII. Alla morte dell' Imperatore Federico, Manfredi, di lui figlio naturale, aspirando al trono di Napoli, scannò suo fratello l' Imperatore Corrado (se dobbiamo prestar fede agli Storici contemporanei), e con questo delitto ne ottenne il possesso (1). I Papi, mossi da un odio implacabile contro la Casa di Svevia, non solamente ricusarono di riconoscere Manfredi, ma tentarono di suscitargli rivali capaci di strappargli dalle mani lo scettro. Carlo conte d'Anjou, fratello di S. Luigi re di Francia, s'accinse a quest' impresa, e ricevè dai Papi l'investitura del regno di Napoli e Sicilia, come feudo dipendente della Santa Sede. Gli sforzi di lui ebbero un esito felice, poichè Manfredi fu ucciso in battaglia, ed egli impadronissi del trono vacante. Ma subito dopo macchiò Carlo l'acquistatasi gloria coll' ingiustizia e crudeltà con cui fece decapitare, dalle mani del carnefice, Corradino ultimo rampollo della Casa di Svevia, ed erede legittimo della Corona di Napoli. Questo giovane principe valoroso sostenne fino agli estremi i proprii diritti, con un coraggio degno di un destino migliore. Egli dichiarò suo erede, dal palco, Pietro, principe in allora indi re d'Aragona, che aveva in moglie l' unica figlia di Manfredi, e, gettando il guanto fra il popolo, pregò che a Pietro fosse recato come un segnale per mezzo di cui tramandavagli i proprii diritti (2). La brama di ven-

(1) Struv. corp. hist. Germ., I, 481. Giannone, lib. XVIII, cap. 5.

(2) Giannone, lib. XIX, cap. 4, §. 2.

dicare l' insulto fatto alla dignità reale colla morte di Corradino, concorse, coll'ambizione, a suggerire a Pietro di prendere l'armi per sostenere l' acquistato diritto. Da quell'epoca in poi, durante il periodo di due secoli, le due Case d' Aragona e d'Anjou contesero per la Corona di Napoli, e sedettero su quel trono a vicenda fra una serie di rivoluzioni zeppe di atroci delitti, oltre quanto fornir possa la Storia di quasi ogni altro regno. Finalmente i Principi della Casa d'Aragona, ottennero un così fermo possesso di questa a lungo disputata eredità, che poterono giustamente trasmetterla ad un ramo bastardo della famiglia (1).

La dinastia Angiovina non era però estinta, nè aveva rinunziato ai proprii titoli alla Corona di Napoli. Il conte di Maine e Provenza, erede di questa famiglia, aveva tramandato a Luigi XI ed a' suoi successori i suoi diritti e pretese. Carlo VIII, come ho già riferito, passò l'Alpi guidando un poderoso esercito, e spiegò, onde sostenere i suoi titoli, una forza maggiore di quella posta in campo dai Principi che avevanlo preceduto. Noti ne sono i rapidi progressi in Italia, ed il breve tempo per cui godè i frutti della vittoria. Federico, erede del ramo bastardo della famiglia d'Aragona, ricuperò immediatamente il trono, di cui Carlo avevalo spogliato. Luigi XII e Ferdinando d'Aragona unitisi contro questo Principe, quale entrambi, sebbene per ragioni diverse, consideravano come un usurpatore, convennero di dividersene i dominii, e Federico, incapace di resistere a forze, che, anche separate, erano alle

(1) Giannone, lib. XXVI, cap. 2.

sue superiori, rassegnò lo scettro. Luigi e Ferdinando, quantunque avessero concorso alla conquista, non furono d'accordo nella divisione, e cambiaronsi d'alleati in nemici. Ma Gonsalvo di Cordova, in parte spingendo que' talenti militari che gli meritarono dagli Storici spagnuoli il titolo di *Gran Capitano*, ed in parte sfacciatamente e frequentemente violando i più solenni impegni, in modo che ne rimane la memoria macchiata, spogliò i Francesi di quanto possedevano nel regno, e ne assicurò al suo padrone il pacifico possedimento. Di questo e degli altri regni trasmise Ferdinando l'eredità al nipote Carlo V, e se i diritti del medesimo non erano incontestabili, sembra che fossero altrettanto ben fondati di quelli che i Re di Francia armarono per opporvisi (1).

Non avvi cosa nella costituzione politica o nel governo del ducato di Milano meritevole di uno sviluppo particolare; ma essendo il diritto di successione a quella ubertosa provincia la cagione, od il pretesto di quasi tutte le guerre proseguite in Italia, durante il regno di Carlo V, uopo è di seguire la traccia di queste dispute alla sorgente, e ben addentro indagare le pretese de' diversi competitori.

Durante le lunghe e feroci contese, suscitate in Italia dalla violenza delle fazioni Guelfa e Ghibellina, la famiglia de' Visconti era ascesa a grande eminenza fra' suoi concittadini in Milano. Siccome i Visconti eransi uniformemente tenuti attaccati ai

(1) Droits des Rois de France au Royaume de Sicile. Mém. de Comin. Edit. de Fresnoy, tom. IV, part. II, p. 5.

Ghibellini e all'interesse imperiale, così avevano da un Imperatore ricevuta la dignità di *Vicarii perpetui dell'Impero in Italia* (1), da un altro quella di *Duchi di Milano*, e con questo titolo il possesso della città e territorio fu investito sui medesimi in feudo ereditario (2). Giovanni, Re di Francia, fra gli altri espedienti per procacciarsi danaro, accondiscese a maritare una figlia con Gian Galeazzo Visconti, da cui aveva ricevuto considerevoli somme. Valentina Visconti, altro de' frutti di questo matrimonio, passò alle nozze del cugino Luigi, duca d'Orleans, unico fratello di Carlo VI, e venne stipulato nel contratto di matrimonio, confermato dal Papa, che, in mancanza di eredi maschi nella famiglia Visconti, dovesse il ducato di Milano discendere alla posterità di Valentina e del duca d'Orleans. Così accadde diffatti, poichè, nel 1447, Filippo Maria, ultimo principe della famiglia ducale de' Visconti morì. Varii competitori pretesero alla di lui successione. Fondava Carlo i proprii diritti sul matrimonio di sua madre Valentina Visconti. Richiamavalo Alfonso re di Napoli in forza di un testamento di Filippo Maria in suo favore. L'Imperatore obbiettava, che, coll'estinguersi della discendenza maschia nella famiglia Visconti, doveva il feudo ritornare al supremo Signore, ed essere di nuovo annesso all'Impero. Ma il popolo di Milano per quel prudore di libertà, che dominava negli Stati di Italia, dichiarossi contro il dominio di qualunque padrone, e stabilì una forma repubblicana di Governo.

(1) Petrarch, epist., ap. Struv. corp. I, 625.
(2) Leibnit., cod. jur. gent. diplom., vol. I, 257.

Durante la contesa fra questi competitori, il premio, che essi si disputavano, fu conseguito da uno cui non avrebbero mai riputato un rivale terribile. Francesco Sforza, figlio naturale di Giacomuzzo Sforza, pel suo coraggio ed abilità, da semplice paesano, divenuto uno dei più eminenti e potenti fra i condottieri Italiani, succeduto al padre nel comando degli avventurieri che ne seguivano lo stendardo, erasi maritato con una figlia naturale dell' ultimo Duca di Milano. Su quest' ombra di titolo fondava Francesco le sue pretese al Ducato, e le sostenne con valore e talenti tali, che lo collocarono sul trono ducale. Governò con tanta virtù ed abilità, che persuase i sudditi a dimenticare che non avevano fondamento i diritti di lui, e potè trasmettere pacificamente al figlio i proprii dominii che in seguito passarono al nipote. Fu ucciso quest' ultimo dallo zio materno Lodovico il Moro, il quale s' impadronì del Ducato e ne fu confermato in possesso dall' investitura dell' Imperatore Massimiliano nell' anno 1494 (1).

Luigi XI, che trovava piacere nel deprimere i principi del sangue, ed ammirava i talenti politici di Francesco Sforza, non volle permettere che il Duca d' Orleans facesse dei passi per sostenere i suoi diritti al Ducato di Milano. Lodovico il Moro si tenne talmente legato con Carlo VIII, che, durante la più gran parte del suo regno, giacque sepolto il diritto della famiglia d' Orleans. Ma allorquando la Corona di Francia fu devoluta a Luigi XII, Duca di

(1) Ripalm., hist. Mediol. lib. VI, 654, ap. Struv. corp. I, 930. Du Mont, Corps Diplom., tom. III, p. II, 333.

Orleans, egli mise in campo i titoli della famiglia con quell' ardore che era naturale di aspettarsene. Mal potendo Lodovico contendere con siffatto rivale, fu spogliato in pochi giorni del Ducato. Luigi entrò in Milano in trionfo vestito degli abiti ducali, e Lodovico tradito dagli Svizzeri, cui aveva assoldato, fu mandato prigione in Francia, e rinchiuso nel Castello di Loches, ove rimase pel resto de' suoi giorni da nessuno compianto. Per una di quelle rivoluzioni singolari, che s' affacciano frequentemente nella Storia di Milano, il figlio di lui Massimiliano fu posto sul trono ducale, di cui rimase in possesso durante il regno di Luigi XII. Ma il successore di questi, Francesco I, era di uno spirito troppo elevato ed intraprendente per rinunziare sommessamente i proprii diritti. Appena asceso al trono preparossi ad invadere il Milanese, e, da quanto ho minutamente narrato, pare ch' egli vi avesse titoli più naturali e più giusti di qualunque altro competitore.

È d' uopo estendersi alquanto nel dare un' idea della forma di governo negli Stati di Genova, Parma, Modena, ed altri inferiori in Italia, poichè i nomi de' medesimi non di rado occorreranno nella Storia presente. Ma così poco considerevole erane il potere, che il destino di questi Stati non dipendeva da essi medesimi, e le frequenti rivoluzioni, a cui soggiacquero, furono compiute dalle operazioni dei principi da cui erano o attaccati o difesi, anzichè da qualche cosa che fosse inerente alla loro interna costituzione.

Fra le grandi monarchie da questa parte dell' Alpi, la Spagna è una delle più considerevoli; ed es-

sendo l'ereditario dominio di Carlo V, e la sorgente principale del suo potere e ricchezza, riesce di massima importanza, per l'intelligenza degli avvenimenti del suo regno, una cognizioue distinta della politica instituzione di questo paese.

I Vandali e i Goti, che rovesciarono il potere de' Romani in Ispagna, vi stabilirono una forma di governo e v' introdussero leggi perfettamente uguali a quelle recate, nel rimanente dell' Europa, dalle altre tribù vittoriose, che vi acquistarono stabilimenti; così che per qualche tempo avanzossi la società fra i nuovi abitanti di questo paese coll' ugual passo, e parve tenere lo stesso corso come fra le altre nazioni europee. A questo progresso fu posto un inciampo improvviso dall' invasione de' Saracini o Mori. Non seppero i Goti resistere agli sforzi del valore entusiastico di costoro, che soggiogò la Spagna colla rapidità che contraddistingue le operazioni delle loro armi. Introdussero i conquistatori nel paese, ove si stabilirono, la religione maomettana, la lingua araba, i costumi dell'Oriente unitamente a quel gusto per l'arti, e a quell'amore di eleganza e di fasto, che i Califfi avevano già principiato a coltivare fra'loro sudditi.

Que Nobili goti, che sdegnarono di sottomettersi al giogo de' Mori, rifuggiaronsi nelle inaccessibili montagne delle Asturie, e colà si consolarono dedicandosi all'esercizio della cristiana religione, e conservando l' autorità delle antiche leggi. Raggiunti da molti fra' più arditi e belligeri concittadini, essi fecero delle incursioni sui vicini stabilimenti moreschi in piccoli drappelli, ma, avventurandosi per breve tempo le prime volte, contentaronsi di saccheg-

gio e vendetta senza pensare a conquiste. Gradatamente aumentossene la forza, se n' estesero le viste, un governo regolare fu fra di essi stabilito, ed incominciarono ad aver di mira l'ampliazione del proprio territorio. Mentre spingevano gli attacchi con ardore incessante, eccitati dallo zelo di religione, dalla brama di vendetta e dalla speranza di riscattare dall' oppressione la patria, mentre si conducevano col coraggio di gente non avente altra occupazione che la guerra, ed estranei a tutte le arti che corrompono, o indeboliscono l' animo, i Mori andavano gradatamente perdendo molti de' vantaggi a cui erano stati debitori de' primi successi. Essi si sottrassero dalla dipendenza dei Califfi (1), e trascurarono di mantenersi in istretta corrispondenza co' loro compatriotti dell' Affrica.

In Ispagna divisero l'Impero in molti piccoli regni; le arti da essi coltivate, unitamente al lusso figlio di queste, allentarono in certo modo la forza delle istituzioni militari, ed illanguidirono il vigore dello spirito guerriero di questi popoli. Continuarono però sempre i Mori ad essere una nazione valorosa e fornita di grandi mezzi. Secondo lo stile magnifico degli Storici spagnuoli, trascorsero ottocent' anni di una guerra quasi senza interruzione, e pugnossi in tremila e settecento battaglie prima che l'ultimo dei Moreschi regni in Ispagna si sottoponesse all' armi Cristiane.

Avendo i Cristiani conquistato sopra i Maomettani,

(1) Jos. Sim. Assemanni, Histor. Ital. Scriptores, vol. III, p. 135.

in epoche diverse e sotto diversi Capi, ciascuno di questi formò uno Stato indipendente del territorio, ch'egli aveva strappato dalle mani del comune nemico. La Spagna fu divisa in tanti regni separati quante conteneva province, ed in ogni città di riguardo, un piccolo monarca stabilì il suo trono ed assunse le insegne della sovranità. In una serie d'anni però, col mezzo de'soliti eventi di matrimoni, di successioni legali, o conquiste, tutti questi principati inferiori vennero annessi a' più potenti regni di Castiglia e d'Aragona. Finalmente, col matrimonio di Ferdinando ed Isabella, l'uno monarca ereditario dell'Aragona, l'altra innalzata al trono di Castiglia dall'affezione de'sudditi, tutte le Corone di Spagna vennero unite, e discesero nella stessa linea.

Da quest' epoca, la costituzione politica della Spagna incominciò ad assumere un' apparenza uniforme e regolare, ed il genio del governo può delinearsi, e con certezza tracciare si possono i progressi delle sue leggi e costumi. Malgrado la rivolnzione singolare prodotta in Ispagna dall' invasione de' Mori, e il destino particolare di questo paese di essere per così lungo tempo assoggettato al giogo Maomettano, le usanze introdotte da' Vandali e da' Goti eranvisi talmente radicate, e così addentro incorporate colla forma del Governo, che, in ogni provincia ricuperata da' Mori, noi troviamo la condizione degli individui, e la politica costituzione quasi le medesime, che presso le altre nazioni europee. Le terre eranvi tenute collo stesso titolo, la giustizia eravi dispensata nella stessa forma, gli stessi privilegi eranvi riclamati dalla Nobiltà, e lo stesso potere esercitato dalle Cortes, od assemblea

generale del regno. Diverse circostanze contribuirono ad assicurare in Ispagna questa permanenza di istituzioni feudali, nonostante le conquiste dei Mori, da cui pareva dovessero essere rovesciate. Quei Spagnuoli, che conservavano la loro independenza, aderirono alle antiche usanze per attaccamento non solo alle medesime, ma per avversione ai Mori, colle idee di proprietà e governo de' quali erano queste usanze totalmente in contraddizione. Anche fra i Cristiani, che si sottomisero ai Mori, e acconsentirono a divenirne i sudditi, le antiche usanze non furono totalmente abolite, poichè permettevasi ad essi di conservare la religione, le leggi relative alle proprietà private, le forme di amministrazione giudiziaria e l'antico metodo di levare le imposte. I seguaci di Maometto sono i soli entusiasti, che abbiano unito lo spirito di tolleranza allo zelo di fare de' proseliti, e che, nello stesso tempo che prendevano l'armi per propagare la dottrina del Profeta, permettessero a quelli, che non volevano abbracciarla, di attenersi alle antiche massime, e proprii riti. A questa particolarità nel genio della religione maomettana, non che al desiderio che avevano i Mori di riconciliare i Cristiani al loro giogo, fu dovuto che gli antichi costumi e leggi sopravvivessero in Ispagna all' urto violento di una conquista, e potessero sussistere malgrado l' introduzione in paese di una nuova religione, e di una nuova forma di governo. Da tutto ciò è facile a comprendere, che i Cristiani non devono aver incontrata difficoltà nel ristabilire gli antichi costumi e governo in quelle provincie, ch' essi andavano a mano a mano strappando dalle mani de' Mori. Una parte

considerabile del popolo conservava tanta passione per le usanze, e tale riverenza per le leggi de' suoi antenati, che, bramando di vederne il ristabilimento, non solo di buona voglia, ma ardentemente riassunse le prime, e riconobbe l' autorità delle ultime.

Sebbene la forma feudale di governo, colle istituzioni tutte che la caratterizzano, fosse intiera conservata in Castiglia ed Aragona, non che ne' regni dipendenti da queste Corone, eranvi però certe particolarità nelle loro costituzioni politiche che le distinguono da quelle di ogni altro paese in Europa. La prerogativa regale, estremamente limitata in tutti i regni feudali, era circoscritta a così ristretti limiti in Ispagna, che vi riduceva quasi a nulla il potere del re. I privilegi della Nobiltà erano ampi in proporzione, e tanto estendevansi, che poco differivano dall' indipendenza assoluta. Le immunità delle città erano grandi e possedevano considerabile influenza nelle Cortes, ed aspiravano ad ottenerne di più. Un tale stato di società, ove la macchina politica era così male accomodata, ed i membri diversi della legislativa così male equilibrati, produsse disordini interni ne' regni della Spagna, che si elevarono oltre l' apice di turbolenza ed anarchia del governo feudale. La verità di questa osservazione è confermata dall'intiero tenore della Storia degli Spagnuoli; e allorquando lo spirito sedizioso, a cui diè nascita e vigore il genio della politica di questa nazione, non fu più a lungo frenato e tenuto in rispetto dal terrore immediato dell' armi de' Mori, esso scoppiò in insurrezioni le più frequenti contro il governo dei proprii principi e Capi, e negli insulti i più oltrag-

giosi alla loro dignità, e di cui gli annali degli altri paesi non ricordano esempii uguali. Furono queste alcune volte accompagnate da sentimenti i più liberali sui diritti del popolo, altre volte da nozioni le più elevate sui privilegi dei Nobili, e che non erano comuni presso altre nazioni.

Nel principato di Catalogna, che era annesso al regno d'Aragona, l'impazienza del popolo, per ottenere la riforma de' suoi gravami, avendolo spinto a prender l'armi contro il proprio sovrano Giovanni II, esso richiamò con un atto solenne il giuramento d'ubbidienza che gli aveva prestato, dichiarollo, co'suoi discendenti, indegno di regnare (1), e tentò di stabilire una forma repubblicana di governo, onde assicurarsi il godimento perpetuo di quella libertà a cui aspirava (2). Nello stesso tempo, a un di presso, l'indegnazione della Nobiltà castigliana contro la debole amministrazione di Enrico IV, avendola collegata contro di lui, essa arrogossi, come un privilegio dell'Ordine, il diritto di processare e sentenziare il proprio sovrano. Acciocchè l'esercizio di un tale potere fosse altrettanto pubblico che solenne, giacchè tanto ardita era la pretesa, tutta la Nobiltà della fazione fu chiamata a radunarsi in Avila. Un teatro spazioso venne eretto in una pianura fuori delle mura della città. Un'immagine rappresentante il re, venne collocata su di un trono vestita in abiti regali con una corona in capo, uno scettro in mano e la spada

(1) Zurita, Annales de Arag., tom. IV, 113, 115, ec.

(2) Ferreras, hist. d'Espagne, tom. VII, p. 92. P. Orleans Revol. d'Espagne, tom. III, p. 155. L. Marinaeus Siculus de reb. Hisp. apud Schotti Script. Hisp., fol. 429.

della giustizia al fianco. L'atto d'accusa contro il re fu letto, e la sentenza di deposizione venne pronunziata in presenza di una numerosa assemblea. Dopo il primo articolo, l'Arcivescovo di Toledo si avanzò e strappò la corona dal capo all'immagine. Dopo il secondo, il conte di Placenzia strappò dal fianco della medesima la spada della giustizia; terminata la lettura del terzo, il conte di Benevento le tolse di mano lo scettro, e, letto l'ultimo, Don Diego Lopes di Stuniga la rovesciò dal trono. Nell'istante medesimo, Don Alfonso, fratello d'Enrico, fu proclamato in sua vece re di Castiglia e Leone (1).

I Capi i più arditi di fazione non avrebbero avventurato queste misure, nè le avrebbero condotte con tanto pubblica cerimonia, se i sentimenti del popolo, relativamente alla dignità regale, non fossero stati formati dalle leggi e dalla politica, a cui era il medesimo avvezzo nella Castiglia e nella Catalogna, per approvare questo straordinario procedere, o per acconsentirvi almeno.

Nell'Aragona, monarchica era la forma di governo, ma ne erano le massime ed il genio puramente repubblicani. I re, che per lungo tempo furono elettivi, non avevano che l'ombra del potere, giacchè l'esercizio del medesimo stava nelle Cortes, o Parlamento del regno. Questa suprema assemblea componevasi di quattro classi diverse: la Nobiltà del primo rango: l'Ordine equestre, o Nobiltà secondaria: i rappresentanti delle città, il diritto de' quali a sedere nelle Cortes era coetaneo alla costituzione, se dobbiamo prestare credenza agli Storici dell'Aragona: e l'Or-

(1) Marian., hist. lib. XXVIII, c. 9.

dine ecclesiastico composto dei dignitarii della Chiesa, unitamente ai rappresentanti del Clero inferiore (1). Nessuna legge poteva essere sanzionata da questa assemblea, senza il consenso d'ogni membro che aveva il diritto di dare il suo voto (2). Senza il permesso delle Cortes non poteva imporsi tassa, nè dichiararsi la guerra, nè conchiudere la pace, nè battere moneta, nè far alterazione nella specie monetata in corso (3). Alle Cortes apparteneva il potere di revisione per tutti i processi delle Corti inferiori, il privilegio di esaminare ogni dipartimento amministrativo, ed il diritto di riparare tutti i torti. Nè quelli che credevansi aggravati indirizzavansi alle Cortes, per ottenerne soddisfazione, coll'umiltà di supplicanti, mentre dimandavanla qual diritto di nascita d'uomini liberi (4), ed esigevano dai custodi della loro libertà una decisione sopra i punti che ad essi esponevano (5). Questa Corte sovrana fu tenuta per diversi secoli annualmente, ma in forza di un regolamento, introdotto al principio circa del secolo decimoquarto, non fu convocata in seguito che una volta ogni due anni. Quand'era radunata, il re non aveva diritto nè di prorogarla, nè di scioglierla senza il consenso della medesima, e le sedute duravano quaranta giorni.

Non contenti di aver eretto barriere tanto formi-

(1) Forma de celebrar Cortes en Aragon. por Geron. Martel.

(2) Martel. ibid., p. 2.

(3) Hier. Blanca, comment. rer. Aragon. ap. Schot. Script. Hispan., vol. III p. 750.

(4) Martel, Forma de celebr., p. 2.

(5) Hier. Blanca, comment, 763.

dabili contro le usurpazioni della prerogativa reale, nè inclinati a commettere la custodia della loro libertà alla vigilanza ed autorità di un' assemblea simile alle Diete, Stati generali e Parlamenti, in cui tanta confidenza ponevano le altre nazioni, ebbero gli Aragonesi ricorso ad una istituzione ad essi particolare, ed elessero un *Iustiza*, o giudice supremo. Questo Magistrato, di cui l' oficio aveva qualche rassomiglianza a quello degli Efori presso l'antica Sparta, agiva come protettore del popolo e censore del principe. Erane sacra la persona, il potere e la giurisdizione quasi illimitati, ed egli era l' interprete supremo delle leggi. Non solamente i giudici inferiori, ma i re medesimi erano obbligati di consultarlo in ogni caso dubbio, e di riceverne le risposte con implicita deferenza (1). Potevasi appellarsene al *Iustiza* tanto di un giudizio delle Corti regali, come dei Giudici baronali de' rispettivi territorii. Ancorchè un appello diretto non venisse a lui fatto, egli poteva interporre la propria autorità, proibire al giudice ordinario di procedere, prendere egli medesimo cognizione immediata della causa e trasportare la parte accusata alla *Manifestazione* o prigione di Stato, ove nessuno poteva aver l'adito che con suo permesso. Con vigore uguale e collo stesso effetto, esercitava il suo potere nel soprantendere l' amministrazione del governo, poichè poteva esaminare anche la condotta del re. Aveva diritto di rivedere tutte le proclamazioni e patenti regali, e di dichiarare, se o no fossero con-

(1) Blanca ha conservato due risposte del *Iustiza* a Giacomo II, il quale regnava sul finire del secolo tredicesimo, Blanca 748.

formi alla legge, e dovessero esser poste in esecuzione. Colla propria autorità sola poteva escludere dal maneggio degli affari chi parevagli fra i ministri del re, e chiamarli a dar conto di una cattiva amministrazione. Egli poi non era risponsabile che alle Cortes del modo con cui disimpegnava i doveri dell' alta sua carica, ed eseguiva funzioni della massima importanza e che non furono mai commesse ad un suddito (нн) (1).

Da questa nuda enumerazione dei privilegi delle Cortes d'Aragona, egli appare chiaramente, non meno che dai diritti appartenenti al *Iustiza*, che una piccolissima porzione del potere rimanesse nelle mani del re. Sembra che gli Aragonesi siano stati solleciti di far conoscere e sentire ai proprii monarchi questo stato d' impotenza. Anche nel giuramento al Sovrano, che dovrebbe naturalmente essere un atto accompagnato da professioni e sommissioni di rispetto, essi immaginarono una forma che gli ricordasse la dipendenza dai sudditi. *Noi*, diceva il *Iustiza* al re in nome de'suoi altieri Baroni, *che siamo ciascuno di noi tanto buoni quanto voi*, *e*, *tutti uniti*, *più potenti siamo di voi*, *promettiamo obbedienza al vostro governo*, *se voi manterrete i nostri diritti e la nostra libertà*, *ma se no*, *no*. Conformemente a questo giuramento, stabilirono per articolo fondamentale nella costituzione, che se il re avesse violato i diritti e privilegi, ne spettasse al popolo il diritto legale di rinunciarlo come sovrano, e di eleggerne un altro, ancorchè Pagano, in suo

(нн) Nota XXXI.
(1) Hier. Blanca Comment., p. 747-755.

luogo (1). L'attaccamento degli Aragonesi a questa singolare costituzione di governo era estremo, ed il rispetto che le portavano, avvicinavasi ad una superstiziosa venerazione (II). Nel preambolo ad una legge, essi dichiararono, che tale era la sterilità del paese e tale la povertà degli abitanti, che lo avrebbero abbandonato, per andarsene in cerca di migliore soggiorno in più ubertose regioni, se non fossero stati trattenuti dalla libertà di cui godevano, che distinguevali dalle altre nazioni (2).

Nella Castiglia non esistevano, nella forma di governo, particolarità tali che la distinguessero notabilmente dal governo delle altre nazioni d'Europa. La parte esecutiva era commessa al sovrano, ma con prerogativa assai limitata. L'autorità legislativa risedeva nelle Cortes composte della Nobiltà, degli Ecclesiastici dignitarii e dei rappresentanti delle città. L'assemblea delle Cortes nella Castiglia era antichissima, e sembra essere stata contemporanea della costituzione. I membri dei tre Ordini differenti che avevano il diritto di suffragio, radunavansi in un luogo e deliberavano come un corpo collegiale, di cui le decisioni venivano regolate dai sentimenti della maggiorità. Il diritto d'imporre tasse, decretare leggi e riformare gravami apparteneva a questa assemblea, e, per assicurare l'approvazione del re a que'statuti e regolamenti che riputavansi salutari e benefici pel regno, solevano le Cortes non accordare sovvenzioni di danaro, finchè non erano conchiusi tutti gli affari relativi al pubblico bene.

(1) Hier. Blanca, Comment., 720.

(II) Nota XXXII.

(2) Hier. Blanca, Comm., p. 751.

Pare che i rappresentanti delle città abbiano ottenuto assai di buon' ora di sedere nelle Cortes di Castiglia, e v' abbiano acquistato subito un'influenza ed un credito poco comuni in un tempo, in cui lo splendore e preponderanza della Nobiltà avevano ecclissato tutte le altre classi degli uomini. Il numero dei membri, rappresentanti delle città, era talmente proporzionato a quello dell' intero corpo collettivo, che rendevali estremamente rispettati nelle Cortes (kk), ed il grado di considerazione di cui godevano nello Stato, può essere calcolato dal seguente fatto. Alla morte di Giovanni I fu fissato un consiglio di reggenza per governare il regno nella minorità del figlio. Questo fu composto di un numero uguale di Nobili e di deputati scelti dalle città, e gli ultimi furono ammessi allo stesso rango, ed investiti degli stessi poteri che avevano i Prelati e Grandi del primo Ordine (1). Ma quantunque i membri delle comunità nella Castiglia fossero innalzati sopra la condizione, ove erano collocati negli altri regni d' Europa; sebbene fossero pervenuti a tale importanza politica, che anche l' orgoglioso e geloso spirito dell' aristocrazia feudale non poteva escluderli dall' avere considerabilmente parte nel governo, pure i Nobili, malgrado questi acquisti de'Comuni, continuarono ad asserire i privilegi dell' Ordine in opposizione alla Corona con un tuono assai altiero. Non esisteva in Europa un corpo di Nobiltà più distinto per indipendenza di spirito, per arroganza di condotta ed ardite pretese, di quello di Castiglia. La

(kk) Nota XXXIII.

(1) Marian., hist., lib. XVIII, c. 15.

Storia di quella monarchia somministra i più convincenti esempii della vigilanza con cui osservavauo, e del vigore con cui si opponevano ad ogni progetto del re che tendesse a levare la loro giurisdizione, o ad accorciarne il potere. Anche nella corrispondenza ordinaria col Sovrano, conservavano tale interna convinzione del proprio rango, che i Nobili del primo Ordine riclamavano il privilegio di rimanere a capo coperto in faccia al re, cui avvicinavano piuttosto come eguali, che come sudditi.

La costituzione delle monarchie subordinate, che dipendevano dalle Corone di Castiglia e di Aragona, rassomigliava a un di presso quella del regno a cui erano unite. In tutta la dignità ed indipendenza dei Nobili, erano grandi e considerabili le immunità e potere delle città.

Un'attenta osservazione dello stato singolare della Spagna, come pure degli avvenimenti diversi che vi ebbero luogo, dall' invasione de' Mori sino all'unione de' suoi regni sotto Ferdinando ed Isabella, farà conoscere le accuse, a cui debbonsi ascrivere tutte le particolarità che ho indicate.

Le province della Spagna, essendo state strappate dalle mani dei Maomettani a poco a poco, e con difficoltà, i Nobili che seguivano le bandiere di qualche eminente Capitano in queste guerre, conquistavano, non per lui solo, ma per essi ancora, e riclamavano una porzione delle terre che il loro valore aveva tolto al nemico, e la prosperità e potere dei medesimi accrescevansi in proporzione, che si aumentava il territorio del principe.

Duranti le guerre perpetue co' Mori, i monarchi di Spagna avevano tanta dipendenza dai Nobili, che

diveniva lor necessario di cattivarsene la buona voglia con successive concessioni di nuovi onori e privilegi. Per quel tempo, durante il quale un principe poteva stabilire il suo dominio in una provincia conquistata, la più gran parte della proprietà era dal medesimo divisa fra i suoi Baroni con giurisdizioni ed immunità tali, che innalzavanli quasi al sovrano potere.

Nello stesso tempo, i regni eretti in tanti differenti cantoni della Spagna erano di pochissima entità, e ne erano i piccoli monarchi appena al di sopra del rango dei Nobili. Sentendosene questi quasi gli eguali, agivano conseguentemente, nè i re di questi limitati dominii potevauo ispirare rispetto, od avere possanza, ed i Nobili, che ne erano quasi al livello, non potevano vederli con quella stessa riverenza che ottenevano dai sudditi i Sovrani delle grandi monarchie europee (LL).

Concorsero queste circostanze ad esaltare la Nobiltà, e a deprimere l'autorità reale; ma vi furono altre cause che elevarono alla considerazione e al potere le città della Spagna.

Essendo, duranti le guerre co' Mori, il paese aperto continuamente esposto alle escursioni del nemico, con cui nè pace nè tregua era tanto permanente, che potesse sperarsene una sicurezza durevole, era d'uopo, per ottenerla, che le persone d'ogni rango si rinchindessero, e fissassero il proprio soggiorno in piazze e Fortezze. I castelli dei Baroni, che in altri tempi somministrarono un asilo comodo e al coperto delle depredazioni de' banditi, o della violenza

(LL) Nota XXXIV.

passeggiera di qualunque interna sommossa, non erano atti a resistere ad un nemico, di cui le operazioni erano condotte con vigore regolare e perseverante. Le città in vece, ove gran numero di gente univasi per scambievolmente difendersi, erano i soli luoghi in cui si potesse soggiornare con qualche lusinga di salvezza, ed a ciò dovettero il rapido aumento, che ebbero quelle da' Cristiani ricuperate. Tutti quelli che fuggivano dal giogo de' Mori vi si rifugiarono, e la maggior parte di quelli che battevano la campagna, contro i Maomettani, vi stabilì la propria famiglia.

Ciascuna di queste città, per un più breve o più lungo periodo di tempo, fu la Capitale di un piccolo Stato, e godè di tutti i vantaggi che accelerano l'aumento della popolazione in ogni luogo che sia la sede del governo.

Il numero delle città in Ispagna, al principio del secolo decimoquinto, era considerevole, ed erano popolate molto al di là della proporzione comune in altre parti d'Europa, fuorchè in Italia e nei Paesi Bassi. I Mori vi aveano introdotto delle manifatture, allorquando vi dominavano, e i Cristiani, che col framischiarsi con essi, ne avevano apprese le arti, proseguirono a coltivarle. Sembra, che il traffico di diverse fra queste città fosse considerevole, e che, nell'ugual modo che il sentimento del pericolo avevane dapprima indotto gli abitanti ad affollarvisi, lo spirito del commercio continuasse a conservarne florida la popolazione.

Siccome le città spagnuole erano popolose, molti degli abitanti delle medesime erano di un rango superiore a quello degli abitanti delle città in altri

paesi dell' Europa. Quella causa stessa, che contribuiva principalmente a farle fiorire, colpiva del pari persone d'ogni rango, che vi si affollavano promiscuamente onde trovarvi un rifugio, o sperando di farvi una resistenza contro il nemico più che in qualunque altra situazione. Le persone scelte come loro rappresentanti nelle Cortes, o promosse ad ufficii di confidenza e dignità, furono sovente, come apparirà dagli avvenimenti che riferirò, di un rango tanto considerabile nel regno, che rifletterono un lustro sui loro constituenti, e sulla situazione in cui furono collocate.

Essendo impossibile di procedere in una guerra continuata contro i Mori, senza qualche altra forza militare, oltre quella che i Baroni erano obbligati dai proprii titoli feudali di condurre al campo, si rese necessario d' avere qualche milizia, e principalmente un corpo di cavalleria leggiera costantemente assoldato. Era uno dei privilegi della Nobiltà, che ne fossero le terre esenti dalle tasse, per cui pesava totalmente sulle città il carico di mantenere la forza armata occorrente alla propria salvezza, ed i re, essendo obbligati di dirigersi a queste frequentemente per ottenerne sussidii, trovarono necessario di cattivarsene la benevolenza, per mezzo di concessioni, che estesero le immunità, ed aumentarono la ricchezza e il potere delle medesime.

Se si aggiunga l' influenza di tutte queste circostanze particolari alle cause comuni e generali, che contribuirono ad ingrandire le città degli altri paesi d' Europa, ciò renderà pienamente ragione degli ampii privilegi che acquistarono, e della con-

siderazione straordinaria, a cui pervennero le città in tutti i regni della Spagna (MM).

Da questi esorbitanti privilegi della Nobiltà, e potere inusitato delle città, la prerogativa reale trovossi da ogni lato inceppata, e ridotta entro ristretti confini. Di ciò convinti, ed impazienti di tale ritegno, tentarono diverse volte i Sovrani della Spagna di ampliare la propria giurisdizione col circoscrivere quella de'sudditi. N'erano però il potere e i talenti talmente al di sotto di quest' impresa, che i loro sforzi furono seguìti da poco successo. Ma Ferdinando ed Isabella, divenuti padroni de' regni uniti della Spagna, e liberi e non più frastornati dal pericolo di guerre intestine, trovaronsi in caso di riprendere, ed anche di proseguire con vantaggio i progetti di estendere la prerogativa regale, lo che avevano tentato invano i loro antenati. La profonda sagacità di Ferdinando nel concertare le misure, la perseverante industria di lui nel dirigerle, e la destrezza non comune nell' eseguirle, rendevanlo mirabilmente adattato per un' impresa, che esigeva tutti questi talenti.

Siccome il potere esagerato e le grandi pretese della Nobiltà, erano quanto i Monarchi spagnuoli più vivamente sentivano e sopportavano impazientemente, così il grande oggetto della politica consisteva nel ridurli entro più moderati limiti. Sotto varii pretesti, talvolta colla violenza, più spesso col mezzo dei decreti ottenuti dalle Corti di giustizia, egli tolse ai Baroni una gran parte delle terre ad essi concesse dalla sconsiderata generosità de' Monarchi precedenti,

(MM) Nota XXXV.

e soprattutto dal debole e prodigo suo predecessore Enrico IV. Egli non affidò l'intiera condotta degli affari a persone di nobile nascita, che erano avvezze a coprire ogni dipartimento importante, sia in pace che in guerra, come se fosse stato loro privilegio assoluto il venire adoprate come consiglieri e ministri della Corona. Trattava sovente affari della massima importanza senza il loro intervento, ed accordava impieghi potenti e di confidenza ad uomini nuovi, devoti agli interessi di lui (1). Egli introdusse un grado di pompa e di dignità nella sua Corte, che, essendo sconosciuto in Ispagna finchè divisa in molti piccoli regni, insegnò ai Nobili ad avvicinare il Sovrano con maggiore cerimonia, e lo rese a poco a poco oggetto di più grande deferenza e rispetto.

Con altro espediente, Ferdinando aumentò l'entrate e il potere della Corona di Spagna, concentrando, cioè, nel re la carica di Gran Maestro dei tre Ordini militari di S. Iago, Calatrava ed Alcantara. Questi Ordini vennero istituiti ad imitazione di quelli di S. Giovanni di Gerusalemme e dei Templarii, coll'oggetto di fare una perpetua guerra ai Maomettani, e di proteggere i pellegrini che visitavano Compostella ed altri luoghi di eminente santità in Ispagna. Lo zelo e la superstizione dei secoli, in cui furono fondati, suggerirono a persone di ogni rango di colmare di donazioni tanto prodighe questi santi guerrieri, che in breve tempo assorbirono una porzione considerabile delle proprietà, o ricchezze del regno. Le cariche di Gran Maestro di questi Ordini

(1) Zurita, annales de Arag., tom. VI, p. 22.

erano dignità del più alto potere ed opulenza a cui un Nobile spagnuolo potesse pervenire, ed erano alla disposizione de' cavalieri dell' Ordine, e collocavano quasi a livello del Sovrano le persone su di cui le conferivano (NN). Ferdinando mal vedendo che la Nobiltà, cui considerava come già troppo formidabile, traesse dal possedere il governo di queste ricche confraternite cotale credito ed influenza addizionale, fu sollecito di torlo dalle mani della medesima, e d'investirne la Corona. Saggiamente ideate e con vigore eseguite furono le misure ch' egli adottò per venirne a capo (1). Con destrezza, con promesse, o con minacce egli ottenne dai cavalieri di ciascun Ordine di porsene alla direzione con Isabella, e i Papi Innocente VIII ed Alessandro VI sancirono quest'elezione, ed altri Pontefici resero perpetua l'unione alla Corona di queste dignità (2).

Mentre Ferdinando diminuiva con questa misura il potere e l'influenza de'Nobili, ed aggiungeva nuovo lustro ed autorità alla Corona, altri passi importanti egli faceva coll' uguale vista. La sovrana giurisdizione che i Baroni feudali esercitavano nelle proprie terre, era l'orgoglio e la distinzione di costoro. Invadere apertamente un privilegio che tanto apprezzavano, ed in difesa del quale avrebbero con ardore dato di piglio all' armi, era una misura troppo ardita per un principe cauto come Ferdinando. Colse egli quindi

(NN) Nota XXXVI.

(1) Marian. hist., lib. XXV, c. 5.

(2) Zurita, annales, tom. 5, p. 22. Aelii Anton. Nebrissensis rerum a Ferdinand. et Elizab. gestarum decades II, apud Schot. script. Hispan. I, 860.

l'opportunità che gli offerivano e lo stato del regno e lo spirito del popolo, per sottominare quanto non osava affrontare. Le incessanti depredazioni dei Mori, la mancanza di disciplina fra' militi adoprati per combatterli, le frequenti guerre civili fra la Corona e la Nobiltà, non che la cieca rabbia con cui i Baroni proseguivano l'uno contro l'altro le guerre private, portavano ovunque il disordine nelle province di Spagna. Talmente rendevansi comuni le rapine, gli oltraggi e gli assassinii, che non solamente era il commercio interrotto, ma rimaneva grandemente sospesa qualunque comunicazione fra un luogo e l'altro; e quella sicurezza e protezione che gli uomini s' aspettano, coll' entrare nella società civile, cessarono quasi del tutto. Ordine interno e vigilanza, finchè in vigore rimasero le costituzioni feudali, erano oggetti di così poca attenzione, e così estremamente debole era l'amministrazione della giustizia, che vano sarebbe stato l'aspettarsi un sollievo dalle leggi stabilite de'giudici ordinarii. Ma divenne il male così insopportabile, e gli abitanti delle città, che erano i primi a soffrirne, crebbero tanto impazienti di quest' anarchia, che la propria salvezza obbligolli a ricorrere ad un rimedio straordinario. Circa alla metà del secolo tredicesimo, le città del regno d'Aragona, e dopo quelle di Castiglia, si unirono in una associazione distinta col nome di *Santa Confraternita*. Essa esigeva un dato tributo da ciascuna delle città associate, levava un corpo considerabile di milizia, onde proteggere i viaggiatori e perseguitare i colpevoli, e fissava dei giudici che aprirono Corti di giustizia in varie parti del regno. Chiunque era reo di omicidio, ladronecci, o d' altre azioni che violassero la

pubblica pace, ed era arrestato dalle milizie della *Confraternita*, veniva tratto avanti ai giudici da questa nominati, e, senza riguardo all'esclusiva e suprema giurisdizione, che il signore del luogo riclamasse, era processato, e, se colpevole, condannato. Con questo mezzo fu ristabilita la pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, e ritornò con essa l'interna tranquillità ed ordine. I Nobili soli mormorarono di questa salutare istituzione, e se ne dolsero come di un' usurpazione di uno de' loro più importanti privilegi. Fecero delle rimostranze altierissime, e ricusarono in alcune occasioni di accordare soccorsi alla Corona, a meno che non venisse abolita. Ferdinando però non solamente apprezzava i buoni effetti della *Santa Confraternita* sul buon ordine nel regno, ma s' avvide ch' essa tendeva a tarpare le ali, e finalmente ad annientare la giurisdizione territoriale della Nobiltà. Egli protesse l'istituzione in ogni circostanza, e la sostenne con tutta la forza dell'autorità regia, ed oltre gli espedienti comuni agli altri sovrani in Europa, da lui posti in opera, egli giovossi di quest'istituzione particolare al regno per porre de' limiti, ed abolire questa indipendente giurisdizione de' Nobili, così inconsistente coll'autorità del principe, come coll'ordine interno della società (oo).

Sebbene Ferdinando estendesse per tal modo i limiti della regale preminenza, ed acquistasse un grado di potere e d' influenza non mai goduto da'suoi predecessori, ciononnullameno l' autorità regia era sempre circoscritta, e molte e forti le barriere che andavansi opponendo contro le usurpazioni di essa. Lo

(oo) Nota XXXVII.

spirito di libertà era in pieno vigore fra il popolo, quello d'indipendenza elevato fra i Nobili, e, sebbene l'amor della gloria, particolare agli Spagnuoli in ogni epoca della loro Storia, suggerisse ai medesimi di aiutare con zelo Ferdinando nelle operazioni al di fuori, ed a fornirgli mezzi tali che lo ponessero in caso d'intraprendere non solo ma d'eseguire grandi imprese, egli regnò cionondimeno, sopra i suoi sudditi, con una giurisdizione meno estesa di quella di qualunque gran monarca in Europa. Apparirà da molti passi nella Storia presente, che, durante un periodo considerabile del regno del suo successore Carlo V, la prerogativa della Corona di Spagna fu parimente circoscritta.

L'antico governo e le leggi di Francia s'avvicinavano talmente a quello degli altri regni feudali, che ne sarebbe superfluo tale minuto ragguaglio, come era necessario per somministrare qualche idea della natura e degli effetti delle istituzioni particolari che ebbero luogo in Ispagna. Nel prospetto, che ho posto sott'occhio, de'mezzi di cui servironsi i re di Francia per acquistare quel comando assoluto della forza militare del Regno, che li ponesse in grado d'impegnarsi in progetti estesi di operazioni al di fuori, ho già accennato i gran passi con cui s'avanzarono verso un più ampio possesso di potere politico, ed un esercizio più libero della prerogativa regale. Non rimane adesso che di porsi al fatto di quelle particolarità nella costituzione di Francia, che, o servono a distinguerla da quella degli altri paesi, o tendono a gettare qualche luce sopra gli avvenimenti di quel periodo di tempo, che è il soggetto della Storia che ho intrapreso.

Sotto i re di Francia della prima dinastia la prerogativa regale a poco ammontava. Le assemblee generali della nazione, che si adunavano annualmente in tempi fissi, estendevano ad ogni dipartimento di governo la propria autorità. Il potere di eleggere i re, di emanare leggi, di riformare i carichi, di conferire donazioni al principe, di pronunciare giudizio, in ultima istanza, rapporto a qualunque persona e causa, risedeva in questa gran Convenzione nazionale. Sotto la seconda dinastia, nonostante il potere aggiunto alla Corona dalle conquiste di Carlo Magno, le Assemblee generali della nazione continuarono in possesso di un' estesa autorità. In esse era investito il diritto di determinare, chi della famiglia reale dovesse essere posto in trono. I principi innalzati a questo grado dal voto delle Assemblee, erano avvezzi a chiamarle regolarmente e consultarle sopra gli affari d'importanza, nè potevasi levare una nuova tassa, nè poteva una legge sortire senza l'adesione delle medesime.

Circa al tempo in cui Ugo Capeto, fondatore della terza dinastia, impossessossi del trono di Francia, erano però accaduti, nello stato politico del regno, cambiamenti che avevano considerabilmente intaccato il potere e la giurisdizione dell' Assemblea generale della nazione. L'autorità reale nelle mani della degenerata posterità di Carlo Magno, era divenuta insignificante e spregevole. Ogni proprietario di terre ragguardevole, aveva eretto in baronia quasi indipendente dal Sovrano i suoi possedimenti. I duchi, o governatori delle province, i Conti o governatori delle città e piccoli distretti, e i grandi uficiali della Corona avevano reso ereditarie nelle proprie

famiglie queste dignità, quali possedevano finchè piaceva al re, o a vita. Ciascuno di essi aveva usurpato tutti i diritti sino allora riputati il distintivo della sovranità, particolarmente i privilegi di dispensare la giustizia entro i proprii dominii, di coniare danaro, e di muovere la guerra. Ogni distretto era governato da usanze locali, riconosceva un padrone distinto, ed aveva interessi separati. La formalità dell' omaggio al Sovrano era quasi il solo atto di sudditanza, a cui gli altieri Baroni adempissero, e che non obbligavanli al di là di quanto essi erano disposti a riconoscerlo valido (pp).

In un regno diviso in tante baronie indipendenti, rimaneva appena qualche principio comune di unione, e l'Assemblea generale, nelle sue deliberazioni, poteva appena considerare la nazione come un corpo solo, e stabilire regolamenti che avessero una forza uguale dappertutto. Entro i dominii immediati della Corona, il re poteva pubblicare leggi che fossero osservate, poichè egli era riconosciuto come il solo padrone; ma, se egli avesse avuto di mira di renderle generali, ciò avrebbe allarmato i Baroni come un' usurpazione sull' indipendenza della loro giurisdizione. Non evitavano con minor cura i Baroni di emanare leggi generali, poichè l' esecuzione di queste sarebbe stata devoluta al re, ed avrebbe ampliato quel potere assoluto che era l'oggetto della gelosia de' medesimi. Così, sotto i discendenti di Ugo Capeto, gli Stati generali (poichè tale era il nome con cui distinguevasi in allora la suprema Assemblea di Fran-

(pp) Nota XXXVIII.

cia) perdettero l'autorità legislativa, o ne abbandonarono totalmente l'esercizio. Da quell' epoca, la giurisdizione di questi Stati non si estese oltre l'imposizione delle nuove tasse, la decisione delle quistioni relative al diritto di successione alla Corona, lo stabilimento della reggenza, qualora non fissato dal testamento del Sovrano precedente, e la presentazione delle rimostranze contenenti i gravami, di cui la nazione desiderasse di ottenere riforma.

Siccome, per diversi secoli, i monarchi d'Europa avevano di rado dimandato sussidii straordinarii ai sudditi, e di rado accaddero quegli altri avvenimenti che richiedono l'interposizione degli Stati, non furono perciò frequenti in Francia le adunanze degli Stati. Essi erano convocati, nell' occorrenza, dal re, allorquando, compulso dal bisogno o dal timore, doveva ricorrere al loro aiuto; ma non formavano, come la Dieta in Germania, le Cortes in Ispagna, o il Parlamento in Inghilterra, un membro essenziale della costituzione, l'esercizio dei poteri del quale fosse requisito per dar vigore ed ordine al governo.

Allorquando cessarono gli Stati di Francia di esercitare l'autorità legislativa, i re incominciarono ad assumerla. In su le prime, avventurarono con gran riserva atti di legislazione, e presero tutte quelle precauzioni che impedissero ai sudditi di spaventarsi per l'esercizio di questo nuovo potere. Essi non emanarono ordinanze tutto ad un tratto in un tuono di autorità e comando, ma trattarono co' proprii sudditi, indicarono quanto era il meglio, e gli accarezzarono per ottenerne l'adesione. A poco a poco però, a mano a mano che la prerogativa della Co-

rona si estese, e subito che fu stabilita la giurisdizione delle Corti reali, i re di Francia assunsero più apertamente lo stile e l' autorità di legislatori, e, prima del principio del secolo decimoquinto, tutto il potere legislativo fu ne' medesimi investito (QQ).

Assicurato questo acquisto importante, i passi che guidarono al diritto d' imporre le tasse divenivano pochi e facili. Il popolo, avvezzo a vedere il Sovrano emanare di propria autorità ordinanze che regolavano punti della massima conseguenza, relativamente alla proprietà de' sudditi, non fu allarmato allorquando venne richiesto, con editti regi, di contribuire certe somme onde supplire ai bisogni del governo, e far andare innanzi gli affari della nazione. Allorquando Carlo VII e Luigi XI azzardarono di valersi di questo nuovo potere, nel modo che ho indicato, l' aumento graduale della regia autorità aveva tanto impercettibilmente preparato il popolo a questa innovazione, che essa non eccitò sommossa nel regno, e sembra aver dato appena di che mormorare, o lagnarsi.

Allorchè i re di Francia ebbero così assunto tutto il potere, che può essere esercitato, e che i diritti di far leggi, di levar imposte, di tener costantemente assoldata una milizia mercenaria, di conchiudere la pace, o di muovere la guerra, furono concentrati nella Corona, la costituzione del regno, che sotto la prima dinastia era quasi democratica, divenne aristocratica sotto la seconda, e terminò coll' essere affatto monarchica sotto la terza. Ogni cosa che tendesse a conservare l' apparenza, o a riprodurre la

(QQ) Nota XXIX.

memoria dell'antico governo misto, sembra da quell'epoca essere stata industriosamente evitata. Durante il lungo ed attivo regno di Francesco I, di cui la varietà ed estensione d'operazioni obbligaronlo ad imporre ai sudditi gravose tasse, gli Stati generali di Francia non furono mai convocati, nè fu mai accordato una volta al popolo di far uso dell'autorità di imporsi le proprie tasse, che, secondo le idee originarie del governo feudale, era un diritto essenziale d'ogni uomo libero.

Rimasero però due cose che moderavano l'esercizio della prerogativa reale, e restringevanla entro tali limiti, che la costituzione di Francia fu preservata dal degenerare in un mero dispotismo. I diritti e privilegi riclamati dalla Nobiltà, devono essere considerati come una barriera contro l'assoluto dominio della Corona. Sebbene i Nobili di Francia avessero perduto quel potere politico, di cui era investito l'Ordine, come Corpo, essi conservavano sempre i diritti personali e la preminenza che proveniva dal rango. Essi mantenevano una persuasione di superiorità sopra le altre classi della società, un'esenzione dai carichi a cui erano soggetti, un disprezzo delle occupazioni in cui erano impegnati, il privilegio di indossare contrassegni che ne indicassero la dignità, un diritto di essere trattati con un certo grado di deferenza in tempo di pace, e con varie distinzioni al campo. Molte di queste pretese non erano fondate sulle parole degli statuti, o desunte da leggi positive; erano anzi definite ed accertate dalle massime d'onore, un titolo più delicato ma non meno sacro. Questi diritti stabiliti e protetti da un principio vigilante egualmente nel custodirli, che

fermo nel difenderli, sono oggetti di venerazione e rispetto per lo stesso Sovrano. Ovunque essi si presentano, la prerogativa regale ha dei limiti. La violenza di un despota può bensì sterminare un ordine siffatto d'uomini, ma finch'esso sussiste, e le sue idee di distinzione personali rimangono intatte, il potere del principe ha un freno (1).

Siccome era numerosissimo in Francia il corpo della Nobiltà, e gli individui di cui era composto conservavano un alto senso della propria preminenza, possiamo a ciò attribuire, in gran parte, il modo di esercitare la prerogativa reale, che distingue particolarmente il governo di quel regno. Un Ordine intermedio era collocato fra il monarca ed i suoi sudditi, ed in qualunque atto di autorità diveniva necessario l'aver riguardo ai privilegi di quest'Ordine, e non solo star in guardia contro qualunque violazione positiva dei medesimi, ma evitare qualunque sospetto sulla possibilità di violarli. Così una specie di governo fu stabilita in Francia, ignota all'antico Mondo, quella cioè di una monarchia, in cui il potere del Sovrano, sebbene non circoscritto da ritegno alcuno legale, o costituzionale, ha però dei confini ad esso imposti dall'idea, che una classe di sudditi conserva rapporto alla propria dignità.

La giurisdizione dei Parlamenti in Francia, particolarmente di quello di Parigi, fu l'altra barriera che servì a contenere entro certi limiti l'esercizio della prerogativa reale. Il Parlamento di Parigi era in origine la Corte dei re di Francia, a cui commettevano l'amministrazione suprema della giustizia

(1) De l'Esprit des Lois, lib. II, c. 4. Dr. Ferguson's Essay on the Hist. of Civil Society, part. I, sect. 10.

entrò i dominii reali, ugalmente che il potere di decidere tutte le cause, innanzi ad esso portate, dagli appelli delle Corti de' Baroni. Allorchè, in conseguenza de' fatti e regolamenti precedentemente accennati, il tempo ed il luogo delle adunanze del medesimo furono fissati, e non solo la forma, ma i principii su di cui decideva furono resi regolari e stabili; allorchè, ogni causa d' importanza trovossi finalmente portata a termine, ed avvezzossi il popolo ad avere a lui ricorso come al tempio supremo della giustizia, il Parlamento di Parigi elevossi ad un'alta riputazione nel regno, i suoi membri acquistarono dignità, ed alle sue decisioni tutti si sottomisero con deferenza. Nè fu questa la sola sorgente del potere e dell' influenza da esso acquistata, poichè i re di Francia, appena incominciarono ad assumere il potere legislativo, onde conciliare la mente del popolo a questo nuovo esercizio di prerogativa, recarono gli editti e le ordinanze innanzi al Parlamento di Parigi, affinchè vi fossero approvati e registrati, prima che pubblicati e dichiarati aventi autorità nel regno. Durante gl' intervalli fra le adunanze degli Stati generali, e durante quei regni sotto cui non furono convocati, i sovrani della Francia si abituarono a consultare il Parlamento di Parigi sugli affari di governo i più scabrosi, e regolarono frequentemente la loro condotta secondo il potere del medesimo nel dichiarare la guerra, nel conchiudere la pace, ed in altri Trattati di pubblica spettanza. In tal modo venne eretto un tribunale nel regno, che divenne il gran depositario delle leggi, e, col tenore uniforme delle sue decisioni, stabilì principii di giustizia e forme di procedura reputate così sacre, che anche lo

stesso monarca non osava dimostrare di averle in poco conto, o violarle.

I membri di quest' illustre Corpo, quantunque non possedessero autorità legislativa, nè potessero considerarsi come i rappresentanti del popolo, giovaronsi della riputazione ed influenza acquistata, fra' loro compatriotti, per presentare resistenza, colla massima abilità, contro qualunque nuovo ed esorbitante esercizio della regale prerogativa. In ogni periodo della Storia di Francia essi meritaronsi la lode di virtuosi, ma deboli tutori dei diritti e privilegi della nazione (RR).

Il regno di Francia confina coll' Impero alemanno, da cui derivò Carlo V il suo titolo di massima dignità. Nello sviluppare la politica costituzione di questo Corpo vasto e complesso, al principio del secolo decimosesto, eviterò di entrare in minuti ragguagli, che involverebbero i miei lettori in quell' imbrogliato labirinto che è formato dalla moltiplicità de' suoi tribunali, dal numero de' suoi membri, dai diritti misti, e dalle interminabili discussioni e sottigliezze dei Giurisconsulti tedeschi su tutte queste cose.

L' Impero di Carlo Magno fu una fabbrica eretta in così poco tempo, che non poteva avere lunga durata. Incominciò a vacillare sotto i suoi successori immediati, indi cadde in pezzi. La Corona di Germania fu separata per sempre da quella di Francia, e i discendenti di Carlo Magno stabilirono due grandi monarchie situate in modo di mantenerle in una rivalità e inimicizia perpetua; ma i principi della

(RR) Nota XL.

dinastia di Carlo Magno, che furono collocati sul trono imperiale, non erano totalmente degenerati, come quelli della stessa famiglia collocati sul trono di Francia. Conservava nelle mani de' primi la regia autorità qualche vigore, ed i Nobili della Germania, quantunque godessero di estesi privilegi e di ampii territorii, non giunsero tanto presto ad essere indipendenti. Rimanevano sempre a disposizione del sovrano le grandi cariche della Corona, e per lungo tempo rimasero i feudi nello stato originario, senza divenire ereditarii e perpetuarsi nelle famiglie, a cui erano stati concessi.

Finalmente, il ramo Alemanno della famiglia di Carlo Magno si estinse, ed i deboli discendenti del medesimo, che regnavano in Francia, erano caduti in tanto disprezzo, che i Tedeschi, senz'avervi riguardo, esercitarono i diritti di un popolo libero, ed in un' Assemblea generale della nazione elessero Imperatore Corrado conte di Franconia, e dopo di lui furono successivamente, dai voti de' proprii compatriotti, collocati sul trono imperiale Enrico di Sassonia ed i suoi discendenti, i tre Ottoni. Gli estesi territorii degl' Imperatori sassoni, le qualità eminenti, e genio intraprendente dei medesimi, aggiunsero non solamente nuovo vigore alla dignità imperiale, ma la innalzarono ad un potere, e ad una preminenza maggiore. Ottone il Grande marciò in Italia con un poderoso esercito, e, dietro l' esempio di Carlo Magno, diè leggi a quel paese. Ogni Potenza vi riconobbe la sua autorità. Egli creò e depose Papi col suo mandato sovrano, unì all' Impero tedesco i regni d' Italia, e, gonfio per questi successi,

assunse il titolo di Cesare Augusto (1). Principe nato nel cuore della Germania, pretese di essere il successore degl' Imperatori dell' antica Roma, e riclamò il diritto all' uguale potere o preminenza.

Mentre, col mezzo di questi nuovi titoli e nuovi dominii, andavano gl'Imperatori gradatamente acquistando splendore ed autorità addizionale, proseguiva però nello stesso tempo la Nobiltà tedesca ad estendere i proprii privilegi, e giurisdizione. Favorevole ai suoi tentativi era la situazione delle cose, poichè, allentato il vigore da Carlo Magno infuso al governo, era tale l' incapacità di alcuni fra suoi successori, che avrebbe incoraggiato vassalli, meno intraprendenti de' Nobili di quel secolo, a riclamare nuovi diritti, e ad assumere nuovi poteri. Le guerre civili in cui trovaronsi impegnati altri Imperatori, obbligaronli ad accarezzare sempre sudditi, da cui dipendevano per soccorsi, e a soffrirne non solamente le usurpazioni, ma a permetterle ed anche autorizzarle. I feudi divennero a poco a poco ereditarii, che passarono non solamente alla linea diretta, ma alla collaterale, e dimandossene l' investitura persino dalle femmine eredi. Ogni Barone incominciò ad esercitare entro i proprii dominii giurisdizione sovrana, ed i Duchi e' Conti della Germania grandemente si adoperarono per formare de' proprii territorii tanti Stati distinti, ed indipendenti (2). Gl' Imperatori sassoni osservarono questi progressi, e ne previdero la tendenza; ma siccome non potevano lusingarsi di umiliare vassalli già divenuti troppo potenti a meno che non

(1) Annalista Saxo, etc. ap. Struv. Corp., vol. I, p. 246.
(2) Pfeffel. Abrégé, p. 120, 152. Lib. Feudor. tit. I.

avessero a quest' intrapresa diretto tutta la forza ed attenzione, e siccome erano estremamente intenti alle spedizioni in Italia, cui non potevano intraprendere senza la concorrenza de' Nobili, così furono solleciti di non spaventarli con intaccarne direttamente i privilegi, e la giurisdizione. Ebbero però di mira di sottominarne il potere, e con questa vista accordarono nuovi possedimenti al Clero, sperando che quest' Ordine potesse servire di contrappeso a quello della Nobiltà in ogni futura contesa (1).

Gli effetti sgraziati di questo fatale errore in politica furono ben presto sentiti. Sotto gl' Imperatori delle dinastie di Svevia e Franconia, cui i Tedeschi, per propria volontaria elezione, avevano posto sul trono imperiale, apparve una nuova faccia di cose, ed una scena offrissi in Germania, che recò meraviglie a tutta la Cristianità in quel tempo, e sembra quasi incredibile nel secolo presente. I Papi dipendenti fino allora dagl' Imperatori, e debitori alla beneficenza di questi di tutto il potere e dignità di cui godevano, incominciarono a riclamare una giurisdizione superiore, ed in virtù dell' autorità che pretendevano trarre dal cielo, processarono, condannarono, scomunicarono e deposero i loro antichi padroni. Nè deve ciò meramente considerarsi come un fanatico bollore in un Pontefice, inebbriato da idee elevate sull' estensione del dominio sacerdotale, e la plenitudine dell' autorità papale. Gregorio VII aveva abilità, ugualmente che ardire, e ne erano la presunzione ed irascibilità accompagnate da scaltrezza e discernimento politico. Egli aveva

(1) Pfeffel. Abrégé, p. 154.

osservato, che i Principi e Nobili della Germania avevano acquistati territorii tanto considerabili, ed una giurisdizione così estesa, che rendevanli non solamente formidabili agl' Imperatori, ma disposti a favorire qualunque tentativo tendesse a circoscriverne il potere. Prevedendo pure, che gli ecclesiastici della Germania, innalzati quasi al livello del Principe, erano pronti a dar mano a chiunque si facesse innanzi come protettore de' loro privilegi ed indipendenza, egli entrò in negoziati e cogli uni e cogli altri, e, prima di avventurarsi nello steccato contro il Capo dell' Impero, egli già erasi procacciato molti devoti aderenti fra i medesimi.

Disgustossi da principio da Enrico IV con un pretesto popolare e plausibile, poichè lagnossi della venalità e corruzione, con cui l' Imperatore aveva concesso agli ecclesiastici l' investitura de' benefizii. Sostenne, che appartenevagli questo diritto, come Capo della Chiesa, ed esigè da Enrico che stesse ne' limiti della civile giurisdizione, e si astenesse in seguito da tali sacrileghe usurpazioni sul dominio spirituale. Tutte le censure della Chiesa furono contro Enrico lanciate, perchè ricusò di rinunciare a que' poteri che i suoi predecessori avevano uniformemente esercitato, e i più ragguardevoli fra i Principi ed ecclesiastici alemanni vennero eccitati a prendere l' armi contro di lui. La madre, la moglie e i figli di questo sovrano vennero persuasi di rinunciare a tutti i legami di dovere e di sangue, ed a congiungersi col partito de' suoi nemici (1). Tali furono gli avventurosi artifizii, di cui servissi la Corte

(1) Annal. German. ap. Struv. I, p. 325.

di Roma per infiammare lo zelo superstizioso e dirigere lo spirito di fazione dei Nobili di Germania e d'Italia, che un Imperatore, distinto per molte virtù e dotato di non pochi talenti, fu finalmente obbligato di comparire supplichevole alla porta del Castello, ove il Papa risedeva, e colà, a piè scalzi, nel cuore dell' inverno, aspettare tre giorni l'implorato perdono, che ottenne alfine con difficoltà (ss).

Quest' atto di umiliazione avvilì la dignità Imperiale, nè fu momentanea questa degradazione, poichè la lite fra Gregorio ed Enrico fece nascere le due grandi fazioni de' Guelfi e Ghibellini, i primi de' quali sostenendo le pretese de' Papi, e difendendo i secondi i diritti dell' Imperatore, tennero in agitazione continua per tre secoli la Germania e l'Italia. Un sistema regolare venne eretto in quell' epoca per umiliare gl' Imperatori e circoscriverne il potere, e vi si aderì uniformemente. I Papi, gli Stati liberi di Italia, la Nobiltà e gli ecclesiastici della Germania erano tutti interessati ne' suoi successi, e malgrado il ritorno di qualche breve intervallo di vigore sotto l' amministrazione di pochi abili Imperatori, l'autorità imperiale andò sempre declinando, e, durante l' anarchia del lungo interregno susseguente alla morte di Guglielmo d' Olanda, essa si ridusse al nulla. Rodolfo d'Apsburgo, fondatore della Casa d'Austria, e che primo aprì la strada alla futura grandezza di questa, fu finalmente eletto Imperatore, non già affinchè ristabilisse ed estendesse l'autorità imperiale, ma perchè i suoi possedimenti ed influenza erano di così poca importanza da non eccitare la gelosia

(ss) Nota XLI.

de' Principi alemanni, che bramavano di conservare le forme di una costituzione, di cui avevano distrutto e potere e vigore. Diversi fra' suoi successori furono collocati sul trono imperiale per lo stesso motivo, ed ogni rimanenza quasi di prerogativa fu strappata dalle mani di deboli Principi, incapaci di esercitarla o difenderla.

Durante questo periodo di turbolenza e confusione, la costituzione del Corpo germanico sotto-andò a un cambiamento totale. Gli antichi nomi di Corti e magistrati, non che le forme originarie ed apparenze politiche furono conservate, ma tali privilegi e giurisdizione vennero assunti, e stabiliti tali e tanti diritti, che non sussistè più a lungo la stessa specie di governo. I Principi, la gran Nobiltà, i Dignitarii ecclesiastici, le città libere, approfittarono dell' interregno per istabilire od estendere l'usurpazione. Riclamarono ed esercitarono il diritto di governare con sovranità assoluta i rispettivi territorii, nè riconoscevano superiori in nessun punto relativo, all'interna amministrazione e direzione de' medesimi. Essi emanarono leggi, imposero tasse, coniarono denaro, dichiararono guerra, conchiusero pace, ed esercitarono ogni prerogativa di Stati independenti. Le idee di ordine e d' unione politica, che avevano formato un Corpo delle province varie della Germania, si perdettero totalmente, e si sarebbe sciolta la società, se le forme della subordinazione feudale non avessero mantenuto quell' apparenza di connessione, o dipendenza, fra i membri diversi della comunità, che impedilla dal cadere in pezzi sfasciata.

Questo legame d' unione era però estremamente debole, nè rimaneva principio, nella costituzione ger-

manica, di forza sufficiente a mantenere l'ordine pubblico, non che a cautelare la sicurezza personale. Dall' accessione al trono di Rodolfo d' Apsburgo, fino al regno di Massimiliano, predecessore immediato di Carlo V, l' Impero provò quelle calamità, a cui deve soggiacere uno Stato, allorquando l'autorità del governo è tanto rilassata che ha perduto ogni vigore. Le cause di dissensione fra il gran numero di membri componenti il Corpo germanico, furono infinite ed inevitabili. Queste suscitarono perpetue guerre private, proseguite con tutta la violenza del risentimento, poichè non frenate da superiore autorità. Rapine, oltraggi, esazioni divennero universali, fu interrotto il commercio, sospesa l'industria, ed ogni parte della Germania rassomigliò ad un paese, ove il nemico abbia portato il saccheggio e la desolazione (1). La varietà degli espedienti, posti in esecuzione per ridonare l' ordine e la tranquillità, è una prova che i mali causati da questo stato d' anarchia erano divenuti insopportabili. Furono nominati degli arbitri per comporre le differenze fra gli Stati diversi. Collegaronsi le città in una Lega ad oggetto di porre un freno alle concussioni ed estorsioni della Nobiltà, e questa formò delle confederazioni col fine di mantenere la tranquillità nel proprio Ordine. La Germania fu divisa in diversi Circoli, in ciascuno de' quali venne stabilita una giurisdizione provinciale e parziale, per supplire in luogo di un tribunale pubblico e comune (2).

(1) Vedi sopra pag. 54 e nota XXI. Datt. de pace publica mp., p. 25, n. 53, p. 28, n. 26, p. 35, n. 11.

(2) Datt. passim. Struv. Corp. Hist. I, 510.

Tutti questi rimedi riescirono però talmente vani, che servirono solamente a dimostrare la violenza dell' anarchia prevalente, e l' inefficacia de' mezzi impiegati per correggerla. Finalmente, Massimiliano ristabilì l' ordine pubblico nell' Impero coll' istituire la Camera imperiale composta di giudici nominati in parte dall' Imperatore, in parte da' diversi Stati, ed investilla dell' autorità di decidere inappellabilmente tutte le differenze fra i membri del Corpo germanico. Pochi anni dopo, col dare una nuova forma al Consiglio Aulico che prende cognizione di tutti i casi feudali, e di quelli che spettano alla giurisdizione immediata dell' Imperatore, egli ridonò qualche grado di vigore all' autorità imperiale.

Malgrado però gli effetti salutari di questi regolamenti e miglioramenti, la costituzione politica dell' Impero alemanno, al principio del tempo di cui mi accingo a scrivere la Storia, era di una specie così singolare, che non avea positiva rassomiglianza a nessuna forma di governo nota nell' antico e nuovo Mondo. Era un Corpo composto, formato dall' associazione di diversi Corpi composti, formati pure dall' associazione di diversi Stati, ciascuno de' quali possedeva sovrano e giurisdizione independenti. Di tutti i membri che componevano questo Corpo unito, l' Imperatore era il Capo, in nome di cui erano emanate tutte le prammatiche e regolamenti relativi a punti di comune spettanza, ed a cui era commessa l' autorità di farli eseguire. Ma quest' apparenza di potere monarchico nell' Imperatore, era più che bilanciata dall' influenza de' Principi e degli Stati dell' Impero in ogni atto d' amministrazione. Nessuna legge, estendentesi all' intero Corpo, poteva passare, e nessuna risoluzione, che toccasse l' interesse gene-

rale, poteva essere presa senza l' approvazione della Dieta dell' Impero. In quest' assemblea, ogni Principe sovrano ed ogni Stato del Corpo germanico aveva il diritto di essere presente, di deliberare e votare. I decreti, o *Recessi* della Dieta, erano le leggi dell' Impero, cui l'Imperatore era obbligato di ratificare e sostenere.

Sotto quest' aspetto, la costituzione dell' Impero sembra una Confederazione regolare simile alla Lega Achea nell' antica Grecia, o a quella delle Province Unite, o de' Cantoni svizzeri ne' tempi moderni. Ma se la vediamo sotto un altro punto di luce, s' affacciano nel suo stato politico delle particolarità che fanno colpo. Il Corpo germanico non era formato dall' unione di membri totalmente distinti ed indipendenti. Tutti i principi e Stati, congiunti in quest'associazione, erano originariamente sudditi degl' Imperatori, e riconoscevanli come sovrani. Oltre ciò, essi tenevano in origine, le proprie terre come feudi Imperiali, e dovevano, per conseguenza, all'Imperatore tutti que' servizii, che vassalli feudali sono obbligati a prestare all'assoluto Signore. E quantunque questa politica soggezione fosse del tutto terminata, e molto diminuita fosse l' influenza della relazione feudale, le antiche forme però ed istituzioni introdotte, mentre gl' Imperatori governavano la Germania, con autorità non inferiore alla posseduta dagli altri membri d' Europa, tuttora rimanevano. Così venne stabilita un' opposizione fra il genio del governo e le forme dell' amministrazione nell' Impero germanico. Quello considerava l'Imperatore solamente come il Capo di una confederazione, i membri della quale avevanlo elevato a tal grado per scelta volon-

taria; e secondo questa egli sembrava realmente investito del potere sovrano. Per questo motivo, tali principii di ostilità e discordia framischiavansi nella forma del Corpo germanico, che ferivano ciascuno de' suoi membri, rendendone la unione interna incompleta, deboli e irregolari gli esterni sforzi. Gli effetti di questo vizio, o disordine inerente alla costituzione dell' Impero, sono così rimarcabili, che, senza seguirne il filo, egli è impossibile di comprendere molti avvenimenti nel regno di Carlo V, o di formarsi un' idea giusta del genio del governo alemanno.

Gl' Imperatori di Germania, al principio del secolo decimosesto, erano distinti dai titoli i più pomposi, e da insegne di dignità che ne indicavano l'autorità superiore a quella degli altri Monarchi. Erano circondati dai più grandi principi dell' Impero, dai quali erano, in alcune occasioni, serviti come da officiali della famiglia. Esercitavano prerogative, a cui nessun altro sovrano aveva diritto, ed avevano delle pretese a tutti gli estesi poteri di cui avessero goduto, in qualunque secolo anteriore, i loro predecessori. Ma nello stesso tempo, in vece di possedere quell' ampio dominio, che aveva appartenuto agli antichi Imperatori di Germania, e che estendevasi da Basilea a Colonia, lungo le due rive del Reno (1), essi erano spogli di ogni proprietà territoriale, e non avevano una città, un castello, un piede di terra, che ad essi appartenesse come Capi dell' Impero. Siccome il demanio ne era stato alienato, le entrate fisse erano ridotte a nulla, ed i soccorsi straordinarii che in poche occa-

(1) Pfeffel, Abrégé, etc., p. 241.

sioni ottenevano, erano con isparmio accordati, e pagati di mala voglia. Quantunque paresse che i principi e gli Stati dell' Impero riconoscessero l'autorità imperiale, non erano però sudditi che di nome, possedendo ciascuno una completa giurisdizione municipale, entro i precinti del proprio territorio.

Da questa male amalgamata forma di governo, ne risultavano effetti inevitabili. Abbagliati gl'Imperatori dallo splendore de' proprii titoli ed esterne insegne di vasta autorità, s'immaginarono di essere i veri sovrani della Germania, ed erano indotti ad avere continuamente di mira l' esercitare que' poteri, di cui sembravano dalle forme della costituzione investiti, e de' quali avevano i loro predecessori, Carlo Magno e gli Ottoni, goduto. Accortisi i Principi e gli Stati della natura, non che dell' estensione di queste pretese, stavano continuamente in guardia, e vegliavano tutti i movimenti della Corte imperiale, onde circoscriverne i poteri entro limiti ognor più ristretti. Gl' Imperatori, in appoggio de' proprii diritti, invocavano le antiche forme ed istituzioni, cui gli Stati consideravano fuori d' uso, e gli Stati fondavano i loro sulla recente pratica e più moderni privilegi, cui gl' Imperatori riguardavano come usurpazioni.

Questa gelosia dell' autorità imperiale, unitamente all' opposizione fra essa ed i diritti degli Stati, si aumentò considerabilmente dopo il tempo che gli Imperatori furono estratti non più dal Corpo collettivo de' Nobili alemanni, ma da pochi principi della prima dignità. Per lungo tempo si unirono i membri del Corpo germanico, e fecero scelta della persona, cui sceglievano a Capo; ma fra la violenza e

l'anarchia, che per diversi secoli dominarono l'Impero, sette principi, padroni de' più estesi territorii e che avevano ottenuto un titolo ereditario alle grandi cariche dello Stato, acquistarono il privilegio esclusivo di nominare l'Imperatore. Questo diritto venne in essi confermato dalla Bolla d'oro; fu regolato il modo di esercitarlo, e vennero investiti della dignità di Elettori. La Nobiltà e le città libere, spogliate così di un privilegio, di cui avevano altra volta goduto, ebbero minori rapporti con un principe, alla elevazione del quale non avevano coi voti proprii contribuito, e più gelose divennero dell'autorità del medesimo. Gli Elettori, coll' esteso potere e privilegi distinti che avevano, si resero formidabili agl'Imperatori, ai quali furono, in diversi atti di giurisdizione, pareggiati. Così l'introduzione e l'autorità nell'Impero acquistata dal Collegio elettorale, in vece di diminuire, contribuì a rinforzare i principii di ostilità e discordia nella Costituzione germanica.

Questi furono ulteriormente aumentati dalle forme diverse e ripugnanti di politica civile negli Stati, che componevano il Corpo germanico. Non è facile rendere perfetta e completa l'unione di Stati indipendenti, ancorchè accada somiglianza decisa fra la natura e le forme de' governi rispettivi. Ma nell'Impero germanico, che era una confederazione di Principi, di Ecclesiastici e di città libere, egli era impossibile che potessero ben addentro incorporarsi. Le città libere erano piccole Repubbliche, ove le massime e lo spirito particolare, a questa specie di governo, prevalevano. I Principi ed i Nobili, a cui spettava giurisdizione suprema, possedevano una sorta di potere monarchico entro i proprii territorii, e le

forme della interna amministrazione di questi avvicinavansi a quelle de' grandi regni feudali. Gli interessi, le idee, lo scopo di Stati così diversamente costituiti, non potevano essere ugnali, nè coll'uguale spirito potevano le loro comuni deliberazioni procedere, mentre l'amore di libertà ed attenzione al commercio, erano i principii dominanti nelle città, mentre il desiderio di possanza e l'ardore della gloria militare, guidavano i Principi e la Nobiltà.

Erano parimenti poco adattati all'unione i membri secolari ed ecclesiastici dell'Impero. Vasti territorii erano stati concessi a diversi vescovati ed abbazie della Germania, ed alcune delle cariche più elevate nell'Impero, essendo state annesse ai vescovati ed abbazie medesime inalienabilmente, trovavansi coperte dagli ecclesiastici innalzati a queste dignità. I figli cadetti de' Nobili di second' ordine, dedicati alla Chiesa, venivano comunemente promossi a questi posti eminenti, e non era piccola mortificazione pei Principi e per la Nobiltà primaria il vedere persone di rango inferiore portate allo stesso livello, od esaltate ad una dignità alla loro superiore. L'educazione di questa gente di chiesa, il genio della professione, ed i legami della medesima colla Corte di Roma, ne rendevano il carattere e gl'interessi differenti da quelli degli altri membri del Corpo germanico, con cui erano obbligati ad agire di concerto. In tal modo, venne aperta una sorgente novella di gelosia e di liti che non doveva passarsi sotto silenzio, mentre stiamo investigando la natura della Costituzione germanica.

A tutte queste cause di dissensione, un'altra ancora può aggiungersene, che nasce dalla distribuzione ine-

guale di ricchezza e potere fra gli Stati dell'Impero. Gli Elettori ed altri Nobili del più alto rango, possedevano non solamente giurisdizione sovrana, ma governavano paesi tanto ricchi, popolati ed estesi, che li rendevano principi potenti. Molti in vece degli altri membri, quantunque godessero di tutti i diritti della sovranità, reggevano dominii così piccoli, che non esisteva proporzione fra il potere e l'alta prerogativa de' medesimi Di Stati tanto dissimili non era possibile formare una confederazione ben collegata e vigorosa. I più deboli erano gelosi, timidi, incapaci di far valere o difendere i proprii privilegi; i più forti, facili ad arrogarsene e ad opprimere. Gli Elettori e l'Imperatore tentarono, a vicenda, di estendere la propria autorità, coll'usurpare i diritti de' membri i più deboli del Corpo germanico, che, intimoriti o corrotti, sommessamente cedettero i proprii privilegi, o vilmente favorirono i disegni contro d'essi formati (TT).

Dopo d'aver contemplato tutti questi principii di disunione e d'opposizione nella costituzione dell'Impero germanico, sarà facile il rendere ragione della mancanza di concordia ed uniformità, notabili nei suoi consiglii e procedure. Quello spirito di lentezza, di dilazione, di diffidenza ed irresolutezza, che ne caratterizza tutte le deliberazioni, apparirà naturale in un Corpo, l'unione dei membri del quale era incompleta, e di cui le differenti parti erano tenute assieme da così deboli legami, e da così forti motivi rese discordi. L'Impero di Germania comprendeva nondimeno paesi tanto vasti, ed era abitato da una

(TT) Nota XLII.

razza d'uomini talmente marziale ed ardita, che allorquando l'abilità di un Imperatore, o lo zelo per qualche causa comune, poteva eccitare questo Corpo a raccorre il proprio vigore, esso agiva con una forza irresistibile. In questa Storia noi troveremo, che siccome le misure su di cui Carlo V maggiormente contava, furono sovente tergiversate, o mandate a vuoto dallo spirito di gelosia e divisione particolare alla Costituzione germanica, così parimente coll' influenza acquistata sui principi dell' Impero, e coll'impegnarli ad agire d' accordo con lui medesimo, trovossi egli in grado di fare i massimi sforzi che distinguono il suo regno.

La Storia turca, durante il regno di Carlo V, trovasi talmente legata con quella delle grandi nazioni d' Europa, e la Porta Ottomana s' interpose così spesso e con tanto decisa influenza nelle guerre e negoziati de' principi Cristiani, che qualche previa informazione, sullo stato di governo di questo grande Impero, non è meno necessaria ai miei lettori di quei quadri che ho già posto ad essi sott' occhio, della costituzione, cioè, degli altri regni.

Fu il destino delle meridionali e più fertili parti dell'Asia, in epoche differenti, d'essere conquistate da quella razza d' uomini belligeri ed arditi, che abitano il paese fra gli antichi conosciuto sotto il nome di Scizia, di Tartaria fra' moderni. Una tribù di questi popoli, chiamati Turchi o Turcomanni, pervenne colle sue conquiste sotto varii Capi, e nello spazio di diversi secoli, dai lidi del mar Caspio allo stretto dei Dardanelli. Verso la metà del secolo XV, questi formidabili conquistatori presero d' assalto Costantinopoli, e stabilirono in questa formidabile città

la sede del proprio governo. La Grecia, la Moldavia, la Valachia e l' altre province degli antichi regni di Tracia e Macedonia, e parte dell' Ungheria, vennero al potere de' medesimi assoggettate.

Quantunque fosse fissata in Europa la sede del governo turco, ed i Sultani s' impossessassero di dominii tanto estesi in questa parte del Globo, il genio della loro politica era però puramente asiatico, e può essere chiamato un dispotismo, per contraddistinguerlo da quelle forme monarchiche e repubblicane di governo che abbiamo finora esaminato. I Sultani della razza ottomana erano investiti del sovrano potere, essendone il sangue riputato talmente sacro, che non ve n' era altro tenuto degno del trono, e da questo potevano, abbassando lo sguardo, mirare tutti i sudditi allo stesso livello. Le massime della politica turca non ammettono nessuna di quelle istituzioni che in altri paesi limitano l'esercizio, o moderano il rigore del potere monarchico. Non v'è Corte, che, con giurisdizione permanente e costituzionale, s' interponga per l'emanazione, o l' esecuzione delle leggi: non havvi corpo di Nobili ereditarii, il quale, per un sentimento di preminenza, o perchè conscio di quanto al proprio rango e carattere è dovuto, o perchè geloso dei proprii privilegi, circoscriva l' autorità del principe, e serva non solo di barriera contro gli eccessi dei capricci di questi, ma stia come un Ordine intermedio fra lui ed il popolo. Sotto il governo turco, la condizione politica d' ogni suddito è uguale, e l' essere impiegato al servizio del Sultano, è la sola qualità che conferisca distinzione. Anche questa distinzione è talmente inerente alle cariche,

che è appena comunicata a quelli che le occupano. La dignità più elevata nell' Impero non dà rango, o preminenza alla famiglia di chi ne è al possesso. Siccome, prima di essere innalzato a qualche impiego autorevole, deve ciascuno passare per entro la preparatoria disciplina di un' obbedienza lunga e servile (1), così al momento stesso in cui è privato del potere, egli e la sua posterità ritornano alla condizione degli altri sudditi, ed alla prima oscurità. Il carattere odioso che distingue il dispotismo orientale, è di annichilare tutte le altre classi degli uomini per esaltare il Monarca, è di lasciar niente a quelle per dare ogni cosa a questo, è di procurare di fissare nelle menti di quelli, che vi sono assoggettati, l' idea di nessun' altra relazione fra uomini, oltre quella di padrone e di schiavo, il primo destinato a comandare e a punire, il secondo a tremare e ad ubbidire (vv).

Nell' ugual modo però che esistono circostanze che frequentemente intorpidiscono, o distruggono gli effetti salutari de' governi i meglio regolati, altre ve ne sono che contribuiscono a mitigare i mali delle forme di politica le più viziose. Non vi può essere per verità ritegno alcuno costituzionale alla volontà di un principe, in un governo dispotico, ma ve ne possono essere degli accidentali. Per quanto siano assoluti i Sultani, essi sono tenuti in freno dalla religione, che è il principio su di cui fondasi la loro autorità (2), e dall' esercito, che è l' istromento di cui si devono

(1) State of the Turkish Empire by Ricaut, p. 25.
(vv) Nota XLIII.
(2) Ricaut, p. 8.

servire per mantenerla. Ovunque la religione s'interponga, il Sovrano è obbligato di sottoporsi ai decreti della medesima. Allorquando l'Alcorano ha prescritto qualche rito religioso, ha ingiunto qualche dovere morale, o confermato colla propria sanzione qualche massima politica, il Sultano non può rovesciare quanto un' autorità superiore ha stabilito. La volontà de' Sultani però è tenuta principalmente in freno dal potere militare. Una forza armata deve circondare il trono di ogni despota per mantenerne l'autorità, ed eseguirne i comandi. Avendo i Turchi esteso il loro dominio sopra nazioni, cui non esterminarono, ma assoggettarono, videro la necessità di rendere numerosa e formidabile la militare possanza. Amurat, terzo Sultano, onde formare un corpo di milizia affezionato, che potesse servire come guardia immediata della persona e dignità sua, ordinò ai suoi uficiali di disporre annualmente, come di una proprietà Imperiale, della quinta parte della gioventù presa in guerra. Questa, istrutta nella Religione maomettana, avvezzata ad obbedire da severa disciplina, ed educata ad esercizii guerreschi, venne unita in un corpo distinto col nome di *Giannizzeri*, o nuovi soldati. Qualunque sentimento può ispirare l' entusiasmo, qualunque segno di distinzione conferir possa il favore del principe, fu posto in opera per animare questa gente di un' ardore marziale, e per renderla conscia della propria preminenza (1). I Giannizzeri divennero ben presto la forza principale e l' orgoglio degli eserciti ottomani, e pel numero e pel valore si distinsero sopra

(1) Prince Cantemir's History of the Ottoman Empire, p. 87.

tutte le milizie, il dovere delle quali era di circondare la persona del Sultano.

Così, siccome il potere supremo in qualunque società sta nelle mani di quelli che hanno armi, questo corpo formidabile di soldati, destinato a servire di stromento per ampliare l'autorità del Sultano, acquistò nello stesso tempo i mezzi di tenerla in soggezione. I Giannizzeri in Costantinopoli, come le bande Pretoriane nell'antica Roma, ben presto compresero tutti i vantaggi che ritraevano dal trovarsi stazionati nella Capitale, uniti sotto un solo stendardo, e padroni della persona del Principe. Nè meno s' accorsero i Sultani della loro influenza ed importanza. Il *Capiculi*, o soldatesca della Porta, era l' unica forza nell' Impero, che un Sultano od il Visir avessero ragione di temere. Mantenere la fedeltà e l'attaccamento dei Giannizzeri era la grand'arte del governo, e l' oggetto principale di attenzione nella politica della Corte ottomana. Sotto un monarca cui capacità e vigore di mente rendano idoneo al comando, essi sono istromenti ossequiosi, eseguiscono quanto egli ordina, e ne rendono il potere irresistibile. Sotto Principi deboli o disgraziati, essi diventano turbolenti e sediziosi, la fanno da padroni, degradano ed innalzano Sultani a piacere, ed insegnano a tremare a coloro, dal cenno de' quali dipende in altri tempi la vita, o la morte.

Da Maometto II, che prese Costantinopoli, a Solimano, che incominciò a regnare pochi mesi dopo asceso Carlo al trono imperiale di Germania, l'Impero turco fu governato da una succes-

(xx) Nota XLIV.

sione di principi illustri, che con abilità tennero soggetti al governo i proprii sudditi militari e civili, ed ebbero il comando assoluto di qualunque forza il vasto Impero, su cui dominavano, fosse atto a porre in campo. Solimano, noto soprattutto ai Cristiani come conquistatore, ma celebrato quale legislatore dagli Annali turchi, e perchè stabilì l'ordine e la vigilanza nell'Impero, governò durante il suo lungo regno con non minore autorità che saviezza. Egli lo divise in diversi distretti, fissò il numero de' soldati che ciascuno doveva fornire, assegnò in ogni provincia una porzione di terreno pel loro mantenimento, e regolò con una minuta accuratezza ogni cosa relativa alla disciplina, armi e natura del servizio de' medesimi. Pose le finanze dell'Impero in un treno ordinato d'amministrazione, e quantunque le tasse ne' dominii turchi, ugualmente che nelle altre monarchie dispotiche dell'Oriente, siano lungi dall'essere considerabili, egli supplì a questo difetto con una economia severa ed attenta.

Nè fu solamente sotto Sultani come Solimano, di cui i talenti non erano meno adattati a conservare l'ordine interno che a condurre le operazioni della guerra, che l'Impero turco impegnossi vantaggiosamente nelle sue contese cogli Stati cristiani. La lunga successione di Principi abili, di cui ho parlato, aveva dato tale vigore e fermezza al governo ottomano, che, nel secolo decimosesto, parve giunto al più alto grado di perfezione di cui fosse suscettibile; ove che le grandi monarchie della Cristianità, erano ben lontane ancora da una situazione che le abilitasse ad agire con un completo sviluppo delle proprie forze. Oltreciò, possedevano in quel secolo i

soldati turchi i vantaggi che nascono dalla superiorità nella disciplina militare, poichè, al tempo in cui incominciò a regnar Solimano, i Giannizzeri trovavansi da un secolo e mezzo raccolti in corpo, e la severità della loro disciplina non erasi mai per questo lungo tratto di tempo rilassata. I soldati, tratti dalle province dell' Impero, erano stati quasi sempre tenuti sotto l' armi nelle guerre diverse che i Sultani avevano proseguite, senza quasi intervallo di pace. Contro soldati così educati ed accostumati al servizio, le forze delle Potenze cristiane tenevansi in campo con grande svantaggio. Gli autori i più intelligenti ed imparziali del secolo decimosesto, riconoscono e si lagnano delle qualità superiori dei Turchi nell'arte militare (YY). I successi che tennero dietro alle loro armi uniformemente in tutte le guerre, dimostrano la giustezza di questa osservazione. Non acquistarono gli eserciti cristiani la superiorità che ora possedono, finchè il lungo stabilimento delle milizie permanenti non n' ebbe migliorata la disciplina militare, e cause ed eventi diversi, che non è mio assunto lo spiegare, non ebbero corrotto od abolito le istituzioni militari fra gli Ottomani.

(YY) Nota XLV.

PROVE

ED

ILLUSTRAZIONI

PROVE

ED

ILLUSTRAZIONI

Nota I. Sezione I. Pag. 9. (a).

La costernazione de'Britanni, allorchè l'isola venne invasa dai Pitti e Caledonii, appena ne furono richiamate le romane legioni, può dare qualche idea del grado di avvilimento a cui avevali ridotti la lunga schiavitù sotto il dominio de' Romani. Nella lettera supplicatoria ad Ezio, da essi chiamata il gemito della Britannia, *Ignoriamo*, essi dicono, *a quale strada dobbiamo attenerci. I Barbari ci cacciano al mare, ed il mare ci obbliga a ripiegare sui Barbari, onde non ci resta che la scelta di due morti; d'essere cioè ingoiati dall' onde, o scannati dalla spada.* Hist. Gidle, ap. Gale Hist. Brit. Script., p. 6.

Può appena credersi questa razza vilissima discendente dal popolo valoroso che respinse Giulio Cesare, e difese per così lungo tempo contro i Romani la propria libertà.

Nota II. Sez. I. Pag. 10. (B).

Le nazioni barbare non solamente erano illetterate, ma sprezzavano la letteratura. Esse trovarono gli abitanti di tutte le province dell' Impero, immersi nella mollezza ed alla guerra avversi, e, per una progenie valorosa e d' animo elevato, un carattere simile era oggetto di scherno. Allorchè intendiamo di trattare un nemico, dice Liutprando, coi nomi i più vili ed ingiuriosi, noi lo chiamiamo un Romano; *hoc solo, id est Romani nomine, quicquid ignobilitatis, quicquid timiditatis, quicquid avaritiae, quicquid luxuriae, quicquid mendacii, immo quicquid vitiorum est comprehendentes.* Liutp. Legatio ap. Murat. Script. Ital., vol. 2, par. I, p. 481. Questa degenerazione di costumi, i Barbari illetterati imputavano all' amore d'istruzione. Anche dopo stabiliti ne' paesi conquistati, non volevano permettere ai figli di istruirsi in qualche scienza, poichè, dicevano, l' istruzione nelle scienze tende a corrompere, snervare e deprimere l' animo, e quegli che è stato accostumato a tremare sotto la sferza di un pedagogo, non contemplerà mai con occhio impavido una spada od una lancia. Procop. de bello Gothor. lib. I, p. 4, apud Script. Byz. ed. Ven., vol. I. Un numero considerevole d' anni trascorse, prima che nazioni tanto rozze e tanto schive d'apprendere, producessero Storici capaci di ricordarne gli avvenimenti, o descriverne i costumi e le istituzioni, ed era già perduta in allora ogni memoria della loro antica condizione, nè rimaneva monumento che li guidasse ad una conoscenza sicura della medesima. Se qualcuno s' aspet-

tasse di ricevere un' informazione soddisfacente sulle leggi e costumi de' Goti, Lombardi o Franchi, durante la residenza di costoro in que' paesi, che ne erano in origine il soggiorno, da Jornandes, Paolo Warnefrido, o Gregorio di Tours, che sono i primi e i più autentici Storici di questi popoli, egli rimarrebbe miseramente deluso. Qualunque nozione imperfetta ci è stata tramandata sull' antica situazione de' medesimi, non la dobbiamo ai citati Scrittori ma agli Storici greci e romani.

Nota III. Sez. I. Pag. 11. (c).

Una circostanza riferita da Prisco, nella Storia dell'ambasciata ad Attila re degli Unni, somministra un' idea impressiva della passione straordinaria per la guerra che dominava fra' Barbari. Allorquando fu terminato il trattenimento, a cui quel feroce conquistatore ammise gli ambasciatori Romani, avanzaronsi verso Attila due Sciti, e recitarono un poema in cui celebravano le sue vittorie e virtù militari. Tutti gli Unni fissavano con attenzione lo sguardo sui Bardi, e pareva che alcuni fossero deliziati dai versi, ed altri esultassero di gioia, rammentando le proprie battaglie ed imprese; mentre quelli che erano dagli anni indeboliti, prorompevano in lagrime, lagnandosi del decadimento del proprio vigore, e dello stato d' inattività a cui erano condannati. Excerpta ex hist. Prisci Rhetoris ap. Byz. Hist. Script., vol. I, p. 45.

Nota IV. Sez. I. Pag. 17. (D).

Una conferma rimarcabile d' entrambi i punti di questo ragionamento occorre nella Storia d' Inghilterra. I Sassoni proseguirono la conquista di quel paese collo spirito distruggitore, che distinse le altre nazioni barbare. Gli antichi abitanti della Brettagna o furono sterminati, o forzati a rifuggiarsi fra le montagne di Walles, o ridotti in servitù. Conseguentemente e governo e costumi e leggi sassoni s' introdussero nella Brettagna, e si stabilirono tanto perfettamente, che ogni memoria fu abolita delle istituzioni precedenti alla conquista. In una rivoluzione posteriore accadde precisamente il contrario. Una sola vittoria pose Guglielmo il Normanno sul trono d'Inghilterra, di cui gli abitanti Sassoni, quantunque oppressi, non furono sterminati. Guglielmo impiegò i massimi sforzi di potere e di politica, affinchè i suoi sudditi novelli si conformassero al modello normanno in ogni cosa, ma invano. I Sassoni, abbenchè vinti, erano molto più numerosi de' vincitori, e, quando le due razze incominciarono ad incorporarsi, le leggi e' costumi sassoni andarono gradatamente guadagnando terreno. Le istituzioni erano odiose e non popolari; molte fra queste caddero in disuso, e, nella costituzione e lingua inglese d' oggidì, la parte la più essenziale è manifestamente d' origine sassone, e non normanna.

Nota V. Sez. I. Pag. 18. (z).

Lo storico Procopio si rifiuta, per un principio di benevolenza, di entrare in minuti racconti della crudeltà de' Goti. *Per timore*, egli dice, *ch' io abbia a trasmettere a' secoli avvenire un monumento ed esempio d' inumanità.* Procop. De bello Goth., lib. III, cap. 10, apud Byz. Script., vol. I, 126. Ma siccome il cambiamento, che ho indicato come una conseguenza dello stabilimento de' Barbari ne' paesi soggetti dapprima all' Impero romano, non avrebbe potuto aver luogo se la maggior parte degli antichi abitanti non ne fosse stata spenta, un evento di tale importanza ed influenza merita perciò una più particolare illustrazione. Sarò per questo motivo giustificato, se offro qualche parte di quel tristo spettacolo, su di cui l'umanità suggerì a Procopio di tirare un velo. Non disgusterò pertanto i miei lettori con una lunga narrativa, ma mi contenterò di raccorre alcuni esempii delle devastazioni fatte da due fra le molte nazioni, che si stabilirono nell'Impero. I Vandali furono i primi barbari che invasero la Spagna. Era dessa una delle province più ricche e popolate, e gli abitanti eransi con coraggio distinti, difendendo la propria libertà, contro l' armi di Roma, più ostinatamente e per un più lungo corso di anni, che qualunque altra nazione in Europa. Ma erano talmente snervati dalla schiavitù sotto i Romani, che i Vandali, che entrarono nel regno, A. D. 409, ne compirono la conquista con tale rapidità, che, nell'anno 411, questi Barbari lo divisero fra loro gettando le sorti. La desolazione

causata dalle invasioni di questi popoli, è descritta nel seguente modo da Idazio testimonio oculare: » I Barbari devastano ogni cosa con crudeltà ostile, nè meno distruggitrice fu la pestilenza. Una fame terribile infuriò ad un tal grado, che i vivi trovaronsi costretti a nutrirsi de' corpi morti dei proprii concittadini, e tutti questi orribili flagelli desolarono gl'infelici regni ad un tempo solo ». Idatii, Chron. ap. Biblioth. Patrum, vol. VIII, p. 1233, edit. Lugd. 1677. I Goti avendo attaccati i Vandali ne' nuovi stabilimenti, ne seguì una guerra feroce; il paese fu da ambe le parti posto a sacco, le città che sfuggivano la prima distruzione venivano incenerite, e gli abitanti esposti a soffrire quanto sapeva su de' medesimi infliggere la crudeltà dileggiante dei Barbari. Idazio ne fa la descrizione, ibid. p. 1235 b. 1236 c. f. Eguale contezza di queste devastazioni è data da Isidoro Ispalense, e dagli Scrittori contemporanei. Isid. Chron. ap. Grot. Hist. Goth. 732. I Vandali passarono dalla Spagna nell'Affrica, A. D. 428, che era, dopo l' Egitto, la più fertile fra le province romane ed uno de'granai dell'Impero, ed è chiamata da un antico Scrittore l'anima della Repubblica. Sebbene i Vandali non l'invadessero, che con un esercito di 30000 combattenti, ne divennero padroni assoluti in meno di due anni. Un Autore contemporaneo dà una relazione terribile della strage che fecero: » Trovarono una provincia ben coltivata, e che godeva abbondanza, la bellezza di tutta la terra, e ne penetrarono ogni cantone con armi distruggitrici, e colle devastazioni la spopolarono, mettendo ogni cosa a ferro e a fuoco. Non risparmiavano nè vigneti, nè alberi fruttiferi, acciò quelli

che eransi rifuggiati entro caverne e fra montagne inaccessibili, non ritrovassero nutrimento. Non poteva esserne saziata la rabbia ostile, e non v'era luogo esente dagli effetti della medesima. Ponevano i prigionieri alla tortura colla crudeltà la più raffinata, onde costringerli a scoprire i tesori nascosti, e più ne scoprivano, più ne bramavano e più implacabili si rendevano. Nè le infermità della vecchiaia, nè il sesso, nè la dignità de' Nobili, nè la santità dell' uficio sacerdotale, potevano mitigarne la ferocia, ma più illustri erano i prigionieri, più barbaramente essi gl'insultavano. Le fabbriche pubbliche, che resistevano alla violenza delle fiamme, erano livellate al suolo. Lasciarono molte città senza un solo abitante, e allorquando s' avvicinavano a qualche piazza fortificata, che la loro indisciplinata soldatesca non potesse conquistare, raccoglievano molti prigionieri, e, mettendoli a fil di spada, ne lasciavano i corpi insepolti, affinchè la puzza de' cadaveri obbligasse la guarnigione ad abbandonarla ». Victor Vitensis de persecut. Africana ap. Bibl. Patrum, vol. VIII, pag. 666. Sant'Agostino, affricano ed autore contemporaneo, dà un' eguale descrizione delle crudeltà di costoro. Opera vol. X, p. 372 edit. 1616. Cent' anni circa dopo lo stabilimento de' Vandali nell'Affrica, Belisario attaccolli e scaccionneli. Procopio, Storico contemporaneo, descrive i guasti da questa guerra causati. » L'Affrica, egli dice, fu talmente spogliata che vi si poteva viaggiare per diversi giorni senza incontrare un uomo, e non è esagerare il dire, che nel corso della guerra perirono cinque milioni di persone ». Procop. Hist. Arcana, Cap. 18, ap. Byz. Script., vol. I, 315. Mi sono dif-

fuso sulle calamità di questa provincia, perchè sono descritte non solamente da autori contemporanei, ma da testimonii oculari. Lo stato presente dell'Affrica ne conferma la testimonianza, poichè molte delle più floride e popolate città, che vi esistevano, furono così intieramente smantellate, che non ne rimangono vestigia per indicare ove fossero. Quel fertile territorio che manteneva l'Impero romano, giace incolto in gran parte, e quella provincia, che Vittore, nel suo barbaro latino, chiamava *Speciositas totius terrae florentis*, è presentemente il rifugio de' pirati e de' banditi.

Mentre i Vandali devastavano una parte dell'Impero, gli Unni desolavano il rimanente. Di tutte le tribù barbare, erano essi i più feroci e formidabili. Ammiano Marcellino, autore contemporaneo ed uno de' migliori fra gli Storici i meno rimoti, dà contezza della politica e costumi de' medesimi, rassomiglianti a un di presso a quelli degli Sciti descritti dagli antichi, e de' Tartari noti ai moderni, ed anche ai Selvaggi dell'America Settentrionale, in alcune parti del carattere ed in diverse usanze. La passione che avevano di agire e guerreggiare era estrema. » Essi si dilettano di guerre e pericoli, dice Ammiano, nell' ugual modo che, presso le società incivilite, sono corteggiate l'agiatezza e la tranquillità. Riputato felice è chi muore in battaglia, infame chi di vecchiaia o malattia. Millantansi colla massima esultanza del numero de' nimici uccisi sul campo, e, quale gloriosissimo fra gli ornamenti, attaccano alle gualdrappe de' loro cavalli i cranii di quelli che caddero sotto i loro colpi. Amm. Marc., lib. XXXI, p. 477, edit. Gronov. Lugd. 1693. Le incursioni nell' Impero di

questi popoli ebbero principio nel quarto secolo, e sebbene i Romani in quel tempo non fossero estranei agli effetti della rabbia de' Barbari, rimasero però sorpresi delle devastazioni di costoro. I primi paesi devastati furono la Tracia, la Pannonia e l'Illiria, e siccome non avevano pensiero di stabilirsi in Europa, le incursioni ne furono frequenti, e Procopio calcola che in ciascuna di queste perissero, o fossero trascinate in ischiavitù, ducentomila persone. Procop. Hist. arcana ap. Byz. Script., vol. I, p. 386. La Tracia, provincia la meglio coltivata in quel cantone d'Europa, venne convertita in deserto, e allorquando Prisco accompagnò gli ambasciatori mandati ad Attila, non esistevano altri abitanti nelle città, oltre pochi miserabili, che eransi rifuggiati fra le rovine delle chiese, e le campagne erano coperte dall'ossa di coloro che erano caduti sotto il ferro. Prisc. ap Byz. Script., vol. I, p. 34. Attila divenne Re degli Unni, A. D. 434, ed è uno de'più grandi e più intraprendenti di cui faccia menzione la Storia. Egli estese il proprio impero sopra tutti i vasti paesi conosciuti sotto il nome generale di Scizia e Germania, nell'antica divisione del Mondo. Mentre stava proseguendo la guerra contro le nazioni barbare, tenne l'Impero romano in continuo timore, ed estorse grandi sussidii dai Monarchi timidi ed effeminati che lo governavano. Nel 451, entrò nella Gallia guidando un esercito composto di tutte le varie nazioni che aveva soggiogato, più numeroso di quanti avessero fino allora invaso l'Impero. Orribili furono i guasti commessi, e non solamente il paese aperto, ma le più floride città furono da esso rovinate. La quantità e crudeltà delle sue devastazioni sono de-

scritte da Salviano de Gubernat. Dei, edit. Baluz. Par. 1669, p. 139 ec., e da Idazio ubi supra, p. 1235. Ezio ne arrestò i progressi in quel paese colla famosa battaglia di Chalons, nella quale, se possiamo credere agli Storici di quell'età, perirono trecentomila persone. Idat. ibid. Jornandes de rebus Geticis ap. Grot., Hist. Gothor. pag. 671, Amst. 1665. Ma l'anno susseguente, egli risolvette di attaccare il centro dell'Impero, e, marciando in Italia, la devastò rabbiosamente, infiammato dal sentimento della sua ultima disgrazia. Quanto l'Italia soffrì dagli Unni, sorpassò tutte le calamità che le avevano recate le invasioni precedenti de'Barbari. Coringio ha raccolti diversi passaggi dagli antichi Storici, che dimostrano non meno crudeli e fatali al genere umano le devastazioni commesse dai Vandali e dagli Unni ne' paesi situati sulle rive del Reno. Exercitatio de urbibus Germ. Opera, vol. 488. Ma interminabile e rivoltante cosa sarebbe il seguire questi distruttori della specie umana fra tante scene d'orrore, e il contemplare la strage ch'essi ne fecero.

Lo stato in cui sembra rimanesse l'Italia per diversi secoli, dopo che i Barbari vi si stabilirono, è la prova più decisa della crudeltà e dell'estensione de' guasti che vi commisero. Ogni qualvolta un paese è poco abitato, alberi ed arbusti crescono negli incolti campi, e, dilatandosi gradatamente, formano ampie foreste, mentre, col traripare dell'acque, che divengono stagnanti, altra parte del medesimo è convertita in laghi e paludi.

L'antica Italia, sede del lusso ed eleganza di Roma, era coltivata al massimo punto; ma le devastazioni de' Barbari distrussero talmente gli effetti

della industria e coltivazione primitiva, che, per otto secoli, sembra essere stata l' Italia coperta da foreste e paludi di vasta estensione. Muratori entra minutamente ben addentro nella situazione e limiti delle medesime, e prova, colla più autentica evidenza, che ampii tratti di terreno in tutte le province d' Italia erano o coperti di boschi, o innondati dall' acque. Non occupavano queste le parti del paese naturalmente sterile o di poco valore, ma erano sparse sopra distretti, cui gli antichi scrittori dipingono come estremamente fertili, ed anche al presente sono assai coltivati. Murat. Ant. Ital. maedii aevi, dissert. XXI, v. II, p. 149 133 ec. Una prova convincente di quanto sopra, viene somministrata da uno Scrittore del decimo secolo, in una descrizione della città di Modena. Murat. Scrip. Rerum It., v. II, pars II, p. 691. Sembra che uguale fosse lo stato di desolazione in altri paesi d' Europa. In molte delle patenti, della più antica data, ora esistenti, le terre accordate ai monasteri od a persone private, vengono distinte in coltivate ed abitate, ed in eremi o devastate. In molti casi le terre sono concesse a persone, che avevanle ridotte dal deserto *ab eremo*, ed avevanle coltivate e popolate. Ciò appare da una patente di Carlo Magno, pubblicata da Eckhart de Rebus Franciae Orientalis, v. II, p. 864, e da altre molte de' suoi successori, citate dal Du Cange, voc. *Eremus*. — Ovunque possa essere acquistato in tal modo un diritto di proprietà in terre, egli è evidente che il paese deve essere estremamente devastato e poco abitato. I primi che si stabilirono nell'America, ottennero possessi territoriali per questo titolo. Chiunque era capace di far mondo un campo

e coltivarlo, ne era riconosciuto il proprietario, poichè la sua industria meritava simile ricompensa Le concessioni nella menzionata patente provengono da un uguale principio, e deve esservi stata della rassomiglianza nella situazione de'due paesi.

Muratori aggiunge, che, durante l'ottavo e nono secolo, fu l'Italia grandemente infestata da lupi ed altre bestie selvatiche, lo che prova parimenti che era priva d'abitanti. Murat. Antiq., vol. II, p. 163. Per tal modo l'Italia, cui l'antico Mondo vantava per fertilità e coltivazione, era ridotta allo stato di un paese nuovamente popolato e reso abitabile.

Ben m'avvedo, che non solo alcune di queste da me citate descrizioni di devastamenti possono essere esagerate, ma che le tribù barbare, nel formare i loro stabilimenti, non procedettero invariabilmente nella stessa guisa. Alcune parvero inclinate ad esterminare gli antichi abitatori, altre disposte ad amalgamarsi con essi. Non mi spetta nè il fare ricerche sui motivi che causarono questa varietà, nella condotta dei conquistatori, nè il descrivere la situazione di quei paesi ove gli abitanti furono trattati più dolcemente. I fatti che ho citato bastano per provare, che la distruzione della specie umana, cagionata dalle ostili invasioni e dallo stabilimento susseguente delle nazioni settentrionali, fu assai più grande che non sembra siansi molti autori immaginato.

Nota VI. Sez. I. Pag. 19. (F).

Nella nota II osservai, che la sola informazione sicura che abbiamo sullo stato de' Barbari deve ricavarsi dagli Scrittori greci e romani. Felicemente delle istituzioni ed usanze di un popolo, a cui pare che molto rassomigliassero quelle di tutti gli altri, ci fu tramandata contezza da due autori i più capaci forse, fra quanti hanno scritto, di osservarle con profondo discernimento e di descriverle convenientemente, e con forza. Comprenderà il lettore, che intendo parlare di Cesare e Tacito, il primo dei quali dà una breve informazione degli antichi Germani in pochi capitoli del sesto libro de' suoi Commentarii, e l' ultimo scrisse un Trattato espressamente su di questo rapporto. Questi sono i monumenti i più preziosi ed istruttivi dell' antichità, pei presenti abitanti dell' Europa, e c' insegnano:

I. Che lo stato di società fra gli antichi Germani era rozzissimo e semplicissimo, e che sussistevano totalmente di caccia, o di pascoli. Caes., lib. VI, c. 21. Trascuravano l' agricoltura e nutrivansi di latte, cacio e carne. Ibid. c. 22. Tacito s' accorda con Cesare nella massima parte di questi punti. De morib. germ. c. 14, 15, 23. I Goti pure non si curavano d' agricoltura. Prisc. Rhet. ap. Byz. Script. v. I, p. 31. B. La società trovavasi in uno stato simile fra gli Unni, che sdegnavano di coltivare la terra, o di toccare l' aratro. Amm. Marcell. lib. XXXI, p. 475. Costumi eguali ritrovavansi fra gli Alani, ibid. p. 477. Finchè rimane la società in questo semplice stato, gli uomini, coll' unirsi, rinunciano a ben poca por-

zione della naturale indipendenza. Siamo quindi informati. II. Che l' autorità del governo civile era fra i Germani estremamente limitata. Ne' tempi di pace non avevano magistrati comuni, o stabili, ma i Capi di ogni distretto facevano giustizia od accomodavano le differenze. Caes. ibid. c. 23. Non aveva il Re potere assoluto od illimitato, poichè ne consisteva l' autorità nel privilegio di consigliare piuttosto che nel potere di comandare. Materie di poca conseguenza erano decise dai Capi; affari d'importanza dall'intera comunità. Tac. c. 7. 2. Gli Unni ugualmente deliberavano in comune sopra ogni affare di riguardo e non erano soggetti al rigore della regia autorità. Amm. Marcell. lib. XXXI, p. 474. 3. Qualunque individuo, fra gli antichi Germani, era in libertà di scegliere se voleva prendere parte in qualche militare impresa che fosse proposta, nè sembra che la pubblica autorità potesse obbligarvelo. » Allorquando viene proposta da qualcuno fra i Capi una spedizione, quelli che approvano e l' impresa e il condottiero, si alzano e dichiarano la propria intenzione di seguirlo; e non adempiendo all' assunto impegno, sono considerati come disertori e traditori, e riguardati come infami ». Caes. ibid. c. 23. Tacito accenna pienamente la stessa usanza, quantunque in termini più oscuri. Tacit. c. 11. 4. Siccome ogni individuo era indipendente, e padrone in siffatta guisa delle proprie azioni, ne veniva di conseguenza, che il grande oggetto, a cui mirava ciascuno fra' Germani, era di diventare condottiero per guadagnare aderenti, ed attaccarli al proprio interesse e persona. Questi aderenti sono chiamati da Cesare *Ambacti* e *Clientes*, cioè aderenti e clienti; e da Ta-

cito *Comites*, o compagni. La distinzione principale e potere de' condottieri consisteva nell' essere seguìti da una numerosa banda di scelta gioventù. Ciò era per essi, in tempo di pace, orgoglio od ornamento; difesa, in tempo di guerra. I condottieri guadagnavansi, o conservavano il favore di questi aderenti con doni d' armature, o di cavalli, o coll' ospitalità profusa, quantunque grossolana, con cui li mantenevano. Tacit. c. 14, 15. 5. Un' altra conseguenza della libertà ed indipendenza personale, che i Germani ritennero ancor dopo uniti in società, fu il circoscrivere entro ristretti limiti la giurisdizione criminale del magistrato, ed il riclamare, anzi l' esercitare quasi tutti i diritti di risentimento e vendetta privata. I loro magistrati non avevano l' autorità o d' imprigionare o d' infliggere castigo personale ad un uomo libero. Tac. c. 7. Qualunque persona era obbligata a vendicare i torti dai parenti, od amici proprii sofferti. Erano ereditarie, ma non irreconciliabili le inimicizie. L' omicidio ancora era compensato col pagare una data quantità di bestiame. Tac. c. 21. Una porzione dell' ammenda apparteneva al Re, o allo Stato, l' altra alla persona ingiuriata, od a' suoi parenti. Ibid. c. 12.

Queste particolarità, relative alle istituzioni e costumi de' Germani, quantunque note a chiunque dilettasi di antica letteratura, ho io creduto opportuno di disporre in ordine, e presentare a quelli fra' miei lettori che sono meno informati di questi fatti, e perchè confermano la contezza che ho dato dello stato delle nazioni barbare, e perchè tendono ad illustrare tutte le osservazioni che avrò occasione di fare, rapporto ai vari cambiamenti nel governo, e

nell' usanze delle medesime. Le leggi ed usanze introdotte da' Barbari, ne' loro nuovi stabilimenti, sono il miglior commentario sugli scritti di Cesare e di Tacito, e le osservazioni di questi sono la chiave la più sicura di una conoscenza perfetta di queste leggi ed usanze.

Merita attenzione una circostanza, relativamente a quanto scrissero dei Germani, Cesare e Tacito. Cesare diede la sua breve contezza de' costumi di questi popoli cent' anni prima che Tacito componesse il suo Trattato De moribus Germanorum. Non è breve questo periodo di tempo pei progressi de' costumi nazionali, specialmente, se, durante il medesimo, popoli rozzi ed ancora incolti hanno avuto molta comunicazione con popoli inciviliti. Quest' era il caso de' Germani, de' quali la corrispondenza coi Romani incominciò allorquando Cesare passò il Reno, ed andò prodigiosamente crescendo nell' intervallo fra quel tempo e quello in cui fiorì Tacito. Oltre ciò esisteva una differenza rimarcabile fra lo stato di società nelle tribù diverse della Germania. Li Svioni erano talmente inciviliti che peccavano di corruzione. Tacit. c. 44. I Finni cotanto barbari che sorprende come potessero sussistere. Ibid. c. 46. Chiunque imprenda a descrivere i costumi de' Germani, o a fondare qualche teoria politica sullo stato sociale fra di essi, dovrebbe accuratamente badare a queste due circostanze.

Prima di abbandonare questo soggetto non è fuor di luogo l'osservare, che, sebbene successive alterazioni sulle istituzioni e progressi graduali di raffinatezza, abbiano fatto un intero cambiamento ne' costumi de' popoli diversi che conquistarono l' Impero

romano, avvi però sempre una razza d' uomini, a un di presso, nella stessa situazione de' medesimi, allorquando stabilironsi nelle nuove conquiste. Intendo parlare delle tribù varie, e nazioni selvagge dell' America settentrionale. Non può esser quindi considerato come una digressione, od una impropria soddisfazione di curiosità il ricercare, se questa parità nello stato politico abbia prodotto qualche rassomiglianza fra il carattere o costumi di questi popoli, e se questa riesce a far senso, è una prova assai più convincente della testimonianza di Cesare e di Tacito, che una giusta contezza è stata data degli antichi abitanti d' Europa.

1. Gli Americani vivono in gran parte di caccia e di pesca, ed alcune tribù trascurano del tutto l' agricoltura. Fra quelli che coltivano qualche pezzo di terra, presso le proprie capanne, questa ed altre opere di fatica vengono eseguite dalle donne. P. Charlevoix. Iourn. Historiq. d'un Voyage de l'Amerique 4.to. Par., 1744, p. 334. In tale stato di società, essendo pochi i bisogni comuni degli uomini, e la mutua dipendenza assai piccola, ne è l'unione estremamente debole ed imperfetta, ed essi continuano a godere della libertà naturale senza alterazione. È la prima idea di un Americano, che ogni uomo è nato libero ed independente, e che non v'ha potere sulla terra, che abbia il diritto di diminuirne, o circoscriverne la libertà naturale. Esiste appena qualche apparenza di subordinazione nel governo civile, e nel domestico; ciascuno fa quanto gli piace; padri e madri vivono coi figli, come persone che l'azzardo abbia unite, e cui non leghi vincolo alcuno, ed il loro modo di educarli è d' accordo con que-

sto principio. Essi non li castigano mai, nè li puniscono nella infanzia, e, crescendo in età, li lasciano intieramente padroni delle proprie azioni e responsabili a nessuno. Id. p. 272, 273. — 2. Estremamente limitato è il potere de' magistrati civili. Fra la maggior parte delle tribù, il *Sachem* o Capo è elettivo. Un consiglio di vecchi è scelto per assisterlo, e senza il parere di questi non decide affari d' importanza. I *Sachem* nè possedono, nè pretendono grado elevato di autorità, poichè propongono e pregano, anzichè comandare, e l'obbedienza del popolo è del tutto volontaria. Id. p. 266, 268. — 3. I selvaggi dell' America impegnansi volontariamente, e non già per forza in qualunque impresa militare. Decisa la guerra, si presenta un Capo e si offre condottiero, e que' che vogliono seguirlo, s' avanzano uno dopo l' altro, e cantano la canzone di guerra; ma, se dopo qualcuno ricusasse di marciare sotto il condottiero, con cui si fosse impegnato, porrebbe in pericolo la vita, e sarebbe considerato come il più infame fra gli uomini. Id. p. 217, 219. — 4. Quelli che si decidono di seguire qualche condottiero, aspettansi d'esserne trattati con riguardo e rispetto, ed egli è obbligato di fare ad essi regali di un valore considerabile. Id. p. 218. — 5. Fra gli Americani il magistrato ha appena qualche giurisdizione criminale. Id. p. 272. Al ricevere qualche ingiuria, la persona o la famiglia offesa può sottoporre l' offensore a quel castigo che le piace. Id. p. 274. Il risentimento e il desiderio di vendetta sono eccessivi ed implacabili fra di essi, nè il tempo può diminuirli, o calmarli. È questa l' eredità principale che i genitori lasciano ai figli, ed è trasmessa di ge-

nerazione in generazione, sinchè l'occasione si presenta di soddisfarla. Id. p. 309. Talvolta però la parte offesa è pacificata, ed è pagato un compenso pel commesso assassinio. I parenti del defunto lo ricevono, e consiste per lo più in un prigioniero preso in guerra, il quale, essendo sostituito alla persona assassinata, ne assume il nome, e viene adottato nella famiglia della medesima. Id. p. 274. La rassomiglianza ha luogo in molti altri casi. A me basta di avere indicato la parità di que' grandi lineamenti, che distinguono e caratterizzano entrambi i popoli. Bochart, ed altri filologhi del secolo scorso, che, con maggiore erudizione che scienza, tentarono di tener dietro alle migrazioni di diversi popoli, e che, alla più leggiera apparenza, erano capaci di trovare un'affinità fra nazioni assai lontane l'una dall' altra, e di conchiudere, che provenivano dagli stessi antenati, avrebbero difficilmente mancato, vedendo una somiglianza così sorprendente, di pronunciare con fiducia: » Che i Germani ed Americani devono essere lo stesso popolo ». Ma un filosofo si contenterà di osservare » : Che il carattere delle nazioni dipende dallo stato sociale, in cui vivono, e dalle istituzioni politiche fra di esse esistenti, e che l' uomo, ogni qualvolta collocato nella stessa situazione, assumerà, nell' età più lontana e ne' paesi più rimoti, le stesse forme, e distinguerassi dagli stessi costumi.

Non ho spinto il paragone fra i Germani e gli Americani oltre il bisogno di illustrare il mio soggetto, nè pretendo, che lo stato di società ne' due paesi fosse perfettamente uguale. Molte tribù fra' Germani erano degli Americani più incivilite; alcune non conoscevano l' agricoltura; quasi tutte avevano man-

dre di bestiame domestico, che serviva per la massima parte della loro sussistenza. La più parte delle tribù americane vive della caccia, ed è in uno stato più rozzo e più semplice che gli antichi Germani. La rassomiglianza però fra la condizione dei due popoli, è forse la maggiore che la Storia somministri l' opportunità d' osservare fra due nazioni non incivilite, e questa ha prodotto una eguaglianza sorprendente ne' loro costumi.

Nota VII. Sez. I, Pag. 19. (c).

Il bottino fatto da un esercito apparteneva all' esercito; ed il re medesimo non vi aveva parte oltre quella che toccavagli in sorte. Un esempio rimarchevole ne somministra la Storia de'Franchi. L'esercito di Clodoveo, fondatore della monarchia Francese, avendo saccheggiato una chiesa, trasportonne fra gli altri sacri utensili un vaso di straordinaria grandezza e bellezza. Il Vescovo mandò deputati a Clodoveo, pregandolo di far restituire il vaso, affinchè potesse essere di nuovo adoperato ne' servigi santi, per cui era stato consacrato. Clodoveo desiderò che i deputati lo seguissero a Soissons, ove doveva dividersi il bottino, e promise, che se la sorte gli avesse dato il vaso a propria disposizione, egli avrebbe accordato al Vescovo quanto desiderava. Giunto a Soissons, e collocato il bottino in una gran massa nel mezzo del campo, Clodoveo pregò, che prima di fare la divisione, gli si accordasse quel vaso oltre la sua porzione. Parvero tutti acconsentire di buon grado alla richiesta del re, allorquando un altiero e feroce soldato alzò la scure di battaglia, e, percuotendo il vaso colla massima violenza, gridò ad alta vo-

ce: » Voi qui non riceverete niente oltre quello a cui vi dà diritto la sorte ». Gregor. Turon. Histor. Francorum, lib. II, c. 27, p. 70, par. 1610.

Nota VIII. Sez. I. Pag. 22. (B).

La Storia dello stabilimento e de' progressi del sistema feudale è un oggetto interessante per tutte le nazioni europee. In alcuni paesi, la giurisprudenza e le leggi sono tuttora in gran parte feudali. In altri, molte forme o pratiche stabilite dall'uso, o fondate sugli statuti, ebbero origine dalla legge feudale, nè possono comprendersi, senza seguire le idee ad essa particolari. Diversi autori, della massima riputazione per genio e dottrina, hanno tentato d'illustrare questo soggetto, ma ne hanno lasciato molte parti nell'oscurità. Io procurerò di tracciare precisamente il progresso e la variazione delle idee, relative alla proprietà territoriale fra'Barbari, e tenterò di indicare le cagioni che introdussero questi cambiamenti, non che gli effetti che ne derivarono. Sembra che la proprietà territoriale sia passata per successivi cambiamenti fra i popoli che si stabilirono nelle province diverse dell'Impero romano.

I. Finchè rimasero i Barbari ne'paesi originari, la loro proprietà territoriale era temporaria, e non avevano limiti fissi ai proprii possedimenti. Dopo aver pascolato le gregge in un distretto, essi portavansi ad un altro colle mogli e famiglie, e questo pure abbandonavano egualmente in breve tempo. In conseguenza di una tale imperfetta specie di proprietà, non avevano obbligazione formale e positiva di servire la comunità, mentre i servigi ne erano pura-

mente volontari. Ciascun individuo era in libertà di scegliere fino a qual punto intendeva di contribuire al proseguimento di qualche impresa militare. Se egli seguiva un condottiero in qualche spedizione, era per attaccamento, non per senso di obbligazione. Le prove le più chiare di questa legge le ho date nella Nota VI. Finchè la proprietà continuò in questo stato, non possiamo scoprire cosa che rassomigli ad un titolo feudale, od alla subordinazione e servizio militare introdotti dal sistema feudale.

Fissandosi ne' paesi conquistati, gli eserciti vittoriosi si dividevano le terre. Qualunque porzione di queste cadesse in sorte ad un soldato, egli impadronivasene come di una ricompensa dovuta al suo valore, come di uno stabilimento acquistato colla propria spada. Egli ne prendeva possesso come uomo libero in piena proprietà. Ne godeva durante la vita, poteva disporne a piacimento, o trasmetterla ai figli come eredità. E così divenne stabile la proprietà territoriale. Era anche allodiale nello stesso tempo, cioè il possessore ne aveva l' intiero diritto di dominio, non dipendeva da Sovrano alcuno, o da Signore superiore a cui fosse obbligato di prestar omaggio, e rendere servizio. Ma siccome questi nuovi proprietarii trovavansi in qualche pericolo (come è stato di già osservato nel testo) di essere disturbati dal rimanente degli antichi abitanti, ed in pericolo ancor maggiore di essere attaccati da colonie di Barbari, altrettanto fieri e rapaci ch'essi medesimi, videro la necessità di sottostare ad obblighi di difendere la comunità, più naturali di quelli a cui erano soggetti nelle abitazioni originarie. E perciò, immediatamente dopo fissati ne' nuovi stabilimenti, tutti gli

uomini liberi si obbligarono a prendere l'armi in difesa della comunità, e se ricusavano, o trascuravano di farlo, erano soggetti ad ammende considerabili. Non intendo dire, che qualunque contratto di questo genere venisse concluso formalmente, o scambievolmente ratificato da qualche legale solennità. Era stabilito per tacito consenso, come gli altri patti che tengono unita la società. La mutua sicurezza e conservazione rendeva interesse di ognuno il riconoscere l'autorità, e l'appoggiarne l'osservanza. Noi possiamo aver delle tracce di questo nuovo obbligo, incumbente ai proprietarii di terre, in un periodo di tempo assai lontano nella Storia de' Franchi. Chilperico, che incominciò a regnare, A. D. 562, esigette un'ammenda, *bannos jussit exigi*, da certe persone che eransi rifiutate dall'accompagnarlo in una spedizione. Gregor. Turon., lib. V, c. 26, p. 211. Childeberto, che diè principio al suo regno, A.D. 576, procedè nell'egual modo contro altri colpevoli dello stesso delitto, ibid., lib. VII, c. 42, p. 342. Questa ammenda non si sarebbe potuta esigere, finchè la proprietà durava nello stato di prima, e totalmente volontario era il servizio militare. Carlo Magno ordinò, che qualunque uomo libero possedesse cinque *mansi*, ossia sessanta acri di terra in proprietà, dovesse marciare in persona contro il nemico. Capitul., A D. 807. Luigi il Debonnario, A. D. 835, concesse delle terre a certi Spagnuoli fuggiti dai Saracini, ed accordò ad essi di stabilirsi ne' suoi dominii con patto che avessero a servire nell'esercito, *come gli altri uomini liberi*. Capitul., vol. I, p. 500. Per terra posseduta in proprietà dobbiamo intendere, secondo lo stile di que' tempi, terra allodiale; *alodes*, e *pro-*

prietas alodum e proprium, essendo parole perfettamente sinonime. Du Cange, voce *Alodis*. La più chiara prova della distinzione fra possessione allodiale e beneficiaria, è contenuta in due patenti pubblicate dal Muratori, da cui appare, che una persona poteva possedere una parte del suo fondo come allodiale, e disporne a piacere, e l'altra come *beneficium* di cui non aveva che l'usufrutto, ritornandone la proprietà al Signore supremo alla morte della persona medesima. Antiq. It. maedii aevi, vol. I, p. 559. 565. L'uguale distinzione trovasi indicata in un Capitolare di Carlo Magno, A. D. 812, edit. Baluz., vol. I, p. 491. Il conte Everardo, che sposò una figlia di Luigi il Debonnario, nel curioso testamento con cui dispone de' suoi vasti poderi fra' suoi figli, distingue quanto possedeva *proprietate*, e quanto teneva per *beneficio*, e sembra che la maggior parte ne fosse allodiale, A. D. 837. Miraei Op. Diplom. Lovan. 1723, vol. I, p. 19.

Nell' ugual modo *liber homo* è continuamente posto in opposizione con *Vassus*, o *Vassallus;* poichè il primo dinota un proprietario allodiale, e l'ultimo uno che dipendeva da un superiore. Questi uomini liberi erano obbligati a servire lo Stato, e talmente sacro consideravasi questo dovere, che era ad essi proibito di prendere gli Ordini Sacri, a meno che non avessero ottenuto il consenso del sovrano. La ragione, che di ciò rende lo statuto, è rimarcabile: » Poichè siamo informati che alcuni fanno così, non per effetto di divozione, ma per evitare il servizio militare, che sono obbligati a compire. ». Capitul., lib. I, p. 114. Se alla chiamata al campo qualche uomo libero ricusava di obbedire, un intero *Herebannum*, cioè un' ammenda di sessanta corone, eragli fatto

pagare, secondo la legge de' Franchi. Capit. Car. Magn. ap. Leg. Longob. lib. I, tit. 14, §. 13, p. 539. Quest' espressione, secondo la legge de' Franchi, sembra implicare, che tanto l' obbligazione di servire, quanto la penalità imposta a chi non adempivala, erano dello stesso tempo colle leggi fatte dai Franchi al primo stabilirsi nella Gallia. Quest' ammenda era esatta con tanto rigore, » Che se qualche persona, convinta di questo delitto, era insolvibile, veniva ridotta in servitù, e vi continuava, finchè le sue fatiche giungevano all' ammontare del valore dell'*Herebannum* ». Ibid. L'Imperatore Lotario rese la penalità ancor più severa, e se qualcuno possedente quell' estensione di proprietà che obbligavalo a entrare in campo, ricusava di ubbidire alle chiamate, tutti i di lui beni erano dichiarati perduti, ed egli poteva essere punito col bando. Murat. Script. Ital.

Divenuta così fissa e soggetta al servizio militare la proprietà territoriale, un altro cambiamento fu introdotto, sebbene lentamente, e a poco a poco. Apprendiamo da Tacito, che gli uomini principali fra i Germani procuravano di attaccare alla propria persona certi aderenti, cui egli chiama *Comites*, che battagliavano sotto lo stendardo de' medesimi, e seguivanli nell' impresa. Simile usanza continuò negli stabilimenti nuovi, e gli aderenti, o devoti seguaci chiamaronsi *fideles antrustiones*, *homines in truste Dominica*, *leudes*. C' informa Tacito, che il rango di *Comes* era riputato onorevole. De morib. Germ. c. 13. Il prezzo di accomodamento per l' omicidio di uno in *truste Dominica*, era il triplo di quello che pagavasi per l' assassinio di un uomo libero, e questo prezzo può servire di norma per giudicare del rango, e condizione delle persone nei

secoli di mezzo. Leg. Salicor. tit. 41, §. 1 e 2. Finchè i Germani rimasero nel proprio paese, corteggiarono il favore di questi *Comites* coll' ospitalità, con doni di armi e di cavalli (vedi nota VI), i soli che potessero fare, e la sola ricompensa che desiderassero i loro seguaci, prima che avessero proprietà territoriale fissa. Stabiliti ne' paesi conquistati, e quando ebbero incominciato a comprendere il valore della proprietà, i Re e capitani concessero ai proprii aderenti, in vece di leggieri doni, ricompense più sostanziali in terre. Simili concessioni chiamaronsi *beneficia*, poichè erano donazioni gratuite, ed *honores*, poichè riguardavansi come contrassegni di distinzione. Quali servigi si esigessero originariamente in compenso di questi beneficii, non puossi con precisione determinare, giacchè non esistono memorie tanto antiche. Allorchè i beni allodiali divennero la prima volta feudali, non furono tutto ad un tratto assoggettati a tutti i servigi feudali, mentre questo passaggio, come altri importanti, ebbe luogo gradatamente. Siccome l'oggetto principale di un vassallo feudale era di ottenere protezione, allorquando i proprietarii allodiali acconsentirono la prima volta di divenire vassalli di qualche potente condottiero, continuarono a conservare fra gli antichi privilegi quelli compatibili con questa nuova relazione. L' omaggio che prestavano al superiore, da cui sceglievano dipendere, era chiamato *homagium planum*, e non impegnavali che ad essere fedeli, senza obbligo di servizio militare, o personale alla Corte del superiore medesimo. Di questo *homagium planum* se ne possono rinvenire tuttavia delle tracce, sebbene oscure. Brussel. tom. 1, p. 197. Fra gli antichi scritti, pub-

blicati da D. D. De Vic e Vaisette, Storia della Linguadoca, ne esistono molti, chiamati da essi *homagia*, che sembrano partecipare dell' *homagium planum* menzionato da Brussel, e dell' impegno di eseguire un completo servizio feudale. Una delle parti promette protezione, e concede certi castelli, o terre, e l' altra s'impegna di difendere la persona del concessore, e di assisterlo nella difesa della sua proprietà, altrettanto sovente ch' egli sarà eccitato a farlo. Ma questi impegni non sono accompagnati da nessuna formalità feudale, nè vi è fatta parola d'altro servigio feudale. Sembrano piuttosto un contratto mutuo fra eguali, che l' impegno di un vassallo di prestare servigi ad un Signore superiore. Preuves de l' Hist. du Lang. tom., II, 173, et passim. Non appena avvezzaronsi gli uomini a questi, che i rimanenti servigi feudali furono gradatamente introdotti. Montesquieu considera questi *beneficia* come feudi, che assoggettavano in origine al servizio militare chi li possedeva. L' esprit des Loix LXXX. c. 3 e 16. Mably sostiene, che quelli che ne erano al possesso, non fossero obbligati che ai servigi incumbenti ad ogni uomo libero. Obser. sur l' Hist. de France 1356. Ma confrontando le prove e raziocinii d' entrambi, sembra evidente, che, essendo ogni uomo libero, in conseguenza della sua proprietà allodiale, obbligato sotto severe pene di servire la comunità, non puossi rendere una ragione dell' assegno di questi beneficii, se non assoggettavano, chi ricevevali, a qualche nuova obbligazione. Poichè, come doveva un Re privarsi de' proprii beni, se non nell' aspettativa di acquistarsi un diritto a servigi, a cui non aveva alcun titolo precedente-

mente alle donazioni ch' egli andava facendo? Possiamo dunque concludere con fondamento: » Che, assoggettando la proprietà allodiale i possessori a servire la comunità, la beneficiale assoggettava a servizio personale e fedeltà verso i donatori di queste terre. Questi *beneficia* erano in origine concessi finchè piaceva. Non v' ha circostanza, relativamente alle usanze del medio evo, che sia di questa più certa, e prove innumerabili se ne potrebbero aggiungere alle prodotte nell' Esprit des Loix XXX, c. 16, e dal Du Cange, voci *beneficium* et *feudum*.

Non continuarono però lungo tempo in questi Stati i possessi de' beneficii. Un titolo precario *a piacimento* non bastava a soddisfare chi lo aveva, e con varii mezzi si ottenne a poco a poco la conferma durante la vita di questi beneficii. Feudor. lib. tit. 1. Du Cange pruduce in prova diverse citazioni di antichi patenti e cronache, Gloss. voc. *Beneficium*. Fu facile in seguito l' ottenere, o il carpire patenti che rendessero i beneficii ereditarii, primieramente nella linea diretta, indi nella collaterale, e finalmente nella femminina. Leg. Longob., lib. III, tit. 8. Du Cange, voc. *Beneficium*.

Non è facile cosa il fissare il tempo preciso in cui ebbe luogo ciascuno di questi cambiamenti. Congettura Mably, con qualche probabilità, che la pratica di concedere a vita tali *beneficia* fosse introdotta la prima volta da Carlo Martello. Observat. tom. I. p. 103, 160. Che Luigi il Debounario fosse il primo a rendergli ereditarii, egli è evidente dalle autorità a cui si riporta, Idem 429. Mabillon però ha pubblicato un placito di Luigi il Debonnario, A. D. 860, da cui risulta che egli continuò a concedere

solamente a vita alcuni benefizii. De re Diplomat., lib. VI. p. 353. Nell' anno 889, Odo, re di Francia, concesse delle terre a Ricabodo *fideli suo jure beneficiario et fructuario* durante la vita di questi », e, se avesse dovuto anche morire, ed un figlio gli fosse nato, dovesse il diritto durare per la vita di questo figlio. Mabillon ut supra, p. 556. Era questo un grado intermedio fra' feudi meramente vita durante, e feudi ereditarii alla perpetuità. Finchè continuarono i *beneficia* sotto la prima forma, e vennero posseduti solamente durante piacere, quegli che concedevali esercitava *Dominium* o prerogativa di Signore superiore, e ne riteneva anche la proprietà, dandone al vassallo il puro usufrutto. Ma, sotto l'ultima forma, quando divennero ereditarii, sebbene i legali feudali continuassero a definire un *beneficium*, secondo la sua natura originaria, la proprietà era tolta dalle mani del Signore superiore, e deposta in quelle del vassallo. — Appena i vantaggi reciproci del modo di possesso feudale, incominciarono a comprendersi dai padroni, e dai vassalli egualmente, questa specie di possesso divenne talmente ad entrambi gradita, che non solo le terre, ma le rendite casuali, cioè i profitti del pedaggio, la vettura che si paga ai passaggi, i salarii od emolumenti degli impieghi, e le pensioni ancora erano concesse e possedute come feudi, ed il servizio militare era promesso od esatto in compenso. Morice, Mém. pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne, tom. II, 78, 690, Brussel tom. I, p. 41. Per quanto sembri assurdo concedere o possedere come feudo simili proprietà casuali precarie, vi sono esempii di titoli feudali ancor più singolari. I profitti derivanti dalle

Messe dette ad un altare erano per verità entrate ecclesiastiche spettanti al Clero della chiesa o monastero, che adempiva a questo dovere, ma talvolta se ne impossessavano i potenti Baroni. Onde assicurarsi del diritto che vi avevano, le tenevano essi come feudi della Chiesa, e le subdividevano fra proprii vassalli nello stesso modo che le altre proprietà. Bouquet, recueil des hist. v. 10, 238, 480. Lo stesso spirito di usurpazione, che rese i feudi ereditarii, diresse i Nobili a carpire ai sovrani concessioni d' impieghi pure ereditarii. Molte delle grandi cariche della Corona divennero ereditarie nella più parte de' regni in Europa, e talmente consci erano i Monarchi di questo spirito d' usurpazione fra la Nobiltà, e talmente solleciti di sottrarvisi, che in alcuni casi obbligarono le persone promosse a qualche carica o dignità, a dichiarare, che nè eglino, nè i loro eredi avrebberla mai riclamata, come ad essi spettante per diritto ereditario. Un esempio molto rimarcabile ne abbiamo nelle Mémor. de l'Academ. des Inscript. tom. XXX, p. 595. Un altro nel Thes. anecd. pubblicato da Martene e Durand v. I, p. 873. — Questa rivoluzione nella proprietà produsse un cambiamento corrispondente nel governo politico, poichè a mano a mano che i grandi vassalli della Corona andarono estendendosi ne'possedimenti, acquistarono un grado proporzionato di potere, depressero la giurisdizione della Corona, e calpestarono i privilegi del popolo. È in proposito di questa connessione, che diviene oggetto importante nella Storia il tracciare i progressi della proprietà feudale, e se ci riesce di trovare in quale stato fosse la proprietà in qualche epoca particolare, possiamo,

anche con precisione, determinare quale grado di potere possedesse il Re, quale la Nobiltà nella medesima.

Un'altra circostanza, relativamente ai cambiamenti a cui dovette sottostare la proprietà, merita attenzione. Ho dimostrato, che al momento in cui le varie tribù de' Barbari si divisero le conquiste nel quinto e sesto secolo, la proprietà che acquistarono era allodiale, ma era divenuta quasi del tutto feudale in diverse parti dell'Europa al principio del secolo decimo. La prima specie di proprietà sembra talmente preferibile all'altra, che apparirebbe sorprendente questo cambiamento, se non fossimo informati, che la proprietà allodiale era frequentemente convertita in feudale da un atto volontario del possessore. Montesquieu ha indagato, col suo solito discernimento ed accuratezza, lib. XXXI, cap. 8, i motivi che determinavano ad una scelta così in contraddizione colle idee di proprietà de' tempi moderni. Il maggiore è quello di cui abbiamo un cenno in Lamberto Ardense, scrittore antico citato dal Du Cange, voce *Alodis*. In que' tempi di anarchia e di disordine, che divennero generali in Europa dopo la morte di Carlo Magno, allorquando esisteva appena qualche unione fra i membri della comunità, e gli individui si trovavano esposti, soli o mal difesi dal governo, all'oppressione ed alla rapina, si rese di necessità l'aver un potente protettore, sotto le bandiere di cui rifuggiarsi, per ottenerne sicurezza contro il nemico, giacchè isolato mal bastava cadauno ad opporglisi. Abbandonata quindi l'indipendenza allodiale, si sottomise ai servigi feudali, onde trovare salvezza sotto la protezione di qualche rispettabile superiore.

In alcune parti dell'Europa, questo cambiamento di proprietà allodiale in feudale generalizzossi talmente, che ai possessori non ne rimase neppure la scelta, poichè furono obbligati a riconoscere qualche signore assoluto, ed a dipenderne. Così Beaumanoir c' informa, che nelle contee di Clermont e Beauvois, se il signore o conte scopriva nella sua giurisdizione qualche terra, per la quale non fosse prestato servigio, o che non pagasse tassa o diritto, egli poteva al momento andarne al possesso, come fosse sua propria, poichè, dice il medesimo, secondo le nostre usanze, noi non possiamo possedere proprietà allodiale. Coust., ch. 24, pag. 123. Sullo stesso principio è fondata una massima, che si rese finalmente generale nella legge di Francia, *Nulle terre sans Seigneur*. In altre provincie della Francia, sembra che la proprietà allodiale sia stata più lungo tempo inalienabile, ed assai più valutata. Un gran numero di patenti che contengono concessioni, vendite, o permute di terre allodiali nella provincia di Linguadoca, è stato pubblicato nell'Hist. génér. du Langued. par D. D. De Vic, e Vaisette, tom II. Durante il nono, decimo e gran parte dell'undecimo secolo, sembra che la proprietà in quella provincia sia stata totalmente allodiale, ed appena è fatta qualche menzione di titoli feudali negli atti di quel paese. Pare, che perfettamente simile fosse lo stato di proprietà nella Catalogna e nel paese di Roussillon ne'secoli precitati, come risulta dalle patenti originali pubblicate nell'appendice al Trattato di Pietro Della Marca: De Marca sive limite Hispanico. Sembra pure che la proprietà continuasse ad essere allodiale ne'Paesi Bassi sino ad un'epoca ancora a noi

più vicina. Ne' secoli undecimo, dodicesimo e tredicesimo pare che questa specie di proprietà fosse di un'estensione considerabile. Miraei opera Diplom., vol. I, 34, 74, 75, 83, 296, 817, 842, 847, 878. Alcuni vestigii di proprietà allodiale esistono fino nel secolo decimoquarto, ibid. 218. Diversi fatti comprovanti la sussistenza della proprietà allodiale in differenti parti dell'Europa, lungo tempo dopo l'introduzione dei titoli feudali, e tendenti ad illustrare queste due specie di possesso, sono riportati da M. Houard. Anciennes Loix des François conservées dans les coutumes Angloises v. I. p. 192. 7. Le nozioni degli uomini, rispetto alla proprietà, variano secondo la diversità dell' intelligenza, ed il capriccio delle passioni dei medesimi. Nello stesso tempo, che alcune persone avevano la smania di abbandonare la proprietà allodiale, onde possederla con titolo feudale, sembra, che altre fossero sollecite di convertire i proprii feudi in proprietà allodiale. Offre di ciò un esempio una patente di Luigi il Debonnario pubblicata da Eckhard, Commentarii de rebus Franciæ orientalis v. II. p. 885. Ne abbiamo un' altra nell' anno 1299. Reliquiæ M.SS. omnis aevi del Ludwig vol. I. p. 309, e più tardi ancora nel 1337. ibid vol. 7. p. 40. La stessa cosa ebbe luogo nei Paesi Bassi. Miræi oper. 1. 52.

Nel tracciare queste rivoluzioni diverse nella proprietà, mi sono fin qui principalmente limitato a quanto accadde in Francia, poichè gli antichi monumenti di quella nazione sono stati, o più accuratamente conservati, o più chiaramente illustrati di quelli d' ogni altro popolo in Europa.

In Italia accaddero le stesse rivoluzioni nella pro-

prietà, e si succedettero nello stesso ordine l' una all' altra. Vi è però qualche fondamento di congetturare, che la proprietà allodiale continuasse più a lungo ad essere stimata fra gli Italiani, che fra i Francesi. Sembra che molte delle patenti concesse dall'Imperatore nel nono secolo, tramandassero alla terra un diritto allodiale. Murat., antiq. med. aevi, vol. I, p. 575, ec. Ma nel secolo undecimo abbiamo qualche esempio di persone, che rassegnarono la proprietà allodiale, e la ricevettero indietro come titolo feudale. Id. p. 610, ec. Muratori osserva, che la parola *feudum*, sostituita a *beneficium*, non trovasi in nessuna patente autentica prima dell' undecimo secolo. Id. 594. Una patente del re di Francia, Roberto, A. D. 1008, è l'atto il più antico in cui io abbia incontrato la parola *feudum*. Bouquet, recueil des historiens de Gaule et de la France, tom. X, p. 593. 6. Questa parola vedesi però in un editto A. D. 790, pubblicato dal Brussel, vol. I, p. 77, ma l' autenticità di quest' atto è stata rivocata in dubbio, e forse di ciò è anche motivo l' uso frequente della parola *feudum*, che vi si trova. La contezza che ho dato della natura dei possessi, tanto feudali che allodiali, riceve qualche conferma dall' etimologia delle parole medesime. *Alode* o *Allodium* è composto della particella tedesca *an* e *lot*, cioè terra ottenuta in sorte. Wachteri, Glossar. Germanicum, voce *Allodium*, p. 35. Appare dalle autorità prodotte da lui, e dal Ducange, voce *sors*, che le nazioni settentrionali dividessero in questo modo le terre conquistate. *Feodum* è composto di *od*, possedimento o podere, e *feo* paghe o salarii, lo che indica, che esso

era uno stipendio, e concesso come una ricompensa di servigio. Wachterus, voce *feodum*, p. 441.

Il progresso del sistema feudale fra i Germani, fu simile in tutto a quello che abbiamo tracciato della Francia. Ma essendo gli Imperatori della Germania, soprattutto dopo il passaggio della Corona imperiale dai discendenti di Carlo Magno alla Casa di Sassonia, di molto superiori in abilità ai Monarchi contemporanei della Francia, i vassalli Imperiali non aspirarono così di buon' ora all' indipendenza, nè ottennero così presto il privilegio di possedere i proprii beneficii per diritto ereditario. Secondo i compilatori dei *Libri feudorum*, Corrado II o il Salico fu il primo Imperatore che rese i feudi ereditarii, lib. I, tit. I. Corrado incominciò a regnare, A. D. 1024. Lodovico il Pio, sotto il regno del quale furono frequenti in Francia le concessioni di feudi ereditarii, successe al padre, A. D. 814. Non solamente questa innovazione fu introdotta più tardi fra i vassalli degl' Imperatori alemanni, ma, dopo che essa fu stabilita da Corrado, continuò la legge favorevole all' antica pratica, ed a meno che la patente del vassallo non esprimesse chiaramente, che il feudo doveva passare agli eredi, presumevasi concesso solamente a vita. Lib. feud. ibid. Anche dopo l' alterazione fatta da Corrado, non fu rara in Germania la concessione di feudi a vita, e ne abbiamo un esempio fino nel 1376. Charta ap. Boehmer Princ., Juris feudalis. p. 361. La trasmissione de' feudi ad eredi collaterali, o femminini, ebbe luogo in Germania assai lentamente. Esiste una patente del 1201, che tramanda alle femmine il diritto di successione, ma viene questa accordata come un contrassegno di fa-

vore straordinario, ed in ricompensa di servigi poco comuni. Boehmer, ibid. p. 365. In Germania, ugualmente che in Francia ed in Italia, una porzione considerabile delle terre continuò ad essere allodiale lungo tempo dopo l'introduzione del titolo feudale. Risulta dal Codex Diplom. monasterii Buch, che una gran parte delle terre nel marchesato di Misnia era tuttavia allodiale nel secolo XIII, N. 31, 36, 37, 46, etc. apud Scrip. hist. German. cura Schoetgenii et Kreysigii Aleub. 1755, vol. II, 183 etc. Sembra che la proprietà allodiale fosse comune in un altro distretto della stessa provincia nello stesso periodo di tempo. Reliquiae Diplom. Sanctimonial, Beutiz. N. 17, 36, 58, ibid. 374 etc.

Nota IX. Sez. I. Pag. 23. (1).

Siccome avrò occasione, in altra nota, di descrivère la condizione di quella parte del popolo, che soggiornava nella città, così limiterommi adesso a considerare lo stato degli abitanti della campagna. Le persone impiegate a coltivare la terra, durante i secoli che stiamo passando in rivista, si possono dividere in tre classi.

1. I *servi* o schiavi. Pare che questa fosse la classe la più numerosa, e consisteva od in prigionieri di guerra, od in persone delle quali acquistavasi la proprietà con qualcuno de' metodi diversi enumerati dal Ducange, voce *Servus*, v. 6, p. 447. La miserabile condizione di questa numerosa razza di uomini appare da diverse circostanze. — 1. I padroni avevano assoluto dominio sulle persone di costoro, ed avevano l'autorità di punirli capitalmente, senza l'intervento dei giudici. Questo pericoloso diritto posse-

devanlo ne' tempi i più rimoti, non solo allorchè ne erano i costumi feroci, ma continuò fino al secolo duodecimo. Ioach. Potgiesserus de statu servorum. Lemgov. 1736, 4.to, lib. II, cap. I, §. 4, 10, 13. 24. Dopo ancora ristretta questa giurisdizione de' padroni, era la vita di uno schiavo riputata di così poco valore, che un' ammenda leggierissima la compensava. Idem, lib. III, c. 6. Se i padroni avevano un' antorità sulla vita degli schiavi, egli è evidente che quasi nessun limite era posto al rigore del castigo, a cni potevano sottoporli. I Codici delle leggi antiche prescrivevano castighi pei delitti degli schiavi, differenti da quelli a cui facevano soggiacere gli uomini liberi, poichè non pagavano gli ultimi che una ammenda o compenso, ed i primi erano soggetti a castighi corporali, in molti casi eccessivamente crudeli. Per mancamenti leggieri potevano essere sottoposti alla tortura, come appare dalle leggi a ciò relative, che trovansi in Potgiesserus, lib. III, cap. 7. — 2. Se tanto esteso era il dominio de' padroni sulle vite e persone degli schiavi, non eralo meno sulle azioni e proprietà. Non permettevasi ad essi in origine di maritarsi. Maschi e femmine erano autorizzati, ed anche incoraggiati a coabitare, ma quest' unione non era considerata come un matrimonio, ed era chiamata *contubernium*, non già *nuptiae*, o *matrimonium*. Potgiess., lib. II, c. 2, 55, 1. Talmente ricevuta era questa usanza, che per diversi secoli, dopo che i Barbari abbracciarono la religione cristiana, gli schiavi, che vivevano come marito e moglie, non erano congiunti da nessuna cerimonia religiosa, e non ricevevano dal sacerdote la benedizione nuziale. Ibid.

§. 10, 11. Allorquando quest' unione fra schiavi veniva considerata come un matrimonio legale, non era loro permesso di maritarsi senza il consenso del padrone, e quelli che ardivano di farlo senza ottenerlo, erano severamente puniti, e talvolta messi a morte. Potgiess., ibid, §. 12, etc. Greg. Turon., hist. lib. V, cap. 3. Coll' ingentilirsi de' costumi, e col divenire le idee maggiormente liberali fra le nazioni europee, gli schiavi, che maritavansi senza il consenso del padrone, non vennero più assoggettati che ad una multa. Potgiess. ibid. §. 20. Du Cange Gloss. voce *Forismaritagium* — 3. Tutti i figli degli schiavi correvano la stessa sorte de' parenti, e diveuivano proprietà del padrone. Du Cange, Gloss., voce *Servus*, vol. VI, 450. Murat. Antiq. Ital., v. I, 766. — 4. Gli schiavi appartenevano talmente ai padroni, che potevano venderli a piacimento. Finchè durò la schiavitù domestica, la proprietà di uno schiavo era ugualmente venduta che quella di qualunque mobile, ma divenuti gli schiavi *adscripti glebae*, seguivano la sorte del podere, a cui appartenevano. Potgiessero ha raccolto le leggi e patenti che illustrano questa circostanza ben conosciuta nella condizione degli schiavi. Lib. II, cap. 4. — 5. Non avevano altro diritto gli schiavi verso il padrone, che d' esserne nutriti e vestiti; e tutto il profitto che traevano dal lavoro apparteneva al medesimo. Se questi per indulgenza dava agli schiavi qualche peculio, o fissava i viveri che dovevano servirne al mantenimento, non avevano diritto di proprietà sui risparmii che facevano. Tutto quanto accumulavano apparteneva al padrone. Potgiess lib. II, c. 10. Murat. Antiq. Ital. vol. I, 768. Du Cange, voce *Servus*, vol. VI, p. 451. Conformemente a que-

sto principio, tutti gli effetti degli schiavi gli appartenevano alla morte di questi, nè potevano disporne per testamento. Potgiess. lib. II, cap. 11. 6. — Distinguevansi gli schiavi dagli uomini liberi per un vestiario particolare. Fra le nazioni barbare i capegli lunghi erano un contrassegno di libertà e dignità; quindi per questo motivo erano obbligati gli schiavi di radersi il capo, e questa distinzione, che che indifferente sembri in sè stessa, ricordava ad essi ogni momento l'inferiorità della loro condizione. Potgiess. lib. III, c. 4. Per la stessa ragione, nelle leggi di quasi tutte le nazioni europee fu statuito, che uno schiavo non potesse essere ammesso a far testimonianza in una Corte di giustizia contro un uomo libero. Du Cange, voce *Servus*, vol. VI, p. 451. Potgiess. lib. III, c. 3.

II. *Villani*. Essi erano ugualmente *adscripti glebae* o *villae*, da cui traevano il nome, e ne seguivano la sorte. Du Cange, voce *Villanus*. Ma differivano dagli schiavi, perchè pagavano al padrone un reddito convenuto sulla terra che coltivavano, e, compiuto quest' obbligo, appartenevano ai medesimi in proprietà i frutti della propria fatica ed industria. Questa distinzione è marcata da Pierre de Fontains Conseil. Vie de S. Louis par Ioinville, p. 119, edit. del Du Cange. Diversi casi decisi in conformità di questo principio sono riportati da Murat., ibid. p. 773.

III. L'ultima classe di persone impiegate nell'agricoltura erano gli uomini liberi. Sono questi distinti con varii nomi fra gli scrittori del medio evo, *Arimanni*, *conditionales*, *originarii*, *tributales* ec. Sembra che fossero persone, che possedevano qualche piccola proprietà allodiale, ed oltre ciò coltivavano qual-

che podere di spettanza di un più ricco vicino, a cui pagavano un reddito convenuto, ed obbligavansi anche a prestare diversi piccoli servigi *in prato vel in messe, in aratura vel in vinea*, come aratura di parte della terra del padrone, e l'assistenza personale in occasione della messe e della vendemmia. Le prove le più chiare di ciò possono trovarsi in Muratori, v. I, p. 712, e nel Du Cange alle parole summentovate. Non sono stato capace di scoprire, se questi *Arimanni* ec. fossero rimovibili a piacimento, od avessero i poderi in affitto per un certo numero d'anni. Se dobbiamo però giudicare dal genio e dalle massime di quell'età, la prima cosa sembra la più probabile. Queste persone erano però considerate come uomini liberi nel senso il più onorevole di questa condizione, ed erano anche chiamati a servire in guerra, onore a cui non era ammesso uno schiavo. Murat. Antiq., vol. I, p. 743, vol. II, p. 446. Simile contezza dello stato di queste tre differenti classi di persone, porrà il lettore in grado di capire tutta la forza di un argomento che produrrò in conferma di quanto ho detto nel testo, rapporto alla condizione miserabile del popolo ne'secoli di mezzo. Malgrado l'estrema differenza fra la prima e la terza di queste classi, era tale lo spirito di tirannia che dominava fra i grandi proprietarii di terre, ed avevano tale opportunità di opprimere quelli che erano stabiliti sui loro poderi e di renderne insopportabile la condizione, che gli uomini liberi rinunciavano per disperazione alla propria libertà, e rendevansi schiavi de' proprii potenti padroni. Ciò facevano, affinchè questi maggiormente si interessassero ad accordar loro protezione, ed i mezzi di sussistere colle proprie

famiglie. Le formalità di questa adesione od *obnoxiatio*, come chiamavasi in allora, sono conservate da Marculfo, lib. II, c. 28, e dall'autore anonimo pubblicato da Bignon unitamente alla collezione delle *formulae* compilate da Marculfo, c. 16. In entrambi, la ragione data dell' *obnoxiatio*, è la miserabile ed indigente condizione della persona che rinuncia la propria libertà. Era anche più comune, che uomini liberi questa libertà rinunciassero a vescovi, od abati, onde partecipare della sicurezza, di cui godevano i vassalli e gli schiavi delle chiese e monasteri, attesa la superstiziosa venerazione che avevasi pel Santo sotto l'immediata protezione di cui supponevansi presi. Du Cange, voce *Oblatus* vol. IV, p. 1286. Miserabile in vero doveva essere una condizione che poteva indurre un uomo libero a rinunziare volontariamente la propria libertà, e porsi come schiavo alla disposizione di un altro. Prodigioso era presso ogni nazione europea il numero degli schiavi. La più gran parte della classe inferiore del popolo, era ridotta a questo stato in Francia al principio della terza dinastia. L'espr. des Loix l. XXX, c. II. Lo stesso dicasi dell' Inghilterra. Brady, Pref. to Gen. Hist. Molti fatti curiosi relativi allo stato antico de'*villani*, o schiavi in Inghilterra, sono pubblicati nelle osservazioni su gli statuti principalmente i più antichi, 2.da edit. p. 244.

Nota X. Sez. I. Pag. 26. (K).

Innumerabili prove di questo si potrebbero citare. Molte patenti accordate da persone del rango il più elevato conservansi, da cui appare che non sapevano sottoscrivere il proprio nome. Era costume di

quelli che non sapevano scrivere di fare il segno della croce in conferma della patente. Ne rimangono diverse, ove re e persone di un grado eminente hanno applicato *signum crucis manu propria pro ignoratione literarum*. Du Cange, voce *Crux*, vol. III, p. 1191. Da ciò ebbe origine la frase di segnare, in vece di sottoscrivere una carta. Nel secolo nono, Herbaud *Comes palatii*, quantunque giudice supremo dell'Impero in virtù della sua carica, non sapeva sottoscrivere il suo nome. Nouveau Traité de Diplomatique par deux Benedictins 4.to, tom. II, p. 422. Il Contestabile Du Guesclin, che viveva nel secolo quattordicesimo, ed era il più gran personaggio dello Stato, e fu uno dei più grand'uomini di que'tempi, non sapeva nè leggere, nè scrivere. St. Palaye, Mémoires sur l'ancienne Chevalerie, tit. II, p. 82. Nè limitavasi questa ignoranza ai secolari, poichè la maggior parte del Clero non era molto superiore ad essi nella scienza. Molti dignitarii ecclesiastici non sapevano sottoscrivere i canoni di que' Concilii, ove avevano seduto come membri. Nouv. Traité de Diplom., tom. II, p. 424. Una delle dimande che i canoni prescrivevano doversi fare ai candidati per gli Ordini era questa: » Se essi sapevano leggere i vangeli e le epistole, e spiegarne almeno letteralmente il senso ». Regino Prumiensis ap. Bruck. Hist. Philos. v. III, p. 631. Alfredo il Grande lagnavasi che dall' Umbro al Tamigi non esisteva un prete che intendesse la liturgia nella madre lingua, o sapesse tradurre dal latino lo squarcio il più facile, e che dal Tamigi al mare, gli ecclesiastici erano ancora più ignoranti. Asserus, de rebus gestis Alfredi ap. Camdeni Anglica etc. p. 25. L'ignoranza del Clero

è vivamente descritta da un autore de' secoli oscuri: » *Potius dediti gulae quam Glossae; potius colligunt libras, quam legunt libros; libentius intuentur Martham quam Marcum; malunt legere in Salmone, quam in Salomone.* Alanus de art. praedicat. ap. Lebeuf, Dissert., tom. II, p. 21. Possiamo aggiungere alle cause naturali di questa ignoranza universale, proveniente dallo stato del governo e costumi, dal settimo all' undecimo secolo, la scarsità de' libri in quel tempo, e la difficoltà di renderli più comuni. I Romani scrissero i libri o in pergamena, o in carta composta col papiro egiziano. Quest' ultimo, costando meno, era naturalmente il più adoperato. Ma dopo che i Saracini conquistarono l'Egitto nel settimo secolo, la comunicazione fra quel paese e l'Italia, o le altre parti dell' Europa, fu quasi del tutto interrotta, ed il papiro cessò di essere in uso. Furono quindi obbligati di scrivere sulla pergamena, e siccome caro ne era il prezzo, così i libri divennero rari e di gran valore. Possiamo giudicare della scarsità de' materiali per scriverli da una circostanza. Esistono tuttavia diversi manoscritti dell' ottavo, nono e seguenti secoli, scritti sulla pergamena, dalla quale erano stati cancellati precedenti caratteri, ed è probabile, che siano andate perdute in questo modo diverse Opere antiche. Un libro di Livio e di Tacito può essere stato cancellato per far luogo alla leggenda di un Santo, o alle preghiere di un messale. Murat. Antiq. Ital. v. III, p. 633. Montfaucon asserisce, che la più gran parte de' manoscritti in pergamena da lui veduti, eccettuandone quelli di antica data, indicano che qualche trattato precedente ne era stato cancellato. Mém. de l'Accad. des Inscript.

t. IX, p. 325. Siccome la mancanza de' materiali per iscrivere è una delle cause per cui andarono perdute tante Opere degli antichi, così rende anche ragione del piccolo numero di manoscritti, di qualunque genere, prima dell'undecimo secolo, allorquando incominciarono a moltiplicarsi per un motivo di cui parlerò in seguito. Hist. Liter. de France, tom. VI, p. 6. Molte circostanze provano la scarsità de' libri durante quest' età. Privati raramente ne possedevano, e i monasteri, ancora i più ragguardevoli, non avevano che un messale. Murat. Antiq., v. IX, p. 789. Lupo, abate di Ferrieres in una lettera al Papa, A. D. 855, lo scongiura di prestargli una copia di Cicerone de *Oratore* e delle istituzioni di Quintiliano, poichè, egli dice, » sebbene noi abbiamo parte di questi libri, non ne esiste però una copia completa in tutta la Francia. Murat. Ant. v. III, p. 835. Il prezzo de' libri aumentossi in modo, che persone di media fortuna non bastavano a sostenerne la compra. La Contessa d'Anjou pagò per una copia delle Omelie di Haimon, Vescovo di Halberstadt, ducento pecore, cinque quintali di frumento, ed una quantità uguale di riso e di miglio. Hist. Liter. de France par des Religieux Benedictins, tom. VII, p. 3. Più tardi ancora, nel 1471, allorquando Luigi XI tolse ad imprestito le Opere di Rasis, medico arabo, dalla facoltà medica in Parigi, egli non solo depose in pegno una considerabile porzione d'argenteria, ma fu obbligato di procurarsi per socio un Nobile, obbligandosi nello strumento di restituirle sotto minaccia di gravi perdite. Gabr. Naudé, Addit. à l'Hist. de Louis XI, par Comines edit. de Fresnoy, tom. IV, p. 281. Da questo industrioso compilatore sono raccolte molte

circostanze, relativamente al prezzo stravagante dei libri ne' secoli di mezzo, e ad esso possono aver ricorso quegli fra' miei lettori, che reputano oggetto di curiosità questo piccolo ramo di Storia letteraria. Allorquando taluno faceva dono di un libro ad una chiesa, o ad un monastero, ove esistevano le sole librerie di que' tempi, era questo riputato di un tal valore, che veniva offerto sull' altare *pro remedio animae suae* per ottenergli il perdono de' peccati. Murat. vol. III, pag. 836. Hist. Liter. de France, tom. VI, p. 6. Nouv. Trait. de Diplomat. par deux Benedictins, 4.to, tom. I, p. 481. Nell' undecimo secolo s' inventò l'arte di fare la carta nel modo ora universalmente in uso, e con questo mezzo aumentaronsi non solamente i manuscritti, ma facilitossi sorprendentemente lo studio delle scienze. Murat. ib., p. 871. L' invenzione dell' arte di far la carta e quella della stampa, sono due avvenimenti importanti nella storia letteraria. È da rimarcarsi, che la prima precedè l' aurora delle lettere e i progressi della scienza, verso il fine del secolo undecimo, e l'ultima introdusse la luce, che si sparse su di tutta l' Europa nell' Era della Riforma.

Nota XI. Sez. I. Pag. 27. (L).

Tutte le massime religiose, e le pratiche de' secoli oscuri ne sono prova. Citerò una testimonianza rimarchevole, in conferma di quanto ho detto, di un autore canonizzato dalla chiesa di Roma, S. Eloy, o Egidio, Vescovo di Noyon, nel secolo settimo: » Egli è un buon Cristiano, che frequenta la chiesa, che presenta l' obblazione che è offerta a Dio sul-

l'altare, che non assaggia i frutti della propria industria, sinchè non ne ha consecrato una parte a Dio, che, all' avvicinarsi delle sante feste, vive castamente anche colla propria moglie per diversi giorni, e ciò per avere la coscienza pura, onde accostarsi all' altare di Dio, e che in ultimo luogo può ripetere a memoria il Credo e la preghiera del Signore. Redimete dunque le vostre anime dalla distruzione, finchè ne avete in vostro potere i mezzi, offrite presenti e decime agli ecclesiastici, frequentate maggiormente la chiesa, implorate umilmente la protezione de' Santi, poichè se voi osserverete queste cose, verrete con sicurezza nel giorno di retribuzione al tribunale dell' eterno Giudice, e direte: » Dà a noi, o Signore, per quanto noi abbiamo dato a te ». Dacherii, Spicilegium vet. script., v. II, p. 94. Il dotto e giudizioso traduttore della Storia ecclesiastica del Dott. Mosheim, da una nota del quale hò preso questo passo, soggiunge una riflessione molto adattata. » Noi vediamo qui una diffusa ed ampia descrizione di un buon Cristiano ove non esiste la minima menzione di Dio, di rassegnazione alla sua volontà, di obbedienza alle sue leggi, e di giustizia, benevolenza e carità verso il prossimo. Mosh. Eccles. Hist., vol. I, p. 324.

Nota XII. Sez. I. Pag. 27. (M).

Non è un torto indifferente per la Chiesa di Roma, la dottrina d' infallibilità di cui rende immutabili ed eterne le istruzioni e cerimonie ricevute una volta, che essa abbia a continuare in tempi illuminati nell' osservazione di riti, introdotti in

tempi di oscurità e credulità. Quanto dilettava ed edificava in questi ultimi, dovrebbe urtare e disgustare ne' primi. Sembra che molti di questi riti siano stati manifestamente introdotti da una superstizione la più bassa, e la più illiberale. Molti furono tolti, con poca variazione, dalle cerimonie religiose stabilite fra gli antichi Pagani. Alcuni erano talmente ridicoli, che, se ogni secolo non somministrasse degli esempii dell'influenza magica della superstizione, non che delle capricciose forme da essa prese, sembrerebbe incredibile che abbiano mai potuto essere ricevuti e tollerati. In diverse chiese di Francia, celebravasi una festa in commemorazione della fuga in Egitto della Vergine Maria, e veniva chiamata la festa dell' Asino. Una zitella, riccamente vestita con un bambino in braccio, era collocata sù di un Asino coperto da magnifica gualdrappa. L'Asino era condotto in solenne processione, cantavasi con gran pompa la messa, insegnavasi all' Asino ad inginocchiarsi ne' luoghi convenienti, un inno, non meno fanciullesco che empio, veniva cantato in lode del medesimo, e, terminata la cerimonia, il prete in vece delle parole usuali con cui congedava il popolo, ragghiava tre volte come un asino, ed il popolo in cambio della solita risposta, *Benediciamo il Signore*, ragghiava tre volte nello stesso modo. Du Cange, voce *Festum* v. III, p. 424. Questa cerimonia ridicola, non era, come la festa de' pazzi ed altre pompe di que' secoli, un mero trattenimento comico rappresentato in una chiesa, e misto, come era in allora l' usanza, ad un' imitazione di alcuni riti religiosi; era un atto bensì di divozione eseguito dai Ministri della religione,

e per ordine della Chiesa. Siccome però questa pratica non era universale nella Chiesa cattolica, l'assurdità della medesima contribuì finalmente ad abolirla.

Nota XIII. Sez. I. Pag. 32. (x).

Non esistendo nella Storia del genere umano un avvenimento più singolare di quello delle Crociate, ogni circostanza, che tenda a spiegare o a dare qualche razionale contezza di questa frenesia straordinaria, riesce interessante. Ho asserito nel testo, che gli uomini vennero gradatamente preparati allo sforzo sorprendente che fecero, in conseguenza delle esortazioni di Pietro l'Eremita, da diverse occorrenze anteriori al tempo di costui. Un ragguaglio più minuto di questa parte curiosa ed oscura della Storia, potrà forse sembrare importante a taluno de' miei lettori. Che la fine del Mondo fosse aspettata fra il terminare del decimo e il principio dell'undecimo secolo, e che da ciò ne provenisse uno spavento generale, risulta evidentemente dagli autori a cui mi sono rapportato nel testo. Talmente forte ed universale era questa credenza, che ne veniva fatta parola anche negli atti civili. Molte patenti di quei tempi incominciano in questo modo: » Appropinquante Mundi termino ec. ». Essendo imminente il fine del Mondo, e manifesto l'avvicinarsene da contrassegni di diverse calamità e giudizii. Hist. du Langued. par D. D. de Vic e Vaisette, tom. II, Preuves. p. 86, 89, 90. 117, 158. ec. Effetto di questa opinione fu l'andata a Gerusalemme di un gran numero di pellegrini colla risoluzione di colà mo-

rire, od aspettare la venuta del Signore. Re, conti, marchesi, vescovi e donne ancora in gran numero; oltre le persone di un rango inferiore, accorrevano in folla verso Terra Santa. Glaber. Rodulph. Hist. chez Bouquet. Recueil, tom. X, p. 50, 52. Un altro Storico fa menzione di una gran cavalcata di pellegrini, che accompagnarono a Gerusalemme il conte d'Angouleme, nell'anno 1026. Chronic. Ademari, ibid. p. 162. Questi pellegrini propagarono per l'Europa racconti dello stato deplorabile de' Cristiani nella Terra Santa. Villerm. Tyr., Hist. ap. Gesta Dei per Franç., vol. II, p. 636, Guibert. Abbat. Hist. ibid., vol. I, p. 476. Oltre ciò molti Cristiani, che soggiornavano in Gerusalemme ed in altre città d'Oriente, avevano l'abitudine di viaggiare come mendicanti per l'Europa, e, col descrivere la miserabile condizione di chi professava la fede Cristiana sotto il dominio degli Infedeli, scroccavano elemosine, ed eccitavano le persone zelanti a fare qualche tentativo per liberarli dall'oppressione. Baldrici Archiep. Hist. ap. Gesta Dei etc., vol. I, pag. 86 Nell'anno 986, l'arcivescovo di Ravenna, Gerberto, indi papa Silvestro II, indirizzò una lettera a tutti i Cristiani in nome della Chiesa di Gerusalemme, lettera eloquente e patetica, che contiene un'esortazione formale di prendere l'armi contro i Pagani oppressori, onde riscattare dal loro giogo la Città Santa. Gerberti epist. ap. Bouquet, Recueil., tom. X, p. 426. In conseguenza di questa energica chiamata, alcuni sudditi della Repubblica di Pisa allestirono un'armata ed invasero i territorii maomettani in Soria. L'allarme si sparse nell'Oriente, e vociferossi ovunque, che tutte le forze de' Cristiani dovevano

unirsi per cacciare dalla Palestina i Maomettani. Chron. Ademari ap. Bouquet., tom. X, p. 152. Da tutte queste particolarità chiaramente risulta, che le idee che suggerirono ai Crociati di tentare questa strana impresa vennero a poco a poco formate, talmente che parrà meno sorprendente il concorso universale allo stendardo della Croce allorquando fu da Urbano II innalzato.

Se le varie circostanze da me e in questa nota e nella Storia enumerate, sono sufficienti a rendere ragione dell'ardore, con cui tanta gente impegnossi in un' impresa così pericolosa, gli estesi privilegi e le immunità accordate alle persone che indossarono la croce, dimostreranno quali furono i motivi della lunga durata di questo spirito in Europa — 1. Erano esenti dalle persecuzioni per debiti, durante il tempo in cui trovavansi in questo santo servigio impegnate. Du Cange, voce *Crucis privilegium*, v. II, p. 1194 —. 2. Erano esentuate dal pagare l'interesse del danaro che avevano tolto a prestito. Ibid. — 3. Lo erano pure, o totalmente, o per un dato tempo, dal pagamento delle tasse. Ibid. Ordonnances des Rois de France tom. I, p. 33. — 4. Potevano alienare le proprie terre, senza il consentimento del Signore superiore da cui dipendevano. Ibid. — 5. Erano prese co' proprii effetti sotto la protezione di San Pietro, e gli anatemi della Chiesa stavano pronti contro coloro che avessero osato o molestarle, o proseguire qualche querela od ostilità contro le medesime, finchè pel motivo della santa guerra trovavansi lontane. Du Cange, ib. Guibertus Abbas ap. Bongars, 1. 480, 482. — 6. Godevano tutti i privilegi degli ecclesiastici, nè potevasi obbligarle a comparire avanti le Corti civili, essendo

dichiarate soggette alla giurisdizione spirituale solamente. Du Cange, ib. Ordonn. des Rois, tom. I, p. 34, 174. — 7. Ottenevano un' indulgenza plenaria de' peccati, e le porte del Cielo erano ad esse spalancate, senza esigere altra prova di penitenza, fuor che l' essersi in questa spedizione impegnate, ed avere in tal modo soddisfatto alla passione favorita della guerra. Guib. Abbas, p. 480. Allorquando rimiriamo i potenti, ecclesiastici e civili, gareggiarsi, e martellare il cervello per immaginare espedienti che tendessero ad incoraggiare, ed aggiungere forza allo spirito di superstizione, possiamo noi sorprenderci che esso si generalizzasse in modo, di imprimere il contrassegno della codardia e dell' infamia su di coloro, che eransi disimpegnati dall' andare alla guerra santa? Villierm Tyriensis, ap. Bongars, v. II, p. 641. Le Storie delle Crociate scritte da autori moderni, che amano di sostituire le massime ed idee del secolo in cui vivono, a quelle che guidavano le persone delle quali tentano riferire le azioni, ci somministrano una nozione imperfetta dello spirito a quei tempi predominante in Europa. Gli Storici contemporanei, animati essi pure da uguali passioni, offronci un quadro assai più impressivo de' tempi, e de' costumi che ci descrivono. Il trasporto e l' entusiasmo, col quale ci danno contezza degli effetti prodotti dal discorso del Papa nel Concilio di Clermont; l' esultanza con cui fanno menzione del numero di quelli che dedicaronsi a questa santa vita militare; la confidenza con cui nella divina protezione riposano, l' estasi di gioia con cui descrivono la presa della Città Santa, ci porranno in grado di formarci un' idea della stravaganza di quello zelo,

che agitò con tanta violenza le menti degli uomini, e suggeriranno ad un filosofo le riflessioni le più singolari al pari di qualunque altro avvenimento nella Storia del genere umano. Non v' è bisogno di scegliere negli Storici diversi i passi che confermano quest'osservazione; ma per timore che questi autori possano cadere in sospetto di avere ornato i proprii racconti, con qualche esagerata descrizione, io m' appellerò ad uno dei condottieri di questa intrapresa. Esiste una lettera di Stefano Conte di Chârtres e Blois ad Adele sua moglie, in cui le dà contezza de' progressi de' Crociati. Egli li descrive, come l'esercito prediletto di Cristo, come i servi o soldati di Dio, come uomini che marciavano sotto l'immèdiata protezione dell' Onnipotente; essendo condotti dalla sua mano alla vittoria, od alla conquista. Egli parla de' Turchi, come maledetti, sacrileghi, e dal cielo condannati alla distruzione; e allorchè fa menzione de' soldati dell' esercito cristiano, o morti od uccisi, egli confida, che le anime de' medesimi saranno direttamente ammesse alle gioie del Paradiso. Dacherii Spicil., vol. IV, p. 257.

La spesa di condurre numerose schiere dall' Europa all' Asia deve essere stata eccessiva, e la difficoltà di procurarsi il danaro occorrente proporzionatamente grande, in un'età in cui le pubbliche entrate d' ogni nazione europea erano estremamente piccole. Qualche nozione è conservata degli espedienti impiegati da Umberto II, Delfino di Vienna, per procacciarsi il danaro che gli occorreva, onde allestirsi pel viaggio di Terra Santa, A. D. 1346. Daronne un cenno, perchè servono a dimostrare l' influenza considerabile, che avevano i Crociati

tanto sulla proprietà, che sul governo civile. — 1. Egli espose in vendita parte de' suoi dominii, e siccome il prezzo ne era destinato ad un così sacro servizio, ottenne il consenso che ne ratificava l'alienazione dal Re di Francia, da cui queste terre dipendevano. Hist. du Dauphiné, tom. I, p. 332, 335. — 2. Egli emanò un proclama con cui promise di accordare ai Nobili nuovi privilegi, e nuove immunità alle città e villaggi ne' suoi territorii, in compenso di date somme che dovevano pagare al momento. Ibid. tom. II, p. 512. Molte delle patenti di comunità, di cui farò in altra nota menzione, furono ottenute in questo modo. — 3. Egli esigette una contribuzione da tutti i suoi sudditi ecclesiastici e secolari che non lo accompagnarono all'Oriente, onde supplire alle spese della spedizione. Ibid. tom. I, p. 335. — 4. Egli destinò una porzione rilevante delle sue entrate al mantenimento delle milizie in questo servigio impiegate. Ibid. t. II, p. 518. 5. — Egli procacciossi somme considerevoli non solamente dagli Ebrei stabiliti nel suo dominio, ma dai Lombardi e da altri banchieri, che vi avevano fissato il domicilio. Ibid. tom. I, p. 338, t. II, p. 528. Malgrado la varietà di tali mezzi, il Delfino fu involto in siffatte spese da questa spedizione, che al ritorno fu obbligato di fare nuove dimande ai suoi sudditi, e di spogliare gli Ebrei con nuove esazioni. Ibid. tom. I, p. 344, 347. Allorquando il Conte di Foix impegnossi nella prima Crociata, egli procacciossi il danaro occorrente alle spese di questa spedizione coll'alienare porzione de' suoi territorii. Hist. du Languedoc par D. D. de Vic et Vaisette, t. II, p. 287. Nello stesso modo, Baldovino, Conte di Hai-

naut, ipotecò o vendè parte de' suoi dominii al Vescovo di Liegi, A. D. 1096. Du Mont Corps Diplomat., tom. I, p. 59. Più tardi Baldovino, Conte di Namur, vendè parte de' suoi poderi ad un monastero, avendo in pensiero d'indossare la croce. A. D. 1239. Miraei Oper. I, 313.

Nota XIV. Sez. I. Pag. 36. (o).

Il metodo usuale di formarsi un' opinione sullo stato comparativo de' costumi, presso due nazioni differenti, si è quello di tener dietro ai fatti riferiti dagli Storici relativamente a ciascuna. Diversi passaggi potrebbero scegliersi dagli Storici bisantini, che descrivono lo splendore e la magnificenza dell'Impero greco. Montfaucon ha ricavato dagli scritti di San Grisostomo un racconto completo dell' eleganza e del lusso presso i Greci del suo tempo. Questo Padre, ne' suoi sermoni, entra in tali minuti ragguagli, rapporto ai costumi ed usanze de' suoi contemporanei, che sembrano strani i discorsi recitati dal pulpito. Montfaucon ha raccolto e disposto in diversi capitoli queste descrizioni. La Corte de' primi Imperatori greci sembra avesse una rassomiglianza, tanto nella magnificenza che nella corruzione de' costumi, a quella dei Monarchi orientali. Nell' undecimo secolo, questi Imperatori, abbenchè inferiori in potere, non la cedevano in ostentazione e splendore agli altri. Mémoires de l'Accademie des Inscrip., tom. XX, p. 197. Ma possiamo decidere dello stato comparativo de' costumi, presso l'Impero orientale e fra le nazioni dell' Occidente d'Europa, con un altro metodo, che, se non più

certo è almeno più persuasivo. Siccome Costantinopoli era il luogo d'unione di tutti gli eserciti dei Crociati, questa circostanza guidò i popoli orientali ed occidentali ad una specie di grande abboccamento. Esistono diversi autori contemporanei Greci e Latini, i quali furono testimonii di questo congresso straordinario di genti, le une alle altre estranee oltremodo. Descrivono essi con semplicità e candore l'impressione in essi prodotta da questo nuovo spettacolo, e può questa essere considerata come la pittura la più vivace e la più giusta del carattere reale, e de' costumi di ciascun popolo. Allorquando i Greci parlano de' Franchi, li descrivono come barbari, feroci, illetterati, impetnosi e selvaggi. Essi assumono un tuono di superiorità, come popolo più incivilito ed istrutto nell'arti del governo e dell'eleganza, di cui l'altro era ignaro. È in tal modo che Anna Comnena descrive i costumi dei Latini, Alexias, pag. 224, 231, 237, ap. Byz. Script. vol. XI. Essa li tratta sempre con disprezzo come un popolo rozzo, la menzione de' nomi del quale era sufficiente a contaminare la bellezza ed eleganza della Storia, p. 229. Niceta Coniata inveisce con violenza maggiore ancora contro di essi, e dà un' idea della loro ferocità e devastazioni in termini non dissimili da quelli, di cui eransi serviti gli Storici precedenti nel descrivere le incursioni de' Goti e Vandali. Nicet. Chon. ap. Byz. Script., vol. III, p. 302 ec. Dall'altra parte gli Storici latini furono colpiti di maraviglia alla vista della magnificenza, ricchezza ed eleganza che trovarono nell'Impero d'Oriente. » Oh che vasta città è Costantinopoli (esclama Fulcherio Carnotense nel rimirarla per la prima volta)! Oh come

è bella! Oh quanti monasteri vi sono, e quanti palazzi fabbricati con arte sorprendente! Quante manifatture vi si osservano maravigliose! Sarebbe cosa da stordire il riferire come essa abbondi di tutte le buone cose, d'oro, d'argento, di stoffe di diverse qualità, poichè ad ogni ora arrivano ne' suoi porti vascelli carichi di tutto quanto occorre ai bisogni dell'uomo ». Fulcher., ap. Bongars, vol. I, p. 386. Willermo, Arcivescovo di Tiro, lo Storico il più intelligente delle Crociate, prende occasione frequentemente di descrivere l'eleganza e lo splendore della Corte di Costantinopoli, ed aggiunge, che quanto colà osservarono oltrepassa qualunque idea potessero aversene formato, *nostrarum enim raerum modum et dignitatem excedunt.* Willerm. Tyr. ap. Bong. vol. II, p. 657, 664. Beniamino l'Ebreo, di Tudela in Navarra, che incominciò a viaggiare, A. D. 1173, sembra ugualmente sbalordito dalla magnificenza di quella città, e dà una descrizione dello splendore della medesima in termini della più alta ammirazione. Benj. Tudel. Chez les voyages faits en 12, 13 ec. siecles, par Bergeron, p. 10, ec. Guntero, monaco francese, che scrisse una Storia della conquista di Costantinopoli fatta dai Crociati nel secolo decimoterzo, parla con egual tuono d'ammirazione della magnificenza di quella città. « *Structuram autem Ædificiorum in corpore civitatis, in ecclesiis videlicet, et turribus, et in domibus magnatorum, vix ullus vel describere potest, vel credere describenti, nisi qui ea oculata fide cognoverit* ». Hist. Costantinop. ap. Canisii Lectiones Antiquas, fol. Antw. 1725, vol. IV, p. 14. Geoffroy de Villehardouin, nobile di alto rango, ed avvezzo a tutta la magni-

ficenza conosciuta in Occidente a que' tempi, descrive in termini simili la sorpresa e l'ammirazione di quelli fra' suoi soldati che rimiravano Costantinopoli per la prima volta.» Essi non avrebbero potuto credere, egli dice, che esistesse in tutto il Mondo una città così bella e così ricca. Allorquando ne videro le alte mura, le torri maestose, i ricchi palazzi, le chiese superbe, tutto apparve così grande, che essi non avrebbero potuto formarsi un' idea di questa città sovrana, se non l'avessero co' proprii occhi veduta ». Hist. de la conquête de Constantinople, p. 49. Da queste sincere esposizioni de' proprii sentimenti, appare chiaramente, che ai Greci sembrassero i Latini una razza di Barbari rozzi e non inciviliti; ove che questi ultimi, per quanto disprezzassero il carattere non belligero de' primi, non potevano difendersi dal riguardarli assai superiori ad essi stessi in eleganza e nell' arti. Che lo stato del governo e de' costumi fosse di gran lunga superiore in Italia a quello degli altri paesi dell'Europa, risulta non solamente dai fatti ricordati nella Storia, ma egli è chiaro, che i più intelligenti fra i condottieri de' Crociati furono colpiti dalla differenza. Iacobo di Vitriaco, Storico francese della santa guerra, fa un panegirico elaborato del carattere e costnmi degli Italiani, e li considera come un popolo più incivilito, e li celebra particolarmente pel loro amore di libertà e saviezza civile. » *In consiliis circumspecti, in re sua publica procuranda diligentes, et studiosi; sibi in posterum providentes; aliis subjici renuentes; ante omnia libertatem sibi defendentes; sub uno quem eligunt capitaneo, comunitati suae jura et instituta dictantes et similiter observantes* ». Hist. Hierosol. ap. Gesta Dei per Francos, vol. II, p. 1085.

Nota XV. Sez. I. Pag. 41. (1).

I passi diversi fatti dalle città d'Italia, per estendere il proprio potere e dominio, sono rimarcabili. Stabilitane la libertà, ed appena incominciarono a sentire la propria importanza, tentarono di rendersi padroni del territorio attorno alle mura. Sotto i Romani, quando le città godevano privilegi e giurisdizione municipale, le terre addiacenti appartenevano a ciascuna città, ed erano di proprietà della comunità. Ma siccome non era nella natura della politica feudale l'incoraggiare, o il dimostrare qualche riguardo pei possedimenti ed immunità delle medesime, queste terre erano state sequestrate, indi divise fra i conquistatori. I Baroni, a cui vennero concesse, eressero i proprii castelli quasi alle porte delle città, e vi esercitarono la propria giurisdizione. Sotto pretesto di ricuperare l'antica proprietà, molte città d'Italia attaccarono questi fastidiosi vicini, e, discacciandoli, ne unirono i territorii alle comunità, e fecero con ciò un'aggiunta considerabile al proprio potere. Diversi esempi offrono di questo l'undecimo secolo, ed il principio del duodecimo. Murat., Antiq. Ital., vol. IV, p. 159, ec. Aumentandosene col potere l'ambizione, le città attaccarono in seguito diversi Baroni situati in maggiore distanza, e li obbligarono a divenire membri della comunità, a prestare giuramento di fedeltà a' loro magistrati, ad assoggettare le proprie terre a tutti i carichi e tasse imposte per comune consenso, a difendere la comunità contro i suoi nemici, e a soggiornare in città durante un certo tempo dell'anno. Murat., ibid., 163. Questa

soggezione della Nobiltà al governo municipale, stabilito nelle città, divenne quasi universale, e fu sovente assai gravosa a persone avvezze a considerarsi indipendenti. Ottone Frinsingense così descrive lo stato dell' Italia sotto Federico I: » Le città talmente hanno cara la libertà, e sono talmente sollecite di evitare l'insolenza del potere, che quasi tutte hanno scosso il giogo di qualunque altra autorità, e sono dai proprii magistrati governate in guisa, che tutto quel paese è ora pieno di città libere, ciascuna delle quali ha obbligato il vescovo a risedere nelle proprie mura, e vi è appena qualche Nobile, per quanto grande ne sia il potere, che non sia soggetto alle leggi ed al governo di qualche città. De Gestis Frider. I. Imp., lib. II, c. 13, p. 453. Osserva altrove, che il Marchese di Monferrato era forse il solo Barone italiano, che si fosse mantenuto indipendente e non fosse divenuto soggetto alle leggi di qualche città. Vedi pure Muratori, Antichità Estensi, vol. I, pag. 411, 412. Alcuni Nobili abbracciarono volontarii un partito, che altri erano stati costretti di prendere. Vedendo l'alto grado di sicurezza, non che di credito e di stima dalla crescente ricchezza e dominio delle grandi comunità recato ai membri che le componevano, e bramosi di parteciparne e di porsi sotto così potente protezione, divennero volontariamente cittadini delle città a cui erano più vicini, e, abbandonando gli antichi castelli, fissarono in esse la residenza durante parte dell'anno. Esistono tuttavia diversi atti per mezzo de' quali, alcuni delle più illustri famiglie d'Italia vengono associati, come cittadini di varie città. Murat., ib., p. 165. Una patente con cui Azzo di Macerata è ammesso cittadino

d'Osimo, A. D. 1198, nella Marca d'Ancona, è ancora esistente; ed è in essa stipulato, ch' egli si riconosce borghese di quella comunità, ch' egli farà il possibile per promoverne il ben essere e l'onore, che ubbidirà ai magistrati della medesima, che non entrerà in lega co' di lei nemici, che risederà in città per due mesi nell' anno, o per un tempo più lungo, se richiestone dai magistrati. Dall' altra parte, la comunità lo prende, colla famiglia, sotto protezione, impegnandosi a difenderlo contro qualunque nemico. Fr. Ant. Zacharias, Anecdota medii aevi. Aug. Taur., 1735, fol., p. 66. Questo privilegio credevasi talmente importante, che non solo secolari, ma ecclesiastici del più alto rango acconsentivano d'essere adottati come membri delle grandi comunità, nella speranza di godere della sicurezza e dignità, che ciò conferiva. Murat., ib., 179. Prima dell'istituzione di queste comunità, i Nobili non avevano altra residenza che i loro castelli, ove tenevano una piccola Corte, e le città erano deserte, contenendo appena qualche abitante, oltre gli schiavi e gente di bassa condizione. Ma, conseguentemente alla da me mentovata pratica, le città divennero non solamente popolose, ma persone più distinte incominciarono a soggiornarvi, e s' introdusse in allora l' usanza, sussistente anche adesso in Italia, che tutte le famiglie cospicue abitarono costantemente le grandi città, oltre quanto è il costume nelle altre parti d'Europa. Acquistando le città nuova considerazione e dignità, coll' accessione di tali cittadini, divennero anche più sollecite della propria libertà ed indipendenza. Gl' Imperatori, come sovrani, avevano anticamente un palazzo in tutte quasi le grandi città

d'Italia, ove abitavano allorchè visitavano il paese, e le milizie da cui erano accompagnati avevano nelle case de' cittadini gli alloggiamenti. Da questi perigliosa ed ignominiosa riputavasi tal consuetudine, nè potendo ristarsi dal considerarla come un ricevere il nemico e un padrone nelle proprie mura, adopraronsi quindi per sottrarsi a questa soggezione. Alcune città riuscirono ad ottenere dagl'Imperatori, che s' impegnassero a non entrare, ed alloggiare fuori delle mura. Chart., Henr. IV, Murat., ib. p. 34. Ottennero anche il permesso di abbattere il Palazzo imperiale situato entro i proprii precinti, fabbricandone un altro ne' sobborghi per l' abitazione dell' Imperatore. Chart., Hen. IV, Murat., ib. p. 25. Queste varie usurpazioni spaventarono gl'Imperatori, e suggerirono ad essi il progetto di ristabilire sull' antico piede la giurisdizione imperiale. Le città libere d' Italia unironsi in una Lega generale, e si posero sulla difesa; e dopo lunga contesa, con alternato successo proseguita, venne conchiuso a Costanza un Trattato di pace, A. D. 1183, dal quale vennero confermati tutti i privilegi ed immunità concessi dai precedenti Imperatori alle principali città d'Italia. Murat., dissert. XLVIII. Questo Trattato di Costanza riputavasi talmente un articolo importante nella giurisprudenza del medio evo, che viene usualmente pubblicato coi *Libri Feudorum*, in fine del *Corpus Iuris Civilis*. Il Trattato assicurava privilegi d' alta importanza alle città confederate, e sebbene riservasse un grado non indifferente di autorità e giurisdizione all' Impero, pure le città perseverarono con tanto vigore negli sforzi per estendere le proprie immunità, e vi perseverarono in congiunture così

18

favorevoli, che, prima del termine del secolo decimoterzo, la massima parte delle grandi città d'Italia aveva scosso ogni soggezione all'Impero, ed erano divenute indipendenti sovrane Repubbliche. Non occorre, che io abbia a dare le traccie dei passi diversi, per mezzo de' quali avanzaronsi ad un grado di potere tanto all' Impero fatale, e così benefico alla causa della libertà in Italia. Muratori, colla sua solita industria, ha raccolto molte carte originali, che illustrano questa curiosa e poco nota parte della storia. Murat., Antiq. It., Dissert. L. Vedi pure Io. Bapt. Villanovae, Hist. Laudis Pompeii sive Lodi in Graev. Thes. Antiq. Ital., vol. III, p. 888.

Nota XVI. Sez. I. Pag. 42. (Q).

Lungo tempo prima dell' istituzione delle comunità in Francia, furono concesse patenti d' immunità o *franchigie* ad alcune città e villaggi dai Signori da cui dipendevano; ma sono assai diverse da quello che si resero comuni nel duodecimo e decimoterzo secolo. Esse non erigevano le città in corporazioni, non istabilivano un governo municipale, e neppure accordavano il privilegio di portare le armi. Nulla contenevano oltre la manumissione degli abitanti dal giogo di servitù, l' esenzione di certi servigi ignominiosi ed oppressivi, e la convenzione di una tassa, o rendita fissa, che obbligavansi di pagare al Signore superiore, in luogo delle imposte di cui poteva dapprima a piacimento gravarli. Esistono tuttora due patenti di questo genere a due villaggi, nella Contea di Roussillon, una A. D. 974, l' altra A. D. 1025. Petr. De Marca *Marca*, sive limes Hi-

spanicus app., p. 909, 1038. È probabile, che simili concessioni non fossero ignote in altre parti dell' Europa, e possono considerarsi come un passo considerabile verso i privilegi più ampli, conferiti da Luigi il Grosso alle città situate ne' suoi dominii. Le comunità non aspirarono mai in Francia alla stessa indipendenza che in Italia, e quantunque acquistassero privilegi ed immunità nuove, il diritto di sovranità rimaneva tutto al Re, o Barone, entro i territorii del quale erano le rispettive città situate, e da cui ricevevano la patente della propria libertà. Molte di queste patenti accordate dai Re di Francia, e dai grandi vassalli medesimi, sono pubblicate dal Dacher nel suo *Spicilegium*, e molte trovansi nella Raccolta delle *Ordonnances* des Rois de France, e somministrano tutte un' idea che fa senso della miserabile condizione delle città avanti l' istituzione delle comunità, allorquando trovavausi soggette a' giudici destinati dai Signori superiori da cui dipendevano, i quali non avevano quasi altra legge oltre la propria volontà. Ciascuna concessione, in queste patenti, deve essere considerata come una guarentigia di qualche nuovo privilegio, di cui non godevano prima, e ciascun regolamento come un metodo di riformare qualche gravame, sotto cui precedentemente gemevano. Le patenti di comunità, contengono parimenti i primi mezzi impiegati per introdurre delle leggi uguali, ed un governo regolare. Per questi due rapporti, meritano particolare attenzione, e perciò, in vece di rimandare i miei lettori ai molti volumi d' ampia mole, ove trovansi sparse, darò un prospetto di alcuni degli articoli che più rilevano in queste patenti, e disporrolli sotto due capitoli generali. 1. Quelli che

hanno relazione colla sicurezza personale. 2. Quelli che risguardano la sicurezza della proprietà.

I. Durante quello stato di turbolenza e disordine, dalla corruzione del governo feudale introdòtto in Europa, la sicurezza personale divenne l'oggetto primo d'ogni individuo, e siccome i grandi Baroni militari erano i soli in grado di accordare protezione sufficiente ai proprii vassalli, così fu questa una sorgente per essi di potere e d'autorità. Ma, coll'istituzione delle comunità, provvedimenti efficaci furono presi indipendentemente dai Nobili per la sicurezza individuale, poichè 1. L'articolo fondamentale d'ogni patente era, che tutti i membri delle comunità obbligavansi con giuramento ad assistersi, difendersi e darsi la mano contro tutti gli aggressori, e non soffrire, che chicchessia avesse ingiuriato, danneggiato, o molestato qualunqne fra essi. Dacher., Spicil. X, 642, XI, 341, etc. — 2. Ognuno, che risedeva in una città fatta libera, era obbligato, sotto minaccia di severa pena, a far parte della comunità, e partecipare alla difesa mutua de' suoi membri. Dacher, Spic. XI, 344. — 3. Le comunità avevano il privilegio di portare le armi, di fare la guerra ai proprii nemici privati, e di eseguire, col mezzo della forza militare, qualunque sentenza i magistrati delle medesime pronunciassero. Dach. Spicil. X, 643, 644, XI, 343. — 4. Fu abolita la pratica di offrire soddisfazione col mezzo di compensi pecuniari degli omicidii, assalti od altri atti di violenza, come la più inconsistente coll'ordine sociale, e coloro che commettevano questi delitti, erano puniti capitalmente, o con un rigore proporzionato alla colpa. Dach. XI, 362. Miraei opera, Diplomatica I,

292. — 5. Nessun membro di una comunità era obbligato di giustificarsi o difendersi in duello, o in combattimenti; ma, se veniva accusato di qualche delitto, dalla sola evidenza de' testimonii e dal corso regolare delle procedure legali doveva essere convinto. Miraeus, ibid. Dach. XI, 375, 649. Ordon., t. III, 265. — 6. Se taluno sospettava di essere in pericolo in causa della malizia od inimicizia altrui, col prestare a tal uopo giuramento davanti al magistrato, la persona sospettata era costretta, sotto minaccia di severa pena, a dare sicurtà per la propria pacifica condotta. Dach. XI, 346. Questa è la stessa specie di sicurtà conosciuta tuttora in Iscozia sotto il nome di *Law-burrows* (*letteralmente, nascondigli della legge*). In Francia fu prima introdotta fra gli abitanti delle comunità, e trovandosi che contribuiva considerabilmente alla personale sicurezza, fu estesa a tutti gli altri membri della società. Etablissemens de S. Louis, liv. I, c. 28. ap. Du Cange, vie de S. Louis, p. 15.

II. I provvedimenti rapporto alla sicurezza della proprietà, che trovansi nelle patenti, non sono meno considerabili di quelli relativi alla sicurezza personale. Colle antiche leggi di Francia, nessuno poteva essere arrestato, od imprigionato per debiti privati. Ordon. des Rois de France, tom. I, p. 72. 80. Se qualcuno veniva arrestato senza essere colpevole di un delitto capitale, era lecito il sottrarlo dalle mani degli oficiali che avevanlo accalappiato. Ordon. III, p. 17. L'esenzione dall'arresto per debiti era pure goduta in altri paesi. Gudenus Sylloge Diplom. 473. Sembra che nella società, finchè rimase in uno stato di semplicità e rozzezza, i debiti venissero conside-

rati come un' obbligazione meramente personale, e che gli uomini avessero già fatto progressi verso la raffinatezza, prima che acquistassero i creditori il diritto di sequestrare la proprietà dei debitori per farsi pagare. Gli espedienti a ciò relativi, furono introdotti tutti in origine nelle comunità, e possiamo tracciarne i progressi graduali. — 1. La specie di sicurtà più semplice e più naturale era, che la persona che vendeva una mercanzia, dovesse ricevere, da chi comperavala, un pegno da restituirsi al pagamento della medesima. Esistono le vestigia di questa pratica in diverse patenti di comunità. Dach. IX, 185, XI, 377. — 2. Allorquando non dava il pegno il debitore, e diveniva refrattario ed inabile al pagamento, era permesso al creditore d' impadronirsi degli effetti dell' altro, o di propria autorità, o coll' appoggio della forza armata. I cittadini di Parigi sono da reale Mandato garantiti. » Ut ubicumque, et quocumque modo poterunt, tantum capiant, unde paecuniam sibi debitam integre, et plenarie habeant, et inde sibi invicem adiutores existant. Ordon. etc., tom. I, p. 6. Questa rozza pratica, coerente alla violenza di uno stato di natura, fu più a lungo tollerata che non potrebbe sembrare compatibile con uno stato di società, ove le leggi e l' ordine fossero in qualche modo conosciuti. L' ordinanza che autorizzala, fu emanata A. D. 1134, e quella che la corregge, e proibisce ai creditori di impossessarsi degli effetti dei debitori, diversamente che per mezzo di sentenza di un magistrato, e sotto l' ispezione del medesimo, non fu pubblicata che nel 1351. Ordon., tom. II, p. 438. Egli è però probabile, che gli uomini abbiano imparato, coll'osser-

vare i disordini prodotti dal primo modo di procedere, a correggerla in pratica prima che la legge provvedesse a quest' effetto un rimedio. Qualunque lettore dotato di discernimento, applicherà quest' osservazione a molte altre usanze e pratiche, di cui ho fatto menzione.

Le usanze nuove non devono sempre attribuirsi a leggi che le autorizzano, e quelle cose che l' esperienza umana ha trovato adattate e benefiche, non ricevono dagli statuti che una legale sanzione. — 3. Non appena fu prescritta l' interposizione del Magistrato, che fu provveduto sul modo di porsi al possesso, o di sequestrare gli effetti mobili di un debitore, e se questi non erano sufficienti a coprire il debito, la proprietà immobile dello stesso, o sostanza territoriale, era soggetta ugualmente a *staggina*, ed era venduta a benefizio del creditore. Dach. IX, p. 184, 185, XI, p. 348, 380. Siccome questo regolamento forniva al creditore la più completa sicurezza, lo si considerava talmente severo, che l' umanità indicò in qual modo limitarne l' esecuzione. Fu proibito ai creditori d' impossessarsi degli oggetti usuali di vestiario, del letto, della porta della casa, degli stromenti d' agricoltura che appartenevano al debitore. Dach. IX, 184, XI, 377. E per lo stesso principio, allorchè divenne più generale la facoltà di sequestrare gli effetti, non potevansi toccare le armi ed il cavallo di un gentiluomo. Dach. IX, 185. Essendo la caccia il divertimento favorito de' Nobili guerrieri, l' imperatore Lodovico il Pio proibì che si andasse al possesso di un falcone in conto di qualche debito, o per convenzione. Capitul. lib. IV, §. 21. Ma se il debitore non aveva altri mobili,

anche questi articoli privilegiati potevano essere sequestrati. — 4. Onde rendere completa la sicurezza della proprietà entro una comunità, ogni persona ammessavi, come membro, era obbligata di comprare, o fabbricare una casa, o di comprare delle terre entro i precinti della medesima, o di portare almeno in città una porzione considerabile de' proprii mobili *per quæ justiciari possit, si quid forte in eum querelæ evenerit.* Dach. XI, 326, Ordon. I, 367. Libertates Sancti Georgii de Esperanchia, Hist. du Dauphiné, tom. I, pag. 26. — 5. Affinchè la sicurezza fosse, per quanto possibile, perfetta, sembra che i membri della comunità si obbligassero l'uno per l'altro. Dach. X, 644. — 6. Tutte le liti relative alla proprietà erano sottoposte, entro la comunità, al processo di magistrati e giudici, che i cittadini eleggevano, o nominavano. Le decisioni di questi giudici erano più coerenti e fisse, che le sentenze che dipendevano dal capriccio e dalla volontà arbitraria di un Barone, che si credeva a tutte le leggi superiore. Dach. X, 644, 646, XI, 344, et passim. Ordon. III, 204 — 7. Non potevasi imporre una tassa arbitraria sopra nessun membro della comunità, poichè il Signore superiore che accordava la patente, accettava un censo od un tributo stabile in cambio di qualunque esazione. Ordon. tom. III, 204. Libertates de Calma. Hist. du Dauphiné, tom. I, p. 19. Libertates Sancti Georgii de Esperanchia, ibid. p. 26. Nè potevano i membri di una comunità soffrire il danno di un' imposta ineguale per la somma che dovevasi dalla medesima somministrare, poichè nelle patenti di alcune inscrivansi de' regolamenti relativi al metodo di determinare la quota di tassa che po-

tevasi fare su di ciascuno gravitare. Dach. XI, 350, 365. San Luigi pubblicò un'Ordinanza in proposito, che si estese a tutte le comunità. Ordon., tom. I, 186. Questi regolamenti sono assai favorevoli alla libertà, poichè investono della facoltà di proporzionatamente dividere le tasse un certo numero di cittadini, scelti da ciascuna parocchia, ed obbligati per solenne giuramento a decidere secondo la giustizia. - Che la più perfetta sicurezza fosse uno degli oggetti, che si prefissero quelli che istituirono le comunità, noi l'apprendiamo non solamente dalla natura della cosa, ma dalle espressioni stesse di diverse patenti, fra le quali farò parola solamente di quella concessa da Eleonora, regina d'Inghilterra, e duchessa di Guienna alla comunità di Poitiers, « ut sua propria melius defendere possint, et magis integre custodire ». Du Cange, voce *Communia*. v. II, 863. — Tali sono alcuni de' regolamenti principali stabiliti nelle comunità, durante i secoli duodecimo e decimoterzo, e possono riguardarsi come i primi rudimenti di legge e d'ordine, e grandemente contribuirono ad introdurre un governo regolare fra tutti i membri della società. Non appena furono le comunità istituite, che sentimenti elevati di libertà si fecero conoscere. Allorquando Umberto, signore di Beaujeu, nel concedere alla città di Belleville una patente di comunità, esigette dagli abitanti un giuramento di fedeltà a lui e ai suoi successori, fu per parte della città stipulato, che egli giurasse di serbarne le franchigie e la libertà, e, per maggiore sicurezza, fu obbligato a far prestare un uguale giuramento a venti gentiluomini responsabili solidariamente con lui. Dach. IX, 183. Nello stesso modo, il Si-

gnore di Moirens, nel Delfinato, produsse un certo numero di persone, come sicurtà per l'osservanza degli articoli contenuti nella patente di comunità a quella città accordata. Queste eransi obbligate di darsi prigioni agli abitanti di Moirens, nel caso in cui il Signore assoluto avesse violato le franchigie della città, e di rimanere presso i medesimi finchè avessero da lui ottenuto soddisfazione. Hist. du Dauphiné, tom. I, p. 17. Se il Podestà, o primo Magistrato di una città, offendeva un cittadino, egli era obbligato di dare cauzione per la sua comparsa in giudizio, ugualmente che un privato, e, se condannato, soggiaceva alle stesse penalità. Dach. IX, 183. Queste erano idee di eguaglianza sconosciute ne' tempi feudali. Le comunità erano tanto favorevoli alla libertà, che distinguevansi col nome di *Libertates*. Du Cange, v. II, p. 863. Esse furono da principio estremamente in odio ai Nobili, che prevedevano quale freno andava a porsi al proprio potere e dominio. Guiberto, abate di Nogent, le chiama invenzioni esecrabili, per mezzo delle quali, in opposizione alla legge e alla giustizia, sottraevansi gli schiavi all'obbedienza che dovevano ai padroni. Du Cange, ib. 862. Lo zelo, con cui alcuni fra' Nobili e fra i potenti Ecclesiastici, si opposero allo stabilimento delle comunità e procurarono di limitarne i privilegi, fu straordinario. Un esempio ne abbiamo sorprendente nelle contese fra l'Arcivescovo di Reims e gli abitanti di quella comunità. Fu per un tempo considerevole l'occupazione d'ogni arcivescovo il circoscrivere i diritti e la giurisdizione della comunità, e il grand' oggetto dei cittadini, massime allorquando la sede era vacante, di mantenere, di

ricuperare, di estendere questa giurisdizione. Hist. civ. et Polit. de la ville de Reims par d'Anquetil, tom. I, p. 287, etc.

Le osservazioni da me fatte sullo stato delle città, e sulla condizione degli abitanti di essa, sono confermate da passi innumerevoli negli Storici e leggi del medio evo. Non è però senza probabilità, che alcune città di primo ordine si trovassero in uno stato migliore, e godessero un grado maggiore di libertà. Sotto il governo dei Romani, il governo municipale stabilito nelle città era estremamente favorevole alla libertà. Estesa era la giurisdizione del Senato in ciascuna corporazione, ampii i privilegi dei cittadini. Avvi ragione di credere, che alcune delle più grandi città, sfuggite alla rabbia devastatrice de' Barbari, conservassero in gran parte almeno l'antica forma di governo. Erano rette da un consiglio di cittadini, e da magistrati cui eleggevano esse medesime. Forti presunzioni in favore di questa opinione le troviamo in Du Bos, Hist. Crit. de la Mon. Franc., tom. I, p. 18, ec., tom II, p. 524, edit. 1742. Appare da alcune patenti di comunità, concesse a città ne' secoli duodecimo e decimoterzo, che queste confermino solamente i privilegi, che gli abitanti avevano prima dell'istituzione della comunità. Dacher Spicileg., vol. XI, p. 345. Altre città riclamarono i proprii privilegi, perchè avevanli posseduti senza interruzione dai tempi de' Romani in poi. Hist. Crit. de la Mon. Franc., tom. II, p. 333. Ma così piccolo era il numero delle città che godevano di queste immunità, che la forza delle mie conclusioni, nel testo, non soffre la più piccola alterazione.

Nota XVII. Sez. I. Pag. 42. (B).

Avendo dato piena contezza dello stabilimento delle comunità e degli effetti che ne derivarono in Italia ed in Francia, sarà necessario il far delle ricerche con qualche attenzione dei progressi delle città e del governo municipale in Germania. Gli antichi Germani non avevano città, e nemmeno nei casali e villaggi fabbricavano essi le case l'una all'altra contigue. Tac. de More Germ., cap. 16. Consideravano per un contrassegno di servitù, l'essere obbligati di soggiornare in una città circondata di mura. Allorquando una tribù aveva scosso il giogo de' Romani, esigevasi dalle altre, come una prova di aver ricuperato la libertà, che demolissero le mura di una città che i Romani avevano nel paese di questa fabbricato. Gli animali i più feroci perdono pure, dicevan essi, lo spirito ed il coraggio, quando sono rinchiusi. Tac. Hist. lib. IV, c. 64. I Romani fabbricarono diverse città di riguardo sulle rive del Reno; ma in tutto il vasto tratto di paese da quel fiume alle coste del Baltico, esisteva appena una città prima del secolo nono. Conringius, Exercitatio de Urbibus Germaniae, Oper., vol. I, §. 25, 27, 31, ec. Einecio differisce da Conringio su di questo rapporto; ma accordando ancora il maggior peso ai suoi argomenti ed autorità, risulta ancora che eranvi pochi luoghi in quelle estese regioni, a cui alcuni Istorici abbiano dato il nome di città. Elem. Iuris German. lib. I, §. 102. Sotto Carlo Magno e gli Imperatori della sua famiglia, incominciando a migliorarsi lo stato politico della

Germania, furono fondate diverse città, ed avvezzaronsi gli uomini ad associarsi e a vivere insieme. Carlo Magno fondò due Arcivescovadi, e nove Vescovadi nelle più considerabili città della Germania. Aub. Miraei, Op. Dip., vol. I, pag. 16. I suoi successori ne accrebbero il numero, e siccome i Vescovi fissavano in queste città la propria residenza, e vi adempivano le funzioni religiose, ciò indusse molta gente a stabilirvisi. Conring. ibid., §. 48. Ma Enrico, soprannominato l'Uccellatore, che incominciò a regnare, A. D. 920, deve considerarsi come il gran fondatore di città in Germania. Era in quel tempo l'Impero infestato dalle incursioni degli Ungari, e di altri Barbari, e, per opporvisi, Enrico incoraggiò tutti i suoi sudditi a stabilirsi in città, cui circondò di mura e torri, e rese in tal modo la condizione de' cittadini più onorevole che non fosse dapprima. Wittikindus, Annal., lib I, ap. Conring., §. 82. Da quest'epoca in poi s'accrebbe il numero delle città, e maggiormente si popolarono e s'arrichirono. Ma erano sempre destitute di libertà e giurisdizione municipale. Quelle, che erano situate ne' demanii imperiali, erano all'Imperatore soggette. I *Comites, Missi*, ed altri giudici delle medesime vi presedevano, e dispensavano la giustizia. Le città situate sui poderi di un Barone, facevano parte del suo feudo, ed egli e i suoi uficiali esercitavano parimente la giurisdizione nelle medesime. Conring. ibid. §. 73. 74. Heinec., Elem. Jur. Germ., lib. I, §. 104. I Germani imitarono dagli Italiani l'istituzione delle comunità. Knipschildius Tractatus Polit. Histor. Jurid. de Civit. Imp. Juribus, vol. I, lib. I, cap. 5, N. 23. Federico Barbarossa fu il

primo Imperatore, che, per le stesse ragioni che determinarono Luigi il Grosso, moltiplicò le comunità, onde circoscrivere il potere dei Nobili. Pfeffel, Abrégé de l' Hist. et du Droit Publique d' Allemagne, 4.to, p. 297. Dal regno d'Enrico l' Uccellatore al tempo in cui le città in Germania acquistarono un pieno possesso delle proprie immunità, circostanze diverse contribuirono ad accrescerle. Lo stabilimento de' Vescovadi (già menzionato), e le cattedrali che vennero erette, indussero naturalmente molte persone a fissarvi il loro soggiorno. Divenne usanza il tenere consigli e Corti di giudicature d' ogni sorta, tanto civili che ecclesiastiche, nelle città. Nel secolo undecimo, molti schiavi furono affrancati, che si stabilirono per la maggior parte nelle città. Delle miniere scoprironsi e lavoraronsi in diverse province, che attrassero tanto concorso di gente, per cui furono fondate differenti città. Conringio §. 105. Le città, nel decimoterzo secolo, incominciarono a far lega per la propria difesa, e per reprimere i disordini causati dalle esazioni, e dalle guerre private de' baroni. Ciò rese la condizione degli abitanti delle città più sicura di quella di qualunque altro ordine d' uomini, e li adescò a divenire membri della comunità delle medesime. Conringio §. 74. Nelle città di Germania esistevano tre Ordini di persone, ed erano i Nobili, o *familiae*; i cittadini, o *liberi*; e gli artigiani, i quali erano schiavi, o *homines proprii*. Knipsch., lib. II, cap. 29, N. 13. Enrico V, che incominciò a regnare, A. D. 1106, affrancò gli schiavi che erano artigiani, od abitanti di diverse città, e diede ad essi il rango di cittadini, o *liberi*. Pfeffel p. 254. Knipsch, lib. II, c. 29,

N. 113, 119. Sebbene le città di Germania non acquistassero la libertà così presto come quelle di Francia, esse ampliarono però molto maggiormente i loro privilegi. Tutte le città imperiali e libere, delle quali il numero è rilevante, acquistarono un pieno diritto di *immediate*, col qual termine di giurisprudenza alemanna noi dobbiamo comprendere, che erano soggette al solo Imperatore, e godevano nei proprii precinti di tutti i diritti di una piena ed indipendente sovranità. I privilegi diversi delle città imperiali, che erano le depositarie della libertà alemanna, sono enumerati da Knipschild, lib. II. Gli articoli i più importanti sono noti generalmente, e sarebbe fuori di luogo il fare delle perquisizioni entro minute particolarità.

Nota XVIII. Sez. I. Pag. 42. (s).

Gli Storici spagnuoli quasi sempre conservano il silenzio sull' origine e i progressi delle comunità in quel regno, cosichè non posso fissare, con qualche grado di certezza, il tempo e il modo con cui vi furono introdotte. Sembra però, da quanto dice Mariana, vol. II, pag. 221, in fol., Hagae 1736, che, nell' anno 1350, diciotto città avessero ottenuto una rappresentanza nelle Cortes di Castiglia. Dall' informazione, che, rapporto alla costituzione e pretese di esse, sarà data alla sezione III di questo volume, chiaramente risulta, che ne erano i privilegi e la forma di governo eguali a quelli delle altre corporazioni feudali, e ciò, come pure la perfetta somiglianza delle istituzioni ed atti politici in tutti i regni feudali, può condurci a concludere, che le co-

munità fossero colà introdotte nello stesso modo, e probabilmente nello stesso tempo all' incirca, che presso le altre nazioni d' Europa. Nell' Aragona, come avrò l' occasione di osservare in altra nota, sembra, che le città abbiano di buon' ora acquistato immunità estese, ed una parte della legislatura. Nell' anno 1118, i cittadini di Saragozza, non solo avevano ottenuto libertà politica, ma furono dichiarati di un rango uguale ai Nobili di seconda classe, e furono ad essi concesse molte altre immunità, sconosciute in altre parti d' Europa fra persone della loro condizione. Zurita, Annales de Aragon., t. I, p. 44. In Inghilterra, lo stabilimento delle comunità, o corporazioni, fu posteriore alla conquista. La pratica fu tolta in Francia, e i privilegi concessi dalla Corona furono perfettamente simili a quelli che ho enumerato. Ma siccome questa parte della Storia è ben nota alla più parte de' miei lettori, senza entrare in critica o minuta discussione, rimanderolli agli autori che hanno pienamente illustrato questo punto interessante nella Storia d' Inghilterra. Brady, Trattato de' Borghi, Madox Firma Burgi, cap. I, sez. IX. Hume, Storia d'Inghilterra, vol. I, app. I e II. Non è improbabile che alcune delle città d' Inghilterra fossero formate in corporazioni sotto i Re sassoni, e che le patenti concesse dai Re, della dinastia normanna, non fossero patenti di *affrancazione* dallo stato di schiavitù, ma una conferma di privilegi, di cui precedentemente godevano. Vedi Lyttelton, Storia d'Enrico II, vol. II, p. 317. Le città d'Inghilterra erano però poco ragguardevoli nel secolo duodecimo, e una chiara prova ne somministra la Storia ultimamente citata. Fitzstephen,

autore contemporaneo, dà nna descrizione della città di Londra sotto il regno di Enrico II, e i termini in cui parla del commercio e ricchezza della medesima, non che della magnificenza degli abitanti, non suggerirebbero un'idea inadequata del suo stato attuale, ora che è la più grande e la più opulenta città dell'Europa. Ma tutte le idee di grandezza e magnificenza sono meramente comparative. Appare da Pietro Di Blois, arcidiacono di Londra, che fiorì sotto lo stesso regno, ed era in situazione di esserne ben al fatto, che questa città, di cui Fitzstephen ci dà così pomposa contezza, non contenesse oltre i quarantamila abitanti. Ibid. 315, 316. Le altre città erano picciole in proporzione, e non in grado di pretendere estesi privilegi. Che la costituzione de' borghi in Iscozia, rassomigliasse in molti casi quella delle città di Francia e d'Inghilterra, risulta chiaramente dalle *Leges Burgorum*, annesse alla *Regiam Majestatem*.

Nota XIX. Sez. I. Pag. 47. (r).

Appena dopo l'introduzione del terzo Stato nel concilio nazionale, lo spirito di libertà, eccitato in Francia da questa misura, incominciò a produrre effetti importantissimi. In diverse provincie, la Nobiltà e le comunità formarono associazioni, per mezzo delle quali obbligaronsi a difendere i proprii diritti e privilegi contro il formidabile ed arbitrario procedere del Re. Il conte di Boulainvilliers ha conservato una copia di una di queste associazioni colla data del 1314, dodici anni dopo l'ammissione dei

deputati delle città agli Stati generali. Histoire de l'ancien gouvernement de la France, tom. II, p. 94. Il vigore con cui il popolo sosteneva e preparavasi a difendere i proprii diritti, obbligò il Sovrano a rispettarli. Sei anni dopo questa associazione, Filippo il Lungo emanò un ordine di citazioni alla comunità di Narbonne ne' seguenti termini: « Filippo, per la grazia ec., ai nostri ben amati ec. Noi desideriamo con tutto il cuore, e sopra tutte le altre cose, di governare il nostro regno e il nostro popolo in pace e tranquillità coll'aiuto di Dio, e di riformare il nostro detto regno fino al punto di cui sta in bisogno, per il pubblico bene, e per il benefizio dei nostri sudditi, i quali ne' passati tempi sono stati aggravati ed oppressi, in diversi modi, dalla malizia di varie persone, siccome fummo dalla voce comune istrutti, non meno che dall' informazione di uomini buoni degni di credito; ed avendo noi determinato nel nostro Consiglio, che abbiamo chiamato ad adunarsi nella nostra buona città ec., di rimediare col massimo nostro potere, con tutti i modi e mezzi possibili a tenore di ragione e giustizia, e volonterosi che ciò abbia ad essere fatto con solennità e deliberazione dal parere de' Prelati, Baroni e buone città del nostro regno, e particolarmente di voi, e che ciò debba trattarsi in concorrenza della volontà di Dio, e pel Dio del nostro popolo, Noi perciò comandiamo ec. » Mably, obs. II, App. p. 386. Converrò che queste siano solamente le parole formali di uno stile pubblico e legale, ma le idee sono singolari, e molto più liberali ed estese che non potrebbe aspettarsi da quel secolo. Un Monarca popolare della Gran Brettagna s'indirizzerebbe difficil-

mente al Parlamento in termini alla libertà pubblica maggiormente favorevoli. Abbiamo nella Storia di Francia un esempio sorprendente dei progressi che i principii di libertà avevano fatto in quel Regno, e dell' influenza acquistata sugli Stati generali dai deputati delle città. Durante le calamità in cui la guerra coll' Inghilterra e la prigionia del re Giovanni avevano involto la Francia, gli Stati generali fecero uno sforzo ardito per estendere i proprii privilegi e giurisdizione. I regolamenti stabiliti dagli Stati tenuti, A. D. 1355, relativamente al modo di levare le tasse, di cui non cedettero già l'amministrazione alla Corona, ma a' commissarii nominati dagli Stati; al coniare danaro, al riparare al gravame della provvigione per la reale famiglia, all' amministrazione regolare della giustizia, sono molto più adattati al genio di un governo repubblicano, che di una monarchia feudale. Questo curioso statuto trovasi stampato. Ordon., t. III, p. 19. Quelli che hanno l'opportunità di consultare quest' ampia collezione, ne troveranno un compendio nell' Hist. de France par Villaret, t. IX, p. 130, o nell' Hist. de Boulainvilliers, tom. II, 213. Gli Storici francesi rappresentano il vescovo di Laone Marcello, Proposto de'mercanti di Parigi, che avevano la direzione municipale di quest' assemblea, come tribuni sediziosi, violenti, interessati, ambiziosi, ed aventi di mira innovazioni sovvertitrici della costituzione e governo nel proprio paese. La cosa può essere vera, ma questi uomini godevano la confidenza del popolo, e le misure che essi proposero, come le più popolari ed accette, provarono chiaramente, che lo spirito di libertà erasi diffuso maravigliosamente, e che le idee di go-

verno, dominanti in Francia a quel tempo, erano estremamente liberali. Gli Stati generali tenuti in Parigi, A. D. 1355, erano composti di circa ottanta membri, più della metà de' quali erano deputati delle città. M. Secousse, Préf. aux Ordon., t. III, p. 48. Sembra che nelle varie assemblee degli Stati, tenute durante il regno di Giovanni, i rappresentanti delle città avessero molta influenza, ed in ogni rapporto era il terzo Stato considerato come uguale a ciascuno degli altri due. Ibid. passim. Questi energici sforzi furono fatti in Francia, lungo tempo prima che la Camera de' Comuni acquistasse in Inghilterra una considerabile influenza nella legislatura. Siccome il sistema feudale era giunto in Francia al suo massimo più presto che in Inghilterra, così incominciò a declinarvi più presto. In Inghilterra quasi tutti i tentativi per istabilire od ampliare la libertà del popolo, ebbero un buon esito: ebberlo in Francia sgraziato. Quali eventi fortuiti, o cause politiche producessero questa differenza, non è ora mio assunto l'indagare.

Nota XX. Sez. I. Pag. 49. (v).

In una nota precedente, N. VIII, ho fatto delle ricerche sulla condizione di quella parte del popolo che attendeva all'agricoltura, e ne ho fatto conoscere la dura ed infelice situazione. Allorquando si concessero patenti di libertà e manumissione a questa gente, contenevano esse quattro privilegi corrispondenti ai quattro gravami principali, a cui sono soggetti gli uomini in istato di schiavitù. — 1. Vi si rinunziava al diritto di disporre delle loro persone

per mezzo di vendita, o cessione. — 2. Veniva ad essi accordata la facoltà di disporre delle proprietà ed effetti con testamento, od altro atto legale, o succedendone la morte *ab intestato*, che la proprietà ed effetti loro passassero agli eredi legali nell' ugual modo che quelle delle altre persone. — 3. I servigi e i tributi che al superiore o Signore assoluto dovevano, e che erano arbitrarii ed imposti a capriccio, v' erano con precisione regolati. — 4. Concedevasi ad essi il privilegio di maritarsi con qualunque donna scegliessero, mentre prima non potevano contrarre matrimonio senza il permesso del proprio Signore, e con una delle sue schiave solamente. Queste particolarità tutte trovaronsi unite nella patente *Habitatoribus Montis Britonis*, A. D 1376 Hist. du Dauphiné, tom. I, p. 81. Molte circostanze concorsero, colle già mentovate nel testo, a liberarli da uno stato così miserabile. Lo spirito mansueto della Religione cristiana, le dottrine da essa insegnate rapporto all' uguaglianza originale del genere umano, gli argomenti della medesima sul governo divino, e l'occhio imparziale con cui l' Onnipotente vede gli uomini di qualunque condizione, e li ammette a partecipare de' suoi benefizii, sono cose tutte colla servitù inconsistenti. Ma da considerazioni di interesse e da massime di falsa politica, furono gli uomini spinti a condursi in opposizione a tali principii in questo e in molti altri casi. S'accorsero però talmente di questa inconsistenza, che riputavasi un atto di pietà assai meritorio ed accetto al cielo, il dare la libertà a' compagni cristiani. Lo spirito d' umanità della religione lottava colle massime ed i costumi del Mondo, e più d'altra cosa contribuì ad

introdurre la pratica della manumissione. Il Pontefice Gregorio il Grande, che regnò verso il fine del secolo sesto, nell' accordare la libertà ad alcuni servi schiavi così si esprimeva: » Cum Redemptor noster, totius conditor naturae, ad hoc propitiatus humanam carnem voluerit assumere, ut divinitatis suae gratia, dirempto (quo tenebamur captivi) vinculo, pristinae nos restitueret libertati; salubriter agitur, si homines, quos ab initio liberos, natura protulit, et jus gentium jugo substituit servitutis, in ea, qua nati fuerant, manumittentis beneficio libertate reddantur ». Gregor. Magn. ap. Potgiess., lib. IV, c. I, §. 3. Diverse leggi o patenti, fondate sopra ragioni uguali a questa, trovansi nello stesso autore, ed una gran parte delle patenti di manumissione, prima del regno di Luigi X, vennero concesse *pro amore Dei*, *pro remedio animae*, *pro mercede animae*, Murat., Antiq. Ital., vol. I, p. 849, 850. Du Cange, voce *manumissio*. La formalità del manomettere eseguivasi in una chiesa egualmente che una solennità religiosa. La persona, che doveva essere affrancata, veniva condotta attorno all' altare maggiore con una torcia in mano, ed afferrava i fianchi dell' altare, mentre pronunciavansi le parole solenni, che gli conferivano la libertà. Du Cange, ibid., vol. IV, p. 467. Trascriverò porzione di una patente di manumissione accordata, A. D. 1056, tanto perchè contiene una piena contezza delle cerimonie usate nella formula, che come un esempio della poca cognizione di lingua latina che avevasi in quella barbara età. Essa è concessa da Villa, vedova di Ugo Duca, e Marchese in favore di Clariza, una fra le sue schiave: » Et ideo nos Domine Ville inclite cometisse — libero et ab-

solvo te Cleriza filia Uberto — pro timore omnipotentis Dei, et remedio luminarie anime bone memorie quondam supra scripto Domini Ugo gloriosissimo, ut quando illum Dominus de hac vita migrare jusserit, pars iniqua non abeat potestatem ullam, sed anguelus Domini nostri Jesu Christi colocare dignitur illum inter sanctos dilectos suos; et beatus Petrus princips apostolorum, qui habed potestatem omnium animarum ligandi, et absolvendi, ut ipsi absolvat animae ejus de peccatis sui, et aperiad illum janua paradisi; pro eadem vero rationi in mano mite te Benzo praesbiter, ut vadat tecum in ecclesia sancti Bartholomaei apostoli, traad te tribus vicibus circa altare ipsius ecclesiae cum caereo apprehensum in manibus tuis et manibus suis; deinde exite ambulate in via quadrubio, ubi quatuor vie se deviduntur. Statimq.; pro remedio luminarie anime bone memorie quondam supra scripto Domini Ugo et ipsi presbiter Benzo fecit omnia, et dixit: Ecce quatuor vie, ite et ambulate in quacumq; partem tibi placuerit, tam sic supra scripta Cleriza, qua nosque tui heredes, qui ab ac hora in antea nati, vel procreati fuerit utriusq; sexus, etc. » Murat., ibid., p. 853. Altre patenti potrebbersi scegliere, che, in fatto di grammatica e di stile, non sono niente affatto a questa superiore. Manomettevasi frequentemente al letto di morte, o con testamento. Siccome le menti degli uomini sono in tali momenti suscettibili di sentimenti di pietà e di umanità, questi fatti procedevano da motivi religiosi, e *pro redemptione animae*, onde divenire accetti a Dio. Du Cange, ubi supra, pag. 470, voce *servus*, vol. VI, pag. 451. Un altro metodo per ottenere la li-

bertà era quello di entrare negli Ordini sacri, o di prendere l'abito in un monastero. Ciò fu per qualche tempo permesso; ma tanti furono gli schiavi che con questo mezzo si sottrassero ai padroni, che la pratica fu circoscritta in appresso, e finalmente proibita dalle leggi di quasi tutte le nazioni europee. Murat., ibid., p. 842. In conformità di questi principii, i Sovrani, in occasione della nascita di un figlio o di qualche altro fausto avvenimento, determinavano l'affrancazione di un dato numero di schiavi, in testimonianza di gratitudine a Dio pel ricevuto benefizio. Marculfi, Form., lib. I, cap. 39. Esistono diverse formole di manumissione pubblicate da Marculfo, e tutte fondate sopra considerazioni religiose, per ottenere il favore di Dio, o il perdono de' peccati. Lib. II, cap. 23, 33, 34, edit. Baluz. La stessa osservazione ha luogo rapporto alle altre raccolte di *formulae* annesse a Marculfo. Nello stesso modo che sentimenti religiosi inducevano ad accordare la libertà a persone professanti la stessa religione, gementi sotto il giogo di servitù, così egualmente idee mal' intese di divozione guidavano altri a rinunciare a questa stessa libertà. Allorquando, qualcuno concepiva un rispetto straordinario pel santo protettore di qualche chiesa o monastero, ove egli fosse accostumato di attendere al culto religioso, non era fuori d'uso, fra gente che aveva un'eccessiva riverenza superstiziosa, di dichiararsi colla propria posterità schiavi del Santo. Mabillon de re Diplomat., lib. VI, 632. Gli *oblati*, o schiavi volontarii delle chiese e monasteri erano numerosissimi, e possono dividersi in tre classi differenti. La prima era composta, di quelli che ponevansi coi proprii effetti sotto

la protezione di una chiesa o monastero particolare, obbligandosi a difenderne i privilegi e la proprietà contro qualunque aggressore, ed erano spinti a farlo, non meramente da divozione, ma per ottenere quella sicurezza che proveniva dalla protezione della Chiesa. Erano vassalli, anzichè schiavi, e, qualche volta, uomini di nascita nobile, trovavano prudente l'assicurarsi la protezione della Chiesa in questo modo. Persone della seconda classe obbligavansi a pagare sui proprii poderi una tassa annua, o censo ad una chiesa o monastero, ed oltre ciò impegnavansi anche di eseguire certi servigi, ed erano chiamati *censuales*. L'ultima classe consisteva in quelli che rinunciavano alla propria libertà, e divenivano schiavi nello stretto senso della parola. Erano questi chiamati *ministeriales*, e rendevano schiavi i proprii corpi, come portano alcune carte, per procurare la libertà delle proprie anime. Potgiesserus, de statu servorum, lib. I, cap. I, §. 6, ec. Quanto fosse zelante il Clero nell' incoraggiare le opinioni che guidavano a questa pratica, apparirà da una clausola in una patente, con cui uno si dedica come schiavo ad un monastero. » Cum sit omni carnali ingenuitate generosius extremum quodcumque, Dei servitium scilicet quod terrena nobilitas multos plerumq; vitiorum servos facit servitus vero Christi nobiles virtutibus reddit, nemo autem sani capitis virtutibus vitia comparaverit, claret pro certo eum esse generosiorem, qui se Dei servitio praebuerit proniorem. Quod ego Ragnaldus intelligens, ec. ». Un altro autore dice: » Eligens magis esse servus Dei, quam libertus saeculi, firmiter credens et sciens, quod servire Deo, regnare est, summaque ingenuitas sit in qua servitus com-

parabatur Christi, etc. Du Cange, voce *oblatus*, vol. IV, p. 1286, 1287. Non sembra che l'affrancazione degli schiavi fosse una pratica frequente; finchè fu in vigore il sistema feudale. Furonvi anzi delle leggi, che posero limiti alla medesima come dannosa alla società, Potgiess., lib. IV, c. 2, §. 6. La classe infima dovette la ricupera della propria libertà al decadimento di quella politica aristocratica, che collocava il potere il più esteso nelle mani di pochi membri della società, e deprimeva il restante. Allorquando Luigi X emanò la sua ordinanza, diversi schiavi erano talmente avvezzi alla servitù, ed avviliti dalla loro infelice situazione, che ricusarono di accettare la libertà che lor si offriva. Dach., Spicil., vol. XI, p. 387. Lungo tempo dopo il regno di Luigi X, diversi fra la Nobiltà francese sostennero l'antico dominio sopra gli schiavi. Risulta da un' Ordinanza del famoso Bertrando Du Guesclin, Contestabile di Francia, che l'usanza di affrancarli era considerata come un'innovazione pericolosa. Morice, Mém. pour servir de preuves à l'Hist. de Bret., tom. II, p. 100. In alcuni casi, allorquando gli schiavi prediali dichiaravansi liberi, erano sempre obbligati a prestare agli antichi padroni alcuni servigi, ed erano tenuti in uno stato diverso da quello degli altri sudditi, essendo loro vietato di comprare terreni, o divenire membri di una comunità entro i precinti del feudo a cui appartenevano dapprima. Martene et Durant, Thesaur. Anecdot., vol. I, pag. 914. Non sembra però che ciò fosse comune. — Non v'è legge generale sulla manumissione degli schiavi, nel libro *Statuti* dell' Inghilterra, simile alla già citata dalle Ordinanze dei re di Francia. Quantunque sembri che

il genio della Costituzione inglese abbia di buon'ora favorito la libertà personale, la schiavitù personale continuò nullameno in Inghilterra in alcuni luoghi. Nell' anno 1514, noi troviamo una patente di Enrico VIII, che affranca due schiavi appartenenti ad una delle sue signorie. Rym. Faeder., vol. XIII, p. 470. Più tardi, nel 1574, trovasi una commissione della regina Elisabetta relativamente alla manumissione di certi schiavi a lei spettanti. Rym., in *Observat.* sugli statuti, ec., p. 251.

Nota XXI. Sez. I. Pag. 56. (x).

Non havvi ne' secoli di mezzo un'usanza più singolare di quella delle guerre private. Questo diritto così importante dominava talmente, che i regolamenti, relativi al medesimo, figurano molto nel sistema delle leggi del medio evo. Montesquieu, il quale ha sbrogliato tanti punti intricatissimi della giurisprudenza feudale, ed ha tanta luce gettato sopra usanze oscure e poco intelligibili, non fu guidato dal suo soggetto a considerare questo punto. Io darò perciò un raggnaglio più minuto delle usanze e regolamenti che diressero una pratica tanto contraria alle idee relative al governo ed all' ordine, che sono attualmente in corso presso le nazioni incivilite. — 1. Fra gli antichi Germani, non che fra gli altri popoli nell' uguale stato di società, il diritto di vendicare le ingiurie era un diritto privato e personale esercitato colla forza dell' armi, senza aver ricorso ad arbitri, o appellarsi alla decisione di un magistrato. Le più chiare prove di ciò vennero prodotte alla nota VI.— 2. Questa pratica era tuttavia in vigore fra' Barbari,

dopo che si stabilirono nelle province dell' Impero che avevano conquistato; e siccome crebbero fra essi i motivi di dissensione, divennero anche più frequenti le risse di famiglia e le guerre private. Prove ne abbiamo negli Storici i più antichi, Greg. Turon., Hist. lib VII, cap. 2, lib. VIII, c. 18, lib. X, c. 27, e parimenti ne' codici delle leggi di questi popoli. Non era solamente permesso ai parenti di vendicare le offese fatte alla propria famiglia, ma ingiunto. Così dalle leggi degli Angli e Werini *ad quemcumque hereditas terrae pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica, et ultio proximi, et solatio leudis, debet pertinere*, tit. VI, §. 5, ap. Lindenbr. Leg. Salic., tit. 63, Leg. Longob.; lib. II, tit. 14, §. 10. — 3. I soli gentiluomini, o persone di nascita nobile, avevano il diritto di guerra privata. Tutte le dispute fra schiavi, villani, abitanti delle città, e uomini liberi, di una condizione inferiore, erano decise nelle Corti di giustizia. Il diritto di guerra privata supponeva nobiltà di nascita ed eguaglianza di rango nelle parti contendenti. Beaumanoir, Coustumes de Beauv., ch. LIX, p. 300. Ordon. des rois de France, t. II, 395, §. XVII, 508, §. XV, ec. I dignitarii ecclesiastici riclamavano ed esercitavano egualmente il diritto di guerra privata, ma, siccome non era decente cosa che essi avessero a sbrigare personalmente le proprie liti, così *advocati* o *vidames* erano scelti dai diversi monasteri e vescovadi. Questi erano comunemente uomini d' alto rango e riputazione, i quali divenivano i protettori delle chiese e de' conventi, da cui erano scelti, ne sposavano le liti e ne battagliavano le battaglie; *armis omnia quae erant ecclesiae viriliter defendebant, et*

vigilanter protegebant. Brussel, Usage des Fiefs, t. I, p. 144. Du Cange, voce *advocatus.* In molte occasioni, le idee marziali a cui erano avvezzi ecclesiastici di nobile nascita, fecero ad essi scordare lo spirito pacifico della professione che avevano abbracciato, e si portarono al campo capitanando i proprii vassalli » *flamma, ferro, caede, possessiones ecclesiarum praelati defendebant* ». Guido Abbas, ap. Du Cange, ib. p. 179. — 4. Non era semplicemente per ingiuria od offesa, che un gentiluomo era autorizzato a muovere guerra al suo avversario, ma atti atroci di violenza, insulti ed affronti, commessi pubblicamente, erano motivi legali per prendere l'armi contro gli autori de' medesimi. Que' delitti che sono a' dì nostri puniti capitalmente, presso nazioni incivilite, giustificavano allora le ostilità private. Beauman. ch. LIX, Du Cange, Dissert. XXIX sur Ioinville, p. 331. Ma quantunque la vendetta delle ingiurie, fosse il solo motivo che legalmente autorizzasse la guerra privata, pure le dispute sulla proprietà producevano ostilità frequenti, e terminavansi colla spada. Tutti quelli che trovavansi presenti, allorchè nasceva qualche lite o commettevasi un atto di violenza, erano inclusi nella guerra che ne seguiva, poichè supponevasi impossibile, che un uomo potesse rimanere neutrale, e non prendere parte coll' uno o coll' altro de' litiganti. Beauman. p. 300. — 6. I parenti pure di questi erano obbligati di sposare il partito del capitano cui erano disicongiunti. Du Cange, ib. 332, e ciò fondavasi sulla massima degli antichi Germani: » *suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse est;* massima naturale in un popolo semplice e rozzo,

fra cui la società e i legami politici rinforzano un tale sentimento. Il metodo di fissare il grado di affinità, che obbligava a prender parte nella lite d'un parente, era curioso. Mentre la Chiesa proibiva il matrimonio fra parenti in settimo grado, la vendetta della guerra privata estendevasi quanto quest'assurda proibizione, e, quelli che avevano una così lontana affinità, venivano involti nelle calamità della guerra. Ma allorchè la Chiesa incominciò a demordere da questo rigore, e non portò oltre il quarto grado di parentela la proibizione del matrimonio, un'egual restrizione ebbe luogo nella condotta della guerra privata. Beauman. 303. Du Cange, Dis. 333. — 7. Due fratelli germani non potevano muovere l'un contro l'altro guerra privata, poichè avevano entrambi gli stessi parenti, e quindi nè l'uno nè l'altro aveva chi nella lite fosse obbligato di sposarne il partito. Ma due fratelli uterini, o figli solamente della stessa madre, potevano farsi guerra, poichè ciascuno aveva parenti distinti. Beauman. p. 299. — I vassalli di un principale, in una guerra privata, erano involti nella contesa, poichè dalle massime feudali erano obbligati a prender l'armi in difesa del capitano da cui dipendevano, e di assisterlo in ogni lite. Non appena però furono introdotti i titoli feudali, e questa connessione artificiale fu stabilita fra i vassalli e il Barone da cui dipendevano, vennero i vassalli ad essere considerati nello stato delle parentele. Beauman. 309. — 9. Le guerre private furono frequenti per diversi secoli, e non vi fu cosa che maggiormente contribuisse ad aumentare i disordini nel governo, o ad incoraggiare la ferocia de' costumi, che ridusse le nazioni europee a

quello stato miserabile, che distingue il periodo di Storia da me preso in esame. Non vi fu cosa che fosse di maggiore ostacolo all'introduzione di una amministrazione di giustizia regolare, o con maggiore successo scoraggiasse l'industria, o ritardasse i progressi e la coltura delle arti di pace. Le guerre private erano proseguite con quell'accanimento di distruzione, sempre terribile quando è causato da un risentimento stizzoso che ha le armi in mano, ed è autorizzato dalla legge. Risulta dagli statuti, che proibirono o limitarono le private ostilità, che l'invasione del nemico il più barbaro non poteva, più delle guerre intestine, desolare un paese, ed essere agli abitanti funeste. Ordon., tom. I, p. 701, tom. II, p. 395, 408, 507, ec. Gli Storici contemporanei ne descrivono gli eccessi in termini che recano meraviglia ed orrore. Riporterò semplicemente uno squarcio della Storia della guerra santa, scritta da Guiberto Abate di Nogent: » Erat eo tempore maximis ad invicem hostilitatibus totius Francorum regni facta turbatio; crebra ubiq; latrocinia, viarum obsessio; audiebantur passim, immo fiebant incendia infiuita; nullis praeter sola, et indomita cupiditate existentibus causis exstruebantur praelia; et ut brevi totum claudam, quicquid obtutibus cupidorum subjacebat, nusquam attendendo cujus esset, praedae patebat ». Gesta Dei per Francos, v. I, p. 482.

Raccolti in tal modo i regolamenti principali, che dall'usanza furono stabiliti rapporto ai diritti ed allo esercizio della guerra privata, enumererò, in ordine cronologico, gli espedienti diversi posti in opera per abolire, o limitare questa pratica fatale — 1. Il primo

espediente impiegato dalla magistratura civile, per porre un confine alla violenza della vendetta privata, fu quello di fissare, con leggi, l'ammenda o composizione da pagarsi per ogni delitto. La persona offesa era originariamente il solo giudice relativamente al torto ch'egli aveva ricevuto, il grado di vendetta che doveva eseguire, non che la specie d'ammenda, o riparazione, di cui doveva rimanere soddisfatto. Il risentimento diveniva naturalmente altrettanto implacabile che feroce, ed era anzi un punto d'onore il non perdonare, nè riconciliarsi. Ciò rese indispensabile il determinare que' modi di comporsi, che fanno tanta figura nelle leggi delle nazioni barbare. La natura dei delitti e delle offese era stimata dal magistrato, e la somma dovuta alla persona ingiuriata era fissata con una accuratezza minuta, e sovente capricciosa. Rotari, il legislatore dei Lombardi, il quale regnava circa alla metà del secolo settimo, manifesta la sua intenzione nel determinare il prezzo di componimento da pagarsi dall'offensore, e nell' aumentarne il valore. È, egli dice, affinchè possa estinguersi l'inimicizia, cessare la persecuzione e ritornare la pace. Leg. Longob., lib. I, t. 7, §§. 10. — 2. Circa al principio del secolo nono, Carlo Magno colpì il male alla radice, e decretò: » Che allorquando taluno erasi reso colpevole di un delitto, od aveva commesso un oltraggio, egli avesse immediatamente a sottoporsi alla pena che la Chiesa imponeva, e ad offrire di pagare il prezzo di componimento dalla legge prescritto; e se la persona oltraggiata, o i parenti della medesima, avessero ricusato d'accettarlo, e presunto di vendicarsi personalmente coll'armi, le terre e proprietà di costoro

fossero confiscate». Capitul., A. D. 802, edit. Baluz. v. I, 371 —3. Ma in questo come in altri regolamenti, il genio di Carlo Magno fu superiore allo spirito del suo secolo. Le idee de' suoi contemporanei sul governo regolare erano troppo imperfette, e troppo feroci ne erano i costumi per sottoporsi a questa legge. Le private guerre, con tutte le calamità che seco trascinano, divennero più frequenti dopo la morte di questo gran monarca, ed i suoi successori non ebbero la capacità di porvi freno. La Chiesa credè necessità l'interporsi, ed abbiamo l'esempio della prima di queste interposizioni verso la fine del decimo secolo. Nell'anno 990, diversi Vescovi, nel mezzodì della Francia, si radunarono e pubblicarono varj regolamenti, onde porre de' limiti alla violenza e frequenza delle guerre private, ed ordinarono, che se qualcuno, entro le loro diocesi, si fosse avventurato di trasgredirli, dovesse essere escluso, vita sua durante, da tutti i privilegi cristiani, e gli si avesse a negare la sepoltura cristiana dopo morte. Du Mont, Corps Diplomatique, tom. I, p. 41. Questi non erano però che rimedii parziali, e fu quindi tenuto un Concilio a Limoges, A. D. 994. I corpi de' Santi, secondo il costume di que' tempi, furono portati colà, e per queste reliquie sacre furono esortati gli uomini a deporre le armi, a spegnere gli odii, e a giurare, che non avrebbero per l'avvenire violata la pubblica pace colle private ostilità. Bouquet, Recueil des Histoir., vol. X, p. 49, 147. Diversi altri Concilii pure promulgarono a tale uopo delle Ordinanze. Du Cange, Dissert. 343. — 4. Ma l'autorità de Concilii, per quanto venerabile in que' tempi, non bastò ad abolire un'usanza, che

lusingava l'orgoglio de' Nobili e ne soddisfava le passioni favorite. Il male divenne talmente intollerabile, che si rese necessario l'impiegare mezzi soprannaturali per sopprimerlo. Un Vescovo d'Aquitania, A. D. 1032, asserì che un Angelo eragli apparso, e avevagli portato dal cielo uno scritto, che ingiungeva agli uomini di cessare dalle ostilità e di riconciliarsi l'uno coll'altro. Fu, durante una stagione di calamità pubblica, ch' egli fece nota questa rivelazione. Le menti umane erano disposte a ricevere impressioni pie, e bramose di tutto eseguire per allontanare l'ira celeste. Una pace generale, ed una cessazione dalle ostilità ebbe luogo e continuò per sette anni; e fu presa risoluzione, che nessuno dovesse in seguito portarsi ad attaccare o molestare i suoi avversarii, durante le stagioni distinte per la celebrazione delle grandi festività della Chiesa, o dalla sera del giovedì di ciascuna settimana, fino alla mattina del lunedì della settimana vegnente, considerandosi come santi i giorni intermedii, poichè la Passione del Signore era accaduta in uno di questi giorni e la Risurrezione nell'altro. Un cambiamento così subitaneo nelle disposizioni degli uomini, che produsse una risoluzione tanto inaspettata, considerossi come miracoloso; e la tregua delle ostilità, che derivonne, fu chiamata *La Tregua di Dio*. Glaber. Rodulphus, Hist., lib. V, ap. Bouquet, vol. X, p. 59. Questa misura o regolamento di un regno divenne una legge generale nella Cristianità, e venne confermata dall'autorità del Papa, ed i violatori della medesima furono assoggettati alla pena della scomunica. Corpus Iuris. Canon. Decret., lib. I, 34, c. I. Du Cange Gloss., voce *Tregua*. Un atto del

Concilio di Tolosa nel Roussillon, A. D. 1041, contenente tutte le stipulazioni della Tregua di Dio, è pubblicato da De Vic, e Vaisette, Hist. du Langued., tom. II, Preuves, pag. 206. Una cessazione di ostilità per tre intieri giorni in ogni settimana, lasciava abbastanza di tempo, perchè le passioni degli antagonisti si raffreddassero, e potesse il popolo godere di una tregua dalle calamità della guerra, e porsi in misura per la propria sicurezza; e se questa Tregua di Dio fosse stata osservata esattamente, si sarebbero fatti gran passi verso il termine delle guerre private. La cosa però non andò così, poichè i Nobili, sprezzando la tregua, proseguirono le liti senza interruzione. *Qua nimirum tempestate universae provinciae adeo devastationis continuae importunitate inquietantur, ut ne ipsa, pro observatione divinae pacis, professa sacramenta custodiantur. Abbas Uspergensis, apud Datt de pace Imperii publica*, pag. 13, N. 35. Lo spirito violento della Nobiltà non poteva essere trattenuto da nessun impegno. Le lagnanze su questo rapporto erano frequenti, ed i Vescovi per obbligarli a rinnovare voti e promesse di cessare dalle guerre private, dovettero ingiungere al Clero di sospendere il servigio divino, e qualunque funzione religiosa, nelle parrocchie di quelli che erano refrattarii ed ostinati. Hist. du Languedoc par D. D. de Vic et Vaisette, tom. II, Preuves p. 118. — 5. Il popolo, impaziente di ottenere un sollievo del proprio soffrire, chiamò per la seconda volta in soccorso una pretesa rivelazione. Verso il fine del secolo duodecimo, un falegname nella Guienna pubblicò che Gesù Cristo e la Beata Vergine erangli apparsi, ed avevangli comandato di esor-

tare alla pace il genere umano, lasciandogli, come una pruova della sua missione, un'immagine della Vergine col Bambino in braccio, portante questa iscrizione: *Agnello di Dio, che togli i peccati del Mondo, dacci la pace.* Questo vile fanatico indirizzavasi ad un secolo ignorante, inclinato a credere tuttociò che aveva del maraviglioso, e fu ricevuto come un messaggiero ispirato da Dio. Molti Prelati e Baroni radunàronsi a Puis, e giuràrono non solamente di fare la pace coi proprii nemici, ma di attaccare coloro che ricusassero di deporre le armi, e di riconciliarsi. A quest' oggetto, formarono un' associazione, ed assunsero il nome onorevole di *Confraternita di Dio.* Robertus de Monte Michaele ap. M. de Lauriere, Préf. t. I, Ordon., p. 29. Ma l' influenza di questo terrore superstizioso, o divozione, non durò lungo tempo. — 6. Il magistrato civile fu obbligato di esercitare la sua autorità per porre un freno ad un' usanza che minacciava la dissoluzione del governo. Filippo Augusto, come immaginano alcuni, o S. Luigi, come è più probabile, pubblicò un' Ordinanza, A. D. 1245, che proibiva a chiunque di incominciare le ostilità contro gli amici e vassalli di un avversario, prima che fossero trascorsi quaranta giorni dopo commesso il delitto, o l' offesa, che aveva suscitato la lite, dichiarando che, se qualcuno avesse ardito trasgredire questo statuto, egli dovesse essere considerato come colpevole dell' infrazione della pace pubblica, ed essere processato e punito quale traditore dai giudici ordinarii. Ordon., t. I, pag. 56. Questa chiamossi *la Tregua Reale*, e dava tempo alla violenza ed al risentimento di calmarsi, ed a chi

bramava interporre buoni oficii dava tutto l' agio di farlo. Considerabili sembra che fossero i felici effetti di questo regolamento, se dobbiamo giudicarlo dalla sollecitudine de' monarchi susseguenti per darvi forza. — 7. Onde maggiormente restringere l' esercizio di guerra privata, Filippo il Bello, sul finire dello stesso secolo, A. D. 1296, pubblicò un' Ordinanza per la cessazione di tutte le ostilità private, finchè egli trovavasi impegnato nelle guerre contro i nemici dello Stato. Ordon., tom. I, p. 328, 390. Questo regolamento, che sembra essere quasi essenziale all' esistenza e conservazione della società, fu sovente rinnovato dai suoi successori, e trovandosi appoggiato dalla regale autorità riescì un freno non indifferente alle contese devastatrici dei Nobili. Entrambe queste Ordinanze, introdotte prima in Francia, furono adottate dalle altre nazioni di Europa. — 8. Il male era però tanto inveterato, che non cedè a tutti questi rimedii. Appena era stabilita la pace in qualche regno, i Baroni vi rinnovavano le ostilità. Non solamente adoperaronsi per mantenere un diritto così pernicioso, ma per assicurarsene ancora l'uso senza riteguo alcuno. Alla morte di Filippo il Bello, i Nobili di differenti provincie nella Francia formarono delle associazioni, e presentarono delle rimostranze al suo successore, dimandando, che venissero richiamate diverse leggi, colle quali aveva circoscritto i privilegi dell'Ordine. Fra questi, il diritto di guerra privata è sempre mentovato, come uno de' più importanti, ed essi riclamavano, perchè il riteguo imposto dalla Tregua di Dio, dalla Tregua reale e dall' Ordinanza del 1269 fosse rimosso. In

alcuni casi, i due figli di Filippo, che ascesero al trono successivamente, elusero queste dimande; in altri furono obbligati di fare delle concessioni. Ordon., tom. I, p. 551, 557, 561, 573. Le Ordinanze, che ho qui accennate, sono talmente estese che non posso inserirle, ma sono curiose oltremodo, e possono essere particolarmente istruttive per un lettore inglese, perchè gettano una luce considerabile su quel periodo della Storia d'Inghilterra, in cui i tentativi per circoscrivere la regale prerogativa, furono proseguiti, non già dal popolo, che contendeva per la libertà, ma dai Nobili, che pretendevano al potere. Non occorre ch'io offra delle prove sulla continuazione e frequenza delle guerre private sotto i successori di Filippo il Bello. — 9. Una pratica simile in qualche modo alla Tregua reale, venne introdotta per darle forza ed estensione. Obbligazioni d'assicurazione, o sicurezza mutua si esigettero dalle parti discordi, con cui promettevano di astenersi da ogni ostilità durante il tempo indicato nelle obbligazioni medesime, o per sempre, ed erano soggette a gravi pene se le violavano. Queste erano talvolta volontariamente condonate, più spesso esatte dall'autorità del magistrato civile. Sulla petizione della parte che sentivasi la più debole, il magistrato decretava la comparsa alla Corte dell'avversario, ed ordinavagli di dare un'obbligazione di sicurtà. Se dopo egli commetteva ostilità ulteriori, era assoggettato a tutte le pene del tradimento. Questo ritegno alle guerre private fu conosciuto ne'tempi di S. Luigi. Etablissements, liv. I, c. 28. Era frequente in Brettagna, e ciò che v'ha di curioso si è, che queste obbliga-

zioni si davanò anche scambievolmente fra i vassalli, e il Signore da cui dipendevano. Oliviero di Clisson accordonne una al Duca di Brettagna suo Sovrano. Morice, Mém. pour servir de preuves à l'Hist. de Bret., tom. I, p. 846, II, p. 371. Molti esempii di obbligazioni di sicurtà, in altre province della Francia, sono raccolti da Brussel, tom. II, p. 856. I Nobili di Borgogna fecero delle rimostranze contro questa pratica, e ne ottennero l'esenzione come lesione de' privilegi dell' Ordine. Ordon., tom. I, p. 558. Questo modo di obbligazione fu introdotto dapprima nelle città, ed i buoni effetti essendosene provati, fu estesa ai Nobili. Vedi Nota XVI. — 10. Le calamità causate dalle guerre private divennero talvolta talmente insopportabili, che i Nobili entrarono in associazioni volontarie, obbligandosi di riferire alla determinazione della maggioranza tutte le materie disputate, tanto rapporto alla proprietà civile, che al punto d' onore. Morice, Mém. pour servir de preuves à l' Hist. de Bret., tom. II, p. 728. — 11. Ma tutti questi espedienti riuscirono infruttuosi. Carlo VI, A. D. 1413, emanò un'Ordinanza, che proibiva espressamente le guerre private per qualsisia pretesto, dando al giudice la facoltà di obbligare tutti ad uniformarvisi, e di punire i refrattarii, e disubbidienti col porli in prigione, sequestrarne i beni, e nominare gli uficiali della giustizia, *Mangeurs et Gasteurs*, che dovessero vivere a discrezione sui loro poderi. Se non potevansi porre personalmente in arresto quelli che disobbedivano quest' editto, egli ordinava che ne fossero presi gli amici e' vassalli, e venissero detenuti, finchè dessero sicurtà di mantenere la pace, ed abolì tutte le leggi, pratiche, o

privilegi che potessero addursi in opposizione a questa Ordinanza. Ordon., tom. X, p. 138. Quanto è mai lento il progresso della ragione e dell' ordine civile! Regolamenti che ci sembrano equi, naturali e semplici, richiesero gli sforzi dell' autorità civile ed ecclesiastica, durante diversi secoli per introdurli e stabilirli. Anche dopo questo periodo, Luigi XI fu obbligato di abolire nel Delfinato le guerre private con un editto particolare, A. D. 1451. Du Cange, dissert., p. 348.

Questa nota diverrebbe estremamente voluminosa, se io tentassi di indagare, colla stessa minuta attenzione, i progressi di questa perniciosa usanza negli altri paesi d' Europa. Sembra, che le idee de' Sassoni nell' Inghilterra, rapporto alla vendetta personale, al diritto di guerra privata ed ai componimenti colla parte offesa, siano state pressochè uguali a quelle che dominavano nel Continente. La legge d' Ina *de Vindicantibus*, nell' ottavo secolo, Lamb. p. 3, quelle di Edmondo nel decimo, de *Homicidio*, Lamb. p. 72, *et de inimicitiis*, p. 76, e quelle di Edoardo il Confessore, nel secolo decimoterzo, *de temporibus*, *et diebus pacis*, o *Tregua Dei*, Lamb., p. 126, sono perfettamente simili alle contemporanee dei re di Francia. Le leggi d' Edoardo sono ancora più chiare di quelle dei Monarchi francesi, e diversi provvedimenti che vi si trovano, manifestano che un governo interno più perfetto esisteva in quell' epoca in Inghilterra. Lambard., p. 128, fol. vers. Dopo la conquista, le guerre private e i regolamenti per prevenirle non erano sconosciuti affatto, come risulta da Madox Formolare Anglic., num. CXLV, e dagli estratti del Doomsday-Book, pubblicati

da Gale, scriptores hist. Brit., p. 759, 777. La ben nota clausola nella forma inglese di denuncia, che, come aggravazione di colpa, fa menzione dell' aver il reo assalito una persona, che era nella pace di Dio e del Re, sembra tolta dalla *Tregua* o *Pax Dei*, e *Pax Regis*; che ho spiegato. Ma dopo la conquista fassi più di rado menzione di guerre private fra la Nobiltà nella Storia inglese, che in quella di qualunque altra nazione europea, e non si trovano leggi che vi abbiano relazione nel Corpo degli statuti d' Inghilterra. Un tale cambiamento nei costumi, ed una tale diversità da quelli de' loro vicini è da rimarcarsi. Deve esso forse ascriversi al potere straordinario acquistato da Guglielmo il Normanno, per diritto di conquista, e trasmesso ai suoi successori, che resé più decisa e vigorosa l' esecuzione della giustizia e più estesa, che sotto i monarchi del Continente, la giurisdizione della Corte del Re? Od è in vece attribuibile allo stabilimento dei Normanni in Inghilterra, i quali, non avendo mai adottato nel proprio paese la pratica della guerra privata, abolironla nel regno che avevano conquistato? Egli è asserito in un' Ordinanza del re Giovanni di Francia, che in tutti i tempi passati, persone di qualunque rango in Normandia ebbero proibizione di moversi guerre private, e che la pratica ne fu sempre riputata illegale. Ordon., tom. II, p. 407. Se questo fatto fosse sicuro, esso servirebbe di molto a spiegare la particolarità di cui ho fatto parola; ma siccome vi sono alcuni atti del Parlamento inglese, che, secondo l'osservazione del dotto Autore delle *Osservazioni sugli statuti, massime i più antichi*, raccontano falsità, può aggiungersi, che questa non

è una particolarità delle leggi di quel paese. Non ostante l'osservazione positiva, che questa legge pubblica di Francia contiene, avvi buona ragione per considerarla come uno statuto che narra una falsità. Non è però qui il luogo di discutere questo punto che merita le indagini di un Antiquario inglese.

Nella Castiglia, prevaleva la pratica della guerra privata, ed era autorizzata dal costume e dalla legge del Regno. Leges Tauri, tit. 76; come un commentario, Anton. Gomezii, p. 551. Siccome i Nobili castigliani non erano meno turbolenti che potenti, le liti ed ostilità de' medesimi involvevano perciò in molte calamità il paese. Prove innumerevoli ne abbiamo in Mariana. In Aragona, il diritto della vendetta privata era parimente autorizzato dalla legge, esercitato in tutta l'estensione, ed accompagnato dalle stesse sgraziate conseguenze. Hieron. Blanca, Comment. de rebus Arag. ap. Schotti Hispan. illustr., vol. III, p. 733. Lex Jacobi I. A. D. 1247. Fueros et Observancias del Reyno de Aragon., l. IX, p. 182. Diverse confederazioni fra i Re e i Nobili di Aragona, per la restituzione della pace fondate sulla Tregua di Dio, esistono tuttora. Petr. De Marca, *Marca* sive Limes Hispan., App. 1303, 1388, 1428. Rimontando fino al 1165, troviamo una legge del Re e della Corte d'Aragona per abolire il diritto della guerra privata, e punire quelli che pretendevano riclamare questo privilegio. Annales de Aragon., par Zurita, vol. I, p. 73. Ma il male era tanto inveterato, che anche, nel 1519, Carlo V fu obbligato di publicare una legge, che richiamava in vigore i

regolamenti anteriori tendenti a sopprimere questa pratica. Fueros et Observanc. lib. IX, 183, 6.

I Lombardi, e le altre nazioni settentrionali che si stabilirono in Italia, introdussero in questo paese le stesse massime relativamente al diritto di vendetta, e queste produssero effetti uguali. Siccome il progresso del male era perfettamente simile a quanto accadde in Francia, così gli espedienti adoperati per fermarne il corso o per estirparlo del tutto, rassomigliavano quelli di cui ho fatto parola. Murat., Ant. Ital., vol. II, p. 306.

I disordini e le calamità, causate in Germania dal diritto di guerra privata, furono più grandi ed insopportabili, che in qualunque altro paese d'Europa. L'autorità imperiale rimase talmente scossa ed indebolita dalla violenza delle guerre civili, suscitate dalle contese fra' Papi e gl' Imperatori delle Dinastie di Svevia e Franconia, che non solamente la Nobiltà, ma le città acquistarono un potere quasi indipendente, e sprezzarono ogni subordinazione ed ubbedienza alle leggi. La frequenza di queste *faidae* o guerre private, è spesso mentovata negli annali tedeschi, e ne sono assai pateticamente descritti gli effetti fatali. Datt de pace Imper. pub., lib. I, cap. V, n. 30, et passim. I Germani adottarono di buon' ora la *Tregua Dei*, che fu prima stabilita in Francia, e che non riescì però che come un rimedio temporaneo e senz'effetto. I disordini crebbero tanto velocemente, e divennero così enormi, che minacciavano la dissoluzione della società, e spinsero i Germani a ricorrere al solo rimedio del male, cioè ad un' assoluta proibizione delle guerre private. L'imperatore Guglielmo pubblicò a tal uopo

un editto, A. D. 1255, cento e sessant' anni anteriormente all'Ordinanza di Carlo VI in Francia. Datt, lib. I, cap. 4, n. 50. Ma nè egli, nè i suoi successori ebbero autorità per renderne l'osservanza sicura. Ciò diede luogo ad una pratica, che ci fornisce un' idea sorprendente così delle calamità insopportabili causate dalle guerre private, come della debolezza del governo ne' secoli duodecimo e decimoterzo. Le città ed i Nobili formarono delle alleanze ed associazioni, con cui si obbligarono di mantenere la pubblica pace, e di muovere guerra a chi intendeva violarla. Ciò fu l'origine della Lega del Reno, di Svevia e di tante Confederazioni inferiori distinte con nomi diversi. La nascita, il progresso e gli effetti benefici di queste associazioni sono tracciati dal Datt molto accuratamente. A queste Leghe va debitrice la Germania di quel grado di pubblica pace e di regolare amministrazione, che nell' Impero si mantennero, dal principio del duodecimo al finire del decimoquinto secolo. Durante questo spazio di tempo, l'ordine politico, rispetto alle leggi ed imparziale amministrazione di giustizia fecero in Germania progressi considerabili. Ma la totale e perpetua abolizione del diritto di guerra privata, non venne che nel 1495 compiuta. L' autorità imperiale fu in questo tempo più perfettamente stabilita, e le idee degli uomini, rapporto al governo e alla subordinazione, erano divenute più giuste. Questo barbaro e pernicioso privilegio dai Nobili per sì lungo tempo goduto, fu dichiarato incompatibile colla felicità e l'esistenza della società. Onde terminare qualunque differenza che potesse nascere fra i varii membri del Corpo germa-

nico, fu istituita la Camera imperiale con giurisdizione suprema per giudicare, senza appellazione, qualunque questione gli si portasse davanti. Questa Corte ha sempre esistito dappoi, formando un tribunale assai rispettabile ed essenzialmente importante nella Costituzione germanica. Datt, lib. III, IV, V. Pfeffel, Abrégé de l' Hist. du Droit. ec, p. 556.

Nota XXII. Sez. I. Pag. 66. (v).

Sarebbe cosa poco utile e noiosa l' enumerare i modi diversi di appellarsi alla giustizia di Dio, introdotti dalla superstizione ne' secoli d'ignoranza. Farò menzione solamente di uno, perchè ce ne viene dato conto in un placito, o processo, alla presenza di Carlo Magno, e possiamo dallo stesso apprendere in quale imperfetta maniera venisse la giustizia amministrata, anche durante il regno di questo sovrano. Nell' anno 775, una contesa insorse fra l'Arcivescovo di Parigi e l' Abate di S. Dionigi sulla proprietà di una piccola abbadia. Ognuno di essi offriva atti e memorie per provare il diritto di possesso, ma in luogo d' investigarne l' autenticità, od esaminarne il valore; venne il punto riferito al *judicium crucis*. Presentò ciascuno un individuo, che, durante la celebrazione della Messa, dovesse starsi avanti alla Croce colle braccia stese, ed avrebbe perduto la causa quegli di cui il rappresentante stancavasi il primo, e cambiava positura. La persona adoperata dal Vescovo, in quest'occasione, ebbe meno forza o spirito del suo avversario, e la questione fu decisa in favore dell'Abate. Mabillon, de re Diplomat., lib. VI, p. 498. Se un Principe, illuminato qual era Carlo

Magno, appoggiò un metodo così assurdo di decisione, non fa meraviglia che altri monarchi abbianlo per tanto tempo tollerato. Montesquieu ha trattato assai estesamente la pruova giudiziaria del combattimento. Le due distinte qualità di quest' illustre Autore, industria nel tenere dietro alle tracce di tutte le circostanze delle antiche ed oscure istituzioni, e sagacità di penetrare entro le cause e principii che contribuirono a stabilirle, si mostrano cospicue nelle sue osservazioni su questo punto. A queste rimanderò il lettore, perchè contengono la massima parte de' principii per mezzo de' quali ho procurato di spiegare questa pratica. De l' Esprit. des Loix; liv. XXVIII. Dalle osservazioni di Montesquieu, non che dai fatti dal Muratori riportati, sembra probabile, che gli appelli alla giustizia di Dio cogli esperimenti del fuoco, dell' acqua ec., fossero praticati da' popoli, che stabilironsi nelle provinçe dell' Impero romano, prima che si avesse ricorso al duello giudiziario, il quale però era il modo più antico di terminare qualunque controversia presso i Barbari negli stabilimenti originarii. Ciò risulta da Velleio Patercolo, lib. II, cap. 118, il quale c' informa, che tutte le questioni che fra' Romani decidevansi per mezzo di processo legale, terminavansi coll' armi fra' Germani. Lo stesso appare dall' antiche leggi ed usanze degli Svechi, citate da Io. O. Stiernhook, de jure Suenonum et Gothorum vetusto, 4.to, Holmiae 1682, lib. I, c. 7. Egli è probabile, che dopo la conversione al Cristianesimo delle tribù varie che invasero l' Impero, le antiche usanze del combattimento giudiziario sembrassero così evidentemente ripugnanti ai precetti della religione,

che rimanessero per qualche tempo abolite, e venissero poi riprese, in forza delle circostanze che ho di già accenuato.

Sembra ugualmente probabile, da una legge citata da Stiernhook nel Trattato da me mentovato, che il combattimento giudiziario fosse ammesso in origine onde accertare de' punti relativi al carattere personale, o alla riputazione d' un individuo, e fosse in seguito esteso non solamente ai casi criminali, ma alle questioni di proprietà. Le parole della legge sono: » Se qualcuno dirà ad un altro queste parole di rimprovero, » voi non siete un uomo eguale agli altri uomini; » e l'altro replicherà ». Io sono un uomo buono al pari di voi, » fate che s' incontrino sulla pubblica strada. Se quegli che offese il primo comparirà, e rimarrà assente l'offeso, l'ultimo sarà riputato peggiore ancora che non fu chiamato; nè sarà mai ammesso a fornire prova in giudizio, o per uomo, o per donna, e non avrà neppure il privilegio di far testamento. Se l' offeso si presenterà, e non comparirà l' offensore, egli lo chiamerà tre volte ad alta voce, e farà un segno sulla terra, ed allora, quegli che rimase assente verrà riputato infame, poichè egli proferì parole che non osò sostenere. Se compariranno entrambi, e la persona offesa cadrà nel combattimento, verrà pagata per la di lui morte metà della multa. Ma se cadrà l' offensore, verrà ciò imputato alla sua temerità. La petulanza della sua lingua gli è stata fatale. Egli giacerà nel campo senza che possa chiedersi un compenso per la sua morte ». Lex Uplandica ap. Stiern., p. 76. I popoli marziali erano estremamente delicati su qualunque cosa potesse intaccarne la riputazione come soldati.

Colle leggi Saliche, se un uomo chiamava un altro un *lepre*, o accusavalo di aver abbandonato lo scudo in battaglia, era sottoposto ad una grossa ammenda. Leg. Sal., tit. XXXII, §. 4, 6. E colle leggi Lombarde, se uno chiamava un altro *arga*, cioè un uomo buono da nulla, egli poteva sfidarlo immediatamente a duello. Leg. Longob., lib. I, tit. V, §. I. Colle leggi Saliche, se taluno chiamava un'altro *cenitus*, termine di rimprovero equivalente ad *arga*, egli era obbligato di pagare una multa vistosissima. Tit. XXXII, §. 1. Paolo Diacono riferisce la forte impressione fatta da questo rimprovero sopra uno de' suoi compatriotti, e gli effetti fatali che ne seguirono. De gestis Longob., lib. VI, c. 24. Così le idee relative al punto d'onore, che noi riguardiamo come una raffinatezza moderna, e la pratica del duellare a cui diedero nascita, provengono dalle nozioni de' nostri antenati, mentre erano in uno stato di società ben poco avanzato.

Siccome il punto di vista sotto il quale questo soggetto fu esaminato da Montesquieu, non gli permise di considerare ogni circostanza relativa ai combattimenti giudiziarii, io accennerò alcuni fatti particolari, per porre in chiaro quanto ho detto rapporto ai medesimi. Un caso rimarcabile abbiamo della decisione per combattimento di un punto astratto di legge. Insorse una questione nel decimo secolò sul *diritto di rappresentanza*, che non era in allora fissato come presentemente in ogni parte d'Europa. » Nacque dubbio e disputa (dice lo Storico), se i figli di un figlio dovessero essere riconosciuti come figli della famiglia, ed avessero un egual diritto coi zii alla successione nel caso che fosse morto

il padre, mentre l'avo era ancor vivo. Convocossi un'assemblea per determinare questo punto, e l'opinione generale fu, che la cosa dovesse rimettersi all'esame e decisione dei giudici. Ma l'Imperatore, appigliandosi a miglior partito, e bramoso di trattare onorevolmente col suo popolo e co' suoi Nobili, decretò che fosse deciso il punto in duello fra due campioni. Quegli che comparve a sostenere il diritto che i figli rappresentavano il padre defunto, rimase vittorioso, e fu stabilito con legge perpetua, che essi dovessero partecipare d'allora in poi all'eredità unitamente co' zii. Wittikindus Corbeiensis, lib. Annal., ap. M. de Lauriere, Préf. Ordon., vol. I, p. XXXIII. Se vi può essere capriccio o follia, che guidi gli uomini ad un' azione più stravagante di quella di decidere col combattimento un punto di legge, certamente deve essere quella di fare decidere nello stesso modo la verità, o la falsità di un' opinione religiosa; e per verità, che, ad eterna vergogna dell' umana ragione, si giunse anche a questa stravaganza. Una questione agitossi in Ispagna, nell'undecimo secolo, se la Liturgia Musarabica e rituale, che era stata in uso nelle chiese di quel paese, oppure quella approvata dalla Sede di Roma, che in molti punti differiva dall' altra, contenesse la forma di culto più accetta a Dio. Gli Spagnuoli contesero zelantemente pel rituale de' loro antenati. I Papi sollecitavanli a ricevere quello a cui avevano dato la propria infallibile sanzione. Fiera disputa insorse; i Nobili proposero di decidere la controversia colla spada; il Re approvò questo metodo di decisione. Due Cavalieri completamente armati presentaronsi nello steccato, e Gio-

vanni Ruys de Matanca, campione della Liturgia Musarabica, rimase vittorioso. Ma la Regina e l'Arcivescovo di Toledo, che favorivano l'altra, insistettero perchè fosse la materia sottoposta ad una nuova prova, e talmente s'adoperarono, che riuscirono ad ottenere una cosa contraria alle leggi del combattimento, alla cui decisione avrebbero dovuto uniformarsi, essendo il combattimento considerato come un appello a Dio. Fu acceso un gran fuoco, fu gettata nelle fiamme una copia di ciascuna Liturgia, e fu convenuto, che quella che resisteva a questa prova e rimaneva intatta, dovesse essere ricevuta in tutte le chiese del Regno. La Liturgia Musarabica trionfò parimenti in questa prova, e, se possiamo credere a Roderigo di Toledo, non rimase offesa dal fuoco, mentre l'altra fu ridotta in cenere. La Regina, e l'Arcivescovo ebbero abbastanza potere od arte per eludere pure questa decisione, e l'uso della Liturgia Musarabica fu permesso solamente a poche chiese. Determinazione non meno straordinaria dell'intiera convenzione. Roderigo de Toledo citato dal P. Orleans, Hist. des Revolut. d'Espagne, tom. I, p. 217. Mariana, lib. I, c. 18, vol. I, p. 378. Un esempio rimarchevole dell'uso generale della prova del combattimento, e della predilezione per questo modo di decidere, noi l'abbiamo nelle leggi dei Lombardi. Era costume nei secoli di mezzo, che potesse ciascuno scegliere la legge, a cui intendeva di essere soggetto, e, secondo le prescrizioni di questa, egli era obbligato di regolare le proprie azioni, senza essere tenuto di uniformarsi a nessuna pratica autorizzata da altro codice di leggi. Quelli, che eransi assoggettati alla

legge romana, ed aderivano all'antica giurisprudenza, per quanto se ne sapeva in que' secoli d'ignoranza, venivano esentati da qualunque riguardo alle forme di procedura stabilite dalle leggi de' Borgognoni, Lombardi ed altri popoli barbari. Ma l'imperatore Ottone, in diretta contraddizione a questa massima ricevuta, ordinò: » Che tutte le persone sotto qualunque legge vivessero, anche sotto la legge romana, fossero obbligate a conformarsi agli editti relativi alla prova del combattimento. Leg. Longob., lib. II, tit. 55, §. 38. Finchè sussistette la pratica del combattimento giudiziario, divennero inutili le prove dedotte da patenti, contratti od altri atti, ed anche questa specie d'evidenza, calcolata per rendere certe e decise le procedure delle Corti, fu elusa. Allorquando una patente, o un istrumento producevasi dall'una delle parti, l'avversario poteva sfidarlo, affermare che dessa era falsa o falsificata, ed offrire di provarlo col combattimento. Leg. Longob., ib. §. 34. È bensì vero, che fra le ragioni enumerate da Beaumanoir, per cui potevano i giudici ricusare di permettere la prova del combattimento, una si è quella, » se il punto contestato può provarsi, o decidersi chiaramente per mezzo d'altra evidenza ». Coust. de Beauv., ch. 63, p. 323. Ma questo regolamento rimosse il male solamente d'un passo, poichè la parte che sospettava che un testimonio stesse per deporre in un modo sfavorevole a lei, poteva accusarlo di essere stato subornato, dargli una mentita, o sfidarlo a combattimento, e, se il testimonio soccombeva, non ammettevasi altra evidenza, e la parte, da cui egli era stato eccitato a comparire, perdeva la causa. Leg.

Bavar., tit. 16, §. 2. Leg. Burgund., tit. 45. Beauman., ch. 61, p. 315. La ragione data per obbligare un testimonio ad accettare una sfida, ed a difendersi coll'armi, è da rimarcarsi, e contiene la stessa idea ch'è tuttora il fondamento di quanto chiamasi il punto d'onore: » poichè egli è giusto, che se taluno afferma di conoscere perfettamente la verità di una cosa, ed offre di prestare giuramento in proposito, egli non abbia ad esitare di sostenere in combattimento la veracità della sua affermazione ». Leg. Burgund., tit. 45.

Che la prova del combattimento giudiziario fosse stabilita in ogni paese d'Europa, egli è un fatto notissimo, nè richiede prove. Che questo metodo di decisione fosse frequente, risulta non solamente dai codici delle leggi antiche, che la stabilirono, ma dai più antichi scrittori sulla legge pratica delle diverse nazioni d'Europa. Essi trattano per esteso di questa usanza, ed enumerano, con minuta accuratezza, i regolamenti che v'hanno rapporto, e li spiegano con molta sollecitudine. Essa faceva un articolo principale ed esteso di giurisprudenza. Non avvi soggetto nel loro sistema di leggi, che Beaumanoir, Defontaines, o i compilatori delle Assise di Gerusalemme sembriuo aver considerato di maggior importanza, e che abbiano con una maggior attenzione esaminato. La stessa osservazione ha luogo relativamente ai primi scrittori delle altre nazioni. Risulta da Madox, che le prove di questo genere erano tanto frequenti in Inghilterra, che le multe pagate in questi casi non formavano una piccola parte dell'entrata del re. Storia dello Scacchiere, vol. I, p. 349. Un racconto curiosissimo di un combatti-

mento giudiziario fra Messer Roberto di Beaumanoir e Messere Pietro Tournemine, in presenza del Duca di Brettagna, A. D. 1385, è pubblicato da Morice, Mém. pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne, tom. II, p. 498. Tutte le formalità di tali straordinarii procedimenti vi sono descritte più minutamente che in qualunque monumento antico m'abbia avuto l'opportunità di esaminare. Tournemine ere accusato da Beaumanoir di avergli assassinato il fratello. Il primo rimase vinto, ma fu salvato dall'essere impiccato sul posto per la generosa intercessione del suo antagonista. Un' esatta contezza sull'origine delle leggi, relative al combattimento giudiziario, trovasi nella Storia di Pavia, di Bernardo Sacci, lib. IX, c. 8, in Graev. Thes. Antiq. Ital., vol. III, 743.

Questo modo di prova era talmente ricevuto, che gli ecclesiastici, malgrado la proibizione della Chiesa, furono obbligati non solamente di tollerarne la pratica, ma di autorizzarlo. Un esempio rimarchevole ne abbiamo in Pasquier, Recherches, lib. IV, cap. I, p. 350. L'abate Wittikindo, di cui ho in questa nota citato le parole, considerava la decisione di un punto légale per mezzo del combattimento, come la migliore e la più onorevole. Nell'anno 978, si combattè in duello giudiziario alla presenza dell'Imperatore Enrico. L'arcivescovo Aldeberto lo aveva consigliato di terminare in questo modo una contesa insorta fra due Nobili della sua Corte. Il vinto, quantunque persona d'alto rango, fu decapitato sul luogo. Chronic. Ditmari Episc. Mersb. chez Bouquet, Recueil des Hist., tom. X, p. 121. Questioni relative alle proprietà delle chiese e monasteri, erano ugualmente decise colla spada. Nell'anno 961, venne de-

cisa, per mezzo di duello giudiziario, una controversia insorta per determinare se la chiesa di S. Medardo appartenesse all'abbadia di Beaulieu. Bouquet, Recueil des Hist., tom. IX, p. 729, ibid., p. 612, etc. L'Imperatore Enrico I dichiara, che la legge che autorizza la pratica del combattimento giudiziario, venne posta in vigore col consentimento ed applauso di molti fedeli vescovi. Ibid., p. 231. Talmente le idee marziali di que' tempi prevalevano sopra il genio e le massime del diritto canonico, che tanto credito ed autorità ebbe sempre in altri tempi presso gli ecclesiastici. Un combattimento giudiziario venne assegnato in Ispagna da Carlo V, A. D. 1522. I combattenti si batterono alla presenza dell' Imperatore, ed il duello ebbe luogo con tutti i riti prescritti dalle antiche leggi della Cavalleria. L' intiero fatto è descritto lungamente da Pontus Heuterus, Rer. Austriac., lib. VIII, c. 17, p. 205.

L'ultimo esempio che abbiamo, nella Storia di Francia, di combattimenti giudiziarii autorizzati dal magistrato, fu quello celeberrimo fra il signore di Jarnac ed il signore della Chastaignerie, A. D. 1547. Una prova per combattimento fu fissata in Inghilterra, A. D. 1571, sotto l'ispezione de' giudici nella Corte delle pubbliche arringhe, e quantunque non fosse portata alla stessa estremità della prima, poichè la regina Elisabetta s' interpose, ingiungendo alle parti di venire ad un accomodamento, pure, per conservare l' onore de' combattenti, marcossi lo steccato ed osservaronsi con molta cerimonia tutte le formalità che precedevano il duello. Spel., Gloss., voce *Campus*, p. 103. Nell' anno 1631, venne assegnato un combattimento giudiziario fra Donaldo Lord Rea,

e David Ramsay, scudiero, e ciò d'ordine del Lord, alto Contestabile e Conte Maresciallo d'Inghilterra; ma questa lite terminossi egualmente senza sangue, essendo stata composta da Carlo I. Un altro esempio ne abbiamo meno lontano ancora. Rushworth in Observations on the Statutes etc., p. 266.

Nota XXIII. Sez. I. Pag. 72. (z).

Contiene il testo i grandi lineamenti che marcano il corso della giurisdizione pubblica e privata presso la nazioni diverse d'Europa. Seguirò qui più minutamente i passi di questi progressi, poichè la materia è abbastanza importante per meritare attenzione. Il pagamento di una multa in via di soddisfazione alla persona, o famiglia offesa, fu il primo pensiero di un popolo rozzo onde giungere a frenare lo sfogo del risentimento privato, e ad estinguere quelle *faidae*, o risse mortali, che fra esso procedevano colla massima violenza. Di questa usanza possono seguirsi le tracce, rimontando fino ai Germani; Tacito, de Morib. Germanorum, c. 25, e dominò la medesima presso altre nazioni non incivilite. Molti esempii ne sono raccolti dal dotto autore dell' Historical Law-Tract., vol. I, p. 41. Queste multe erano determinate ed esatte in tre modi differenti. Da principio vennero regolate da una convenzione volontaria fra le parti discordi. Allorquando la loro rabbia stava per calmarsi, ed essi provavano i cattivi effetti di una inimicizia continuata, venivano a' patti, e la data soddisfazione chiamavasi *componimento*, implicando che era fissata di comune consenso. De l'Esprit des Loix, lib. XXX, c. 19. Appare eviden-

temente da alcuni fra' più antichi codici di leggi, che al momento in cui vennero compilate, le cose rimanevansi in questo semplice stato. In certi casi, la persona che aveva commesso un' offesa, lasciavasi in balìa del risentimento di quelli ch' erano stati ingiuriati, finchè non ne avesse ricuperato il favore *quoquo modo potuerit*. Lex Frision., tit. 11, §. 1. In appresso, le multe vennero imposte da sentenza d'arbitro. Un arbitro è chiamato nella *Regiam majestatem amicabilis compositor*, lib. XI, c. 4, §. 10. Egli poteva valutare il grado dell' offesa con maggiore imparzialità delle parti interessate, e determinare più equamente qualunque soddisfazione dovesse essere dimandata. Egli è difficile di recare una prova autentica di un' usanza anteriore agli Annali esistenti di qualunque nazione europea; ma una delle *Formulae Andegavenses*, compilate nel sesto secolo, sembra alludere ad una transazione proseguita, non dall' autorità d' un giudice, ma dalla mediazione di arbitri. Bouquet, Recueil des Hist., tom. IV, p. 566. Ma siccome l' arbitro mancava d'autorità per appoggiare le sue decisioni, così vennero nominati de' giudici, con potere obbligatorio per costringere ambo le parti ad uniformarvisi. Prima di questo passo, l'espediente di pagare un componimento era un rimedio imperfetto contro gli effetti perniciosi del risentimento privato. Appena introdotto questo importante cambiamento, il magistrato, ponendosi nel luogo della persona offesa, regolò il componimento, di cui doveva dichiararsi pago. Qualunque ingiuria possibile potesse aver luogo nella corrispondenza fra la società, era considerata e valutata, ed i componimenti dovuti all' offeso, erano fissati con una

attenzione talmente minuta, che in molti casi dimostra un discernimento e una delicatezza sorprendente, in altri un capriccio di cui non può rendersi ragione. Oltre il componimento pagabile alla parte privata, pagavasi al Re, o allo Stato, una data somma chiamata *fredum*, come s' esprime Tacito, oppure al fisco, nel linguaggio delle leggi barbare. Alcuni autori, amalgamando le idee raffinate della politica moderna coi proprii raziocinii, relativamente agli antichi avvenimenti, hanno immaginato, che il *fredum* fosse un compenso dovuto alla comunità in conto della violazione della pace pubblica. Ma egli è chiaro che era il prezzo pagato al magistrato, per la protezione che egli accordava contro la violenza del risentimento. Il porre in vigore quest' usanza era un passo considerabile verso un miglioramento nella giurisprudenza criminale. In alcuni codici di leggi, i più antichi, i *freda* sono totalmente ommessi o così di rado mentovati, ch' egli è evidente ch' erano ben poco conosciuti. In codici di più fresca data, il *fredum* è specificato coll' uguale precisione del componimento. Capitul., vol. I, p. 52. In casi straordinarii, ove più difficile rendevasi il proteggere la persona rea di violenza, il *fredum* veniva aumentato. Capitul., vol. I, p. 515. Questi *freda* formavano un ramo considerabile d' entrata pei Baroni; ed ovunque vigeva la giurisdizione territoriale, era ai giudici reali vietata l' esigenza di qualunque *fredum*. Nello spiegare la natura del *fredum*, ho seguito in gran parte l' opinione di Montesquieu, quantunque non ignori, che diversi dotti Antiquarii abbiano dato alla parola un senso differente. De l' Esprit des Loix, lib. XXX, c. 20. Lo scopo de' giudici era di

riuscire a fare, che l' una parte desse e l' altra accettasse la soddisfazione prescritta. Essi moltiplicarono i regolamenti a tal uopo, e li sostennero colla minaccia di gravose penalità. Leg. Long., lib. I, t. 9, §. 34., ibid., tit. 37, §. 1, 2. Capitul., vol. I, p. 371, §. 22. La persona che riceveva un componimento, era obbligata di cessare da ogni ulteriore ostilità, e di confermare con giuramento la propria riconciliazione colla parte avversaria; Leg. Longob., lib. I, tit. 9, §. 8; e, come una prova addizionale e più permanente di questa riconciliazione, doveva rilasciarle un obbligo di sicurtà che l' assolvesse da qualunque persecuzione per l' avvenire. Marculfo, ed altri raccoglitori di scritti antichi hanno conservato alcune module differenti di tali obblighi. Marc., lib. XI, §. 18. Append., §. 23. Formiae Sirmondicae, §. 39. Le *Letters of Slanes*, note nella legge di Scozia, sono perfettamente simili a questi obblighi di sicurtà. Con queste lettere, gli eredi e parenti di una persona assassinata si obbligavano in forza di un *Assythment*, o componimento, » di perdonare, dissimulare, scordare per sempre e seppellire nell' obblio ogni rancore, malizia, vendetta, pregiudizio, invidia e risentimento che avessero, o concepire potessero contro l' aggressore e sua posterità, pel delitto ch' egli aveva commesso, ed assolvevanlo da qualunque azione civile e criminale contro di lui od i suoi poderi pel tempo e per sempre ». System of Stiles by Dallas of St. Martin's, p. 862. Nelle antiche forme di queste lettere, la parte privata non solamente perdona e scorda, ma condona il delitto e ne concede la remissione. Questa pratica viene considerata da Dallas, che ragiona secondo i principii di quel tempo,

un' usurpazione sui diritti della sovranità, poichè nessuno oltre il re può perdonare ad un colpevole, ibid. Ma nelle più rimote e rozze età, la persecuzione, il castigo ed il perdono de' colpevoli erano tutti atti della persona privata offesa. Modox ha pubblicato due scritti, uno de' tempi di Eduardo I, l' altro di quelli di Eduardo III, con cui persone private accordano un' assoluzione o perdono di tutti i misfatti, fellonie, ladroneeci ed assassinii commessi. Formul. Anglic., N. 702, 705. Nell' ultimo di questi istromenti, sembra che si abbia qualche riguardo ai diritti del sovrano, poichè il perdono è concesso *en quant que en nous est.* Anche dopo l' interposizione dell' autorità del magistrato nel punire i delitti, il castigo de' colpevoli fu considerato per lungo tempo come una soddisfazione al risentimento delle persone offese. In Persia, un omicida è tuttora abbandonato ai parenti dell'ucciso, che lo mettono a morte colle proprie mani. Se ricusano di accettare in compenso una somma di danaro, il sovrano, sebbene assoluto, non può perdonare all'assassino. Voyages de Chardin III, p. 417, edit. 1735, 4.to. Voyages de Tavernier, lib. V, c. 5, 10. Fra gli Arabi sussiste ancora la stessa usanza, quantunque uno de' popoli i più inciviliti dell' Oriente. Description de l'Arabie par M. Nieubuhr, p. 28. Secondo una legge d'Aragona, del 1564, il castigo di uno condannato a morte, non può essere mitigato fuorchè col consentimento delle parti offese. Fueros et Observancias del Reyno de Aragon., p. 204, 6.

Se, dopo tutte le promesse di cessare dall' inimicizie, ne' modi di cui ho fatto parola, qualcuno rinnovava le ostilità, e rendevasi colpevole di qualche violenza, o verso la persona da cui aveva ricevuto

un componimento, o verso i parenti ed eredi di questa, era ciò riputato un delitto il più odioso, e punito con rigore straordinario. Era un atto di ribellione diretta contro l'autorità del magistrato, ed era represso coll' interposizione di tutta la sua autorità. Leg. Longob. lib. I, tit. 9. §. 8, 34. Capet. vol. I, p. 371. §. 22. In tal modo, la vendetta delle ingiurie fu tolta dalle mani dei privati, un componimento legale venne stabilito, e la pace e l'amicizia furono restituite sotto l'ispezione, e dall'autorità di un giudice. Egli è chiaro, che nel tempo in cui i Barbari si fissarono nelle provincie dell'Impero romano, essi avevano giudici stabili fra loro con autorità obbligatoria. Gli Storici i più rimoti fanno menzione di persone investite di questo carattere, Du Cange. voce *Iudices*. Il diritto di giurisdizione territoriale non fu totalmente un' usurpazione de' Baroni feudali. Avvi ragione di credere, che i potenti condottieri, che impossessaronsi di differenti distretti dei paesi da essi conquistati, e li tennero sotto il proprio dominio, come proprietà *allodiale*, assumessero nello stesso tempo il diritto di giurisdizione, e l'esercitassero ne' proprii territorii. Questa giurisdizione era suprema, ed estendevasi a tutte le cause. Prove evidentissime ne abbiamo in Bouquet. Le Droit publique de France éclairci ec., tom. I, p. 206 ec. Il privilegio di giudicare i proprii vassalli, sembra che fosse in origine un diritto d'ogni Barone che aveva feudo. Rimontando fin dove ci possono, con qualche certezza, condurre gli archivi delle nazioni, noi troviamo che giurisdizione e feudo vanno uniti. Una delle più antiche patenti ad un secolare ch' io m' abbia veduto, è quella di Ludovico

il Pio, A. D. 814, e contiene il diritto di giurisdizione territoriale ne' termini i più espressi e i più estesi. Capitul., vol. II, p. 1405. Esistono molte patenti a chiese e monasteri di una data ancor più rimota, che contengono concessioni di simile giurisdizione, e vietano a tutti i giudici reali di entrare ne' territorii di tali chiese e monasteri, e di eseguirvi qualunque atto di autorità. Bouquet, Recueil des Hist. tom. IV, p. 628, 631, 633, tom. V, p. 703, 710, 752, 762. Muratori ha pubblicato molte patenti antichissime, che contengono le stesse immunità. Antiq., Ital. Dissertat., l. XX. Nella più parte di questi atti è proibito al giudice regio di esigere i *freda* dovuti al possessore della giurisdizione territoriale, lo che mostra che costituivano in allora una parte importante dell'entrata pubblica. La spesa di ottenere una sentenza da una Corte di giustizia, era tanto forte ne' secoli di mezzo, che questa circostanza sola bastava a torre la volontà di far decidere le contese, secondo le forme giudiziarie. Da una patente del secolo decimo terzo risulta, che il Barone, che aveva il diritto di giustizia, riceveva la quinta parte del valore di tutte le cause processate e determinate nella propria Corte. Se dopo incoato un processo, le parti accomodavano la lite in modo amichevole, o per arbitro, esse erano ciò nondimeno obbligate a pagare la quinta parte del soggetto in contestazione alla Corte, innanzi a cui erasi attivato il processo. Hist., du Dauphiné, Geneve 1722. tom. I, p. 22. Simile a questa è un regolamento nella patente di libertà accordata alla città di Friburgo, A. D. 1120. Se due cittadini troveransi in disputa, ed uno di essi lagnerassi innanzi al Signore supe-

riore, od al giudice di questi, e, dopo di avere incoato il processo, riconcilierassi privatamente col suo avversario, il giudice potrà obbligarlo ad insistere nel processo; e tutti quelli che erano presenti alla riconciliazione perderanno il favore del Signore superiore. Historia Zuringo-Badensis. Auctor Iò. Dan. Schoepflinus, Carolsr. 1765, 4.to vol. V, p. 55.

Quale fosse l'estensione di questa giurisdizione in quelli che possedevano in origine i feudi, non possiamo con sicurezza determinare. Egli è evidente, che, durante i disordini che dominarono in ogni regno d'Európa, i grandi vassalli approfittarono della debolezza dei Monarchi, ed ampliarono questa giurisdizione estremamente. Fino dal decimo secolo, i più potenti Baroni usurparono il diritto di decidere tutte le cause civili egualmente che criminali. Essi avevano acquistato l'*Alta Giustizia* e la *Bassa* ancora. Establiss. de S. Louis, lib. I, c. 24, 25. Le sentenze de' medesimi erano decisive, e senza appellazione ad altra Corte superiore. Diversi esempii rilevanti sono raccolti da Brussel in proposito. Traité des Fiefs, liv. III. c. 11, 12, 13. Non contenti di ciò, i più potenti Baroni riuscirono ad erigere i proprii territorii in *Regalità*, con quasi ogni regale prerogativa e giurisdizione. Esempi frequenti ne abbiamo in Francia. Bruss., ib. In Scozia, ove il potere dei Nobili feudali divenne esorbitante, erano queste numerosissime. Historical Law-Tracts, vol. I. tract. VI. Anche in Inghilterra, sebbene l'autorità dei re Normanni circoscrivesse la giurisdizione dei Baroni, più che in ogni altro regno feudale, furono erette diverse contee palatine, entro le quali i giudici del Re non potevano avere accesso, nè editto

poteva entrare in nome del Re, finchè non aveva ricevuto il sigillo della contea palatina. Spelman., Gloss., voce *Comites Palatini.* Blackstone's, Commentaries on the Laws of England, vol. III, p. 78. Questi signori di *regalità* avevano diritto di riclamare o sottrarre ai giudici del Re i proprii vassalli, ove avessero assunto qualche giurisdizione sopra i medesimi, Brussel. ubi supra. Nella legge di Scozia, questo privilegio era chiamato il diritto di *nuova mallevadoria* (repledging), e la frequenza della medesima non solamente interrompeva il corso della giustizia, ma produceva gravi disordini nell'esercizio di questa. Hist., Law-Tracts., ibi. La giurisdizione delle contee palatine produsse egualmente gravi inconvenienti in Inghilterra.

I rimedi, che i principi provvederono contro i cattivi effetti di queste usurpazioni, furono diversi ed applicati gradatamente. Sotto Carlo Magno ed i suoi discendenti immediati, la prerogativa regale conservò sempre molto vigore, e i *Duces*, *Comites*, ed i *Missi Dominici*, i primi de' quali giudici fissi ed ordinarii, i secondi giudici straordinarii ed itineranti nelle differenti province de' loro estesi dominii, esercitavano una giurisdizione uguale in alcuni casi a quella de' Baroni, in altri, superiore. Du Cange voce *Dux, Comites et Missi.* Murat., Ant. Dissert: VIII et IX. Ma sotto i deboli Monarchi susseguenti, l' autorità de' giudici reali declinò, ed i Baroni usurparono quella giurisdizione illimitata, di cui femmo parola. Luigi VI di Francia tentò di rimettere in attività i *Missi Dominici* sotto il titolo di *Juges des Exempts*, ma i Baroni erano divenuti troppo potenti per soffrire questa lesione della

propria giurisdizione, ed egli fu obbligato di desistere dall' impiegarli. *Henault*, Abrégé Chron., tom. II, p. 730. I suoi successori (come abbiamo osservato) ebbero ricorso a meno allarmanti espedienti. L'appello de *défaut de Droit*, od in proposito di rifiuto di giustizia, fu il primo che ebbe un effetto importante. Secondo le massime della legge feudale, se un Barone non aveva altrettanti vassalli quanti bastavano a porlo in grado di far processare da' loro pari le parti, che si esibivano di litigare innanzi la Corte del medesimo, o se differiva o rifiutava di procedere nel processo, la causa poteva essere portata per appello avanti alla Corte del Signore superiore, da cui dipendeva il Barone, e colà processata. De l'Esprit des Loix, liv. XXVIII, c. 28. Du Cange, voce *Defectus Iustitiae*. Il numero dei Pari od assessori nelle Corti dei Baroni era frequentemente assai considerabile. Risulta da un processo criminale nella Corte del visconte di Lautrec, A. D. 1299, che vi furono presenti oltre dugento persone, che assistettero al processo, e votarono per la sentenza. Hist. de Langued. par D. D. de Vic et Vaisette, tom. IV. Preuves p. 114. Ma siccome il diritto di giurisdizione avevanlo usurpato anche Baroni di poca entità, erano essi frequentemente inabili a tenere le Corti. Ciò dava luogo sovente a simili appelli, e ne rendeva famigliare la pratica. A poco a poco, questi appelli si fecero anche dalle Corti dei più potenti Baroni, ed è evidente, da una decisione ricordata da Brussel, che i giudici regi procuravano di darvi adito. Traité des Fiefs, tom. I, p. 235, 261. Questa specie d'appello ebbe meno effetto, che l'appello per l'ingiustizia della sentenza, nel limitare

la giurisdizione dei Nobili. Più divennero i Monarchi potenti, e più s' accrebbe l' autorità de' giudici regii, pare che si rendessero più frequenti siffatti appelli. Capitul., vol. I, pag. 175, 180. Facevansi anche in un modo adattato alla rozzezza dei tempi. Le persone, che credevansi fatta un ingiustizia, presentavansi al palazzo del Sovrano, e con alte grida e rumore gliene chiamavano la riparazione. Capitul., lib. III, cap. 59. Chronic. Lawterbergiense, ap. Menken., Script. German., vol. II, p. 284. 6. Nel regno d'Aragona, gli appelli al *Iustiza*, o giudice supremo, si facevano in una forma che supponeva l' appellante in pericolo immediato di vita, o di qualche violento oltraggio. Egli precipitavasi alla presenza del giudice gridando ad alta voce: *Avi*, *Avi*, *Fuerza*, *Fuerza*, implorando in tal modo l'interposizione immediata di quel giudice supremo per esserne salvato. Hier. Bianca, Comment. de rebus Aragon., ap. Script. Hispanic. Pistorii, vol. III, p. 753. L' abolizione della prova del combattimento fece rivivere gli appelli di questo genere. Gli effetti di questa subordinazione, causata dagli appelli, furono immediatamente grandi, poichè introdussero attenzione, equità e consistenza nelle decisioni presso le Corti di giudicatura, e quasi tutte le cause importanti vennero portate innanzi alle Corti del re, per esservi definitivamente decise. Brussel, tom. I, pag. 252. Diverse circostanze, che contribuirono all' introduzione e frequenza di cotali appelli, vengono enumerate nell' Esprit des Loix, liv. XXVIII, c. 27. Nessuna cosa vi riuscì meglio però dell'attenzione che i Monarchi prestarono alla costituzione e dignità delle proprie Corti di giustizia. Antica

usanza era dei Monarchi feudali il presedere a queste Corti, e l' amministrare personalmente la giustizia. Marculf., lib. I, §, 25. Dissert. XXXI. Carlo Magno, mentre si stava vestendo, soleva chiamare in sua presenza le parti, ed avendo inteso ed esaminato il soggetto della lite, dava giudizio in proposito. Eginhardus, vita Caroli Magni citato da Madox. Hist. of, the Exchequer, vol. I, p. 91. Ciò non poteva mancare di rendere rispettabili le Corti reali. S. Luigi, che incoraggiò assaissimo la pratica degli appelli, fece rivivere questa antica usanza, ed amministrò personalmente la giustizia con tutta l'antica semplicità. » Ho sovente veduto il Santo », dice Joinville, » seduto all' ombra di una quercia nel bosco di Vincennes, e tutti quelli che avevano lagnanze gli si avvicinavano con libertà. Altre volte egli dava ordine che fosse spiegato un tappeto in un giardino, e, sedendovi sopra, ascoltava le cause che gli erano portate innanzi ». Hist. de S. Louis, p. 13, edizione 1761. Principi di un rango inferiore, che possedevano il diritto di giustizia, rendevanla talvolta personalmente, e presedevano ne' tribunali. Due esempii ne abbiamo relativamente ai Delfini di Vienna. Hist. du Dauphinè, tom. I, p. 18, tom. II, p. 257. Ma siccome i re e i principi non potevano decidere personalmente tutte le cause, nè spedirle tutte alla decisione della stessa Corte, essi nominarono dei *Baillis* con un diritto di giurisdizione in differenti distretti del regno, ed investironli di un potere pressochè uguale a quello degli antichi *Comites*. Quest' oficio fu introdotto in Francia, per la prima volta, verso la fine del decimo ed il principio del tredicesimo secolo. Brussel, lib. II, c. 35. Allorquando trovossi

una Corte reale stabilita in diversi luoghi del regno, i sudditi furono persuasi ad avervi ricorso. Era interesse privato dei *Baillis*, non che oggetto di pubblica politica, l'estendere la loro giurisdizione, ed approfittarono dei difetti ne' diritti baroniali e degli errori nelle procedure delle Corti de' medesimi, per allontanare le cause e portarle alla propria cognizione. Eravi una distinzione estremamente antica nella legge feudale fra *alta giustizia* e *bassa giustizia*. Capitul. 3, A. D. 812, §. 4, A. D. 815, §. 3. Establ. de S. Louis, lib. I, c. 40. Molti Baroni che non avevano la prima, possedevano la seconda di queste giurisdizioni. Includeva la prima il diritto di processare delitti d'ogni sorta anche i più gravi; era la seconda circoscritta alle piccole trasgressioni. Ciò forniva pretesti interminabili per impedire, trattenere e rivedere le procedure delle Corti baroniali. Ordon. II, 457, §. 25, 458, §. 29. — Un regolamento di maggiore importanza tenne dietro all'istituzione dei *Baillis*. La Corte suprema, o Parlamento del re, venne resa fissa in quanto al luogo, e costante in quanto al tempo delle sue adunanze. In Francia, come negli altri regni feudali, la Corte di giustizia del re era in origine ambulatoria, seguita dalla persona del monarca, e tenuta solamente in alcune grandi festività. Filippo-Augusto, A. D. 1305, la rese sedentaria in Parigi, e ne continuò le sedute durante la maggior parte dell'anno. Pasquier, Recherches, lib. II, c. 2 e 3, etc. Ordon., tom. I, p. 366, §. 62. Egli e i suoi successori investirono questa Corte di poteri estesissimi, accordarono ai membri di essa diversi privilegi e distinzioni, che sarebbe di noia l'enumerare. Pasquier, ibid. Velly, Hist. de France, tom. VII, p. 307.

Furono nominati in essa dei giudici eminenti per integrità e capacità, ibid., e a poco a poco la decisione finale di tutte le cause rimase devoluta al Parlamento di Parigi, e agli altri Parlamenti che amministravano la giustizia nelle differenti province del regno. Questa giurisdizione venne però assai lentamente acquistata dal Parlamento di Parigi, e i grandi vassalli della Corona fecero degli sforzi violenti, onde porre inciampi ai tentativi di questo Parlamento per estendere la propria autorità. Verso il fine del secolo decimoterzo, Filippo il Bello trovossi obbligato di proibire al Parlamento di prendere conoscenza di certi appelli portati avanti al medesimo dalle Corti del Conte di Brettagna, e di riconoscere il diritto che questi aveva a suprema e definitiva giurisdizione. Mémoires pour servir de preuves à l'Hist. de Bret. par Morice, tom. I, p. 1037, 1074. Carlo VI, sul finire del secolo seguente, fu pure obbligato di confermare in una forma più ampia i diritti dei Duchi di Brettagna, ibid., tom. II, pag. 580, 581. Tanto forte fu l'opposizione de' Baroni a questo diritto di appello, da' medesimi considerato come fatale ai loro privilegii e potere, che gli autori dell' Enciclopedia hanno citato diversi casi, ne' quali i Baroni posero a morte o mutilarono quelli che avevano osato di appellarsi, al Parlamento di Parigi, delle sentenze pronunciate dalle Corti baroniali, tom. XII. Art, *Parlement*, p. 25.

I progressi della giurisdizione negli altri regni feudali, furono in gran parte simili a quelli di cui abbiamo seguito le tracce in Francia. La giurisdizione territoriale in Inghilterra esisteva anticamente, ed era estesa. Leg. Edw. Conf., num. 5 e 9. Dopo la

conquista de' Normanni, essa divenne più strettamente feudale, ed è chiaro da' fatti ricordati nella Storia d'Inghilterra e dall'istituzioni delle Contee palatine, di cui ho fatto menzione, che le usurpazioni dei Nobili non furono, in questo paese, inferiori a quelle dei loro contemporanei sul Continente. Gli stessi espedienti vi vennero posti in opera per circoscrivere ed abolire queste giurisdizioni pericolose. Guglielmo il Conquistatore stabilì una Corte fissa nella sala del suo palazzo, da cui ebbero origine le quattro Corti, alle quali è affidata presentemente l'amministrazione della giustizia in Inghilterra. Enrico II divise il Regno in sei circondarii, e spedì giudici itineranti a tenervi le Corti in stagioni determinate. Blackstone's Commentaries on the Laws of England, vol. III, p. 57. Giudici di pace vennero destinati in ciascun paese da' Monarchi susseguenti, alla giurisdizione de' quali il popolo ebbe gradatamente ricorso in molte cause civili. I privilegi delle Contee palatine vennero a poco a poco circoscritti, e, rapporto ad alcuni punti, anche aboliti. L'amministrazione della giustizia fu devoluta alle Corti del re, od a giudici da lui nominati. I diversi passi fatti a quest'oggetto, sono descritti nella Dalrymple's History of Feudal Property, chap. VII.

In Iscozia, le usurpazioni della Nobiltà divennero più esorbitanti che in qualunque altro regno feudale. I progressi di queste, e i metodi adottati dalla Corona per limitarne od abolirne la giurisdizione territoriale indipendente (cose entrambe che ebbi già occasione di esaminare e spiegare in un'Opera precedente), differiscono pochissimo da quelle, di cui

ho dato poc' anzi un minuto ragguaglio. Hist. of Scotland, vol. I, p. 45.

Porrei me stesso e i miei lettori negl' imbarazzi del labirinto della giurisprudenza germanica, se tentassi di delineare i progressi della giurisdizione nell'Impero con minuta accuratezza. Basti l' osservare che l' autorità, presentemente posseduta dal Consiglio Aulico e dalla Camera Imperiale, ebbe origine dallo stesso abuso di giurisdizione territoriale, e fu acquistata nello stesso modo, con cui le Corti reali pervennero ad ottenere influenza negli altri paesi. Tutti i fatti importanti, che hanno con queste particolarità relazione, possono trovarsi in Phil. Datt de pace publica Imperii, lib. IV. Gli articoli principali sono indicati in Pfeffel, Abrégé de l' Hist. et Droit publique d'Allemagne, p. 556, 581; e nel Trattato du Droit publique de l' Empire par M. le Coq de Villeray. I due ultimi Trattati sono molto autorevoli, essendo stati composti sotto gli occhi di M. Schoepflin di Strasburgo, uno de' più abili Pubblicisti della Germania.

Nota XXIV. Sez. I. Pag. 76. (AA).

Non è facile di fissare con precisione il tempo in cui gli Ecclesiastici incominciarono a riclamare l'esenzione dalla giurisdizione civile. Egli è certo, che ne' primi e più puri secoli della Chiesa non pretendevano simile immunità. L' autorità dei Magistrati civili estendevasi a tutte le cause. Questo fatto non viene solamente accertato con chiarezza dagli autori protestanti, ma è ammesso da molti Cattolici romani eminenti, e particolarmente dagli Scrittori sulle

libertà della Chiesa gallicana. Esistono diverse carte originali pubblicate da Muratori, le quali dimostrano, che, nel nono e decimo secolo, cause della più grande entità, riguardanti ecclesiastici, venivano ancora decise dai giudici civili. Antiq. Ital., vol. V. Dissert. LXX. Ne abbiamo egualmente delle prove in Houard, Anciennes Loix des François etc. vol. I, p. 209. Gli ecclesiastici non si sottrassero tutt' ad un tratto dalla dipendenza delle Corti civili, poichè ottennero lentamente, a passo a passo, questo privilegio, come tante altre usurpazioni. Sembra, che questa esenzione non fosse da principio che un mero atto di compiacenza, derivante da venerazione pel loro carattere. Così abbiamo da una patente di Carlo Magno, in favore della chiesa di Mans, A. D. 796, a cui riferisce l' abate De Foy nella sua Notice des Diplomes, tom. I, p. 201, che quel Monarca avvertiva i suoi giudici, nel caso di differenza fra gli amministratori delle entrate della chiesa suddetta di Mans, e qualunque si fosse altra persona, di non citare gli amministratori a comparire in *mallo publico*, ma di prima abboccarsi coi medesimi, e tentare di accomodare in modo amichevole questa differenza. Tale indulgenza cambiossi in legale esenzione, col progresso del tempo, fondata ugualmente sul rispetto superstizioso dei secolari verso il carattere e le funzioni clericali. Un esempio rimarchevole ne somministra una patente di Federico Barbarossa al monastero di Altemburgo, A. D. 1172, colla quale gli accorda: » judicium non tantum sanguinolentis plagae, sed vitae et mortis »; e proibisce a tutti i giudici regi di inquietarlo nella sua giurisdizione, e la ragione che egli adduce di quest' ampia conces-

sione, è » nam quorum, ex Dei gratia, ratione divini ministerii onus leve est, et jugum suave; nos penitus nolumus illius oppressionis contumaelia, vel manu Laica fatigari. Mencken, Script. rerum Ger., v. III, p. 1067.

Non è necessario, per illustrare quanto ho detto nel testo, che io abbia a descrivere il modo con cui fu compilato il codice del diritto canonico, e dimostrare che le dottrine al potere ecclesiastico le più favorevoli, ivi contenute, sono fondate sull' ignoranza, od appoggiate alla frode ed alla falsità. Il lettore troverà piena contezza di tutto ciò in Gerardo Van Mastricht, Hist. Juris Ecclesiastici, e nella Science du Gouvernement par M. Real, t. VII, c. 1 et 3, §. 2, 3, etc. La Storia dei progressi ed estensione della giurisdizione ecclesiastica, con una contezza dell'arte impiegata dal Clero, onde attrarre le cause d' ogni sorta alle Corti spirituali, non è meno curiosa, e getterebbe una gran luce su molte delle usanze ed istituzioni de' secoli barbari, ma è egualmente estranea al soggetto che trattiamo. Du Cange nel suo Glossario, voce *Curia Christianitatis*, ha raccolto per la più parte le cause, rapporto a cui il Clero arrogavasi una giurisdizione esclusiva, e cita gli autori e carte originali, che confermano le sue osservazioni. Giannone, nella Storia civile di Napoli, le ha ordinate in capitoli adattati, lib. XIX, §. 3, e pone a scrutinio le pretese della Chiesa coll'arditezza e discernimento che lo caratterizzano.

Fleury osserva, che il Clero moltiplicò le pretese per estendere l'autorità delle Corti spirituali ad un punto tale, che stava in suo potere il sottrarre qualunque persona e qualunque causa dalla giuri-

sdizione del Magistrato civile. Hist. Eccl., t. XIX, Disc. Prelimin., ib. Ma per quanto mal fondata fosse questa giurisdizione ecclesiastica, e per quanto enormi fossero gli abusi, a cui diè vita il modo di esercitarla, i principii e le forme della giurisprudenza canonica erano però di gran lunga più perfetti di quelli che conoscevansi nelle Corti civili. Egli è probabile, che gli Ecclesiastici non si sottoponessero mai, durante periodo nessuno del medio evo, alle leggi contenute ne' codici delle nazioni barbare, ma fossero sempre governati dalle leggi romane. Essi regolarono tutti gli atti con quelle fra queste leggi che la tradizione aveva conservato, od erano contenute nel codice Teodosiano e in altri libri fra di essi esistenti; e questa la sappiamo un'usanza in que' secoli generalmente in corso. Ognuno era autorizzato di scegliere, fra i diversi codici di leggi allora in attività, quello a cui intendeva di conformarsi. In qualunque atto d'importanza, era costume delle persone contrattanti di menzionare la legge a cui sottoponevansi, affinchè fosse noto in qual modo dovesse decidersi qualunque controversia nascesse fra esse. Prove innumerabili ne abbiamo nelle patenti de' secoli di mezzo. Ma il Clero considerava talmente privilegio importante dell' Ordine l' essere governato dalle leggi romane, che, all'entrare di qualcuno negli Ordini Sacri, il costume portava, ch' egli rinunciasse alle leggi, a cui era stato soggetto dapprima, e dichiarasse, che intendeva per l' avvenire di essere alla legge romana sottoposto. » Constat me Iohannem Clericum, filium quondam Verandi, qui professus sum, ex natione mea, lege vivere Longobardorum, sed tamen pro honore Ecclesiastico, lege nunc videor vivere

Romana Charta, A. D. 1072. Farulfus presbyter qui professus sum, more sacerdotii mei, lege vivere Romana ». Charta, A. D. 1975. Muratori, Antichità Estensi, vol. I, p. 78. Vedi pure Houard, Anciennes Loix des François, etc., vol. I, p. 203.

Il Codice della legge canonica incominciò ad essere compilato ne' primi anni del secolo nono. Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. XVIII, p. 346, etc. Scorsero più di due secoli, prima che si facesse raccolta di quelle usanze che servivano di regola nei giudizii delle Corti baroniali. I Giudici spirituali decidevano naturalmente secondo leggi note e scritte. I Giudici secolari, non avendo una guida fissa, erano diretti da norme libere e tradizionali. Ma oltre questo vantaggio generale della legge canonica, le forme e principii della medesima erano maggiormente d'accordo colla ragione, e più favorevoli ad un'equa decisione del punto conteso, che non lo fossero le altre che regolavano le Corti baroniali. Sembra, dalle note XXI e XXII sulle guerre private e la prova del combattimento, che l'intero spirito della giurisprudenza ecclesiastica fosse contrario a questa pratica sanguinosa distruggitrice della giustizia; e che tutta la forza dell'autorità ecclesiastica, fosse diretta ad abolirla, e sostituirvi il processo e l'evidenza legale. Quasi tutte le forme nelle Corti secolari che contribuirono a stabilire, e che continuano a conservare, un ordine nelle procedure giudiziarie, sono tolte dalla legge canonica. Fleury, Instit. du droit canon., part. III, c. 6, p. 52. S. Luigi, ne' suoi *Establissments*, conferma molti de' suoi regolamenti nuovi, relativi alla proprietà ed all' amministrazione della giustizia, coll' autorità della legge canonica, da cui

avevali ricavati. Così, per esempio, la prima idea di sequestrare i mobili per la ricupera di un debito fu presa dalla legge canonica. Establiss., liv. II, c. 21 e 40; ed ugualmente ne fu presa la *cessio bonorum* della persona insolvibile, ibid. Nell'uguale modo egli stabilì nuovi regolamenti rapporto agli effetti di coloro che morivano *ab intestato*, lib. I, c. 89. Questi e molti altri utilissimi presero i canonisti dalla legge romana. Molti altri esempii potrebbersi produrre di una giurisprudenza più perfetta nella legge canonica che non fosse nota alle Corti secolari, per cui valutavasi gran privilegio essere alla giurisdizione ecclesiastica soggetti Fra le immunità, da cui furono gli uomini adescati ad impegnarsi nelle pericolose spedizioni per la ricupera di Terra Santa, una delle più considerabili fu quella di dichiarare soggetti solamente alle Corti spirituali quelli che indossavano la Croce. Vedi Nota XIII, e Du Cange, voce *crucis privilegia*.

Nota XXV. Sez. I. Pag. 78. (BB).

Reca sorpresa la rapidità con cui la conoscenza e lo studio della legge si diffusero in Europa. La copia delle Pandette fu trovata in Amalfi, A. D. 1137. Irnerio aprì un collegio di legge civile in Bologna, pochi anni dopo, Gian., Hist., lib. XI, c. 21; e questa già insegnavasi come parte d'istruzione accademica in Francia prima della metà del secolo. Vaccario faceva letture sulla legge civile in Oxford nell'anno 1147. Un sistema regolare di leggi feudali, formate pienamente ad imitazione del codice romano, fu composto da due Legali milanesi circa all'an-

no 1150. Graziano pubblicò nello stesso tempo, a un di presso, il codice di legge canonica con ampie aggiunte ed emende.

La più antica raccolta di quelle usanze che servivano come regole di decisione nelle Corti di giustizia, sono le *Assises de Ierusalem*. Esse vennero compilate, come ce n' informa il preambolo, nell'anno 1099, e sono chiamate Jus Consuetudinarium, quo regebatur regnum orientale. Willerm. Tyr., lib. XIX, c. 2. Ma circostanze particolari diedero origine a questa prima compilazione. I Crociati vittoriosi, stabiliti come colonia in un paese esteso, ed avventurieri di tutte le differenti nazioni europee, componevano questa nuova società. Era necessario, su di questo rapporto, il fissare le leggi e il costume che dovevano regolare gli atti relativi ad affari e all'amministrazione della giustizia. Ma in nessun paese di Europa esisteva in quel tempo una raccolta di usanze, nè erasi fatto alcun tentativo per rendere le leggi stabili. Il primo tentativo in questo genere fu quello di Glanville, Lord Primo Giudice dell'Inghilterra, nel suo Trattato *de Legibus et Consuetudinibus Angliae*, composto nell' anno 1181 circa. Il *Regiam Majestatem* in Iscozia, attribuito a David I, sembra un' imitazione, e servilissima, di Glanville. Diversi Antiquarii scozzesi, spinti dall' influenza di quella credulità che dispone gli uomini ad assentire, senza esitare, a qualunque cosa credano onorevole al paese nativo, con tutto lo zelo contendono, che il *Regiam Majestatem* sia una produzione anteriore al Trattato di Glanville, e si sono portati a credere, che una nazione, in uno stato di maggiore incivilimento, abbia potuto torre a prestito da un'altra, meno avanzata ne' suoi

progressi politici, le leggi ed istituzioni. L'evidenza interna (fosse di mia provincia l'esaminare questo punto) da cui potrebbe questa teoria essere confutata, è a parere mio assai decisa. Le circostanze esterne, che hanno indotto in quest'errore gli autori scozzesi, sono state spiegate con tanta precisione e candore da Sir David Dalrymple, nel suo Examination of some of the arguments for the high antiquity of *Regiam Majestatem*, Edimburgo, 1769, 4.to, che giova sperare che la controversia non verrà più rimessa in campo. Pietro de Fontaines, che si dice d'aver il primo tentato in Francia un'opera simile, compose il suo *Conseil*, che dà conto delle usanze del paese di Vermandois, sotto il regno di S. Luigi il quale ebbe principio, A. D. 1226. Beaumanoir, autore dell'opera *Coustumes de Beauvois*, viveva circa nello stesso tempo. Gli *Establissemens* di S. Luigi, contenenti un'ampia porzione delle usanze, che vigevano ne' reali dominii, furono pubblicati per ordine di quel Monarca. Appena gli uomini compresero i vantaggi di avere delle norme e leggi scritte, a cui potessero in ogni occasione ricorrere, si rese comune il metodo di raccorle. Carlo VII, in Francia, con una Ordinanza, A. D. 1453, decretò, che le leggi normali d'ogni provincia del regno fossero raccolte e disposte in ordine. Vally et Villaret, Hist., tom. XVI, pag. 113. Il suo successore Luigi XI rinnovò l'Ordinanza. Ma questa impresa salutare non fu mai pienamente eseguita, e la giurisprudenza francese rimane più oscura ed incerta, che non sarebbe se queste prudenti Ordinanze fossero state obbedite alla lettera. Una pratica venne nel medio evo stabilita, la quale somministra la più chiara prova che i giudici,

finchè non ebbero altra regola per dirigere le loro decisioni, oltre le usanze tradizionali e non scritte, trovaronsi sovente nell' imbarazzo cercando i fatti e i principii, secondo i quali erano obbligati a decidere. Incumbeva ad essi ne' casi dubbii il chiamare un certo numero di vecchi, ed esporre la cosa ai medesimi, affinchè potessero informarli, quale fosse la pratica, od usanza rapporto al punto in questione. Chiamavasi questa *Enqueste par tourbe*. Du Cange, voce *turba*. Gli effetti della ripristinazione della giurisprudenza romana sono stati spiegati da Montesquieu, lib. XXVIII, c. 42, e da Hume, Hist. of England, vol. II, p. 441. Io ho adottato molte delle loro idee. Chi può mai pretendere di rivedere qualche soggetto che tali scrittori abbiano esaminato, senza ricevere dai medesimi lumi e cognizioni? Sono egualmente convinto, che la conoscenza delle leggi romane non era talmente perduta in Europa ne' secoli di mezzo, come è credenza comune. Non richiede il mio assunto, ch' io faccia delle indagini su questo punto. Molti fatti convincenti in proposito sono raccolti da Donato Antonio d'Asti, *Dell' uso e autorità della ragione civile nelle province dell' Impero Occidentale*, Napoli, 1751, 2 vol., 8.o.

Che la legge civile sia intimamente connessa colla giurisprudenza municipale in diversi paesi d'Europa, egli è un fatto talmente noto che non abbisogna d' illustrazione. Anche in Inghilterra, ove la legge comune è supposta formare un sistema perfettamente distinto dal codice romano, e quelli che si applicano allo studio della medesima, vantano questa distinzione con qualche grado d'affettazione, egli è evidente, che molte delle idee e massime della legge

civile sono incorporate nella giurisprudenza inglese. Questo punto è illustrato assai bene dall' ingegnoso e dotto autore delle Observations on the Statutes, chiefly the more ancient. 2. edit. p. 66.

Nota XXVI. Sez. I. Pag. 80. (cc).

Tutta la Storia del medio evo prova all' evidenza, che la guerra era la sola professione dei gentiluomini, ed il solo oggetto avuto di mira nell' educarli. Anche quando alcuni cambiamenti incominciarono ad aver luogo, e le arti civili della vita ebbero acquistata qualche riputazione, continuarono ad aver forza per lungo tempo le antiche idee relative agli ornamenti necessarii ad una persona di nascita nobile. Nelle *Mémoires de Fleuranges*, pag. 9 ec., abbiamo una descrizione degli esercizii ed occupazioni giovanili di Francesco I, e sono del tutto marziali ed atletiche. Questo padre delle lettere, dovette al suo proprio buon senso e gusto squisito l'inclinazione che aveva per le medesime. I costumi dell' ordine superiore degli ecclesiastici, durante i secoli di mezzo, forniscono la prova la più convincente, che la distinzione delle professioni era appena conosciuta in Europa. Le funzioni e il carattere del Clero sono naturalmente assai differenti da quelle de' secolari; e, fra l'ordine inferiore degli uomini addetti alla Chiesa, ciò costituivane una classe distinta da quella degli altri cittadini. Ma gli Ecclesiastici dignitarii, spesso di nascita nobile, erano al dissopra di una tale distinzione, poichè conservavano l'idea di quanto apparteneva loro come gentiluomini, e, a dispetto dei decreti de' Papi o dei

canoni dei Concilii, portavano le armi, guidavano i propri vassalli al campo e li capitanavano nelle battaglie. Fra i medesimi, il sacerdozio era appena una professione separata; le qualità militari che riputavano essenziali, come gentiluomini, venivano coltivate; la scienza teologica e le virtù pacifiche delle funzioni spirituali, trascurate e sprezzate.

Appena la scienza della legge divenne uno studio laborioso, e la pratica della medesima una professione separata, quelli che in essa giunsero ad un grado eminente, ottennero onori destinati dapprima ai soli soldati. Il grado di cavaliere fu il contrassegno il più illustre di distinzione per diversi secoli, e conferiva privilegi, a cui non davano diritto il solo rango e la sola nascita. A questa alta dignità vennero promosse persone celebri per le cognizioni legali, e furono con ciò poste a livello di quelle, cui i talenti militari avevano reso cospicue. *Miles Iustitiae, Miles Literatus* divennero titoli comuni. Matteo Paris fa menzione di tali cavalieri fino nel 1251. Se un giudice perveniva nelle Corti di giustizia ad un certo rango, questo solo gli dava un diritto all'onore del cavalierato. Pasquier, Recherches, lib. XI, c. 16, p. 130. Dissertations histor. par Honoré de Sainte Marie, p. 164 ec. Una professione, che guidava a cariche, da cui erano nobilitati quelli che le coprivano, crebbe in credito, e la gente abituossi in Europa a vedere gli uomini giungere ad un grado d'eminenza coi talenti civili, egualmente che coi militari.

Nota XXVII, Sez. I. Pag. 83. (DD).

L'intenzione prima di queste note fu di porre sotto l'occhio de' miei lettori que' fatti e quelle circostanze, che tendono ad illustrare o confermare quanto si contiene in quella parte della Storia, a cui hanno relazione. Pensai, che potesse essere utile il raccorle, poichè trovavansi sparse in molti autori differenti, ed in libri poco noti generalmente. Ma quando possa trovarsi in qualche libro a tutti noto, o che meriti di esserlo, qualunque cognizione necessaria a provare od illustrare la mia narrativa, o il mio raziocinio, io mi contenterò di avere al medesimo ricorso. Questo è il caso rapporto all'ordine della Cavalleria. Pressochè tutti i fatti mentovati nel testo, non che molte altre particolarità curiose ed istruttive, rapporto a questa singolare istituzione, possono trovarsi nelle *Memorie sull' antica Cavalleria, considerata come uno stabilimento politico e militare, del Sig. de la Curne de S. Palaye.*

Nota XXVIII. Sez. I. Pag. 88. (EE).

L'oggetto delle mie indagini non mi chiama a scrivere una storia dei progressi della scienza. I fatti e le osservazioni che ho prodotto, sono sufficienti ad illustrare gli effetti dei progressi delle medesime sui costumi e sullo stato della società. Mentre le scienze erano totalmente estinte nelle parti occidentali dell'Europa, coltivavansi in Costantinopoli ed in altre province dell'Impero greco. Ma il genio sottile de' Greci era quasi del tutto diretto alle di-

spute teologiche. I Latini presero da essi questo spirito; e molte delle controversie, che sono tuttavia oggetto d' occupazione e di discrepanza fra' teologi, ebbero origine fra i Greci, da cui gli altri Europei trassero una parte considerabile delle loro cognizioni. Vedi la testimonianza di Enea Silvio, ap. Conringium de antiq. academicis, p. 43. Hist. Liter. de France, tom. VII, p. 113, ec., tom. IX, p. 151, ec. Subito dopo lo stabilimento dell' Impero de' Califfi nell' Oriente, alcuni Principi illustri fra essi incoraggiarono le scienze; ma, allorquando gli Arabi volsero l' attenzione alla letteratura coltivata dagli antichi Greci e Romani, il gusto casto e corretto delle opere di questi apparve freddo ed inanimato ad un popolo, di cui l' immaginazione è più calda. Era impossibile, che ammirassero i Poeti e gli Storici di Atene e di Roma; ma furono sensibili al merito dei filosofi di queste città. Le operazioni dell' intelletto hanno maggiore stabilità ed uniformità di quelle della fantasia e del gusto. La verità fa quasi dappertutto un' uguale impressione, e le idee di quanto v' ha di bello, di elegante e sublime variano secondo i climi. Gli Arabi, quantunque non si curassero d' Omero, tradussero nella propria lingua i più eminenti fra i filosofi greci, e, guidati dai precetti e scoperte di questi, s' applicarono con grande ardore allo studio della geometria, astronomia, medicina, dialettica e metafisica. Nelle prime tre di queste scienze fecero progressi considerabili ed utili, che non poco contribuirono a spingerle a quel grado elevato di perfezione, a cui sono giunte. Nelle due ultime scelsero per guida Aristotile, e, raffinando lo spirito sottile e scrutinizzatore, che ne caratterizza la filosofia, la

resero frivola ed incomprensibile. Le scuole stabilite nell'Oriente, per insegnare e coltivare queste scienze, pervennero ad un alto grado di riputazione. Gli Arabi comunicarono l'amore delle scienze ai loro compatriotti, che conquistarono l'Asia e la Spagna, e le scuole colà istituite furono ben di poco inferiori a quelle stabilite nell'Oriente. Molte fra le persone, che si distinsero coi progressi nelle scienze, nel secolo duodecimo e decimoterzo, vennero educate fra gli Arabi. Bruckerus raccoglie di ciò molti esempi. Quasi tutti gli uomini eminenti nelle scienze, per diversi secoli furono istrutti nella filosofia degli Arabi. La prima conoscenza della filosofia d'Aristotile, ne' secoli di mezzo, acquistossi colle traduzioni delle sue opere in lingua araba. Agli Arabi commentatori diessi la lode di essere le guide le più abili e più istrutte allo studio di quella filosofia. Conring., antiq. acad., Diss. III, p. 95, ec. Supplem., p. 241, ec. Murat., Antiq. Ital., vol. III, p. 932, ec. Da essi trassero gli scolastici il genio e i principii della loro filosofia, che contribuì tanto a ritardare i progressi della vera scienza.

Lo stabilimento de' Collegi ed Università è un' Era rimarchevole nella Storia letteraria. Le scuole delle cattedrali e monasteri limitaronsi all' insegnamento della grammatica principalmente, ed avevano un maestro o due al più in quest' uficio impiegati. Ma ne' Collegi vennero nominati de' professori per insegnare le scienze ne' rispettivi differenti rami. Vi fu fissato l' ordine ed il corso dell' educazione, e regolato il tempo che allo studio di ciascuna scienza dovevasi. Fu prescritta una norma fissa per esaminare i progressi degli studenti, e vennero conferiti

gradi ed onori accademici a quelli che ne sortivano con approvazione. Di tutto ciò abbiamo esatta informazione in Sebastiano Bacmeistero, Antiquitates Rostochienses, sive Historia Urbis, et Academiae Rostoch., ap. Monumenta inedita Rer. Germ., par E. S. de Westphalen, vol. III, p. 781, Lips. 1743. La prima menzione oscura di questi gradi accademici, nell'Università di Parigi (dalla quale molte Università d'Europa hanno preso la più parte delle usanze ed istituzioni), l'abbiamo A. D. 1215. Crevier, Hist. de l'Univ. de Paris, tom. I, p. 296, ec. Essi furono completamente stabiliti, A. D. 1231. Ib. 248. Non importa di ennmerare i privilegii diversi, a cui Bacellieri, Maestri e Dottori avevano diritto. Una circostanza sola può servire a dimostrare l'alto grado di stima in cui erano tenuti. I Dottori delle differenti facoltà, contesero coi Cavalieri per la precedenza, e la disputa fu in molti casi terminata col promuovere i primi a questa dignità, di cui ho già mentovato le grandi prerogative. Sostenevasi anche, che un Dottore avesse diritto a questa dignità senza esservi promosso. Bartolo insegnò — Doctorem actualiter regentem in jure civili per decennium effici militem ipso facto. Honoré de Ste. Mariae, Dissert., p. 165. Questo chiamavasi Cavalierato di lettura, e le persone promosse a questa dignità, *milites Clerici.* Questi nuovi stabilimenti d'educazione, e gli onori straordinarii che conferivansi ai dotti, aumentarono di molto il numero degli scolari. Nell'anno 1262, eranvi diecimila studenti all'Università di Bologna, e dalla storia di questa Università risulta, che la legge era la sola scienza insegnata in quel tempo. Nell'anno 1340, eranvi trentamila scolari all'Uni-

versità d' Oxford. Speed's, Chron. ap. Anderson's Chronol. Deduction of Commerce, vol. I, p. 172. Nello stesso secolo, diecimila persone votarono in una questione agitatasi nell' Università di Parigi; e siccome a questo privilegio non venivano ammessi che i graduati, il numero degli studenti doveva essere perciò estremamente grande. Velly, Hist. de France, tom. XI, p. 147. Eranvi per verità in que' tempi poche Università in Europa; ma un numero così grande di studenti può addursi in prova dell' ardore straordinario con cui gli uomini si volsero in quell'età allo studio delle scienze; e può anche dimostrare, che essi incominciavano a considerare le altre professioni altrettanto onorevoli ed utili, che quella del soldato.

Nota XXIX. Sez. I. Pag. 89. (FF).

La grande varietà de' punti che ho tentato di illustrare, e l'estensione di quello che m' accingo presentemente a trattare, mi giustificheranno di adottare le parole di Montesquieu, allorchè incomminicia a trattare del commercio. » Il soggetto che segue esigerebbe di essere discusso più diffusamente; ma la natura di quest' opera non lo permette. Bramo di scorrere su di un placido rivo, ma sono trascinato da un torrente ».

Molte prove s' affacciano nella Storia della poca comunicazione fra le nazioni ne' secoli di mezzo. Verso il fine del secolo decimo, il conte Bouchard avendo in mente di fondare un monastero a S. Maur des Fosses, vicino a Parigi, si diresse ad un Abate di Clugny in Borgogna, pregandolo di condurre colà

i monaci. Il linguaggio con cui s'indirizza a quel santo uomo è singolare. Egli, gli dice, che aveva intrapreso la fatica di un tanto viaggio ed era stanco per la lunghezza del medesimo; però sperava fosse la sua dimanda esaudita, e che egli non si sarebbe portato inutilmente in un paese così lontano. La risposta dell' Abate è ancora più strana, poichè ricusava di cedere al desiderio di Bouchard, per non entrare con lui nella faticosa impresa di andare entro un paese straniero ed ignoto. Vita Burchardi venerabilis Comitis ap. Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, pag. 351. Più tardi, al principio del secolo duodecimo i monaci di Ferrieres nella diocesi di Sens, non sapevano che esistesse la città di Tournay nelle Fiandre, e i monaci di S. Martino di Tournay ignoravano egualmente la situazione di Ferrieres. Un avvenimento, a cui e gli uni e gli altri erano interessati, rese necessario che avessero qualche corrispondenza, e suggerì ad essi d' informarsi della situazione di entrambi i monasteri. Dopo una lunga ricerca, che trovasi particolarmente descritta, la scoperta fu fatta per accidente. Herimannus Abbas, de Restauratione S. Martini Tornacensis, ap. Dacher Spicil., vol. XII, p. 400. L' ignoranza dei secoli di mezzo, relativamente alla situazione e geografia de' paesi rimoti, era ancora più rimarcabile. La carta geografica, la più antica che ci rimanga, come monumento dello stato di questa scienza in Europa ne' secoli di mezzo, può trovarsi in un manoscritto della Chronique de S. Denis. Le tre parti della Terra conosciute in allora, vi sono rappresentate in modo, che Gerusalemme è situata nel mezzo del Globo, e Alessandria all' istessa distanza

di Nazaret da questa città, Mém. de l'Academ. des Belles Lettres, tom. XVI, p. 185. Non pare che esistessero osterie o case d'alloggio, durante questi secoli per ricevervi i viaggiatori. Murat. Antiq. Ital., vol. III, p. 581 ec. Quest'è una prova della poca corrispondenza fra le diverse nazioni. Fra popoli di cui siano semplici i costumi, e che siano di rado visitati da stranieri, l'ospitalità è una virtù di primo rango. Questo dovere di ospitalità era talmente indispensabile nello stato di società del medio evo, che non era neppure considerato come una di quelle virtù, cui gli uomini possano a talento praticare, secondo la tempra dell'animo, e la generosità del cuore di ciascuno. L'ospitalità era ingiunta dagli statuti, e quelli che trascuravano questo dovere erano soggetti a castigo. *Quicumque hospiti venienti lectum, aut focum negaverit, trium solidorum inlactione mulctetur*, Leg. Burgund., tit. XXXVIII, §. I. *Si quis homini aliquo pergenti in itinere mansionem vetaverit sexaginta solidos componat in publico.* Capitul., lib. VI, §. 82. Quest'aumento di pena, in un tempo così lontano da quello in cui pubblicaronsi le leggi de' Borgognoni, e molto più avanzato nello stato di società, è assai rimarchevole. Altre leggi sullo stesso proposito sono raccolte da Gio. Federico Polac., Sistema Iurisprud. German., Lips. 1733, p. 75. Le leggi degli Slavi erano le più rigorose fra quelle, di cui quest'autore fa menzione, poichè ordinavano, » che i mobili di una persona inospitale fossero confiscati, e se n'abbruciasse la casa. Erano anche talmente solleciti del mantenimento degli stranieri, che permettavano all'albergatore di rubare per supplirne alla spesa ». *Quod noctu fu-*

ratus fueris, cras appone ospitibus. Rerum Meclebur-gicar., lib. VIII, a Mat. Io. Beehr., Lips. 1751, p. 50. In conseguenza di queste leggi, o di quello stato di società che rendeva conveniente il porle in attività, l' ospitalità fu molta finchè la comunicazione fra gli uomini fu poca, ed assicurò allo straniero una buona accoglienza sotto qualunque tetto egli scegliesse un asilo. Ciò pure prova chiaramente, quanto fosse rara questa comunicazione fra gli uomini, poichè, non appena aumentossi, divenne un carico ciò che era un piacere, e il mantenimento de' viaggiatori convertissi in un ramo di commercio.

Ma le leggi de' secoli di mezzo somministrano una prova ancor più convincente della poca corrispondenza fra le diverse nazioni. Il genio del sistema feudale, non che lo spirito di gelosia, sempre compagno dell' ignoranza, concorsero nello scoraggiare gli stranieri dallo stabilirsi in qualche paese. Se taluno passava da una provincia di un regno ad un' altra, egli era obbligato entro un anno e un giorno di riconoscersi per vassallo del Barone, nei poderi di cui aveva fissato il domicilio, e, se trascuravalo, era soggetto ad una pena, e, se alla sua morte dimenticavasi di lasciare un certo Legato al Barone entro i territorii del quale risedeva, tutti i suoi beni venivano confiscati. Le durezze a cui soggiacevano i forastieri, che stabilivansi in un paese estero, erano anche più insopportabili. In tempi più rimoti, il Signore supremo di qualunque luogo, ove si stabilisse un forastiere, poteva impadronirsi della persona di questi, e ridurlo in servitù. Esempi rimarchevoli ne abbiamo nella Storia de' secoli di

mezzo. Le crudeli devastazioni de' Normanni, nel secolo nono, obbligarono molti abitanti delle province marittime della Francia a rifuggiarsi nelle parti interne del regno. Ma in vece di essere ricevuti con quell'umanità a cui aveva diritto la loro miserabile condizione, furono ridotti in uno stato di servitù. L'autorità civile, e l'ecclesiastica trovarono necessario l'interporsi per porre un freno a questa barbara pratica. Potgiesser. de Statu Servor., lib. I, c. 1, §. 16. In altri paesi, le leggi permettevano agli abitanti delle provincie marittime di ridurre alla schiavitù i naufraghi, che salvavansi sulle loro coste. Questa barbara usanza prevalse in molti paesi d'Europa. La pratica d'impadronirsi delle mercanzie sottratte dal naufragio, o di confiscarle, come proprietà del Signore, sui territorii del quale erano state gettate dall'onde, sembra che fosse universale. De Westphalen, Monum. inedita. Rer. Germ., vol. IV, p. 907, ec., et du Cange, voce *Laganum*. Beehr. Rer. Mecleb., lib. p. 512. Fra gli antichi Velci, un pazzo, uno straniero ed un lepre potevano essere ammazzati impunemente. Leges Hoel Dda, citate nell'Osservazioni sugli statuti principalmente i più antichi, p. 22. De Laurier produce diversi atti antichi che provano, che in differenti province della Francia, gli stranieri divenivano gli schiavi del Signore, sulle terre del quale si stabilivano. Glossaire du Droit Franc., Art. Anbaine, p. 92. Beaumanoir dice, » che vi sono diversi luoghi in Francia, in cui, se uno straniero fissa la propria residenza per un anno e un giorno, egli diviene lo schiavo del Signore del feudo ». Coust. de Beauv., ch. 45, p. 254. Siccome una pratica tanto con-

traria all' umanità non poteva durare, i Signori superiori trovarono necessario di contentarsi di esigere dagli estranei certe tasse annuali, o d' imporre ai medesimi uficii ed incumbenze straordinarie. Ma, alla sua morte, lo straniero non poteva disporre per testamento de' suoi effetti, e quanto aveva, e in beni e in mobili, apparteneva in proprietà al Re, o al Signore della baronia, ad esclusione dei suoi eredi. Questo chiamossi in Francia. *Droit d'Aubaine*. Préf. de Laurier. Ordon., tom. I, p. 15. Brussel, tom. II, p. 944. Du Cange, voce *Albani*. Pasquier, Recherches, p. 367. Antichissima era la pratica di confiscare gli effetti degli stranieri alla loro morte, ed è mentovata, quantunque assai oscuramente, in una legge di Carlo Magno, A. D. 813, Capitul. Baluz., p. 507, §. 5. Non solamente le persone nate in paese estero erano soggette al *Droit d'Aubaine*, ma in alcuni paesi lo erano quelli ancora che passavano da una diocesi all'altra, o dalle terre di un Barone a quelle d' un altro. Brussel, vol. II, p. 947, 949. È difficile l' immaginarsi una legge più sfavorevole alla comunicazione fra le nazioni. Qualche cosa di simile però può trovarsi nelle antiche leggi di tutti i regni d' Europa. Rapporto all' Italia, vedi Murat., vol. II, p. 14. Non è piccolo torto alla giurisprudenza francese, che questa barbara usanza ed inospitale rimanga tuttavia in vigore presso una nazione così incivilita.

La confusione e la violenza comune, sotto un governo debole, incapace di formare o di seguire leggi salutari, rendevano la comunicazione fra le diverse province dello stesso regno estremamente pericolosa. Abbiamo in una lettera di Lupo, abate di Ferrieres,

nel nono secolo, che le strade maestre erano talmente dai banditi infestate, che i viaggiatori erano costretti d' unirsi in compagnie o caravane, onde poter salvarsi dagli assalti de' ladri. Bouquet, Recueil des Hist., vol. VII, p. 515. I numerosi regolamenti pubblicati da Carlo il Calvo, nello stesso secolo, dimostrano la frequenza di questi disordini, e tanto comuni erano divenuti gli atti di violenza, che da molti venivano appena considerati criminosi. Per questo motivo i giudici inferiori, chiamati *Centenarii*, invitavansi a prestare giuramento, che non avrebbero mai commesso ladronecci essi stessi, nè protetto quelli che rendevansi colpevoli di tale delitto. Capitul., edit. Baluz., vol. II, p. 63, 68. Gli Storici del secolo nono e del decimo, danno descrizioni commoventi di questi disordini. Alcuni passi rimarcabili, a ciò relativi, trovansi raccolti in Mat. Gio. Bechr. Rerum Mecleb., lib. VIII, p. 603. Divennero tanto frequenti e terribili, che l' autorità del Magistrato civile non bastava a reprimerli. La giurisdizione ecclesiastica fu chiamata in soccorso. Si tennero Concilii con grande solennità, ove furono portati i corpi de' Santi, ed in presenza delle sante reliquie lanciaronsi anatemi contro i ladri e gli altri disturbatori della pubblica pace. Bouquet, Recueil des Hist., tom. X, p. 360, 431, 536. Una di queste formule di scomunica, pubblicata A. D. 988, conservasi tuttora, ed è così singolare e concepita in un genere di eloquenza talmente particolare, che forse non sarà riputata indegna di essere qui riportata. Dopo l' introduzione solita, e la narrativa degli oltraggi, che causarono l' anatema, essa si esprime nel modo seguente: » Obtenebrescant oculi ve-

stri, qui concupiverunt; arescant manus, quae rapuerunt, debilitentur omnia membra, quae adjuverunt. Semper laboretis, nec requiem inveniatis, fructuque vestri laboris privemini. Formidetis et paveatis, a facie persequentis, et non persequentis hostis, ut tabescendo deficiatis. Sit portio vestra cum Juda traditore Domini, in terra mortis, et tenebrarum, donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur, — Ne cessent a vobis hae maledictiones scelerum vestrorum persecutrices, quamdiu permanebitis in peccato pervasionis. Amen, Fiat, Fiat ». Bouquet, ib., p. 517.

Nota XXX. Sez. I. Pag. 93. (cc).

Relativamente ai progressi del commercio da me descritti, p. 91 ec., può essere osservato, che gli Stati d'Italia s'impegnarono in qualche commercio colle città dell'Impero greco, fino ai tempi di Carlo Magno, e recarono al loro paese le ricche mercanzie dell'Oriente. Murat. Antiq. Ital., vol. II, p. 882. Nel secolo decimo, i Veneziani avevano commercio aperto con Alessandria d'Egitto. Ibid. Gli abitanti di Amalfi e Pisa avevano esteso il proprio agli stessi porti. Murat., ib., p. 884, 885. Gli effetti delle Crociate nell'aumentare la ricchezza ed il commercio degli Stati d'Italia, e particolarmente quello che avevano intavolato coll'Oriente, li ho spiegati alla pagina 34 di questo volume. Essi non solamente trasportarono dall'Oriente le mercanzie dell'India, ma stabilirono nel proprio paese manifatture di un raro lavoro. Diverse di queste manifatture sono enumerate dal Muratori nelle Dissertazioni sulle arti e sul tessere del medio evo. Antiq. Ital., v. II, p. 493,

399. Essi fecero grandi progressi, particolarmente nella manifattura della seta, che, per lungo tempo, fu alle province orientali dell' Asia riservata. Le stoffe di seta erano nell'antica Roma talmente costose, che poche persone solamente del primo rango potevano procacciarsele. Sotto Aureliano, A. D. 270, una libbra di seta equivaleva in valore ad una libbra d' oro. » Absit ut auro fila pensentur. Libra enim auri tunc libra serici fuit ». Vopiscus in Aureliano. Giustiniano, nel sesto secolo, introdusse nella Grecia l' arte di educare i bachi da seta, ciò che rese la mercanzia un poco più abbondante, sebbene continuasse ad essere talmente in pregio, che rimaneva un articolo di lusso e di magnificenza riservato alle persone di primo rango, o nelle pubbliche solennità. Ruggero I, re di Sicilia, nell' anno 1130 circa, seco condusse da Atene molti operai in seta, e, fissandosi in Palermo, introdusse la coltura de' bachi nel proprio regno, da cui alle altre parti dell' Italia communicossi. Giannone, Storia di Napoli, lib. XI, c. 7. Ciò rese la seta talmente comune, che, circa alla metà del secolo decimoquarto, mille cittadini genovesi comparvero in una processione vestiti d' abiti di seta. Lo zuccaro è pure un prodotto dell' Oriente, ed alcune canne di zuccaro furono portate dall' Asia, e il primo tentativo per coltivarle in Sicilia fu fatto alla metà del secolo duodecimo a un di presso. Di là vennero trapiantate nelle province meridionali della Spagna, d'onde passarono alle Canarie e a Madera, e finalmente al Nuovo Mondo. Lodovico Guicciardini, nel descrivere le mercanzie recate nel 1560 ad Anversa, fa menzione dello zuccaro giuntovi dalla Spagna e Portogallo, come di un ar-

ticolo considerabile ed un prodotto delle isole Canarie e di Madera. Descrizione de' Paesi Bassi, p. 180, 181. La canna di zuccaro fu introdotta nelle Indie Occidentali prima di quell'epoca, ma non ne era la coltura tanto considerabile per poter fornire un articolo in commercio. Ne' secoli di mezzo, quantunque non s'avesse zuccaro in tanta quantità, nè servisse per tanti oggetti in modo di divenire uno dei comuni bisogni, sembra però che fosse un articolo importante di commercio presso gli Stati d'Italia.

Queste mercanzie di cui gl' Italiani provvedevano le altre nazioni d'Europa, loro procuravano ovunque un favorevole ricevimento. Essi si stabilirono in Francia nel secolo decimoterzo colle più estese immunità, e non solamente ottennero concessioni d'ogni sorta favorevoli al traffico che vi facevano, ma diritti personali e privilegi, di cui non godevano quelli del paese. Ordon., tom. IV, pag. 668. Con decreto speciale vennero esentati dal diritto d'albinaggio, ibid., p. 670. Padroni i Lombardi del commercio di qualunque regno, ove si stabilissero, divenivanlo ancora del danaro, ed il danaro, non essendo nelle mani di costoro che un rappresentativo del valore delle mercanzie, divenne esso pure un oggetto di commercio. Come banchieri trafficavano in grande, mentre in un'Ordinanza, A. D. 1295, li troviamo nominati *mercatores* e *campsores;* ed applicavansi a questo, come agli altri rami del commercio, con un poco di quella tendenza allo spirito di rapacità che è proprio de' monopolisti, non tenuti in freno da una concorrenza rivale. Un' opinione assurda, e dominante ne'secoli di mezzo, era però in parte la cagione delle loro esorbitanti dimande, e può esserne

addotta in difesa. Non è possibile che il commercio proceda vantaggiosamente, a meno che a quelli che prestano danaro non accordisi un premio, a titolo di compenso, pel rischio che corrono nel permettere agli altri di trafficare col frutto de' proprii risparmii. Questo premio viene dalla legge determinato in tutti i paesi commercianti, e chiamasi l' interesse legale del danaro. Applicarono però i Padri della Chiesa, fuor di proposito, i divieti sull'usura, che trovansi nelle Sacre Carte, al pagamento dell'interesse legale, e condannaronlo come un peccato. Gli scolastici mal guidati da Aristotile, i cui sentimenti implicitamente adottarono, e senza esame, caddero nello stesso errore, e lo sostennero. Blachstone's Commentaries on the laws of England, vol. II, p. 455. Così trovandosi i Lombardi impegnati in un traffico riputato criminale ed odioso, e, nel caso di essere scoperti, soggetti a castigo, non si contentarono di quel premio moderato che avrebbero potuto riclamare, se il commercio ne fosse stato palese ed autorizzato. Essi esigettero una somma proporzionata al pericolo dell'infamia a cui sottoponevali una scoperta. Troviamo quindi nel secolo decimoterzo che solevasi chiedere il venti per cento d' interesse sul danaro. Murat., Antiq. Ital., vol. I, p. 893. Al principio circa di quel secolo, la Contessa di Fiandra, obbligata di torre a prestito una somma per pagare il riscatto del proprio marito, ed avendosela procacciata, dovette pagare ai mercanti italiani ed ebrei, che glie l' avevano data, oltre il venti almeno, e ad alcuni quasi il trenta per cento d'interesse. Martene e Durand, Thesaur. Anecdotorum, vol. I, p. 886. Nel secolo decimoquarto, A. D. 1311,

Filippo IV fissò l' interesse che potevasi esigere legalmente nelle fiere di Sciampagna al venti per cento. Ordon., tom. I. p. 484. L' interesse del danaro nell' Aragona era alquanto più moderato. Giacomo I, A. D. 1242, lo fissò con legge al 18 per cento. Petr. De Marca. *Marca* sive Limes Hispan. app. 1433. E più tardi, nel 1490, abbiamo, che l' interesse del danaro a Piacenza era del quaranta per cento. Sorprendente è la cosa, poichè in que' tempi erasi di molto aumentato il commercio degli Stati d' Italia. Memorie storiche di Piacenza, tom. VIII, p. 104, Piac. 1760. Racconta Lodovico Guicciardini, che Carlo V aveva fissato il prezzo dell' interesse, nei suoi dominii de' Paesi Bassi, al dodici per cento, e ne' tempi in cui scriveva, cioè nel 1560 circa, non era cosa rara l' esigere di più. Egli se ne lagna, come fosse esorbitante, e ne accenna i cattivi effetti, tanto sull' agricoltura che sul commercio. Descriz. de' Paesi, p. 172. Quest' interesse esorbitante è però una prova, che esorbitanti pure erano i profitti del commercio. — I Lombardi erano stabiliti anche in Inghilterra nel secolo decimoterzo, ed una delle contrade nella città di Londra ne porta tuttora il nome. Vi godevano grandi privilegi, e, particolarmente come banchieri, vi facevano un esteso commercio. Vedi Anderson 's, Chronol. Deduction, vol. I, p. 137, 160, 204, 231, ove citansi gli statuti, od altre autorità che confermano quanto ho riferito. Ma l'emporio principale delle mercanzie italiane era *Bruges*. Essendo in que' tempi talmente imperfetta la navigazione che un viaggio fra il Baltico ed il Mediterraneo non potevasi in un' estate compire, rendevasi indispensabile un magazzino, o deposito

a metà strada fra le città commercianti del Nord dell' Italia; ed a Bruges fu data la preferenza, come la città più adattata a tal uopo. Questa scelta introdusse ne' Paesi Bassi grandi ricchezze, poichè divenne Bruges ad un tempo l' emporio delle lane d' Inghilterra, delle manifatture di tela e di lana delle Provincie Unite, degli attrezzi navali e di altre merci massicce del Nord; non che di quelle dell'Indie e de' prodotti indigeni dell' Italia. Risulta da un fatto l' estensione del commercio di questa città, in merci indiane, colla sola Venezia. Nel 1318, cinque galeazze venete, cariche di queste merci, arrivarono a Bruges, onde disporre alla fiera del proprio carico, che doveva essere considerabilissimo, essendo le galeazze vascelli di mole assai vasta. Lod. Guicciardini, Descriz. de' Paesi Bassi, p. 174. Bruges era l' emporio massimo in tutta l' Europa, e prove ne abbiamo negli Storici ed annali de' secoli decimoterzo e decimoquarto. Ma in vece di moltiplicare le citazioni, rimanderò i miei lettori ad Anderson, vol. I, p. 12, 137, 213, 246 ec. La natura del lavoro che ho intrapreso, non mi permette di diffondermi in minuti ragguagli; ma sonvi alcuni fatti staccati, che un' alta idea ci somministrano della ricchezza degli Stati commercianti delle Fiandre e d' Italia. La figlia del Duca del Brabante, impalmata col Principe Nero figlio d' Eduardo III d' Inghilterra, ebbe una dote equivalente a trecentomila lire sterline de' tempi presenti. Rymer's Foedera, vol. V, p. 113. Giovanni Galeazzo Visconti, duca di Milano, conchiuse un contratto di matrimonio fra la propria figlia e Lionello, duca di Chiarenza, terzogenito d' Eduardo, nell' anno 1367, e le diè

una dote corrispondente a ducentomila lire d'oggigiorno. Rymer's Foedera, vol. VI, p. 547. Queste somme esorbitanti, così di gran lunga eccedenti quanto in allora solevasi da' più potenti Monarchi sborsare, e che, anche a' dì nostri, appaiono straordinarie, sebbene le ricchezze siansi tanto aumentate in Europa, non potevano provenire fuorchè dall'immensa quantità di danaro, posto in circolazione dall'esteso e lucroso commercio di questi paesi. La prima sorgente di ricchezza delle città situate sulle coste del Baltico, sembra essere stata la pesca dalle aringhe, che frequentavano a que' tempi i mari di Svezia e Danimarca, come frequentano ai nostri le coste della Brettagna. I vantaggi da questa pesca sono descritti da un Autore del secolo decimoterzo nel modo seguente: » I Danesi, egli dice, che vestivano dapprima il meschino giubboncello del marinaro, s' abbigliano presentemente di scarlatto, di porpora e finissime tele, poichè le pesche annuali sulle coste di Schonen procuran loro molto ricchezze, mentre ad essi tutte le nazioni hanno ricorso, recando seco ed oro ed argento e preziose merci in compenso delle aringhe, che la divina Providenza ha sopra i medesimi prodigato. Arnoldus Lubecensis, ap. Conring., de Urbib. German. 55, 87.

La Lega anseatica è la più potente Confederazione commerciale, di cui abbia parlato la Storia. L'origine della medesima, verso il finire del duodecimo secolo, e l' oggetto della sua unione sono descritti da Knipschildt, Tractatus Historico-Politico-Iuridicus de Iuribus Civitat. Imper., lib. I, cap. 4; ed i fatti principali relativi a' suoi commerciali progressi; l' esten-

sione de' privilegi in differenti paesi ottenuti; le guerre fortunate, che con diversi monarchi sostenne, e lo spirito e lo zelo co' quali contese per quella libertà e diritto, senza cui non è possibile di proseguire un vantaggioso commercio, trovansi menzionati da Anderson. Gli sforzi vigorosi di una società di mercanti, che non si curavano fuorchè di oggetti commerciali, non poteva mancare di diffondere nuove e più liberali idee sulla giustizia e sull'ordine, in tutti que' paesi d' Europa ove si stabilirono.

Estremamente lenti furono i progressi del commercio nell' Inghilterra, e naturali ne sono le cagioni. Durante l' Eptarchia sassone, questo paese diviso in tanti piccoli regni, discordi ognora fra loro, esposto alle feroci invasioni de' Danesi e di altri pirati del Nord, ed immerso nell' ignoranza e barbarie, non trovavasi in situazione di coltivare il commercio, nè di applicarsi a sistema alcuno di utile e salutare politica. Allorquando un migliore prospetto già incominciava ad aprirsi coll' unione del regno sotto un solo Monarca, la conquista de' Normanni ebbe luogo, e tale e così violenta si fu la scossa, e così immediata ed intera la rivoluzione delle proprietà, che, per lo spazio di diversi regni, non potè la nazione riaversene. Mentre la costituzione andava acquistando qualche solidità, e gl' Inglesi eransi talmente coi conquistatori incorporati, che formavano un popolo solo, la nazione impegnossi, con non minore ardore che imprudenza, a sostenere le pretese de' suoi Monarchi alla Corona di Francia, e per lungo tempo profuse e genio e vigore in istravaganti tentativi per conqui-

stare quel regno. Posto un termine a questa frenesia fatale, e la nazione, incominciando a godere di riposo, ebbe agio di respirare, nuova forza raccogliendo, scoppiarono le guerre devastatrici fra le Case d' York e Lancaster, ed involsero il regno nella peggiore di tutte le calamità. Per tale modo, oltre gl' intoppi comuni posti al commercio dalla natura del governo feudale, e dallo stato de' costumi ne' secoli di mezzo, cause particolari ne ritardarono in Inghilterra i progressi. Una successione di eventi, allo spirito commerciale cotanto avversi, sarebbe stata sufficiente ad impedirne l' aumento, ancorchè avesserlo le altre circostanze favorito. Perciò, furono gl' Inglesi una delle ultime nazioni in Europa, che sapessero cavare profitto dai vantaggi commerciali naturali al paese. Prima del regno di Eduardo III, tutta la lana d' Inghilterra, tranne una piccola quantità lavorata in panni grossolani pel consumo di famiglia, era venduta ai Fiamminghi ed ai Lombardi e da questi manifatturata. Sebbene Eduardo II avesse già adescato alcuni tessitori fiamminghi a stabilirsi in Inghilterra, passò nondimeno lungo tempo, prima che gli Inglesi riuscissero a fabbricare panni pe' mercati stranieri, ed il trasporto al di fuori della lana, non lavorata, continuò sempre ad essere l' articolo principale del commercio. Anderson passim. — Tutte le merci straniere erano in Inghilterra recate da mercanti Lombardi ed Anseatici; i porti del regno erano frequentati da vascelli provenienti dal Nord e dal Sud dell' Europa, e gl' Inglesi sommessamente soffrivano che avessero i forestieri a raccorre i profitti derivanti dal supplire ai loro bisogni. Il primo Trattato di commercio dell' Inghilterra, di cui abbiasi memo-

ria, è quello d'Haquin Re di Norvegia, nell'anno 1217. Anderson, vol. I, pag. 208. Ma gl'Inglesi non avventurarono mai un commercio nel Baltico, co' proprii vascelli, fino al principio del secolo decimoquarto. Ib., p. 151. Ed era già scorsa la metà del decimoquinto, prima che ne spedissero nel Mediterraneo, Ib., p. 177. Nè fu già gran tempo prima di quest' epoca, che i vascelli Inglesi visitarono i porti della Spagna e del Portogallo. Quantunque però io abbia indicato i lenti progressi del commercio inglese, come un fatto a cui poca attenzione si è prestata e che tanta ne merita, pure il concorso dei forestieri ai porti d'Inghilterra, e la comunicazione fra' paesi diversi d' Europa, che dal principio del secolo dodicesimo andò sempre crescendo, giustificano abbastanza tutte le osservazioni e raziocinii nel testo, rapporto all' influenza del commercio sullo stato dei costumi e della società.

Nota XXXI. Sez. III. Pag. 169 (*nn*).

Non mi fu dato di scoprire il modo preciso, con cui veniva eletto lo *Iustiza*. Fra i riclami della *junta* od *unione* formata contro Giacomo I, era uno quello, che il Re non dovesse nominare nessuno al posto di *Iustiza*, senza il consenso od approvazione dei *ricos hombres*, o Nobili. Zurita, Annales de Aragona, vol. I, p. 180. Ma il Re nella risposta a queste rimostranze asserisce, » che era stabilito da pratica immemorabile, ed in conformità colle leggi del regno, che il Re, in virtù della regale prerogativa, nominasse lo *Iustiza* ». Zurita, Ibid., 181. Blanca 636. Appare da un altro passo in Zurita,

che ne' tempi in cui gli Aragonesi godevano del privilegio dell' *unione*, cioè della facoltà di confederarsi contro il sovrano, quante volte credevano egli avesse violato qualcuno de' loro diritti ed immunità, lo *Iustiza* non solamente venisse nominato, ma non si conservasse in carica che durante il piacere del Re. Nè tristi effetti tenevano dietro a questa pratica, giacchè il privilegio dell' unione era un freno sufficiente ed efficace per qualunque abuso della regale prerogativa. Ma allorquando fu abolito questo privilegio, come pericoloso all'ordine ed alla pace della società, si convenne che lo *Iustiza* avesse a rimanere in carica a vita. Nondimeno, tentarono diversi Re di rimovere li *Iustiza* che ad essi erano invisi, e vi riuscirono talvolta. Onde stare in guardia contro questa lesione, che avrebbe distrutto il pensiero dell' istituzione, ed avrebbe reso lo *Iustiza* un dipendente ed uno stromento della Corona, anzi che il tutore del popolo, fu emanata dalle Cortes una legge, che ordinava che lo *Iustiza* dovesse continuare in carica vita sua durante, e non potesse essere rimosso che coll' autorità delle Cortes. Fueros et Observancias del reyno de Aragon, lib. I, p. 22. Da leggi anteriori la persona dello *Iustiza* era stata dichiarata sacra, ed egli non era risponsabile che alle Cortes. Ibid., p. 15, b. Zurita e Blanca, che pubblicarono entrambi le loro Storie, mentre lo *Iustiza* trovavasi in pieno esercizio de' suoi privilegi e giurisdizione, hanno trascurato di spiegare diverse circostanze rapporto all' uficio di quel rispettabile magistrato, poichè indirizzavansi queste Storie a' proprii concittadini, i quali erano ben informati d' ogni particolarità relativa alle funzioni d' un giudice, cui riguardavano

come il custode della libertà. Egli è vano di consultare gli Storici più moderni della Spagna sopra qualche punto, di cui gli eccellenti Storici, nominati poc' anzi, non facciano parola. L' antica costituzione di questo regno era rovesciata, e dominava il dispotismo sulle rovine della sua libertà, allorquando gli Scrittori di questo e del precedente secolo composero le proprie Storie. Avevano quindi poca curiosità di conoscere la natura di quelle istituzioni, a cui i loro antenati dovettero il godimento della libertà, o temevano di farne con molta accuratezza la descrizione. Lo spirito delle Storie di Mariana, del suo continuatore Miniana e di Ferreras, è assai differente da quello de' due Storici aragonesi, da cui ho ricavato le mie notizie sulla costituzione di quel regno.

Due circostanze rapporto allo *Iustiza*, oltre le da me menzionate nel testo, sono degne di osservazione: — 1. Nessuno fra i *ricos hombres*, o Nobili di primo rango, poteva essere nominato *Iustiza*. Egli era scelto dalla seconda classe, o *cavalleros*, corrispondente a un di presso ai gentiluomini, o Comuni della Gran Brettagna. Fueros et Observanc. del Reyno, etc., lib. I, p. 21, 6. E ciò perchè colle leggi d' Aragona i *ricos hombres* non erano soggetti a castigo capitale; ma siccome, per la sicurezza della libertà, rendevasi necessario che lo *Iustiza* fosse risponsabile del modo con cui corrispondeva all' alta confidenza in lui riposta, era certamente pel medesimo un forte ritegno il sapere d' essere soggetto al castigo il più rigoroso. Blanca, pag. 657, 756. Zurita, tom. II, 229. Fueros et Observanc., lib. IX, p. 182, 6, 183. Risulta pure da molti passi in Zurita, che lo *Iustiza*

fosse nominato per frenare lo spirito dominante ed opprimente de' Nobili, ugualmente che per porre dei limiti al potere sovrano, e quindi era scelto in un Ordine di cittadini che aveva interesse di opporsi all' uno ed all' altro. — 2. Un Magistrato investito di poteri così ampii, come lo *Iustiza*, avrebbeli esercitati in un modo pernicioso allo Stato, se non fosse anch' egli stato soggetto a censura; ed un rimedio costituzionale fu provveduto contro questo pericolo. Diciassette persone sceglievansi a sorte in ciascuna adunanza delle Cortes, che formavano un Tribunale chiamato la Corte d' Inquisizione per l'uficio dello *Iustiza*. Univasi questa Corte tre volte per cadaun anno in tempi fissi, ed aveva ciascuno libertà di portare alla medesima le proprie lagnanze contro ogni iniquità, o trascuranza di dovere dello *Iustiza*, o de'giudici inferiori che agivano per di lui conto. Lo *Iustiza* ed i suoi delegati erano citati a rispondere della propria condotta. I membri della Corte sentenziavano co' voti, e potevano punire colla degradazione, colla confisca de' beni e colla morte ancora. La legge che eresse questa Corte, e ne regolò le forme di procedura, venne emanata, A. D. 1461. Zurita, Annales, ivi, 102. Blanca, Comment. Rer. Aragon., 770. Prima di questo tempo, praticaronsi indagini sulla condotta dello *Iustiza*, quantunque, senza le accennate formalità e dalla prima sua creazione, fosse soggetto alla revisione delle Cortes. Il timore continuo di un imparziale e severo scrutinio della sua condotta, era un potente motivo al disimpegno vigilante e fedele dei suoi doveri. Un esempio rimarchevole dell' autorità dello *Iustiza*, mentre in opposizione a quella del Re, lo abbiamo nell'anno 1386. Colla costituzione d'A-

ragona, il primogenito od erede apparente della Corona, possedeva nel regno autorità e giurisdizione non indifferenti. Fueros et Observ. del Reyno d'Aragona, lib. I, p. 16. Pietro IV, istigato da una seconda moglie, tentò di privare di quest' autorità il proprio figlio, ed ingiunse ai suoi sudditi di non prestargli obbedienza. Il Principe ebbe immediatamente ricorso allo *Iustiza*, salvaguardia e difesa, dice Zurita, contro ogni violenza ed oppressione. Lo *Iustiza* accordogli il *firmo de derecho*, di cui era l'effetto, che dando sicurtà di comparire in giudizio, egli non poteva essere privato di qualunque immunità o privilegio possedesse, fuorchè in conseguenza di un processo legale avanti lo *Iustiza*, e di una sentenza da lui pronunciata. Promulgossi la decisione pel regno, e, nonostante il proclama che emanò il re per annullarla, continuò il Principe nell'esercizio di tutti i suoi diritti, e la sua autorità venne universalmente riconosciuta. Zurita, Annales de Aragona, tom. II, 385.

Nota XXXII. Sez. III. Pag. 170. (u).

La concorrente testimonianza di molti rispettabili Autori, m' indusse a far menzione di questa, come forma costituzionale del giuramento d' obbedienza dagli Aragonesi prestato al proprio sovrano. Devo però confessare, che di questo giuramento non ho trovato parola in alcuno degli Antori spagnuoli, cui mi s'offrì l'opportunità di consultare. Non è menzionata nè da Zurita, nè da Blanca, nè da Argensola, nè da Sayas, i quali tutti erano istoriografi destinati dalle Cortes d'Aragona a ricordare gli avve-

nimenti del regno. Questi Scrittori hanno un merito rarissimo fra gli Storici; poichè sono estremamente accurati nel tenere dietro alle tracce delle leggi, e della costituzione del proprio paese. Il silenzio che serbano in proposito, genera qualche sospetto sulla realità del giuramento. Ma siccome è mentovato da tanti autori, che riportano le antiche parole spagnuole, in cui era espresso, egli è probabile, che lo abbiano ricavato da qualche accreditato Scrittore, le cui Opere non mi siano capitate fra le mani. Lo spirito del giuramento è perfettamente d'accordo col genio della Costituzione aragonese. Dopo la pubblicazione della prima edizione della mia Storia, il signor Totzen, professore di Storia a Butzovv, ebbe la compiacenza d'indicarmi un Autore spagnuolo di grande autorità, che ha pubblicato le parole di questo giuramento, ed è questi Antonio Perez, nativo dell'Aragona, segretario di Filippo II. Ecco le parole: » Nòs, que valemos tanto come vos, os hazemos nuestro Rey y Segnor, con tal que nos guardeys nuestros fueros, y libertades, y si No; No ». Las Obras y Relaciones de Ant. Perez, 8.vo, por Iuan de la Planche, 1631, p. 143.

Il privilegio dell'Unione, di cui ho fattó parola nella nota precedente, ed al quale ho alluso nell'anteriore, è per verità uno de' più singolari che potesse aver luogo in un governo regolare, ed il giuramento riportato qui sopra, nòn è niente più di quanto questo privilegio costituzionale autorizzava gli Aragonesi ad eseguire. Se il re od i suoi ministri violavano qualcuna delle leggi, od immunità degli Aragonesi, e non si accordava immediato risarcimento in conseguenza delle loro rimostranze, i Nobili del

primo rango, o Ricos hombres de natura et de mesnada, l'Ordine equestre, o la Nobiltà di seconda classe, chiamati *Hidalgos et Infanciones*, unitamente ai Magistrati delle città, potevano o nelle Cortes o in un' Assemblea volontaria adunarsi, ed obbligandosi con giuramenti scambievoli e cambio d'ostaggi di essere l'uno all' altro fedeli, potevano eccitare il re, in nome e coll' autorità del suo *corpo incorporato*, ad accordare ad essi riparazione. Se il re ricusava di annuire a questa richiesta, o prendeva le armi per opporsi, potevano, in virtù del privilegio di unione, ritirare al momento la propria obbedienza, ricusare di riconoscerlo per sovrano e procedere all' elezione d'un altro monarca; nè incorrevano essi perciò in alcuna colpa, nè soggiacevano a persecuzione. Blanca, Com. Rer. Arag., 661, 669. Questa unione non rassomigliava alle confederazioni degli altri regni feudali, poichè era un' associazione costituzionale, che aveva pretese a privilegi legali, emanava i suoi mandati muniti di un sigillo comune, e procedeva in tutte le operazioni per mezzo di formalità fisse e regolari. Questo diritto pericoloso non solamente era riclamato, ma esercitato. Nell'anno 1287, gli Aragonesi formarono un'unione per opporsi ad Alfonso III, ed obbligarono quel re non solo ad acconsentire a quanto chiedevano, ma a ratificare un privilegio così fatale al potere della Corona. Zurita, Annales, tom. I, p. 322. Nell' anno 1349 ne fu formata un' altra contro Pietro IV con uguale successo, e gli fu carpita una nuova ratifica del privilegio. Zurita, tom. II, p. 202. Ma appena il re ebbe disfatto in battaglia i Capi dell' unione, questo privilegio delle Cortes fu abolito, e tutte le leggi e memorie che ne conte-

nevano la conferma, furono o cancellate o distrutte. Il re, in presenza delle Cortes, si fe' consegnare l'atto col quale aveva ratificato l'unione, e, feritasi la mano col pugnale su quest'atto tenendola alzata » questo privilegio, egli disse, ch'è stato tanto fatale al regno ed ingiurioso alla Corona, deve essere cancellato dal sangue di un re ». Zurita, tom. II, p. 229. La legge che proibiva l'unione fu pubblicata. Fueros et Observanc., lib IX, p. 178. Da quell'epoca in poi, lo *Justiza* divenne il tutore costituzionale della libertà pubblica, ed il suo potere e giurisdizione non causarono più alcuna di quelle violenti convulsioni, che il privilegio tumultuoso dell' unione era atto a produrre. Divenne perciò estremamente libera la costituzione dell'Aragona, ed una delle sorgenti di questa libertà fu l'ammettere di buon' ora nelle Cortes i rappresentanti delle città. Sembra probabile, secondo Zurita, che i borghesi fossero membri costituenti delle Cortes dalla prima istituzione delle medesime. Egli fa menzione di un'adunanza delle Cortes, A. D. 1133, in cui i *procuradores de las ciudades y villas* furono presenti. Tom. I, pag. 51. Quest'è il linguaggio costituzionale, con cui viene dichiarata la loro presenza nelle Cortes, dacchè regolarmente si tennero i giornali di quella Assemblea. Egli è probabile che uno Storico, tanto accurato come Zurita, non avrebbe usato queste parole, se non le avesse tolte da qualche memoria autentica. Trascorse oltre un secolo dopo quest' epoca, prima che i rappresentanti delle città formassero una parte costituente nelle supreme assemblee delle altre nazioni d' Europa. Cospicuo sotto molti punti è lo spirito libero del governo dell'Aragona. Non solamente

opponevansi le Cortes ai tentativi del re per aumentare le proprie entrate, ed estendere le proprie prerogative, ma riclamavano diritti ed esercitavano una autorità che sembrerà straordinaria, anche in un paese avvezzo a godere della libertà. Nell'anno 1286, le Cortes riclamarono il privilegio di nominare i membri del consiglio del re, e gli oficiali della sua Casa, e pare che l'ottenessero per qualche tempo. Zurita, tom. I, p. 303, 307. Privilegio delle Cortes era la nomina degli oficiali comandanti le milizie, dall'autorità di quelle poste in piedi, come appare da un passo in Zurita. Allorquando le Cortes, nell'anno 1503, levarono un corpo di militi per servire in Italia, autorizzarono con decreto il re a nominare gli oficiali che dovevano comandarlo; Znrita, tom. V, p. 274; lo che chiaramente dimostra, che senza quest' autorizzazione non gli apparteneva il farlo in virtù della regale prerogativa. Nei Fueros et Observancias del Reyno de Aragon. due dichiarazioni generali si trovano dei diritti e privilegi degli Aragonesi; l'una nel regno di Pietro I, A. D. 1283, l'altra di Giovanni II, A. D. 1325; ma sono talmente diffuse che non posso inserirle. Appare però che non solamente i privilegi della Nobiltà, ma i diritti del popolo, e personali e politici, fossero in quei tempi più ampii e meglio intesi che in ogni altro regno d'Europa. Lib. I, p. 7, 9. Il giuramento, col quale il re obbligavasi a non violare questi diritti e libertà del popolo, era assai solenne, ibid., p. 14, 6, etc., pag. 15. Le Cortes d'Aragona mostrarono non solamente la gelosia e la vigilanza degli Stati liberi, nel custodire le parti essenziali della costituzione, ma furono scrupolosamente attente ad osser-

vare le forme le più minuziose, e le cerimonie a cui erano avvezze. Secondo le leggi e le usanze aragonesi, nessun forastiere aveva la libertà di entrare nella sala, ove adunavansi le Cortes. Ferdinando, nell' anno 1481, nominò la regina Isabella reggente del regno, durante la sua assenza, pel corso della campagna. Richiedeva la legge, che un reggente dovesse prestare il giuramento di fedeltà alla presenza delle Cortes; ma siccome Isabella era forastiera, credettero necessario le Cortes, prima d' ammetterla, di decretare, con un atto espresso, che il sargente portiere fosse autorizzato ad aprire la porta della sala, ed a permetterle di entrare: » talmente attenti erano essi, dice Zurita, ad osservare quelle leggi e formalità che possono sembrare minutissime »; t. IV, p. 313.

Non meno solleciti erano gli Aragonesi di assicurare i diritti personali degli individui, che di mantenere la libertà della costituzione, e lo spirito degli statuti era ugualmente liberale per l' una e per l' altra cosa. Due fatti relativi a questa materia meritano osservazione. Fu dichiarato, con espresso statuto nell' anno 1335, che fosse illegale il porre alla tortura un Aragonese. Se egli non poteva essere convinto dall' evidenza dei testimonii, era assolto all' istante. Zurita, tom. II, p. 66. Zurita ricorda il regolamento colla compiacenza naturale di uno Storico, che contempla l' umanità dei suoi compatriotti. Egli paragona le leggi aragonesi a quelle di Roma, poichè e le une e le altre esentavano i cittadini e gli uomini liberi da un trattamento così crudele ed ignominioso, a cui non ricorrevano fuorchè nel processo degli schiavi. Zurita era

in diritto di encomiare in questo modo le leggi del suo paese, poichè la tortura era in que' tempi autorizzata dalle leggi delle altre nazioni d' Europa; e neppure in Inghilterra, donde lo spirito dolce della legislazione halla da lungo tempo bandita, era in allora sconosciuta. Observations on the Statutes, chiefly the more ancient ec., p. 66.

L' altro fatto dimostra, che lo stesso spirito che influiva sulla legislatura, anche fra il popolo prevaleva. Nell' anno 1485, lo zelo religioso di Ferdinando e d' Isabella suggerì ad essi d' introdurre l' Inquisizione nell' Aragona. Quantunque non fossero gli Aragonesi meno attaccati degli altri Spagnuoli alla Fede cattolica romana, e non meno bramosi di sradicare i semi dell' errore e dell' eresia, cui gli Ebrei ed i Mori avevano sparso, nondimeno essi presero le armi contro gli Inquisitori, ne uccisero il Capo, e si opposero per lungo tempo allo stabilimento di questo tribunale. Addussero per motivo della propria condotta, che le forme del processo inquisizionale erano in contraddizione colla libertà, poichè il colpevole non era confrontato coi testimonii, non era informato di quanto contro lui deponevano, era sottoposto alla tortura, e confiscavansi i beni dei condannati. Zurita, Annales, tom. IV, p. 341.

La forma del governo, nei regni di Valenza e nel principato di Catalogna, annessi entrambi alla Corona d' Aragona, era egualmente assai favorevole alla libertà. I Valenzani godevano del privilegio dell' unione, come gli Aragonesi; ma non avevano magistrato, che equivalesse allo *Iustiza*. I Catalani non erano meno gelosi della propria libertà, nè meno

arditi nel sostenerla. Ma non occorre, per l'illustrazione di questa Storia, l'entrare in ulteriori ragguagli rapporto alla particolarità delle costituzioni di questi Regni.

Nota XXXIII. Sez. III. Pag. 171 (xx).

Ho cercato invano, fra gli Storici della Castiglia, notizie che mi ponessero in grado di tracciare i progressi delle leggi e del governo in questo paese, o di spiegarne la natura della costituzione con quella stessa accuratezza, con cui ho descritto lo stato politico dell'Aragona. Appare manifestamente dagli Storici della Castiglia, non che dalle sue antiche leggi massime il *Fuero Iuzgo*, che ne fossero i Monarchi elettivi. Ley 2, 5, 8. Essi venivano scelti dai Vescovi, dalla Nobiltà e dal popolo. Ibid. Da questo codice venerabile di leggi risulta, che la prerogativa di questi Monarchi era molto limitata. Villaldiego, ne' commentari su queste leggi, produce molti fatti ed autorità in conferma di quanto sopra. Il dottor Geddes, il quale era ben istrutto nella letteratura spagnuola, lagnavasi di non trovare autori che dessero distinta contezza delle Cortes, suprema assemblea della nazione, e che descrivessero il modo in cui erano tenute, o menzionassero il numero preciso dei membri aventi diritto a sedervi. Egli cita però in Gil Gonzales d'Avila, che pubblicò una storia di Enrico II, l'editto con cui la città d'Avila venne eccitata a scegliere i rappresentanti all'assemblea delle Cortes da Enrico convocate, A. D. 1390. Da questo apprendiamo, che i prelati, i duchi, i marchesi, i maestri dei tre Ordini militari, i Condes,

i Ricos hombres erano invitati ad assistervi. Di questi componevansi i Corpi degli Ecclesiastici e de' Nobili, che formavano due membri della legislatura. Le città, che mandarono rappresentanti a quell'adunanza delle Cortes, furono quarantotto, ed il numero di questi (poichè le città avevano il diritto di sceglierne più o meno, secondo la dignità rispettiva) ascese a centoventicinque. Gedde's Miscellaneous Tracts, vol. I, 331. Zurita, nel far menzione delle Cortes che Ferdinando convocò a Toro, A. D. 1505, per assicurarsi il governo della Castiglia dopo la morte d'Isabella, ricorda, con quell'accuratezza che gli è propria, i nomi dei membri che v'assistettero, delle città che rappresentavano, e dalla lista risulta, che solamente diciotto città ebbero deputati a quell'assemblea, tom. VI, p. 3. Quale si fosse la ragione di questa grande differenza nel numero delle città, rappresentate in queste due adunanze, non saprei dirlo.

Nota XXXIV. Sez. III. Pag. 173. (LI).

Una gran parte del territorio nella Spagna era occupato dalla Nobiltà. L. Marineo Siculo, che compose il suo Trattato de *Rebus Hispaniae*, durante il regno di Carlo V, dà un catalogo della Nobiltà spagnuola colla rendita annua de' poderi della medesima. Secondo i suoi calcoli, quali egli assicura accurati quanto comportano la natura del soggetto, la somma totale di questa rendita ammontava ad un milione quattrocento e ottantaduemila ducati. Fatto il conto della gran differenza col valore attuale del danaro, e considerando, che il catalogo del Marineo include

i soli *Titulados* o Nobiltà distinta da titoli onorarii, questa ricchezza deve sembrare straordinaria. L. Marinaeus ap. Schotti Scriptores Hispan., vol. I, p. 323. I Comuni di Castiglia nelle contese colla Corona, di cui farò parola fra poco, si lagnano dell' estesa proprietà de' Nobili, come estremamente dannosa al regno. In un manifesto essi asseriscono, che da Valladolid a S. Jago nella Galizia (uno spazio di cento leghe) la Corona non possedeva più di tre villaggi, ed il rimanente apparteneva alla Nobiltà, nè poteva assoggettarsi a pubbliche imposte. Sandov, vida del Emperador Carlo V, vol. I, p. 422. Appare dalla testimonianza degli autori citati da Bovadilla, che questi vasti possedimenti vennero ceduti in proprietà ai *Ricos hombres*, *hidalgos*, *e cavalleros* dai Re di Castiglia, in ricompensa de' soccorsi che ne avevano ricevuto nello scacciare i Mori. Essi ottennero, cogli stessi mezzi, pure un' influenza considerabile nelle città, molte delle quali dipendevano anticamente dalla Nobiltà. Politica para Corregidores. Amb. 1750, fol., vol. I, pag. 440, 442.

Nota XXXV. Sez. III. Pag. 176. (xx).

Non ho potuto scoprire nulla di positivo, come osservai nella nota XVIII, rapporto all' origine delle comunità o città libere nella Spagna. Egli è probabile, che, appena liberate dai Mori le più considerabili, gli abitanti che vi fissarono la propria residenza, essendo persone distinte ed accreditate, avessero tutti i privilegi del governo e della giurisdizione municipale. Molte prove evidenti si hanno

dello splendore, ricchezza e potere delle città della Spagna. Geronimo Paolo, dandoci una descrizione di Barcellona, nell' anno 1491, la paragona in dimensione a Napoli, e, nell' eleganza dei fabbricati, la varietà delle manifatture e l'estensione del commercio, a Firenze. Hieron. Paulus ap. Schottum, Script. Hisp., II, 844. Marineo descrive Toledo come una città ampia e popolosa, e molti fra' suoi abitanti come persone di qualità e d'illustre rango. Eravi ampio il commercio, e particolarmente diretto alle manifatture di seta e di lana, ed il numero degli abitanti, impiegati in questi due rami di traffico, ammontava a diecimila a un di presso. Marin. ubi sup., p 308. Non conosco città, egli dice, che io preferirei a Valladolid per eleganza e splendore. Ibid., p. 312. Possiamo formarci qualche idea della sua popolazione dalle seguenti circostanze. I cittadini, avendo preso le armi, nell'anno 1516, per opporsi ad una misura concertata dal cardinale Ximenes, fecero la rassegna nella città e nel territorio dipendente di trentamila combattenti. Landov, vida del Emperad. Carlo V, tom. I, p. 81. Le manifatture, che erano in attività nelle città della Spagna, non avevano lo scopo del puro consumo domestico, ma le spedivano all'estero, ed il commercio ne era per gli abitanti una sorgente importante di ricchezza. Le leggi marittime di Barcellona, sono la base della giurisprudenza mercantile de' tempi moderni, come lo erano fra gli antichi le leggi Rodie. Tutti gli Stati commerciali d' Italia le adottarono, e regolarono il proprio commercio colle medesime. Landi, Storia civile venez., vol. II, p. 865. Appare da diverse Ordinanze dei Re di Francia, che

i mercanti dell'Aragona e Castiglia erano ricevuti sullo stesso piede, ed ammessi agli stessi privilegi di quelli d'Italia. Ordon. des Roys etc., tom. II, p. 135, 171, 1661, 504, 635. Le città in uno stato così florido, divennero una parte rispettabile della società, ed ebbero diritto ad una porzione considerabile nella legislatura. I Magistrati di Barcellona pretesero il più alto onore che un suddito spagnuolo possa avere (quello di tenersi coperto alla presenza del sovrano), e di essere trattati come Grandi del regno. Origin de la dignidad de Grande de Castilla por don Alonso Carillo, Madr. 1657, p. 18.

Nota XXXVI. Sez. III. Pag. 178. (NN).

L'Ordine militare di S. Jago, il più ricco ed onorevole fra i tre Ordini della Spagna, venne istituito nell' anno 1170 circa. La Bolla che lo conferma, di Alessandro III, è datata, A. D. 1176. In quell'epoca, una parte considerabile della Spagna era soggetta ai Mori, ed il paese intero espostissimo alle devastazioni non meno del nemico che de' banditi. Non è da maravigliarsi perciò, che un'istituzione, lo scopo della quale era di opporsi ai nemici della Fede cristiana, e di tenere in freno e punire i disturbatori della pubblica pace, fosse estremamente popolare e favorita da un generale incoraggiamento. Talmente la grandezza e il potere ne divennero immensi, al dire di uno Storico, che il Gran Mastro di S. Jago era dopo il Re la prima persona in dignità ed autorità. Æl. Anton. Nebrissensis, ap. Schott. Scrip. Hisp. I, 812. Un altro osserva, che l'Ordine possedeva nella Castiglia quanto un Re desidererebbe moltissimo di ot-

tenere. Zurita, Annales, v. 22. I Cavalieri facevano voto di povertà, d'obbedienza e di castità coniugale. Col primo voto essi erano implicitamente obbligati ad obbedire gli ordini del Gran Mastro. L'Ordine poteva porre in campo mille uomini d'armi. Æl. Ant. Nebr., p. 813. Se questi uomini d'armi erano accompagnati, com' era l'usanza in quel secolo, formavano un corpo formidabile di cavalleria. Appartenevano a quest' Ordine ottantaquattro commende, e duemila priorati ed altri beneficii. Dissert. sur la Chev. par Hon. de Ste. Marie, p. 262. Egli è facile il comprendere, quanto il comando di questi militi, l'amministrazione di tali entrate e la disposizione di tante cariche rendessero un suddito formidabile al proprio sovrano. Gli altri due Ordini, sebbene inferiori a quello di S. Jago, in potere e ricchezze, erano ciò non ostante assai considerabili. Allorquando la conquista di Granata privò i Cavalieri di S. Jago di que' nemici, contro i quali n'era stato in origine diretto lo zelo, essi trovarono un nuovo oggetto, in difesa di cui s'obbligarono a spiegare il loro valore. Al giuramento solito aggiunsero la clausola seguente: » Noi giuriamo di credere, di sostenere e di combattere in pubblico ed in privato, per provare che la Vergine Maria, Madre di Dio e nostra Signora fu concepita senza la macchia del peccato originale ». Questa aggiunta singolare venne fatta circa alla metà del secolo decimo settimo. Honoré de Ste. Marie, Dissert. etc., p. 263. Non è particolare dell' Ordine di S. Jago quest' impegno stravagante, poichè i membri del second'Ordine militare della Spagna, quello cioè di Calatrava, egualmente zelanti di mostrarsi prodi in difesa

degli onori della Vergine benedetta, si sono dichiarati pure i suoi fidi campioni. Erane il voto concepito in termini più teologici di quello di S. Jago, e può fornire oggetto di che ridere ad un lettore inglese. » Faccio voto a Dio, al Gran Mastro ed a voi, che qui ne rappresentate la persona, che ora e per sempre io sosterrò e contenderò, che la Vergine Maria, Madre di Dio, nostra Signora, fu concepita senza peccato originale, e non incorse giammai la polluzione del medesimo; ma che nel momento della sua felice concezione, e dell'unione della sua anima col suo corpo, la grazia divina la prevenne e preservolla dalla colpa originale per i meriti della passione e morte di Cristo nostro Redentore di lei figlio futuro, prevedute nel divino Concilio, da cui essa fu veramente redenta e con un genere più nobile di redenzione, che qualunque dei figli d'Adamo. Nella credenza di questa verità e nel mantenere l'onore della Santissima Vergine, col mezzo della possanza di Dio Onnipotente, io voglio vivere e morire ». Definiciones de la Orden de Calatrava, conforme al Capitulo General, an. 1652, fol. Madr. 1748. Sebbene la Chiesa romana abbia prudentemente evitato di sanzionare la dottrina dell'immacolata concezione, e i due grandi Ordini monastici di S. Domenico e di San Francesco abbiano adottato in proposito opinioni differenti, gli Spagnuoli sono campioni talmente ardenti per l'onore della Vergine, che allorquando l'attuale re di Spagna istituì un nuovo Ordine militare, nel 1771, in commemorazione della nascita di suo nipote, egli lo pose sotto la protezione immediata della Santa Vergine Maria nel mistero della sua immacolata concezione. Constitu-

ciones de la Real y distinguida Orden Espaniola de Carlos III, p. 7. Siccome questo zelo per l'onore della Vergine, ha qualche rassomiglianza a quella specie di galanteria raffinata, scopo in origine della Cavalleria, vedesi per quale motivo fosse adottato dagli Ordini militari, mentre lo spirito cavalleresco era ancora in vigore.

Nota XXXVII. Sez. III. Pag. 180. (00).

Ho avuto frequentemente l'occasione d'indagare i difetti nella politica, durante i secoli di mezzo, causati dalla debolezza del governo, e dalla mancanza della subordinazione conveniente fra i ranghi diversi degli uomini. Ho osservato in una nota precedente, che da ciò venne gradatamente interrotta la corrispondenza fra le nazioni, ed anche fra i diversi luoghi dello stesso regno. La descrizione, che gli Storici spagnuoli danno della frequenza delle rapine, assassinii e d'ogni atto di violenza nelle province della Spagna, è sorprendente, e ci presenta l'idea di una società ben poco lontana dal disordine e dalla turbolenza di quanto viene chiamato uno stato di natura. Zurita, Annales de Arag., I, 175. Æl. Ant. Nebrissensis rer. a Ferdin. Gestarum, Hist. apud Schottum, II, 849. Sebbene l'eccesso di questi disordini rendesse necessaria l'istituzione della *Santa Hermandad*, si ebbe dapprima gran cura di evitare lo offendere o il dare l'allarme alla Nobiltà. La giurisdizione de' giudici della *Hermandad* era limitata ai delitti contro la pubblica tranquillità, e le altre offese lasciavansi alla conoscenza de' giudici ordinarii. Se taluno rendevasi colpevole dello spergiuro il

più palese in qualunque processo, innanzi ad un giudice della *Santa Hermandad*, egli non aveva la facoltà di punirlo, ma doveva rimettere il caso ai giudici ordinarii del luogo. Commentaria in Regias Hispan. Constitut., per Alph. de Azevedo, pars V, p. 220 etc., fol., Duaci 1612. Malgrado queste restrizioni, i Baroni s' accorsero, sino a qual punto l' Hermandad avrebbe potuto lederli nella giurisdizione. Nella Castiglia fecesi qualche opposizione all' istituzione; ma Ferdinando ebbe la destrezza di ottenere il consentimento del Contestabile all' introduzione dell' Hermandad in quella parte del regno, ove n' erano situati i poderi, e, con questo mezzo non che colla popolarità dell' istituzione, egli sormontò qualunque ostacolo gli si affacciasse. Æl. Ant. Nebris. 857. In Aragona, i Nobili fecero complotti contro la medesima con grande insistenza, e Ferdinando, quantunque fortemente la sostenesse, fu obbligato di fare alcune concessioni, onde riconciliarsi con essi. Zurita, Annales de Aragon, IV, 306. Sembra che le entrate e l' autorità dell' Hermandad fossero grandissime nella Castiglia. Allorchè stava Ferdinando accingendosi alla guerra contro i Mori di Granata, richiese all' Hermandad, che gli fornisse sedicimila bestie da soma, ed ottomila uomini per condurle, ed ottenne quanto chiedeva. Æl. Ant. Nebris., 881. L' Hermandad fu trovata talmente utile alla conservazione della tranquillità ed a frenare o scoprire i delitti, che continuò sempre in Ispagna; ma siccome non è più necessaria per moderare il potere della Nobiltà ed estendere quello della Corona, così va gradatamente scemando il vigore e l' autorità di questa istituzione.

Nota XXXVIII. Sez. III. Pag. 183. (PP).

Non v' ha cosa più comune fra gli antiquarii, nè v' è una sorgente più copiosa di errori, che di decidere rapporto alle istituzioni e costumi de' secoli passati, dalle forme e dalle idee a' dì nostri dominanti. I Legali francesi, de' secoli decimottavo e decimonono, avendo trovato i sovrani del paese in possesso del potere assoluto, reputano un dovere il sostenere, che un'autorità così illimitata appartenne sempre alla Corona in ogni epoca della Monarchia. » Il governo di Francia », dice M. de Real con molta gravità, » è puramente monarchico a' dì nostri, come lo fu sempre. I nostri Re erano in origine assoluti, come lo sono adesso ». Science du Gouvernement, tom. II, p. 31. Egli è impossibile però l' immaginarsi due stati di società civile più dissimili l'uno dall' altro, di quello della nazione francese sotto Clodoveo e quello sotto Luigi XV. Risulta all' evidenza dai codici di leggi delle tribù varie che si stabilirono nella Gallia e paesi addiacenti, non che dalla Storia di Gregorio di Toùrs, e d'altri rimoti Annalisti, che fra tutti questi popoli la forma del governo era estremamente rozza e semplice, e che avevano appena acquistato i primi rudimenti di quell' ordine e politica che sono nelle estese società indispensabili. Il Re, o condottiero, aveva il comando de' soldati, o compagni, che ne seguivano lo stendardo di propria scelta, e non per forza. Ho citato su questo rapporto le prove le più chiare alla Nota VI. Un fatto riferito da Gregorio di Tours, lib. IV, c. 14, somministra l' evi-

denza la più convincente della dipendenza de' primi re della Francia, dai sentimenti ed inclinazioni dei proprii popoli. Clotario I, guidando il suo esercito, nell' anno 553, contro i Sassoni, intimoriti questi all' avvicinarsene, implorarono la pace, ed offrirono all' offeso Monarca una gran somma di danaro. Era Clotario bramoso di accettare quest' offerta, ma l'esercito insistè per essere condotto alla battaglia. Il re adoperò tutta l' eloquenza per persuaderli ad accettare quanto i Sassoni erano pronti a pagare, e questi aumentarono la prima offerta per blandirli. Ma i Francesi, furiosi, precipitaronsi addosso al sovrano, ne fecero a pezzi la tenda, lo trascinarono fuori della medesima, ed avrebberlo ammazzato, se non avesse promesso di guidarli all' istante contro il nemico.

Se i primi Monarchi francesi erano investiti di un' autorità tanto limitata, allorquando capitanavano gli eserciti, la prerogativa de' medesimi, in tempo di pace, troverassi essere stata ancor più circoscritta. Essi salivano al trono, non in forza di un diritto ereditario, ma dell' elezione de' sudditi. Per evitare molte inutili citazioni, dirigerò i miei lettori ad Hottomanni Franco-Gallia, c. VI, p. 47, edit. 1573, ove troveranno le prove le più ampie di quanto ho detto, ricavata da Gregorio di Tours, Amoino e gli Storici i più autentici dei Re merovingi. Questa elezione non investivali del potere assoluto, poichè tutto ciò che aveva relazione al bene generale della nazione, sottoponevasi a pubbliche deliberazioni, e veniva deciso dal voto del popolo nelle assemble annuali, chiamate *I Campi di Marzo ed i Campi di Maggio*. Queste assemblee chiamavansi *Champs*, poi-

chè, secondo il costume di tutte le nazioni barbare, tenevansi all' aria aperta in qualche pianura, che potesse contenere l'immenso numero di gente che aveva diritto di assistervi. Io. Iac. Sorberus de Comitiis veterum Germanorum, vol. I, §. 19, ec. Denominavansi Campi di Marzo e di Maggio dai mesi in cui erano tenute. Ogni uomo libero sembra che avesse diritto di essere presente a queste assemblee. Sorberus ibid., §. 133 ec. Gli antichi annali de'Franchi descrivono le persone presenti all'assemblea tenuta, A. D. 788, con queste parole: » In placito Ingelheimensi conveniunt pontifices, majores, minores, sacerdotes, reguli, duces, comites, praefecti, cives, oppidani, apud Sorber., §. 304. Colà ogni cosa che avesse relazione alla felicità della patria, dice un antico Storico, ogni cosa che potesse essere di giovamento ai Franchi, era considerata ed ordinata. Fredegarius ap. Du Cange, Glossar., voce *Campus Martii*. Clotario II descrive l'incombenza, e riconosce l' autorità di queste assemblee. » Sono convocate, egli dice, affinchè tutto ciò che ha rapporto colla comune salvezza, possa essere considerato e deciso dalla deliberazione comune; ed a quanto essi risolvono io mi uniformerò ». Amoinus de Gest. Franc., lib. IV, c. I, ap. Bouquet, Recueil, III, 116. Le formole degli statuti, o parole di autorità legislativa de' decreti sortiti da queste assemblee, non s' esprimono in nome del Re solo. » Noi abbiamo trattato, dice Childeberto in un decreto, A. D. 532, nell'assemblea di Marzo, unitamente ai nostri Nobili, di alcuni affari, e ne pubblichiamo adesso la conclusione, affinchè possa pervenire a cognizione di tutti ». Childeb., Decret. ap. Bouquet, Recueil des

Hist., tom. IV, p. 3. » Abbiamo coi nostri vassalli convenuto ». Ibid. §. 2. » Fu convenuto nell'assemblea in cui eravamo tutti uniti ». Ibid. §. 4. Le leggi Saliche, monumento il più rispettabile della giurisprudenza francese, furono emanate nello stesso modo. Dictaverunt Salicam legem proceres ipsius gentis, qui tunc temporis apud eam erant Rectores. Sunt autem electi de pluribus viri quatuor — qui per tres Malos convenientes, omnes causarum origines sollicite discurrendo, tractantes de singulis judicium decreverunt hoc modo. Praef. Leg. Salic. ap Bouquet, ibid. p. 122. Hoc decretum est apud regem et principes ejus, et apud cunctum populum christianum, qui infra regnum Merovingorum consistunt. Ibid. p. 124. Anzi, nelle patenti pure, i re della prima dinastia non trascurarono di specificare, che esse venivano accordate col consenso dei proprii vassalli. Ego Childebertus Rex una cum consensu et voluntate Francorum etc., A. D. 558. Bouquet, ibid., 622. Chlotharius III una cum patribus nostris episcopis, optimatibus, caeterisque palatii nostri ministris, A. D. 664. Ibid., 648. De consensu fidelium nostrorum. Mably, Observ. tom. I, p. 239. Gli Storici descrivono pure le funzioni del Re, nelle assemblee nazionali, in termini che mostrano, che piccola ne era l'autorità nelle medesime, e che ogni cosa vi dipendeva dalle assemblee stesse. Ipse Rex (dice l'autore degli Annales Francorum, parlando del Campo di Marzo) sedebat in sella regia, circumstante exercitu, praecipiebatque is, die illo quicquid a Francis decretum erat. Bouquet, Recueil, tom. II, p. 647.

Egli è evidente, senza occorrenze di prove, che le

assemblee generali esercitavano una suprema giurisdizione su tutti e su tutte le cause. Il processo di Brunechilde, A. D. 613, che che ingiusta possa sembrarne la sentenza quale è riferita da Fredegario, Chron., c. 42, Bouquet, ibid., 430, è per sè stesso una prova sufficiente di ciò. La violenza notoria, e l' iniquità di questa sentenza, servono a dimostrare l' estensione di giurisdizione da questa Assemblea posseduta, giacchè un Principe così crudele, come Clotario II, credè la sanzione dell' autorità dell' assemblea sufficiente a giustificare il rigoroso trattamento della madre e dell' ava di tanti re.

Relativamente ai donativi al principe, possiamo osservare, che fra nazioni delle quali i costumi e le istituzioni politiche siano semplici, il pubblico e gli individui avendo pochi bisogni non conoscono imposte, e tribù libere e non incivilite sdegnano di sottomettersi a tasse determinate. Quest' era precisamente il caso dei Germani, e di tutti i popoli diversi che sortirono da quel paese. Tacito decide, che due tribù non erano di origine germanica, poichè eransi sottoposte a pagare imposizioni, De Morib. Germ., c. 43; e parlando di un' altra tribù, secondo le idee nella Germania prevalenti, egli dice: « essi non erano degradati dall' imposizione di tasse ». Ibid., c. 29. Al primo stabilirsi nelle Gallie, noi possiamo concludere, che mentre gonfi erano ancora per le riportate vittorie, non vollero i Germani rinunciare alle idee elevate de' proprii antenati, o sottoporsi volontariamente ad un carico, che riguardavano come un contrassegno di servitù; e questa conclusione viene anche confermata da quanto abbiamo dalle prime memorie e da' primi Storici. Montesquieu,

nei capitoli duodecimo e susseguenti al libro decimoterzo dello Spirito delle Leggi, e Mably, Observat. sur l' Hist. de France., tom. I, p. 247, hanno investigato questo fatto con grande attenzione, ed hanno chiaramente provato, che la proprietà degli uomini liberi non era presso i Franchi soggetta a tasse fisse; che lo Stato esigeva dalle persone di questo rango il solo servizio militare a proprie spese, e che mantenessero il re nelle proprie case allorquando egli viaggiava ne' suoi dominii, ed i suoi uficiali, spediti per qualche pubblica missione, fossero provveduti di mezzi di trasporto e di cavalli. I monarchi ricavavano la sussistenza dalle entrate de' proprii dominii, e dagli emolumenti che provenivano dall' amministrazione della giustizia, ed anche dalle poche ammende, e leggierissime, che esigevano da quelli che eransi resi colpevoli di certe trasgressioni. È cosa estranea al mio soggetto il farne l' enumerazione. Troveralle il lettore nelle Observat. de M. de Mably, vol. I, p. 267.

Allorquando qualche sussidio straordinario veniva dagli uomini liberi al proprio sovrano concesso, ciò era di pura volontà. Nell' annua assemblea di Marzo o Maggio, l' usanza portava che si facesse al Re un presente in danaro, in cavalli od armi, od in qualche altra cosa di valore. Questa usanza era antica, e proveniva dai loro antenati, i Germani. Mos est civitatibus, ultro ac viritim conferri principibus vel armentorum, vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit. Tacit., de More Germa., c. 15. Questi doni, se dobbiamo giudicarne dai termini generali, con cui ne fanno menzione gli antichi Storici, erano considerabili e non facevano

piccola porzione dell' entrata del re. Molti passi su questo rapporto, citansi, da Du Cange, Dissert. IV sur Joinville, 153. Talvolta un popolo conquistato specificava il douo che intendeva di pagare annualmente, e questo veniva esatto come un debito, se mancava all' impegno. Annales Metenses, ap. Du Cange, ibid., p. 155. Egli è probabile che i primi passi all' imposizione delle tasse, fossero il determinare il valore di tali doni in origine gratuiti, e l'obbligare il popolo a pagare la somma a cui erane fissato l'ammontare. Qualche memoria però conservavasi sempre dell' origine de' medesimi, ed i sussidii accordati a' monarchi di tutti i regni d'Europa chiamavansi benevolenze, o doni liberi.

I re della seconda dinastia, vennero innalzati al trono dall' elezione del popolo. Pepinus Rex pius, dice un' Autore che scriveva pochi anni dopo l'avvenimento di cui fa menzione, per autoritatem Papae, et unctionem sancti chrismatis, et electionem omnium Francorum in regni solio sublimatus est. Clausula de Pepini consecratione, ap. Bouq. Recueil des Histor., tom. V, p. 9. Nello stesso tempo, siccome gli uomini principali della nazione avevano trasferito la Corona da una famiglia all' altra, venne esatto da essi il giuramento di mantenere sul trono la famiglia che v'avevano innalzato; ut nunquam de alterius lumbis regem in aevo praesumant eligere. Ibid., p. 10. La nazione osservò fedelmente questo giuramento per un lungo spazio di tempo. La posterità di Pipino conservossi in possesso del trono; ma, rapporto alla divisione de' regii dominii fra i figli, i Principi erano obbligati di consultare l' assemblea generale della nazione. Così Pi-

pino stesso, A. D. 768, ordinò che i suoi due figli, Carlo e Carlo Magno, dovessero regnare come sovrani uniti, ma egli lo fece, una cum consensu Francorum, et procerum suorum seu et episcoporum, avanti i quali egli aveva esposto la materia in un' assemblea generale. Conventus apud sanctum Dionisium, Capitular., vol. I, p 187. In un' assemblea susseguente, i Francesi confermarono questa destinazione, a cui diessi esecuzione alla morte di Pipino, poichè, siccome riferisce Eginardo, non solamente essi nominavano il proprio re, ma regolavano anche i limiti de' suoi territorii. Vita Caroli Magni ap. Bouquet, Recueil, tom. V, p. 90. Nell' egual modo, dall' autorità delle supreme assemblee veniva decisa qualunque disputa potesse insorgere fra i discendenti della famiglia reale. Carlo Magno riconosce questa parte importante della loro giurisdizione, e confermala in una patente relativa alla divisione de' suoi dominii; poichè egli determina, che in caso di incertezza sul diritto di diversi competitori, quegli succederà alla Corona che verrà scelto dal popolo. Capitular., vol. I, 442.

Sotto la seconda dinastia, le assemblee nazionali distinte col nome di *Conventus*, *Malli*, *Placita*, radunavansi regolarmente una e, frequentemente, due volte nell' anno. Uno de' monumenti i più importanti della Storia di Francia, è il Trattato di Incmaro, arcivescovo di Reims, *de ordine Palatii*. Egli morì, A. D. 882, sessantotto anni solamente dopo Carlo Magno, ed egli riferisce, in quel breve discorso, i fatti a lui comunicati da Adalardo, ministro e confidente di Carlo Magno. Apprendiamo da lui, che questo gran monarca non mancò mai di tenere l'as-

semblea generale de' suoi sudditi in cadaun anno. » In quo placito generalitas universorum majorum tam clericorum, quam laicorum conveniebat ». Hincm. oper. edit. Sirmondi, vol. II, c. 29, 211. Discutevansi sempre in queste assemblee materie relative alla salvezza generale ed allo stato del regno, prima di entrare in discorso di affari privati e meno importanti. Ibid., c. 33, pag. 214. I di lui successori immediati ne imitarono l' esempio, e non trattarono d' affari d' importanza, senza il parere del grande Consiglio.

Sotto la seconda dinastia, il genio del governo francese continuò ad essere in buona parte democratico. I Nobili, gli ecclesiastici di dignità, ed i grandi oficiali della Corona, non erano i soli membri dell' Assemblea nazionale, ma il popolo ancora, ossia tutto il corpo degli uomini liberi, aveva il diritto di trovarvisi presente o in persona o per mezzo di rappresentanti. Incmaro, descrivendo il modo di tenere queste assemblee, dice, che se il tempo era favorevole, esse adunavansi a cielo aperto, e se altrimenti, avevano diverse sale assegnate, in modo che il Clero di dignità era separato da' secolari, ed i *comites* vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter a caetera multitudine segregarentur. Ibid., c. 35, p. 114. Agobardo, arcivescovo di Lione, descrive ne' seguenti termini un Concilio nazionale nell' anno 833, ove egli era presente. Qui ubique conventus extitit ex reverendissimis episcopis et magnificentissimis viris illustribus, collegio quoque abbatum et comitum, promiscuaeque aetatis et dignitatis populo. La *caetera multitudo* d' Incmaro ha molta relazione col *populus* d' Agobardo, ed intendono l' Ordine inferiore degli uomini liberi, cono-

sciuti dappoi in Francia col nome di terzo Stato, ed in Inghilterra con quello di Comuni. Il popolo era ammesso a partecipare del potere legislativo, nell' ugual modo che i membri della più elevata dignità. Così, viene ordinato da una legge, A. D. 803, » che sarà interpellato il popolo rapporto ad ogni legge nuova, e, qualora vi acconsenta, esso la confermerà colla propria segnatura ». Capit., vol. I, 394. Esistono due Capitolari, che ci forniscono un'idea completa della parte che il popolo aveva nell'amministrazione del governo. Allorquando sentiva il peso di qualche gravame, aveva il diritto di volgersi con petizione al Sovrano per chiederne sollievo. Una di queste petizioni, ove è espresso il desiderio che gli ecclesiastici vengano esentati dal portare le armi e dal servire personalmente contro il nemico, esiste tuttora. Essa è diretta a Carlo Magno, A. D. 803, ed è concepita in termini, che potevano usarsi solamente da uomini conscii della libertà, e degli ampii privilegi che possedevano. È conchiusa col dimandargli di accedere all' inchiesta, se egli desidera che abbiano a continuare fedeli suoi sudditi. Quel gran Monarca, in vece d' offendersi, o rimanere sorpreso dell' arditezza di questa petizione, accolsela con moltissima benignità, ed esternò il desiderio di acconsentirvi. Ma ben comprendendo, che neppure egli possedeva l'autorità legislativa, promise di esporre la materia nella prossima Assemblea generale, affinchè, come cosa di comune interesse, potesse esservi esaminata, e di comune consenso decisa. Capit., tom. I, p. 405-409. Nell' ugual modo che il popolo, per mezzo di petizioni, recava alla cognizione dell' Assemblea ge-

nerale gli affari, noi apprendiamo da un' altra capitolare la formalità, con cui erano approvati, e ne sortivano come leggi le decisioni. Le proposizioni leggevansi ad alta voce, ed il popolo era quindi invitato a dichiarare se dava o non dava il suo assenso, e questi veniva esternato gridando tre volte: » Noi siamo soddisfatti », ed allora la capitolare era confermata dalla sottoscrizione del Monarca, del Clero e de' principali membri secolari. Capitul., t. I, p. 627, A. D. 822. Sembra probabile, da una capitolare di Carlo il Calvo, A. D. 851, che il Sovrano non potesse ricusare il suo assenso a quanto proponevasi e stabilivasi dai sudditi nell'Assemblea generale. Tit. IX, §. 6. Capitul., vol. II, p. 47. È inutile moltiplicare le citazioni relativamente al potere legislativo dell'Assemblea nazionale di Francia, sotto la seconda dinastia, od il diritto della medesima a decidere la pace e la guerra. Ampia conferma del primo si è lo stile uniforme delle Capitolari, ed il lettore, che bramasse dell'altro ulteriore notizia, non ha che a consultare Les Origines ou l' Ancien Gouvernement de la France etc., tom. III, p. 87 etc. Quanto fu detto rapporto all'ammissione del popolo o rappresentanti del medesimo nell'Assemblea suprema, merita attenzione, e perchè si possono seguire le tracce dei progressi del governo in Francia, e perchè diffonde luce sopra una simile questione, in Inghilterra agitatasi, tendente a decidere, in qual tempo incominciarono i Comuni a fare parte del Corpo legislativo in questo regno.

Nota XXXIX. Sez. III. Pag. 185. (QQ).

Il cambiamento importante che operossi nella costituzione di Francia, allorquando il potere legislativo fu trasferito dal gran Consiglio della nazione al Re, è stato dagli antiquarii francesi spiegato con minore cura, che non ne impiegarono nell'illustrare altri avvenimenti della Storia del paese. E per tale motivo ho io procurato, con maggiore attenzione, di tener dietro ai passi, che conducono a questa memorabile rivoluzione. Aggiungerò anche alcune particolarità tendenti ad illustrare la materia. Le leggi Saliche, le *Leges Burgundionum*, ed altri codici pubblicati dalle tribù diverse che stabilironsi nella Gallia; erano leggi generali, che estendevansi ad ogni persona, provincia e distretto, dove erano riconosciute. Ma pare che divenissero obsolete, e la ragione per cui caddero in disuso è ben naturale. Quasi tutta la proprietà della nazione era allodiale, allorchè queste leggi furono ideate. Ma, divenute generali le istituzioni feudali, e derivandone una varietà infinita di questioni particolari a quella specie di possesso, gli antichi codici più non servirono a deciderle, poichè non potevano contenere regolamenti applicabili a casi che non esistevano ne'tempi in cui furono compilati. Questo sì importante cambiamento nella natura della proprietà, rese necessaria la pubblicazione di regolamenti nuovi che contengonsi nelle *Capitolaria*. Molte fra queste, siccome emerge dal leggerle, erano leggi pubbliche, che estendevansi a tutta la nazione francese, nella cui Assemblea generale si pubbli-

cavano. La debolezza della maggior parte de' Monarchi della seconda dinastia, ed il disordine in cui fu la nazione gettata dalle devastazioni de' Normanni, incoraggiò i Baroni ad usurpare un potere indipendente sconosciuto dapprima in Francia. Ho esaminato precedentemente la natura e l'estensione della giurisdizione, che si arrogarono. La politica unione del regno era al suo fine, scioltane l'antica costituzione, ed una feudale relazione sussisteva sola fra i vassalli ed il Re. La giurisdizione regale non oltrepassava i dominii della Corona, e questi, sotto gli ultimi Re della seconda dinastia, riducevansi pressochè a nulla. Sotto i primi Re della terza dinastia, essi poco comprendevano oltre i poderi patrimoniali di Ugo Capeto, ch' egli aveva annesso alla Corona, e anche con questa accessione erano ristrettissimi. Velly, Hist. de France, tom. III, p. 32. Molte fra le più considerabili province di Francia, non riconobbero dapprincipio Ugo Capeto per sovrano legittimo. Esistono tuttora diverse patenti comesse ne' primi anni del suo regno con questa formula, nel modo di precisarne la data: « Deo regnante, rege expectante », regnante Domino nostro Jesu Christo, Francis autem contra jus regnum usurpante Ugone rege. Bouquet, Recueil, tom. X, p. 544. Un Monarca, del quale tanto apertamente disputavasi il titolo, non era in grado di sostenere la regia giurisdizione, o di limitare quella de' Baroni.

Tutte queste circostanze facilitarono ai Baroni l'usurpazione dei diritti della regalità entro i proprii territorii. Le Capitolari caddero maggiormente in disuso che le antiche leggi; usanze locali furono ovunque introdotte, e divennero la sola regola con

cui trattavansi gli atti civili, e processavansi tutte le cause. L' ignoranza maravigliosa che si rese generale in Francia, ne' secoli nono e decimo, contribuì all'introduzione delle leggi costumarie. Poche persone, oltre gli ecclesiastici, sapevano leggere, e siccome era impossibile che gente tanto illetterata avesse ricorso a leggi scritte, o come propria guida negli affari, o norma nell'amministrazione della giustizia, così la legge costumaria universalmente prevalse.

Durante questo tempo, sembra che l'Assemblea generale della nazione non sia stata mai convocata, nè abbia mai esercitato una volta la sua autorità legislativa. Usanze locali regolavano e decidevano. Una prova convincente ne abbiamo nel tenere dietro alle tracce della giurisprudenza francese. L' ultima delle Capitolari, raccolte dal Baluzio, fu emanata da Carlo il Semplice nell' anno 921. Scorsero cento e trent' anni da quell' epoca alla pubblicazione della prima Ordinanza dei Re della terza dinastia, compresa nella grande Raccolta di Lauriere, e la prima Ordinanza, che sembrò un atto di legislazione esteso all' intero regno, è quella di Filippo Augusto A. D. 1190, Ordon., tom. I, p. 1, 18. Nel lungo periodo di cento e sessantanove anni, tutti gli atti furono regolati secondo le usanze locali, e non fu fatta alcuna aggiunta alla legge statutoria di Francia. Le Ordinanze anteriori al regno di Filippo Augusto, contengono regolamenti di cui l'autorità non estendevasi oltre i dominii del Re.

Si hanno diversi esempi della cautela con cui i Re di Francia azzardarono i primi passi verso l' esercizio dell' autorità legislativa. L' abate Mably pro-

duce un' Ordinanza di Filippo Augusto, A. D. 1207, che risguarda gli Ebrei, i quali erano in qualche modo a que' tempi la proprietà del Signore ne' cui territorii risedevano. Quest' Ordinanza non è tanto un atto di potere regale, quanto un Trattato del Re colla Contessa di Sciampagna ed il Conte di Dampierre, ed i regolamenti che contiene, sembrano stabiliti non dalla sua autorità, ma dal loro consenso. Observat. sur l' Hist. de France, II, p. 355. Un' altra Ordinanza di Luigi VIII, che risguarda pure gli Ebrei, è parimenti un contratto fra il Re e la Nobiltà sul modo di trattare questa sgraziata progenie. Ordon., tom. I, p, 47. Gli *Establissemens de S. Louis*, quantunque ben adatti a servire come leggi generali per tutto il regno, non furono pubblicati a quest' uopo, ma solamente come un codice di leggi costumarie per servire d'autorità entro i dominii del Re. La saviezza, l' equità e l' ordine, cospicui in questo codice, gli ottennero dappertutto un accoglimento favorevole nel regno. La venerazione dovuta alle virtù e buone intenzioni dell' autore, contribuirono non poco a riconciliare la nazione a quell' autorità legislativa, che il Re incominciava ad assumere. Subito dopo i tempi di S. Luigi, si rese comune l' idea, che il Re possedesse l' autorità legislativa. Se, dice Beaumanoir, il Re fa qualche statuto specialmente per i suoi dominii, i Baroni possono ancora attenersi alle antiche usanze, ma se lo statuto è generale, avrà corso per tutto il regno, e noi dovremo credere, che tali statuti sono fatti con matura deliberazione, e pel bene generale. Cout. du Beauvoisis, cap. 48, pag. 265. Quantunque i Re, della terza dinastia, non convocassero l'Assemblea generale della

nazione per tutto il lungo periodo di tempo da Ugo Capeto a Filippo il Bello, sembra però che abbiano consultato i Vescovi e i Baroni, che trovavansi alla Corte, rapporto a qualunque nuova legge essi pubblicarono, come risulta degli esempi citati nelle Ordon., tom I, p. 3 et 5. Sembra, che questa pratica abbia continuato fino al regno di S. Luigi, allorquando l'autorità legislativa della Corona era bene stabilita. Ordon., tom I, p. 58, A. D. 1246. Questo riguardo ai Baroni facilitò ai Re quel pieno possesso del potere legislativo, che li pose in seguito nella situazione di esercitarla senza l'osservanza di una tale formalità.

Le assemblee, distinte col nome di Stati Generali, convocaronsi la prima volta nel 1302, e vennero tenute accidentalmente da quell'epoca all'anno 1614, dopo il qual tempo esse non vennero più convocate. Differivano queste non poco dalle antiche assemblee de' Francesi sotto i Re della prima e seconda dinastia. Non avvi cosa, in cui gli Antiquarii francesi vadano maggiormente d'accordo quanto nel sostenere, che gli Stati Generali non avevano voto nella emanazione delle leggi, e non possedevano giurisdizione legislativa propria. Quest'opinione è confermata da tutto il tenore della Storia di Francia. La forma di procedere negli Stati Generali era la seguente. Il Re indirizzavasi al Corpo intero, radunato in qualche luogo, ed esponevagli gli affari per cui avevalo convocato. I deputati di ciascuno dei tre Ordini, de' Nobili, del Clero e del terzo Stato, univansi separatamente, e preparavano il *cahier*, o memoriale, che conteneva la risposta alle proposizioni che erano state fatte, e le rappresentanze che essi credevano con-

veniente di esporre al Sovrano. Queste risposte e rappresentanze erano prese in esame del Re nel suo Consiglio, e per lo più davano luogo ad un' Ordinanza. Queste Ordinanze non erano indirizzate ai tre Stati complessivamente. Talvolta il Re indirizzava un' Ordinanza particolare a ciascuno degli Stati. Talvolta facevasi menzione dell' Assemblea solamente di quello Stato, a cui era indirizzata l' ordinanza. Talvolta non era fatta menzione alcuna dell'Assemblea degli Stati, che suggerivano la convenienza di emanare la legge. Préface au tom. III des Ordon., p. xx. Così gli Stati Generali avevano solamente il privilegio di consigliare, o fare rimostranze; e l' autorità legislativa non risedeva che nel Re.

Nota XL. Sez. III. Pag. 189. (RR).

Se consideriamo il Parlamento di Parigi solamente come la Corte suprema di giustizia, ogni cosa relativa all' origine e giurisdizione del medesimo è chiara ed ovvia. Esso è l' antica Corte del palazzo del Re, raffazzonata, resa sedentaria, ed investita di una giurisdizione estesa e fissa. Il potere di questa Corte mentre impiegata in tale parte delle sue funzioni, non è l'oggetto delle attuali riflessioni. Le pretese del Parlamento a tenere in freno l'esercizio dell' autorità legislativa, ed i suoi riclami sul suo diritto d' ingerenza negli affari pubblici e nella politica amministrazione del regno, ci conducono ad indagini, cui puossi difficilmente tener dietro. Siccome gli uficiali ed i membri del Parlamento di Parigi, erano anticamente nominati dal Re, pagati da lui, ed in diverse occasioni da lui desti-

tuiti a piacimento (Chronic. Scandaleuse de Louis XI, dans les Mém. de Comines, tom. II, p. 51, Edit., de M. Lenglet de Fresnoy), essi non potevano considerarsi come rappresentanti del popolo, nè riclamare alcuna parte del potere legislativo come agenti a nome del medesimo. Dobbiamo cercare qualche altra sorgente di questo privilegio grandissimo. — 1. Il Parlamento era composto in origine delle persone le più eminenti del regno. I Pari di Francia, gli Ecclesiastici del più alto rango e i Nobili di nascita illustre ne erano membri, e ad essi erano aggiunti alcuni ascoltanti e consiglieri istrutti nelle leggi. Pasquier, Recherches, p. 44, ec. Encyclopedie, t. XII. Art. *Parlement*, p. 3, 5. Una Corte costituita in questo modo era veramente una commissione degli Stati generali del regno, ed era composta di que' Baroni e *fideles*, cui i re di Francia erano avvezzi a consultare rapporto ad ogni atto di giurisdizione, o di autorità legislativa. Era quindi naturale, che durante gli intervalli fra le adunanze degli Stati generali, od in que' tempi ne' quali non convocavasi questa assemblea, il Parlamento venisse consultato, si esponessero al medesimo gli affari pubblici, e se ne ottenesse l' approvazione e concorrenza, prima che venisse pubblicata qualche Ordinanza, a cui il popolo fosse invitato ad obbedire — 2. Sotto la seconda dinastia, il Cancelliere del regno riduceva in forma conveniente ogni legge nuova; proponevala al popolo, e, dopo la pubblicazione, la riceveva per conservarla fra le pubbliche memorie, e davane copia autentica ogniqualvolta richiestone. Hincm. de Ord. palat., c. 16, Capitul. Car. Calv., tit. 14, §. 11, tit. XXXIII. Alla prima istituzione del Parlamento di Parigi, il Cancel-

liere vi presedette. Encyclopedie, tom. III, art. *Chancelier*, p. 88. Era però naturale che il re continuasse ad impiegarlo nelle prime funzioni del porre in ordine, tenere in custodia e pubblicare le Ordinanze che si emanavano. Ad un' antica copia delle Capitolari di Carlo Magno trovansi aggiunte le seguenti parole: Annò tertio clementissimi domini nostri Caroli Augusti, sub ipso anno, haec facta Capitula sunt, et consignata Stephano comiti, ut haec manifesta faceret Parisiis Mallo publico, et illa legere faceret coram Scabinis, quod ita et fecit, et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent observare usque in posterum, etiam omnes Scabini, Episcopi, Abbates, Comites, manu propria subter signaverunt. Bouquet, Recueil, tom. V, p. 663. *Mallus* significa non solo l'Assemblea pubblica della nazione, ma la Corte di giustizia tenuta dal comes, o *missus dominicus*. *Scabini* erano i giudici, o gli assessori de' giudici nella Corte medesima. Sembra dunque qui trovarsi un esempio ben rimoto, che le leggi non solamente pubblicavansi in una Corte di giustizia, ma erano verificate o confermate dalla sottoscrizione dei giudici. Se questa era la comune pratica, ne derivò naturalmente la verificazione degli editti nel Parlamento di Parigi. Tale congettura io la propongo però con quella diffidenza, che ho sempre sentito in tutti i miei ragionamenti sulle leggi ed istituzioni delle nazioni estere. — 3. Questa Corte suprema di giustizia ottenne il nome dignitoso di Parlamento, nome con cui distinguevasi l'Assemblea generale della nazione verso il finire della seconda dinastia, e si sa che gli uomini, tanto nel raziocinio che nella condotta, vanno molto soggetti all' influenza della parità

de' nomi. L' aver conservato gli antichi nomi de' magistrati, stabiliti durante l'esistenza in Roma del governo repubblicano, pose Augusto, e i suoi successori, in grado di assumere nuovi poteri, meno osservato e con maggiore facilità. Il chiamare collo stesso nome in Francia due Corti, estremamente differenti, contribuì non poco a confonderne la giurisdizione e le funzioni.

Tutte queste circostanze concorsero nell' indurre i re di Francia a giovarsi del Parlamento di Parigi, come di uno stromento per riconciliare il popolo all'esercizio dell'autorità legislativa. I Francesi, avvezzi a vedere tutte le nuove leggi esaminate ed approvate prima della pubblicazione, non distinguevano sufficientemente la diversità fra l'essere ciò fatto nell'Assemblea nazionale, od in una Corte nominata dal re. Ma siccome questa Corte componevasi di membri rispettabili, e ben istrutti delle leggi del proprio paese, allorchè qualche nuovo editto riceveva ne la sanzione, questa bastava per disporre il popolo ad un' implicita sommissione.

Resa comune la pratica di verificare e registrare gli editti regi nel Parlamento di Parigi, pretese il Parlamento che ciò fosse necessario per darvi una autorità legale. Fu stabilito, come massima fondamentale nella giurisprudenza francese, che nessuna legge potesse pubblicarsi in alcun altro modo, che, senza questa formalità, nessun editto od Ordinanza potesse aver effetto, che il popolo non fosse obbligato ad obbedirvi e non dovesse considerarlo come editto od Ordinanza, finchè non era, dopo libera discussione, approvato nella Corte suprema. Roche-flavin des Parlemens de France, 4 gen. 1621, p. 921. Il Par-

lamento si è opposto in diversi tempi, con grande fermezza ed integrità, alla volontà del Sovrano, e non ostante le ripetute e perentorie ingiunzioni e comandi del medesimo, ha ricusato di verificare e pubblicare quegli editti che riputava opprimenti pel popolo, o sovvertitori della costituzione del regno. Roche-flavin fa il conto, che, fra l' anno 1562 e l' anno 1589, il Parlamento ricusò di verificare più di cento editti regi. Ibid. 925. Molti esempi dello spirito e della costanza, con cui i Parlamenti di Francia si opposero a' leggi perniciose e sostennero i proprii privilegii, vengono citati dal Limnaeus, *Notitiae Regni Franciae*, lib. I, c. 9, p. 224.

Il potere del Parlamento, per conservare questo privilegio e difenderlo, non era però in proporzione alla importanza od al coraggio con cui i membri lo sostenevano. Allorquando un Monarca aveva deciso, che un editto dovesse avere esecuzione, e trovava il Parlamento inflessibile e risoluto a non verificarlo e pubblicarlo, egli suppliva a questo difetto colla plenitudine del potere regale. Portavasi in persona al Parlamento, prendeva possesso della sua sedia di giudice, ed ordinava che l' editto venisse in sua presenza letto, verificato, registrato, pubblicato. Allora, secondo un' altra massima delle leggi francesi, il Re stesso trovandosi presente, nè il Parlamento, nè qualunque altro Magistrato non poteva più esercitare autorità, nè eseguire funzioni Adveniente Principe, cessat magistratus. Roche-flavin, ibid., p. 928, 929. Encyclopedie, tom. IX, art. *Lit de Iustice*, p. 581. Roche-flavin fa menzione di diversi casi in cui i Re esercitarono questa prerogativa tanto fatale alla rimanenza di que' di-

ritti e libertà, trasmessa ai Francesi dai loro antenati. Pasquier cita alcuni esempi dello stesso genere. Rech. p. 61. Limneo ne enumera molti altri, cui la già sufficiente estensione di questa nota mi trattiene dall' inserire per intero, sebbene tendano grandemente ad illustrare un articolo tanto importante della Storia francese, p. 245. In tal modo, coll' esercizio di una prerogativa che, quantunque violenta, sembra costituzionale, ed è da innumerabili precedenze giustificata, tutti gli sforzi del Parlamento, per limitare e tenere in suggezione l' autorità legislativa del Re, vennero resi impotenti.

Non ho tentato di spiegare la costituzione, o la giurisdizione di nessun altro Parlamento in Francia oltre quello di Parigi. Sono tutti formati sul modello di quest' antichissimo e rispettabilissimo Tribunale, e tutte le mie osservazioni sul medesimo sono ad essi applicabili pienamente.

Nota XLI. Sez. III. Pag. 194. (ss).

La positura umiliante in cui un grande Imperatore implorò l' assoluzione, è un evento talmente singolare, che le parole con cui è descritta da Gregorio stesso meritano di avere qui luogo, e forniscono una pittura assai impressiva dell' arroganza di quel Pontefice. » Per triduum, ante portam Castri, deposito omni regio cultu, miserabiliter, utpote discalceatus, et laneis indutus, persistens, non prius cum multo fletu apostolicae miserationis auxilium, et consolationem implorare destitit, quam omnes qui ibi aderant, et ad quos rumor ille pervenit, ad tantam pietatem, et compassionis misericordiam mo-

vit, ut pro eo multis precibus et lacrymis intercedentes, omnes quidem insolitam nostrae mentis duritiem mirarentur; nonulli vero in nobis non apostolicae sedis gravitatem, sed quasi tyrannicae feritatis crudelitatem esse clamarunt ». Epist. Gregor. ap. Memorie della Contessa Matilda da Fran. Mar. Fiorentini. Lucca, 1756, vol. I, p. 174.

Nota XLII. Sez. III. Pag. 203. (TT).

Avendo io procurato nella Storia di tracciare i vari passi nel progresso della costituzione dell' Impero, e di spiegare pienamente le particolarità della sua politica, non occorre ch' io aggiunga molto in via d' illustrazione. Disporrò sotto capitoli distinti, quanto appare di qualche importanza.

1. Rapporto al potere, giurisdizione ed entrate degli Imperatori, puossi formarsene un' idea giustissima col tenere dietro al prospetto che ci dà Pfeffel dei diritti degli Imperatori in due epoche differenti. La prima verso il fine della dinastia sassone, A. D. 1024. Questi erano, secondo il citato autore, il diritto di conferire tutti i grandi benefizii ecclesiastici della Germania, di riceverne le entrate, durante le vacanze de' medesimi, di porre il sequestro o di succedere all' eredità degli ecclesiastici morti *ab intestato*. Il diritto di confermare od annullare le elezioni de' Papi. Il diritto di convocare i Concilii, e di autorizzarli a decidere sugli affari della Chiesa. Il diritto di conferire ai proprii vassalli il titolo di Re. Il diritto di disporre dei feudi vacanti. Il diritto di ricevere le entrate dell' Impero, o provenissero dai dominii imperiali, o dalle imposte e pedag-

gi, o dalle miniere d' oro o d' argento, o dalle tasse pagate dagli Ebrei e dalle pene pecuniarie. Il diritto di erigere città libere e di stabilirvi delle fiere. Il diritto di convocare le Diete dell' Impero, e di fissarne il tempo della durata. Il diritto di coniare danaro e di conferire questo privilegio agli Stati dell'Impero. Il diritto di amministrare e l'alta e la bassa giustizia entro i territorii de'differenti Stati. Abrégé, p. 160. L'altra epoca è all' estinzione delle dinastie di Luxemburgo e Baviera, A. D. 1437. Secondo lo stesso autore, le prerogative imperiali, in quel tempo, consistevano nel diritto di conferire tutte le dignità e titoli, fuorchè il privilegio di essere uno Stato dell'Impero. Il diritto di *Preces primariae*, e di nominare, una volta durante il proprio regno, un dignitario in ogni Capitolo o Casa religiosa. Il diritto di concedere dispense rapporto all' età sotto tutela. Il diritto di erigere città, e di concedere il privilegio di coniare danaro. Il diritto di convocare le adunanze della Dieta, e di presedervi. Abrégé, etc., p. 507. Sarebbe facile il dimostrare, che Pfeffel è ben fondato in tutte queste asserzioni, ed il confermarle colla testimonianza degli autori i più rispettabili. Nell' una di quest' epoche, gl' Imperatori compariscono come potenti sovrani, con estese prerogative; nell' altra, come i Capi di una confederazione con poteri limitatissimi.

Le entrate degli Imperatori diminuivano ancor di più della loro autorità. I primi Imperatori, e specialmente quelli della dinastia sassone, oltre i proprii vasti patrimoniali od ereditarii possedimenti, avevano anche dominii estesi tanto in Italia che in Germania, ad essi appartenenti come Imperatori. L'Ita-

lia era come un regno loro proprio, e le entrate che ne ritraevano erano assai ragguardevoli. Le prime alienazioni di entrate imperiali furono fatte in questo paese. Le città italiane divenute ricche ed aspirando all'indipendenza, procacciaronsi la propria libertà da diversi Imperatori, come ho osservato alla nota XV. Le somme che pagarono, e gli Imperatori con cui conclusero questi contratti, sono menzionati da Casp Klockius de Aerario, Norimb. 1671, p. 85, ec. Carlo IV e suo figlio Venceslao dissiparono quanto rimaneva del Demanio imperiale in Italia. In Alemagna giaceva in gran parte sulle rive del Reno, ed era sotto il governo dei Conti palatini. Non è facile il marcare i limiti o lo stimare il valore di questo demanio, incorporato per tanto tempo ne' territori di diversi Principi. Alcuni cenni possono trovarsi su ciò nel Glossario di Speidelio, che egli ha intitolato, *Speculum Juridico-philologico-politico historicum observationum*, etc., Norimb. 1673, vol. 1, p. 679, 1045, e più piena contezza ne è data del Klockio *de Aerario*, p. 84. Gl'Imperatori possedevano inoltre considerabili distretti frammisti ai poderi dei Duchi e Baroni. Erano avvezzi a visitarli frequentemente, e da essi traevano quanto era sufficiente a mantenervi la propria Corte, durante la residenza che vi facevano. Annalistae ap. Struv., tom. 1, 611. Di una gran parte di questi, impossessaronsi i Nobili, durante il lungo interregno, o ne' tempi delle guerre causate dalle contese fra gl'Imperatori e la Corte di Roma. Nello stesso tempo, in cui facevansi queste usurpazioni della proprietà fissa o territoriale degli Imperatori, essi vennero quasi totalmente spogliati, anche delle entrate

casuali, appropriandosi i Principi ed i Baroni tutte le tasse ed imposte, che erano agli Imperatori usualmente pagate. Pfeffel, Abrégé, pag. 374. L'ambizione profusa e spensierata di Carlo IV, scialacquò quanto rimaneva, dopo tante diffalcazioni, delle entrate imperiali. Egli, onde riuscire, nel 1376, a far nominare dagli Elettori il proprio figlio Venceslao Re de' Romani, promise centomila corone a ciascuno di essi; ma, non in istato di sborsare una somma così grande, e desideroso di assicurare questa nomina, alienò, cedendoli ai tre Elettori ecclesiastici ed al Conte palatino, que' paesi che appartenevano ancora al Demanio imperiale sulle rive del Reno, e rinunziò egualmente ad essi tutte le tasse e pedaggi che gl' Imperatori levavano in que' distretti. Tritemio e l'autore della Cronaca di Magdeburgo fanno l'enumerazione dei territorii e delle tasse in questo modo alienate, e rappresentano tale alienazione come l' ultimo colpo fatale all'autorità imperiale. Struv. Corp., vol. 1, p. 437. Da quell'epoca, i ritagli delle antiche entrate, possedute dagl'Imperatori, furono ridotti a così poca cosa, che, al dire di Speidelio, tutto quanto maneggiavano era tanto lontano dal bastare alle spese del mantenimento della imperiale famiglia, che non avrebbe neppure bastato a pagare il carico di mantenere le poste stabilite nell' Impero. Speidelii Speculum etc., vol. 1, p. 680. Questi fondi, per quanto fossero inconsiderabili, continuarono a diminuire. Granvelle, ministro di Carlo V, asseriva nell'anno 1546, in presenza di diversi Principi della Germania, che il suo padrone non ricavava danaro da tutto l'Impero. Sleid History of the Reformation, Lond. 1689, p. 372. Il caso è

lo stesso presentemente. Traité du droit publique de l'Empire par M. le Coq de Villeray, p. 55. Dal regno di Carlo IV in poi, cui l'Imperatore Massimiliano chiamava la peste dell' Impero, gl' Imperatori hanno sempre dipenduto da' proprii dominii ereditarii, come la sola sorgente del loro potere ed anche della loro sussistenza.

2. L' antica maniera di eleggere gl' Imperatori ed i cambiamenti diversi, a cui sottostette, richiedono qualche illustrazione. La Corona imperiale conseguivasi in origine per elezione, ugualmente che le Corone della maggior parte delle monarchie in Europa. Prevalse a lungo un' opinione, fra gli Antiquarii e Pubblicisti della Germania, che il diritto di scegliere gl' Imperatori fosse investito negli arcivescovi di Magonza, Colonia e Treveri, il re di Boemia, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo ed il Conte palatino del Reno da un editto di Ottone III, confermato da Gregorio V, nell' anno 996 circa. Ma tutto il tenore della Storia contraddice questa opinione. Appare dai primi tempi della Storia di Germania, che la persona che doveva regnare su tutti, fosse eletta dal voto di tutti. Così Corrado fu eletto da tutto il popolo de' Franchi, dicono alcuni Annalisti; da tutti i Principi ed uomini primari, dicono altri. Vedi le loro parole, Struv. Corp. 211. Conringius de German. Imper. Repub. Acroamata Sex. Ebroduni 1654, p. 103. Nell'anno 1024, posteriore ai supposti regolamenti di Ottone III, Corrado II fu eletto da tutti gli uomini primari, e la sua elezione fu approvata e confermata dal popolo. Struv. Corp. 284. All'elezione di Lotario II, A. D. 1125, trovaronsi presenti sessantamila persone d'ogni ran-

go. Egli fu nominato dagli uomini primari, e questa nomina fu approvata dal popolo. Il primo autore che faccia menzione dei sette Elettori, è Martino Polono che fiorì nel regno di Federico II, il quale terminò coll'A. D. 1250. Noi troviamo che in tutte le antiche elezioni a cui ho fatto relazione, i Principi del più grande potere ed autorità, furono autorizzati dai loro compatriotti a nominare la persona, cui desideravano di eleggere Imperatore, ed il popolo approvava o disapprovava questa nomina. Il privilegio di votare il primo, è chiamato dai giurisconsulti tedeschi il diritto di *Praetaxation*. Pfeffel, Abrégé, p. 316. Fu questa la prima origine del diritto esclusivo, che gli Elettori acquistarono. Gli Elettori possedevano territorii più estesi che qualunque altro Principe dell'Impero, e tutti i grandi ufici dello Stato essi li avevano per diritto ereditario. Appena essi ottennero o s'arrogarono tanta influenza nell'elezione, per potersi procacciare il diritto di *Praetaxation*, divenne inutile l'assistenza degli ecclesiastici inferiori e de' Baroni, giacchè essi non avevano altra funzione fuorchè di confermare, col proprio assenso, quanto i più potenti Principi avevano fatto. In tempi torbidi, essi non potevano portarsi al luogo dell'elezione, senza un seguito numeroso di vassalli armati, alla cui spesa essi erano obbligati di fornire colle proprie entrate. I diritti dei sette Elettori erano sostenuti da tutti i discendenti ed alleati delle loro potenti famiglie, che partecipavano allo splendore ed influenza da essi goduti per questo distinto privilegio. Pfeffel, Abrégé, p. 376. I sette Elettori erano considerati come i rappresentanti di tutti gli Ordini, che componevano le classi le più alte della

Nobiltà tedesca. Eranvi tre Arcivescovi, cancellieri dei tre grandi distretti, in cui l' Impero dividevasi anticamente, un Re, un Duca, un Marchese ed un Conte. Tutte queste circostanze, contribuirono a rendere estremamente facile l' introdurre questa considerabile innovazione nella costituzione del Corpo germanico. Ogni cosa d' importanza, riferibile a questo ramo dello stato politico dell' Impero, è bene illustrato da Onofrio Panvinio, frate Agostiniano, Veronese, che viveva ai tempi di Carlo V. Il suo Trattato, se si ha qualche indulgenza a quella parzialità che egli mostra in favore dell' autorità dai Papi pretesa sull' Impero, ha il merito di essere una delle prime Opere, in cui un punto di Storia in controversia, venga esaminato con critica precisione, e con un' attenzione adattata all' evidenza, fornita dalle memorie e dalla testimonianza degli autori contemporanei. Esso è inserito da Goldasto nella sua *Politica Imperialia*, p. 2.

Siccome gli Elettori hanno a sè soli avocato il diritto di scegliere gl' Imperatori, essi si sono egualmente arrogati quello di deporli. Quest' alto potere gli Elettori hanno presunto di riclamare, anzi hanno anche avventurato più d'una volta di esercitare. Nell'anno 1298, una parte degli Elettori depose Adolfo di Nassau, e sostituì in suo luogo Alberto d'Austria. I motivi, su' quali fondarono la sentenza, dimostrano che questo fatto proveniva da fazioni, non da ragioni di spirito pubblico. Struv. Corp., vol. I, 540. Nel primo anno del secolo decimoquinto, gli Elettori deposero Venceslao, e posero la Corona imperiale sul capo a Ruperto, Elettore palatino. Esiste tutt'ora l'atto di deposizione. Goldasti, Constit., vol. I, 379. Essa è

pronunciata nel nome e coll' autorità degli Elettori, e confermata da diversi Prelati e Baroni dell'Impero, i quali erano presenti. Queste operazioni del potere elettorale, dimostrano che l'autorità imperiale era caduta in grande avvilimento.

Gli altri privilegi degli Elettori, e i diritti del Collegio elettorale, sono spiegati dagli scrittori sulle leggi pubbliche di Germania.

3. Rapporto alle Diete, od Assemblee generali dell' Impero, uopo sarebbe, qualora mi fossi prefisso di scrivere la Storia di Germania, l' entrare in un minuto ragguaglio sulle formalità nel convocarle, sulle persone che hanno diritto d' intervenirvi, sulla divisione di queste in diversi Collegi o Banchi, su gli oggetti delle deliberazioni, sul modo con cui procedono ne' dibattimenti, o nel dare i voti, e sull' autorità de' decreti, o concessioni delle medesime. Ma in una Storia generale basta l' osservare, che le Diete dell'Impero, in origine, erano esattamente la stessa cosa delle Assemblee di Marzo e di Maggio sotto i re di Francia. Esse adunavansi almeno una volta nell' anno. Ogni uomo libero aveva diritto di assistervi. Erano assemblee ove un monarca deliberava, co'suoi sudditi, sull'interesse comune. Arumaeus de Comitiis Rom. Germ. Imperii, 4.to, Ienae 1660, c. 7, N. 20, ec. Ma allorchè i principi, gli ecclesiastici di rango, e i Baroni acquistarono giurisdizione territoriale ed indipendente, la Dieta diventò un'assemblea degli Stati separati che formarono la confederazione, di cui l'Imperatore era il Capo. Finchè la costituzione dell'Impero rimase nella sua primitiva forma, l'assistere alle Diete era un dovere che i membri erano obbligati di adempiere personalmente, come gli altri servigi dei

sudditi feudali al proprio sovrano; e se qualche membro, che aveva diritto d' intervenire alla Dieta, trascurava di farlo, non solamente perdeva il suo voto, ma era soggetto ad una pena severa. Arumaeus de Comit., cap. 6, N. 40. Laddove dal tempo in cui i membri della Dieta divennero Stati indipendenti, il diritto di suffragio fu annesso al territorio o alla dignità, non alla persona. Se i membri o non potevano, o non volevano intervenire, mandavano deputati, come i principi mandano ambasciadori, ed erano autorizzati ad esercitare tutti i diritti che appartenevano ai loro costituenti. Ibid., N. 42, 46, 49. A poco a poco, e col principio pure di considerare la Dieta come un' assemblea di Stati indipendenti, in cui ciascun confederato aveva il diritto di votare, se qualche membro trovossi avere più d'una di quelle situazioni o qualità che autorizzano ad un posto nella Dieta, egli ottenne un proporzionato numero di voti. Pfeffel, Abrégé, 622. Per lo stesso motivo, appena le città imperiali divennero libere, ed acquistarono suprema ed indipendente giurisdizione, entro i proprii territorii, esse furono ricevnte membri della Dieta. I poteri della Dieta s'estendono ad ogni cosa relativa all' interesse comune del Corpo germanico, od al proprio, come confederazione. Essa non prende conoscenza dell' interna amministrazione de' diversi Stati, a meno che la sicurezza generale non ne sia minacciata, o disturbata.

4. Relativamente alla Camera imperiale, la cui giurisdizione è stata la grande sorgente dell' ordine e della tranquillità nella Germania, occorre l' osservare, che questa Corte fu istituita per porre un termine alle calamità causate dalle guerre private in

questo paese. Ho già tracciato l'origine e i progressi di questa pratica, e ne ho indicato gli effetti perniciosi così pienamente, come esigevalo l'estesa influenza che ebbero ne' secoli di mezzo. Sembra che in Germania, le guerre private siano state più frequenti, ed abbiano prodotto peggiori conseguenze che negli altri paesi d'Europa; e naturalissime ne sono le ragioni. La Nobiltà di Germania è estremamente numerosa, e per conseguenza molte sono le cause di dissensione fra essa. La giurisdizione territoriale acquistata dai Nobili tedeschi, era più completa di quella che possedevano i Nobili delle altre nazioni. Divennero in fatti Potenze indipendenti, e riclamarono tutti i privilegi ad un simile carattere inerenti. Il lungo interregno dal 1255 al 1273, avvezzolli ad una licenza sfrenata, e li condusse a secondare quella subordinazione, che al mantenimento della pubblica tranquillità è indispensabile. Mentre gli altri monarchi d'Europa incominciavano ad acquistare un aumento di potere e di entrate, che aggiungeva nuova forza al loro governo, l'autorità e le entrate degli Imperatori andavano sempre più declinando. Le Diete dell'Impero, che avevano sole l'autorità di giudicare fra' Baroni tanto potenti, e potere di sostenere le proprie decisioni, radunavansi assai di rado. Conring. Acroamata, pag. 234. E allorchè radunavansi, erano di parecchie migliaia di membri composte, Chronic. Constant. apud Struv. Corp., I, p. 546, e quindi mere assemblee tumultuanti, non idonee a decidere qualunque questione di diritto. Le sessioni di queste Diete non duravano che due o tre giorni, Pfeffel, Abrégé, p. 244, così che non avevano tempo di udire e discutere qualunque causa in minimo

grado intricata. Così lasciavasi la Germania, in qualche modo, senza Corte di giudicatura capace di reprimere i mali della guerra privata.

Tutti gli espedienti negli altri paesi d'Europa impiegati per contenere questa pratica, e da me descritti alla Nota XXI, vennero tentati in Germania con poco effetto. Le Confederazioni dei Nobili e delle città, e la divisione della Germania in varii Circoli, furono trovate, come ho già detto nell'accennata Nota, insufficienti. Per ultimo rimedio, ebbero i Germani ricorso agli arbitri da essi *Austregae* denominati. I Baroni e gli Stati, in diverse parti della Germania, si unirono in convenzioni, per mezzo delle quali obbligaronsi a riferire ogni controversia potesse insorgere contro la decisione degli *Austregae*, ed a sottoporsi alla medesima come inappellabile. Questi arbitri talvolta sono nominati nel Trattato di convenzione, come ne abbiamo un esempio in *Ludewig Reliquiae* manuscr. omnis aevi, vol. II, 212; talvolta eleggevansi da persone neutrali, e talvolta erane la scelta abbandonata alla sorte. Datt de Pace publica Imperii, lib. I, cap. 27, N. 60, ec. Speidelii Speculum, etc., voce *Austrag*, p. 95. Coll' introduzione di questa pratica, i tribunali pubblici si resero in gran parte inutili, e furono quasi del tutto abbandonati.

Per ristabilire l'autorità del governo, Massimiliano istituì la Camera imperiale nell' epoca di già indicata. Questo tribunale era in origine composto di un Presidente, che era sempre un Nobile del primo ordine, e di sedici giudici. Il Presidente nominavasi dall' Imperatore, ed i Giudici in parte da lui, in parte dagli Stati, e con formalità di cui è inutile fare

la descrizione. Fu imposta, col comune assenso, una tassa sugli Stati dell' Impero, per pagare i salarii dei giudici ed uficiali di questa Corte. Da principio la Camera imperiale venne fissata a Francfort sul Meno. Durante il regno di Carlo V, fu trasportata a Spira, e vi continuò per circa un secolo e mezzo. Presentemente ne è la residenza a Wetzlar. Questa Corte s' informa di tutte le quistioni rapporto al diritto civile fra gli Stati dell' Impero, pronuncia giudizio in ultima istanza e senza appello. Le appartiene egualmente il privilegio di giudicare le cause criminali, che possono considerarsi legate alla conservazione della tranquillità pubblica.

Tutte le cause che hanno relazione a punti di diritto feudale, o di giurisdizione, e quelle pure che hanno rapporto ai territorii posseduti in Italia dall' Impero, appartengono propriamente al Consiglio Aulico. Questo tribunale venne modellato sull' antica Corte del palazzo istituita dagl' Imperatori di Germania. Non dipendeva dagli Stati dell' Impero, ma dall' Imperatore, avendo egli il diritto di nominare a suo piacimento tutti i giudici che lo compongono. Per compensarsi in qualche modo della diminuzione alla propria autorità, procedente dai poteri di cui fu investita la Camera imperiale, riuscì Massimiliano ad ottenere dalla Dieta, A. D. 1512, il consenso allo stabilimento del Consiglio Aulico. Dopo quel tempo, fu sempre un grande oggetto di politica nella Corte di Vienna, l' estendere la giurisdizione ed appoggiare l' autorità di questo Consiglio, e circoscrivere ed indebolire quella della Camera imperiale. Le formalità tediose, e dilatorie procedure della Camera imperiale, hanno fornito agl' Imperatori un pretesto di così

fare. Lites Spirae, come si esprime l'ingegnosa freddura di un giurisconsulto tedesco, spirant, sed nunquam expirant. Inevitabili sono queste dilazioni in una Corte composta di membri nominati da Stati l'uno dell' altro gelosi; laddove i Giudici del Consiglio Aulico, dipendendo da un solo padrone, e non essendo risponsabili che verso di lui, sono più fermi e decisi. Puffendorf, de Statu Imper. German., cap. V, §. 20. Pfeffel, Abrégé, p. 581.

Nota XLIII. Sez. III. Pag. 206. (uu).

La descrizione da me data del governo turco, è conforme alla contezza fornitacene dai più intelligenti viaggiatori che hanno visitato quell' Impero. Il conte Marsigli, nel Trattato sullo stato militare dell' Impero ottomano, cap. VI, e l'Autore delle Osservazioni sulla religione, leggi, governo e costumi de' Turchi, pubblicate a Londra 1768, vol. I, p. 81, differiscono dagli altri scrittori, che hanno descritto la costituzione politica di quella potente monarchia. Siccome ebbero entrambi l' opportunità, durante una lunga residenza in Turchia, di osservarvi l' ordine e la giustizia cospicue in diversi rami dell'amministrazione, sono lontani dall' ammettere, che debbane il governo essere denominato despotico. Ma quando rappresentasi dispotica la forma del governo di un paese, ciò non implica che il potere del monarca sia continuamente occupato in atti di violenza, d'ingiustizia e crudeltà. Sotto governi di qualunque specie, a meno che un tiranno frenetico non tenga in mano lo scettro, l' amministrazione ordinaria deve esservi conforme ai principii di giustizia, e se non è attiva

nel promovere il bene del popolo, non può certamente prefiggersene la distruzione per proprio scopo. Uno Stato, ove il sovrano posseda l'assoluto comando di poderose forze militari; ove il popolo non abbia privilegi, nè parte o immediata o rimota nella legislazione; ove non esista un Corpo di Nobiltà ereditaria, gelosa de' proprii diritti e distinzioni, per starsi quale Ordine intermedio fra il principe ed il popolo, non può chiamarsi che dispotico. I ritegni però, di cui ho fatto menzione, provenienti dal *Capiculi* e dalla religione sono assai forti, ma non sono di tale natura, che la denominazione del governo abbia a riceverne un cambiamento. Allorquando un principe dispotico impiega una forza armata per sostenere la propria autorità, egli commette alle mani di questa il supremo potere.

Le bande pretoriane in Roma detronizzavano, ammazzavano ed innalzavano Principi al trono coll' uguale volubilità de' soldati della Porta a Costantinopoli; eppure gl' Imperatori romani furono sempre ciò nondimeno considerati, da tutti gli Scrittori politici, come investiti di un potere dispotico.

L'Autore delle Osservazioni sulla religione, leggi, governo e costumi de' Turchi, in una prefazione alla seconda edizione della sua Opera, ha fatto alcune osservazioni su quanto è contenuto in questa Nota, e in quella parte del testo a cui ha relazione. Egli è con diffidenza ch' io espongo il mio parere in opposizione a quello di una persona, che ha osservato il governo de' Turchi attentamente, e lo ha abilmente descritto. Ma dopo un'accurata rivista del soggetto in questione, a me sembra tuttavia il governo turco di una specie tale, che non può ad altra classe appar-

tenere, fuorchè a quella a cui gli Scrittori politici hanno dato il nome di dispotismo. Nella Turchia non v'è ritegno costituzionale alla volontà del sovrano, nè barriera che ne limiti il potere, oltre le due di cui ho fatto parola; l'una della religione, che è il principio su di cui fondasi l'autorità del Sultano; dell'esercito l'altra, che è lo stromento di cui deve servirsi per mantenersi in potere. L'Autore rappresenta l'*Ulema*, o Corpo della legge, come un Ordine intermedio fra il monarca ed il popolo; Prefaz., p. 30. Ma qualunque ritegno l'autorità dell'Ulema imponga al sovrano, dalla religione ha l'origine. I *Moulahs*, fra i quali deve cadere la scelta del Muftì, ed altri principali uficiali della legge, sono ecclesiastici. Egli è come interpreti dell'Alcorano, o volontà divina, che sono oggetto di venerazione. Perciò il freno che impongono all'esercizio del potere arbitrario, non differisce dall'uno dei due che io ho indicato. Poco considerabile in vero deve essere questo ritegno, se il Muftì, che è il Capo dell'Ordine e di tutti gl'inferiori uficiali della legge, è di nomina del Sultano, e può esserne destituito a piacimento. I mezzi stravaganti di cui servissi l'Ulema, nel 1746, per ottenere la dimissione di un odiato ministro, sono una prova manifesta, ch'esso possede poca autorità costituzionale, che servire possa di inciampo alla volontà del sovrano. Observat., p. 92, 2.a edizione. Se l'idea dell'Autore è giusta, fa sorpresa che il Corpo della legge non abbia altro metodo di rimostrare contro gli abusi dell'amministrazione, fuorchè di dare alle fiamme la Capitale.

Sembra che l'Autore non consideri il *Capiculi*, o soldatesca della Porta, nè come uno stromento for-

midabile del potere del Sultano, nè come un freno all' esercizio del medesimo. Le ragioni da lui date di quest' opinione sono, che piccolo è il numero del *Capiculy* in proporzione alle altre milizie, di cui compongonsi gli eserciti ottomani, e che in tempo di pace questo Corpo è indisciplinato. Pref., 2.a ediz., p. 23, ec. Ma le milizie stazionate in una Capitale, ancorchè non ne sia grande il numero, sono sempre padrone della persona e del potere del sovrano. Le bande pretoriane erano inferiori ai legionarii che soggiornavano nelle province di frontiera. La soldatesca della Porta è più numerosa, e deve possedere lo stesso potere, ed essere ugualmente formidabile talvolta al sovrano, più sovente al popolo. Per quanto sia a' dì nostri trascurata la disciplina de' Giannizzeri, non era certo così in quel secolo a cui la mia descrizione del governo turco si riporta. Osserva l'Autore, Prefaz., p. 29, che i Giannizzeri non deposero mai per impulso proprio un Sultano, ma che qualche forma di legge o vera, o falsa, osservossi ogni volta, e che il Mufti, od altro ministro qualunque della religione, annunciò allo sgraziato principe la legge che dichiaravalo indegno del trono. Observ., p, 102. Ciò accaderà sempre. In ogni rivoluzione compiuta dal potere militare, l' azione del soldato deve essere confermata, e posta in opera dalle formalità civili e religiose particolari alla costituzione.

Quest' aggiunta alla Nota può servire come d'ulteriore schiarimento a' miei sentimenti, ma non è fatta coll'intenzione di entrare in controversia coll'autore delle Osservazioni, a cui mi professo grato pe'modi obbliganti co'quali si espresse. Sarebbe un piacere per quelli che avventuransi a comunicare al Mondo le

proprie opinioni, se qualunque obbiezione alle medesime venisse fatta coll'uguale candidezza e nobiltà. Sotto un rapporto però, sembra che egli abbia invertito il senso di quanto io intesi a dire. Certo, ch' io non feci menzione della sua lunga residenza, nè di quella del conte Marsigli in Turchia, come d' una circostanza che diminuisse il peso della loro autorità. La giustizia suggerimmi di accennarla ai miei lettori, acciocchè ricevessero con diffidenza la mia opinione, siccome in contrasto con quella di persone, i cui mezzi d'informazione erano di tanto ai miei superiori.

Nota XLIV. Sez. III. Pag. 208. (xx).

L' istituzione, la disciplina e i privilegi dei Giannizzeri sono descritti da tutti gli autori, che danno qualche contezza del governo turco. Il modo con cui adoperossi il fanatismo per ispirare ad essi coraggio, viene così riferito dal principe Cantemiro: » Allorquando Amurat I ebbeli organizzati in un Corpo, mandolli a Haji Bektash, Santo turco, famoso per miracoli e profezie, pregandolo a fornirli di una bandiera, ad implorare Iddio pei loro successi ed a dare ad essi un nome. Appena apparvero alla presenza del Santo, egli pose la manica della sua zimarra sul capo di uno, e disse: Siano chiamati *Yengicheri*. Siane sempre brillante il contegno, vittoriose le mani, acute le spade; pendano sempre le loro lance sul capo ai nemici, ed ovunque essi vadano, possano ritornarne sempre con un viso luminoso ». History of the Ottoman Empire, p. 38. Alla prima

istituzione del Corpo, il numero de' Giannizzeri non era considerabile. Sotto Solimano, nell'anno 1521, ascendevano a dodicimila. Da quel tempo in poi, aumentaronsi gradatamente. Marsigli, État etc.. ch. 16, p. 68. Quantunque Solimano fosse dotato di capacità, ed avesse autorità sufficiente per contenere ne'limiti dell' obbidienza questo Corpo formidabile, pure la tendenza de' Giannizzeri a circoscrivere il potere de' Sultani, fu, in quel secolo ancora, preveduta da osservatori sagaci. Nicolò Dauphinois, che accompagnò M. d'Aramon, ambasciatore d'Enrico II di Francia a Solimano, pubblicò un racconto dei suoi viaggi, in cui descrive e celebra la disciplina dei Giannizzeri, ma predice nello stesso tempo, che sarebbero un giorno divenuti formidabili ai loro padroni, ed avrebbero in Costantinopoli rappresentato la parte delle bande pretoriane in Roma. Collection of Voyages from the Earl of Oxford's Library, vol. I, p. 599.

Nota XLV. Sez. III. Pag. 210. (vv).

Solimano il Magnifico, a cui gli Storici turchi hanno dato il soprannome di *Canuni*, o istitutore di regole, portò il primo le finanze e lo stabilimento militare dell'Impero ottomano ad una forma regolare. Egli divise la forza militare in *Capiculy*, o soldatesca della Porta, che era propriamente l' esercito in attività, e in *Serrataculy*, o soldati destinati a guardare le frontiere. La forza principale degli ultimi consisteva in quelli che possedevano Timariotti e Ziam. Erano porzioni di terra concesse a vita, pressochè nell'ugual modo de' feudi militari in Europa, ed

esigevasene in cambio un servizio militare. Solimano, nel suo *Canum-Namè*, o libro di regolamenti, fissò con molta accuratezza l' estensione di queste terre in ciascuna provincia dell'Impero, destinò il numero preciso de' soldati, che doveva guidarsi al campo da ogni possessore di un Timariotta o Ziam, e stabilì la paga che dovevano ricevere, finchè trovavansi impegnati al servizio. Il conte Marsigli e sir Paolo Rycaut hanno dato degli estratti di questo libro di regolamenti, e risulta, che il piede ordinario dell' esercito turco eccedesse cencinquantamila uomini. Allorquando vi si aggiungeva la soldatesca della Porta, formava una potenza militare grandemente superiore a quella di cui uno Stato cristiano poteva disporre. Marsigli, Etat Militaire etc., p. 136. Rychaut 's State of the Ottoman Empire, lib. 3, cap. II. Siccome Solimano, durante l' attivo suo regno, fu costantemente impegnato nella guerra, così i suoi soldati trovandosi sempre in campo, i *Serraculy* uguagliarono quasi i Giannizzeri stessi in disciplina ed in valore.

Non è quindi sorprendente, che gli autori del secolo decimosesto ci rappresentino i Turchi come di gran lunga superiori ai Cristiani, e nella cognizione e nella pratica dell' arte della guerra. C' informa Guicciardini, che gli Italiani appresero dai Turchi l' arte di fortificare le città. Storia, lib. XV, p. 266. Busbek, ambasciatore di Ferdinando presso Solimano, che ebbe l' opportunità di esaminare lo stato degli eserciti cristiani e de' Turchi, pubblicò un discorso rapporto al modo migliore di proseguire la guerra contro i Turchi, in cui egli indica diffusamente gl' immensi vantaggi, che gl' Infedeli possede-

vano, per la disciplina e progressi nell' arte militare d'ogni genere. Busbequii opera, edit. Elzevir, p. 393 etc. Potrebbe aggiungersi la testimonianza di altri Autori, se la cosa soffrisse qualche apparenza di dubbio.

Prima ch' io conchiuda queste Prove ed Illustrazioni, deggio spiegare il motivo di due omissioni in esse occorse, l' una delle quali è d' uopo ch' io menzioni per mia discolpa, l' altra per ovviare una obbiezione a questa parte dell' Opera.

In tutte le mie ricerche ed indagini sui progressi del governo, costumi, letteratura e commercio nei secoli di mezzo, ed anche nelle delineazioni della costituzione politica degli Stati diversi d' Europa, all' apertura del secolo decimosesto, non ho fatto una volta sola parole di Voltaire, il quale, nell'*Essai sur l'Histoire générale*, ha percorso lo stesso periodo di tempo, ed ha trattato di tutti questi argomenti. Ciò non procede da mancanza di riguardo alle Opere di quest' uomo straordinario, il cui genio intraprendente, non meno che universale, ha tentati pressochè tutti i generi diversi di componimenti letterarii. Esimio in molti, istruttivo ed aggradevole in tutti, se avesse lasciato intatta la religione. Ma siccome egli imita raramente gli Storici moderni nel citare gli Autori, da cui trassero le informazioni, non potrei convenientemente appellarmi alla sua autorità, in conferma di fatti dubbii o non conosciuti. L' ho però sovente seguìto come mia guida in queste ricerche, ed egli non ha puramente indicato i fatti, rapporto ai quali era importante il fare dell' indagini, ma le conclusioni ancora che se ne potevano dedurre. S' egli avesse citato i libri, che ri-

feriscono queste particolarità, non sarebbe stata necessaria una gran parte delle mie fatiche, e molti de' suoi lettori, che lo considerano solamente uno scrittore vivace e piacevole, lo troverebbero uno Storico istrutto e bene informato.

In quanto all' altra omissione, deve ogni intelligente lettore avere osservato, che io non sono entrato, sia nella parte storica di questo volume, sia nelle Prove ed Illustrazioni, nello stesso minuto ragguaglio, rapporto alle antiche leggi ed usanze dei regni britanni, che sulle leggi ed usanze delle altre nazioni. Siccome i fatti principali, che riguardano i progressi del governo e costumi del paese, sono noti alla maggior parte de' miei lettori, questo ragguaglio mi parve meno essenziale. Ho però menzionato, sotto i diversi articoli che formano l' oggetto delle mie indagini, que' fatti e quelle osservazioni, che rendevansi indispensabili a completare il mio disegno per questa parte dell' Opera. La situazione del governo presso tutte le nazioni d' Europa, essendo stata a un di presso uguale per diversi secoli, nulla può tendere maggiormente ad illustrare i progressi della costituzione inglese, quanto una ricerca accurata entro le leggi e l' usanza de' regni sul Continente. Questa sorgente d' informazione è stata troppo trascurata dagli Antiquarii e Giurisconsulti inglesi. Ammirando moltissimo la costituzione felice, attualmente vigente nella Gran Brettagna, essi hanno prestato maggiore attenzione alle forme e principii della medesima, che alla condizione e all'idee de' tempi rimoti, in ogni rapporto dagli attuali diversi. Mentre mi trovava impegnato nello scorrere le leggi, le patenti e gli Storici i più antichi delle nazioni del

Continente, guidommi il pensiero a convincermi, che un tentativo per illustrare i progressi della giurisprudenza e della politica inglese, col confrontarle a quelle degli altri regni in una simile situazione, sarebbe di una grande utilità, e potrebbe gettare gran luce su alcuni punti presentemente oscuri, ed altri deciderne che furono a lungo oggetto di controversia.

FINE DEL VOLUME PRIMO